

Nel presente **Allegato 1** vengono riprese integralmente le principali indicazioni date dalla "normativa sovraordinata".

1.1 NORMATIVA SOVRAORDINATA GENERALE

I riferimenti normativi fondamentali e generali per la determinazione delle attività di polizia idraulica sono:

- D.G.R. 16 dicembre 2024 - n. XII/3668 " *Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della D.G.R. 18 dicembre 2023 n. XII/1615 e dei relativi allegati tecnici* "
- R.D. n. 523 del 25/07/1904 – " *Testo unico sulle opere idrauliche* ";
- Delibera n. 12028 del 25 luglio 1986 " *Determinazione, in applicazione dell'art. 1 quater legge 8 agosto 1985, n. 431 dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre , n. 1775, esclusi in tutto o in parte, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, dal vincolo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 imposto in forza dell'art. 1, lett. c, legge 8 agosto 1985, n. 431* "
- NTA del PAI – Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvate con D.P.C.M. 24/05/2001;
- D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 " *Norme in materia ambientale* ";
- Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 10 Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale;
- l.r. n. 4 del 15 marzo 2016 " *Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua* ";
- Regolamento regionale 23 novembre 2017 n. 7 " *Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)* così come modificato dal " *Regolamento Regionale 28 marzo 2025 , n. 3 - Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio')* ";
- Piano di Tutela Acque (PTUA) approvato con d.g.r. 31 luglio 2017 n. 6990;
- Norme del Codice Civile.

da: D.G.R. XII/3668/2024 All. D, punto 5.2

Attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico

All'interno delle fasce di rispetto di cui al precedente paragrafo 5.1, l'amministrazione comunale dovrà puntualmente definire le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico. Potranno anche essere individuate più fasce di rispetto (oltre a quelle previste dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904), alle quali associare normative con differenti gradi di tutela.

Un utile riferimento è costituito dalla disciplina vigente in materia di Polizia Idraulica (v. paragrafo 3) e dall'Allegato E alla presente delibera (Linee Guida di Polizia Idraulica).

Altre norme di riferimento sono contenute nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e nelle misure del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

Si dovrà, in particolare, tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, al fine della moderazione delle piene;
- dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- dovranno essere in ogni caso rispettati i limiti ed i vincoli edificatori stabiliti nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.d.A.) del PAI per i territori ricadenti nelle fasce fluviali (art. da 28 a 39) e nelle aree soggette a esondazione a carattere torrentizio e di conoide (art. 9);
- vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia;

Per quanto riguarda l'installazione di serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della legge regionale n. 12/2005) all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, occorre attenersi a quanto previsto dalla d.g.r. 25 settembre 2017 n. X/7117 (Allegato A, paragrafo 5- distanze di rispetto).

**da: Art. 51 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque
(PTUA)–Gestione sostenibile del drenaggio urbano**

1. La Giunta regionale favorisce l'adozione di pratiche di gestione sostenibile delle acque meteoriche al fine di ridurre gli impatti sugli ecosistemi acquatici, mitigare il rischio idraulico e migliorare la funzionalità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbani, anche mediante l'applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica.

2. Il regolamento previsto dall'art.58bis della L.R. 12/05 (di seguito "regolamento invarianza") è il principale strumento regionale per l'applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica e la limitazione delle portate di acque meteoriche di dilavamento immesse nei corpi idrici superficiali e nelle reti fognarie, derivanti dagli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione.

3. In via transitoria, fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento invarianza, relativamente a nuovi scarichi provenienti da sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o da reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento a servizio di aree di nuova urbanizzazione si applicano le disposizioni riportate nel presente comma 3 e nel successivo comma 4: deve essere garantito che la portata scaricata nel ricettore sia compatibile con la capacità idraulica del medesimo e comunque che sia contenuta entro il valore massimo ammissibile di 20l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile.

4. Il valore limite di cui al comma 3 si applica in tutte le aree non ricadenti nelle sotto elencate zone del territorio regionale:

a. aree situate a nord dell'allineamento pedemontano individuato dai tracciati della strada provinciale Sesto Calende -Varese, della strada statale n. 342 tra Varese e Como, della strada statale n.369 tra Como, Lecco e Caprino Bergamasco, della strada statale n.342 tra Caprino Bergamasco e Bergamo, dell'autostrada A4 tra Bergamo, Brescia e Peschiera del Garda;

b. aree situate nel settore collinare dell'Oltrepò Pavese.

Sono inoltre esclusi dall'applicazione del valore limite gli scarichi aventi recapito diretto nei laghi o nei fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio e Mincio.

5. Le portate degli scarichi di sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o di reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento a servizio di aree già urbanizzate collocate in aree ad alta o media criticità idraulica

sono limitate mediante l'adozione di interventi atti a contenerne l'entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque,

entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile. Le suddette aree ad alta o media criticità idraulica sono le medesime definite nel regolamento invarianza. Analogamente anche le modalità per la valutazione e l'applicazione dei valori limite sono le medesime definite nel regolamento invarianza. Sono esclusi dall'applicazione del valore limite gli scarichi aventi recapito diretto nei laghi o nei fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio e Mincio. Sono in ogni caso fatti salvi eventuali valori di portata limite inferiori a quello previsto dal presente articolo, qualora definiti nelle autorizzazioni idrauliche rilasciate ai sensi del R.D. n. 523/1904.

6. In via transitoria, fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento invarianza, il limite di portata di cui al comma 5 si applica nelle medesime aree richiamate nel comma 4 del presente articolo.

7. I comuni contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 5 mediante i propri strumenti di pianificazione urbanistica e regolamentare, individuando le misure necessarie di natura strutturale e non strutturale e garantendo il raccordo con le pertinenti previsioni dei Piani d'ambito del servizio idrico integrato. In particolare il Piano dei servizi del Piano di governo del territorio, anche sulla base delle previsioni contenute nei Piani d'ambito del servizio idrico integrato, individua le aree da destinare alla realizzazione degli interventi di laminazione delle portate degli scarichi di sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o di reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, necessari a garantire il rispetto delle portate limite allo scarico previste dai commi 3 e 5 del presente articolo o, ove pertinenti, dal regolamento invarianza.

8. Per garantire la coerenza con i contenuti del regolamento invarianza, con riferimento agli obiettivi di miglioramento della funzionalità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, la Giunta adegua il regolamento regionale sulla disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue urbane prevedendo le idonee disposizioni di raccordo.

9. Al fine di favorire lo sviluppo di sistemi di gestione sostenibile del drenaggio urbano sostenibile ed in attuazione di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 58bis della L.R. 12/2005, la Giunta regionale:

a. approva apposite linee guida e manuali per l'implementazione del principio di invarianza idraulica ed idrologica negli strumenti urbanistici, nei regolamenti edilizi comunali e nei regolamenti di fognatura;

b. promuove interventi di volanizzazione diffusa delle acque meteoriche e delle acque di sfioro delle reti fognarie unitarie anche attraverso i reticoli idrici naturali e artificiali.

da: Art 8 del "Regolamento Regionale di invarianza idraulica" (R.R. 28 marzo 2025 n. 3)

1. Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l'adozione di interventi atti a contenere l'entità delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso e comunque entro i seguenti valori massimi ammissibili (ulim):
 - a) per le aree A di cui al comma 3 dell'articolo 7: 10 l/s per ettaro di superficie interessata dall'intervento;
 - b) per le aree B di cui al comma 3 dell'articolo 7: 20 l/s per ettaro di superficie interessata dall'intervento;
 - c) per le aree C di cui al comma 3 dell'articolo 7: 20 l/s per ettaro di superficie interessata dall'intervento.
2. Il gestore del ricettore può imporre limiti più restrittivi di quelli di cui al comma 1, qualora sia limitata la capacità idraulica del ricettore stesso ovvero ai fini della funzionalità del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue.
- 2 bis. Il valore massimo ammissibile della portata meteorica scaricabile nei ricettori non può essere inferiore a 1 l/s, salvo limiti più restrittivi ai sensi del comma 2.
3. *abrogato*
4. *abrogato*
5. Al fine di contribuire alla riduzione quantitativa dei deflussi di cui all'articolo 1, comma 1, le portate degli scarichi nel ricettore, provenienti da sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o da reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, relativamente alle superfici scolanti, ricadenti nelle aree A e B di cui all'articolo 7, già edificate o urbanizzate e già dotate di reti fognarie, sono limitate mediante l'adozione di interventi atti a contenerne l'entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque entro il valore massimo ammissibile indicato nelle norme di attuazione del piano di tutela delle acque vigente.

da: R.D. 25 luglio 1904, n. 523

Art. 96

Sono lavori ed atti **vietati in modo assoluto** sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'Ufficio del Genio Civile;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

l) i lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

h) lo stabilimento dei molini natanti.

Art. 97

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pannelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f-g-h-i) (lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933)

k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933)

l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualevolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente l'estrazione di ciottoli, ghiaie e sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

Art. 98

Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti *(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)*

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti.

Art. 99

Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria.

da: Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale

Articolo 115 – Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi

d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.
3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.

PAI - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

Norme di attuazione

Art. 29 Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
2. Nella Fascia A sono vietate:
 - a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
 - c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
 - d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
 - e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
 - f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.
3. Sono per contro consentiti:
 - a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
 - b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in

- modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30 Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invasore, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invasore in area idraulicamente equivalente;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità

delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
- c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 32 Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

1. Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d'acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative

a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all'art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.

3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

4. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità

e della biodiversità della regione fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

Art. 38 Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere

corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.

3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica

idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

Art. 39 Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;

c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità

regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al

momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

da: Norme del Codice Civile

Sezione IX: Delle Acque

Art. 915 - Riparazione di sponde e argini

Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del pretore, che provvede in via d'urgenza.

Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.

Art. 916 - Rimozione degli ingombri

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.

Art. 917 - Spese per la riparazione, costruzione o rimozione

Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.

Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Art. 942 - Terreni abbandonati dalle acque correnti

I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.

Art. 945 - Isole e unioni di terra

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.

Art. 946 - Alveo abbandonato

Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.

Art. 947 - Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso

Le disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

La disposizione dell'art. 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.

In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 3668

Seduta del 16/12/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Gianluca Comazzi

Oggetto

RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA. AGGIORNAMENTO DELLA D.G.R. 18 DICEMBRE 2023 N. XII/1615 E DEI RELATIVI ALLEGATI TECNICI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Laffi

Il Dirigente Roberto Cerretti

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la l. 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la l. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 di attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112", che individua le funzioni trasferite o delegate agli enti locali ed alle autonomie funzionali e quelle mantenute in capo alla Regione, attinenti alle materie di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)" ed in particolare l'art. 4 c.1 lettera c) con la quale sono attribuite ad AIPO le funzioni di Polizia idraulica, sulla base della pianificazione dell'Autorità di Bacino e delle singole Regioni;
- la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- la l.r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale" ed in particolare l'art. 6 "disposizioni in materia di canoni di concessione sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché in materia di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, di cui al r.d. 1775/1933";
- la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- il "Piano di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia", approvato con d.g.r. 31 luglio 2017, n. 6990;
- il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po", adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001;
- il "*Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico padano (PGRA)*", adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con delibera n. 4 del 17 dicembre 2015 e approvato con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016 e la prima revisione del PGRA (PGRA 2021), adottata dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po con deliberazione n. 5 del 20 dicembre 2021 e approvata con d.p.c.m. del 1° dicembre 2022;
 - la d.g.r. 18 dicembre 2023 n. XII/1615 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della d.g.r. 15 dicembre 2021 n. XI/5714 e dei relativi allegati tecnici";
 - il "Piano Strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029", deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2024, nel quale è stato inserito il tasso di inflazione programmata per il 2025 pari all'1,8%;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 4/2016, che riprende l'art. 12, c.1 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, recante "I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada", compete ai Soggetti titolari/gestori delle opere interferenti con il reticolo idrico il mantenimento delle sezioni d'alveo in corrispondenza dei propri manufatti e delle zone circostanti, eliminando ogni impedimento od ostacolo al libero deflusso delle acque;

RICORDATO altresì che, con l'art. 3 della l.r. n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, Regione Lombardia ha delegato ai Comuni le funzioni di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore (comma 114), inclusa la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul Reticolo Idrico Minore, funzioni esercitabili in forma singola o associata (comma 114 bis), nonché in convenzione con Comunità Montane, Enti Parco, Consorzi di Bonifica o consorzi forestali ex articolo 56, c.1, l.r. 31/2008 (comma 114 ter) e risorse da utilizzare per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica, per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici (comma 114, lettera a bis);

VERIFICATA la necessità, come riferisce il Dirigente proponente, di aggiornare la d.g.r. 18 dicembre 2023 n. XII/1615 e relativi allegati A, B, C, D, E, F, G e H, alla luce



Regione Lombardia

LA GIUNTA

della sopracitata normativa in materia di Difesa del suolo e gestione dei corsi d'acqua, delle previsioni normative previgenti e per un migliore riordino dei reticoli;

EVIDENZIATO che:

- nell'allegato "A – Individuazione del Reticolo Idrico Principale", sono elencati, in applicazione dell'art. 3, comma 108, l.r. 1/2000, tutti i corsi d'acqua afferenti al reticolo idrico demaniale di competenza regionale;
- nell'allegato "B – Individuazione del Reticolo Idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po", sono elencati tutti i corsi d'acqua e tratti di esso, afferenti al reticolo idrico demaniale di competenza regionale la cui Autorità Idraulica è rappresentata dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPO sulla base di quanto definito dalla legge regionale 2 aprile 2002, n. 5;
- nell'allegato "C – Individuazione del Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica", sono elencati, in applicazione dell'art. 85 della l.r. 31/2008, tutti i corsi d'acqua afferenti al reticolo di competenza consortile, artificiali e naturali, compresi quelli appartenenti al demanio idrico, trasferiti dal reticolo idrico principale e/o minore, con deliberazione di Giunta regionale;
- nell'allegato "D - Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale" sono riportati gli indirizzi attraverso i quali i Comuni sono tenuti all'individuazione del reticolo idrico minore, in applicazione dell'art. 3, comma 114, l.r. 1/2000;

TENUTO CONTO:

- delle segnalazioni pervenute dagli Uffici Territoriali Regionali, relative alla necessità di chiarimenti e adeguamento della disciplina vigente in materia di polizia idraulica e degli approfondimenti condotti dagli uffici competenti per una migliore definizione e comprensione della stessa materia;
- delle seguenti segnalazioni, relative alla necessità di aggiornamento dei reticoli, trasmesse dai Consorzi di Bonifica: Consorzio di Bonifica Garda Chiese (nota prot. n. 7979 del 29/12/2023), Consorzio di Bonifica Navarolo-Agro Cremonese Mantovano (nota prot. n. 2123 del 26/06/2024 e comunicazione del 05/11/2024), Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio (nota prot. n. 9130/2024 del 26/11/2024);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

TENUTO CONTO altresì delle seguenti comunicazioni delle Autorità Idrauliche competenti, al fine dell'aggiornamento dell'Allegato C "Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica":

- comunicazione del 28/11/2024 dell'Ufficio Territoriale Regionale Valpadana di Mantova in relazione allo stralcio dal reticolo consortile del Consorzio Bonifica Navarolo dei seguenti corsi d'acqua: Bedulla Ramo Ovest in Comune di Viadana (MN), Scipiona Sud in Comune di Viadana (MN);
- comunicazione del 02/12/2024 dell'Ufficio Territoriale Regionale Valpadana di Cremona in relazione allo stralcio dal reticolo consortile del Consorzio Bonifica Navarolo dei seguenti corsi d'acqua: Argentina in Comune di Scandolara Ravara (CR), Roncadello 1 in Comune di Casalmaggiore (CR), Vicomosciano 1 in Comune di Casalmaggiore (CR);

DATO ATTO che, ai fini delle richieste di inserimento e/o stralcio dei corsi d'acqua o tratti di esso nel reticolo consortile, devono essere espletate le procedure di cui alle "Linee guida di polizia idraulica" attualmente in vigore (Allegato E alla d.g.r. 18 dicembre 2023 n. XII/1615);

VERIFICATA la necessità, come riferisce il Dirigente proponente, di:

- apportare alcune modifiche e precisazioni, comunque non sostanziali, agli Allegati "A – Individuazione del Reticolo Idrico Principale" e "B – Individuazione del Reticolo Idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po";
- procedere all'inserimento/stralcio di corsi d'acqua con l'aggiornamento dell'Allegato "C – Individuazione del Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica", sulla base della documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica e a seguito degli opportuni controlli effettuati dalle Strutture regionali competenti e dalle Autorità Idrauliche;

RITENUTO per una migliore comprensione delle modifiche apportate agli elenchi di cui agli allegati A, B e C:

- di evidenziare, nell'Allegato 1 alla presente deliberazione regionale, l'elenco dei corsi d'acqua, o tratti di essi, riferiti all'Allegato C - Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica e oggetto di nuovo inserimento e/o stralcio;
- di procedere ad inserire le restanti modifiche, non sostanziali, direttamente negli Allegati A, B e C alla presente deliberazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VERIFICATA altresì l'opportunità, come riferisce il Dirigente proponente e in seguito al confronto effettuato con gli Ordini Professionali interessati, di aggiornare in chiave semplificatoria l'Allegato "D – Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale" e di integrarlo con un nuovo documento denominato "D1 - Linee guida per la digitalizzazione del reticolo idrografico minore e delle fasce di rispetto individuati nel documento di polizia idraulica", in aggiornamento rispetto a quello ad oggi pubblicato sul portale di Regione Lombardia;

CONSIDERATO CHE le segnalazioni pervenute dagli Uffici Territoriali Regionali, unitamente agli ulteriori approfondimenti condotti, comportano anche l'aggiornamento degli Allegati "E - Linee guida di polizia idraulica", "G – Modelli" e "H - Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale e minore";

VISTO l'art. 6, comma 5 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10 che prevede di aggiornare l'importo dei canoni di concessione di polizia idraulica, di cui all'Allegato F, in base al tasso di inflazione programmata per l'anno 2025;

RITENUTO pertanto di approvare i seguenti Allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- l'Allegato 1, relativo all'elenco dei corsi d'acqua o tratti di essi, oggetto di stralcio e/o inserimento nell'Allegato C – Individuazione del Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica;
- gli elenchi relativi agli Allegati "A – Individuazione del Reticolo Idrico Principale", "B – Individuazione del Reticolo Idrico di competenza dell'AIPO" e "C – Individuazione del Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica" a seguito dello stralcio e dell'inserimento di alcuni corsi d'acqua nel reticolo consortile e a seguito delle segnalazioni pervenute dai Consorzi di Bonifica e delle Autorità Idrauliche regionali competenti;
- gli Allegati "D - Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale", "D1 - Linee guida per la digitalizzazione del reticolo idrografico minore e delle fasce di rispetto individuati nel documento di polizia idraulica", "E - Linee guida di polizia idraulica", "G - Modelli" e "H - Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale", modificati e integrati in attuazione del principio di semplificazione e aggiornamento normativo, nonché per una migliore comprensione degli stessi e per le motivazioni riportate in premessa;

- l'allegato "F - *Canoni regionali di concessione di polizia idraulica*" aggiornato a seguito di quanto previsto all'art. 6, comma 5 della Legge regionale 29 giugno 2009 n. 10, con modifica dell'importo dei canoni di concessione di polizia idraulica in base al tasso di inflazione programmata per l'anno 2025;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con D.C.R. XII/42 del 20 giugno 2023, e la declinazione dello stesso nel Pilastro 5 "Lombardia Green", Ambito 5.3 "Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini", Obiettivo Strategico 5.3.3 "Aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali";

PRESO ATTO che il presente provvedimento necessita di essere pubblicato, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;

ALL'UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i seguenti Allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato 1, relativo all'elenco dei corsi d'acqua o tratti di essi, oggetto di stralcio e/o inserimento nell'Allegato C - Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica;
 - Allegato "A – Individuazione del Reticolo Idrico Principale";
 - Allegato "B – Individuazione del Reticolo Idrico di Competenza dell'AIPO";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Allegato "C – Individuazione del Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica";
 - Allegato "D - Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale";
 - Allegato "D1 - Linee guida per la digitalizzazione del reticolo idrografico minore e delle fasce di rispetto individuati nel documento di polizia idraulica";
 - Allegato "E - Linee guida di polizia idraulica";
 - Allegato "F - Canoni regionali di concessione di polizia idraulica";
 - Allegato "G – Modelli";
 - Allegato "H - Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale";
2. di stabilire che, a partire dal 1° gennaio 2025, saranno applicati i canoni di cui all'allegato "F" della presente deliberazione, specificando che gli stessi non hanno subito variazioni rispetto a quanto previsto dal medesimo allegato relativamente all'anno 2024, salvo l'aggiornamento al tasso di inflazione programmata per l'anno 2025 previsto dal *Piano Strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029*;
 3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
 4. di disporre la pubblicazione del presente Atto, con i relativi allegati parte integrante, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Premesse

Il presente elenco è stato redatto in applicazione dell'art. 3, comma 108, l.r. 1/2000 e s.m.i. e identifica i corsi d'acqua facenti parte del "Reticolo Idrico Principale" (RIP).

È suddiviso per province e per ogni corso d'acqua, riporta un codice progressivo, le denominazioni, i Comuni attraversati, la foce, il tratto classificato come principale e l'appartenenza o meno agli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/33.

Il ruolo di Autorità idraulica sui corsi d'acqua inclusi nel presente elenco è svolto da Regione Lombardia; essa esplica tutte le funzioni di polizia idraulica indicate al paragrafo 2 dell'allegato E, fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po; per quest'ultimi le funzioni di Autorità Idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia sono attribuite ad AIPO.

Ambiti di applicazione e modalità di svolgimento delle attività di polizia idraulica sono specificati nel successivo allegato E "Linee guida di polizia idraulica".

Num. Progr.	Denominazione	Comuni attraversati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Elenco AA.PP.
MI001	Fiume Ticino	ABBIATEGRASSO, BERNATE TICINO, BESATE, BOFFALORA SOPRA TICINO, CASTANO PRIMO, CUGGIONO, MAGENTA, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, NOSATE, ROBECCETTO CON INDUNO, ROBECCO SUL NAVIGLIO, TURBIGO	Po	Tutto il corso	2
MI004	Torrente Arno	CASTANO PRIMO, NOSATE, VANZAGHELLO	Canale Marinone	Tutto il corso	11
MI005	Fiume Olona	CANEGRATE, LEGNANO, MILANO, NERVIANO, PARABIAGO, PERO, POGLIANO MILANESE, PREGNANA MILANESE, RHO, SAN VITTORE OLONA, VANZAGO	Lambro Meridionale	Tutto il corso escluso il ramo che confluisce nella Darsena di Porta Ticinese	12
MI006	Torrente Bozzente	LAINATE, NERVIANO, RESCALDINA, RHO	Olona	Tutto il corso	14
MI007	Torrente Lura	ARESE, LAINATE, RHO	Fiume Olona	Tutto il corso fino a incontrare il Fiume Olona in comune di Rho	15
MI008	Torrente Guisa o Torrente Merlata o Torrente Fugone	ARESE, BARANZATE, BOLLATE, CESATE, GARBAGNATE MILANESE, SOLARO	Olona	Tutto il corso	16
MI009	Torrente Nirone o Torrente delle Baragge o Bareggie	BARANZATE, BOLLATE, CESATE, GARBAGNATE MILANESE, MILANO	Guisa	Tutto il corso	17
MI010	Torrente Pudiga o Torrente Lombrina o Torrente Mussa o Torrente Viamate	BARANZATE, BOLLATE, MILANO, NOVATE MILANESE, SENAGO, SOLARO	Olona	Tutto il corso	18
MI011	Torrente Cisinara	SENAGO, SOLARO	Pudiga	Tutto il corso	19
MI012	Torrente Garbogera	BOLLATE, MILANO, NOVATE MILANESE, SENAGO	Roggia Castello	Tutto il corso	20
MI014	Fiume Lambro o Lambro Settentrionale	CERRO AL LAMBRO, COLOGNO MONZESE, COLTURANO, MEDIGLIA, MELEGNANO, MILANO, PESCHIERA BORROMEO, SAN COLOMBANO AL LAMBRO, SAN DONATO MILANESE, SAN GIULIANO MILANESE, SAN ZENONE AL LAMBRO, SESTO SAN GIOVANNI, VIZZOLO PREDABISSI	Po	Tutto il corso	23
MI015	Colatore Lambro Meridionale o Fiume Lambro Meridionale	CARPIANO, LOCATE DI TRIULZI, MILANO, OPERA, PIEVE EMANUELE, ROZZANO	Lambro	Tutto il corso	24
MI016	Torrente Seveso	BRESSO, CORMANO, CUSANO MILANINO, MILANO, PADERNO DUGNANO	Naviglio Martesana	Tutto il corso	30
MI019	Fiume Adda	CASSANO D'ADDA, TREZZO SULL'ADDA, TRUCCAZZANO, VAPRIO D'ADDA	Po	Tutto il corso	53
MI020	Torrente Molgora	BUSSERO, CASSINA DE PECCHI, GORGONZOLA, LISCATE, MELZO, PESSANO CON BORNAGO,	Canale Muzza	Tutto il corso	58
MI022	Torrente Trobbia	BELLINZAGO LOMBARDO, MELZO, POZZUOLO MARTESANA, TRUCCAZZANO	Canale Muzza	Tutto il corso	61
MI023	Torrente Cava o La Cava o Torrente La Cava	CAMBIAGO	Trobbia	Tutto il tratto	62
MI024	Rio Vallone	BASIANO, CAMBIAGO, GESSATE, INZAGO, MASATE	Trobbia	Tutto il corso	63
MI025	Cavo Ambrosina o Cavo Soltino	BASIANO, GREZZAGO, TREZZANO ROSA	Trobbia	Tutto il corso	78

Num. Progr.	Denominazione	Comuni attraversati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Elenco AA.PP.
MI032	Canale Scolmatore di Nord-Ovest	ABBIATEGRASSO, ALBAIRATE, ARESE, BAREGGIO, BOLLATE, CISLIANO, CORBETTA, CORNAREDO, PADERNO DUGNANO, PERO, PREGNANA MILANESE, RHO, SENAGO, SETTIMO MILANESE	Ticino	Tutto il corso	Non iscritto
MI035	Scolmatore Bozzente	LAINATE, POGLIANO MILANESE, RHO	Olona	Tutto il corso	Non iscritto
MI037	Scolmatore Lura	RHO	Scolmatore di Nord Ovest	Tutto il corso	Non iscritto
MI038	Torrente Vareggio o Torrente Gura	BASIANO	Trobbia (ramo di Masate)	Tutto il corso	Non iscritto
MI039	Torrente o rio Pissanegra	CAMBIAGO	Trobbia	Tutto il corso a valle del centro abitato di Mezzago	Non iscritto
MI040	Cavo e deviatore Redefossi	MELEGNANO, MILANO, SAN DONATO MILANESE, SAN GIULIANO MILANESE. MEDIGLIA	Lambro	Tutto il corso	101/Non iscritto
MI041	Canale Deviatore Olona	MILANO, SETTIMO MILANESE	Lambro Meridionale	Tutto il tratto	Non iscritto
MI042	Scaricatore Pizzavacca	TRUCCAZZANO	Torrente Trobbia	Tutto il corso	Non iscritto
MI043	Torrente Trobbia di Masate	BASIANO, BELLINZAGO LOMBARDO, GESSATE, INZAGO, MASATE	Torrente Trobbia	Tutto il corso	Non iscritto
MI044	Torrente Trobbia di Gessate	BELLINZAGO LOMBARDO, CAMBIAGO, GESSATE	Torrente Trobbia	Tutto il corso	Non iscritto
MI045	Scolmatore Gessate-Masate	BELLINZAGO LOMBARDO, GESSATE	Torrente Trobbia	Tutto il corso	Non iscritto

ALLEGATO B

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO

Premesse

L'elenco in questione identifica i corsi d'acqua del reticolo idrico regionale di competenza di AIPO; per ciascuno di essi è indicata, laddove sussiste, l'appartenenza ad uno degli elenchi dei reticoli regionali (allegati A – Reticolo Idrico Principale e C – Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica, alla presente deliberazione) ovvero al Reticolo Idrico Minore di competenza dei Comuni. Sui corsi d'acqua del presente elenco, AIPO esercita il ruolo di Autorità Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per le sole attività di polizia idraulica di accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali; per le attività di Polizia Idraulica relative al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali l'Autorità Idraulica di riferimento è rappresentata da Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni in ragione dell'appartenenza del corso d'acqua al proprio reticolo.

Per completezza di informazione circa gli ambiti di competenza di AIPO, sono altresì indicate quelle particolari aree destinate alla laminazione delle piene ovvero oggetto di specifiche convenzioni.

Ulteriori informazioni di carattere tecnico sull'estensione del reticolo di competenza AIPO sono reperibili sul sito istituzionale di AIPO (www.agenziainterregionalepo.it).

Note: per il tratto di fiume Lambro dall'incile del lago di Pusiano fino a Villasanta e per gli affluenti principali in sinistra idraulica Torrente o Rio Bevera e Torrente Bevera o torrente Bevera di Brianza così come individuati nell'allegato A, sono da stipulare, ai fini della tutela e salvaguardia del fiume e delle aree vallive ad esso connesse, appositi accordi con il Parco Regionale della Valle del Lambro.

ALLEGATO B

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO

Denominazione	Tratto di competenza	Reticolo di appartenenza
Acquanegra Seriola	dal ponte di Vicolo Ceresa in Comune di Acquanegra sul Chiese - MN, alla confluenza nel fiume Oglio	Reticolo Idrico Minore Comuni di Asola - MN e Acquanegra Sul Chiese - MN
Canale Allacciante	dalla chiavica del Colatore Mortizza al salto del Fornasotto in Comune di Corno Giovine - LO	ALLEGATO C - Reticolo consorzio Muzza e Bassa Lodigiana (C.G.B. Allacciante)
Canale Acque Alte	dalla chiavica "Gasparetti" in località Gazzuolo alla confluenza nel fiume Oglio	ALLEGATO A - MN094
Canale Collettore Acque Alte Mantovane	dal manufatto scaricatore di piena del fiume Tione alla confluenza nel canale Diversivo Mincio	ALLEGATO A - MN057
Canale Deviatore Olona	dal nodo idraulico di Vighignolo in Comune di Settimo Milanese - MI, alla confluenza nel fiume Lambro meridionale - loc. Conca Fallata in Comune di Milano	ALLEGATO A - MI041
Canale Gandiolo	dal salto del Fornasotto in Comune di Corno Giovine - LO, fino alla confluenza nel Fiume Po	ALLEGATO A - LO009
Canale Garza	dalla vasca di laminazione in Comune di Montichiari - BS, alla confluenza nel fiume Chiese	ALLEGATO A - BS139
Canale Scaricatore di Pozzolo-Maglio o Scaricatore Mincio	dal fiume Mincio in loc. Pozzolo del Comune di Marmirolo, alla confluenza nel canale Diversivo Mincio	ALLEGATO A MN054
Canale Scolmatore di Nord-Ovest	dall'incile del fiume Olona in Comune di Rho - MI e dall'incile del torrente Seveso in Comune di Paderno Dugnano - MI, alla confluenza nel fiume Ticino	ALLEGATO A - MI032
Canale Tartaro Fuga	dal ponte della SP 67 in Acquanegra sul Chiese - MN, alla confluenza nel fiume Oglio	ALLEGATO A - MN009
Cassa Bacino A3 Gallarate	tutta l'area - è ubicata in Comune di Gallarate (VA)	NN
Cassa di S. Antonino Ticino	tutta l'area - è ubicata in Comune di Lonate Pozzolo (VA)	NN
Cassa torrente Garza	tutta l'area - è ubicata in Comune di Montichiari - (BS)	NN
Cassa Rile Tenore	tutta l'area - è ubicata in Comune di Cassano Magnago (VA)	NN
Cassa San Vittore Olona	tutta l'area - è ubicata in Comune di SAN Vittore Olona (MI)	NN
Casse Rile Cassano Magnago - VA	tutta l'area - è ubicata in Comune di Cassano Magnago (VA)	NN
Cavo Diotti	dall'incile sul fiume Lambro a valle del lago di Pusiano alla confluenza nel fiume Lambro	ALLEGATO A - CO049
Cavo Parmigiana-Moglia	dalla nuova chiavica di Bondanello in Comune di Moglia - MN, alla confluenza nel fiume Secchia	ALLEGATO C - Consorzio Emilia Centrale (Cavo Parmigiana-Moglia)
Cavo Redefossi	dal manufatto di derivazione sul Naviglio Martesana, alla confluenza nel fiume Lambro	ALLEGATO A - MI040
Tagliata	dal ponte della SP31 in Comune di Calvatone - CR, alla confluenza nel fiume Oglio	ALLEGATO C - Consorzio di Dugali-Naviglio-Adda Serio
Colatore Diversivo Mincio	dal manufatto Casale in Comune di Goito - MN, alla confluenza nel fiume Mincio	ALLEGATO A - MN055

Denominazione	Tratto di competenza	Reticolo di appartenenza
Torrente Luria	dal ponte di via Cascina Murione in Comune di Pancarana - PV, alla confluenza nel fiume Po	ALLEGATO A - PV025
Torrente Nirone o Torrente delle Baragge o Bareggie	da via Origona in Comune di Bollate - MI, alla confluenza nel Canale Scolmatore di Nord-Ovest	ALLEGATO A - MI009
Torrente Rile o Riale	dal ponte della strada Carnago-Gornate - VA, alla Cassa d'espansione di Cassano Magnago -VA	ALLEGATO A - VA054
Torrente Scuropasso	dal ponte di via Scuropasso in Comune di Barbianello - PV, alla confluenza nel fiume Po	ALLEGATO A - PV013
Torrente Seveso	dall'origine in Comune di San Fermo della Battaglia - CO, allo sbocco nel Naviglio Martesana	ALLEGATO A - CO020, MI016, MB006
Torrente Staffora	dal ponte della SS 10 di via Piacenza in Comune di Voghera - PV, alla confluenza nel fiume Po	ALLEGATO A - PV026
Torrente Tenore	c/o Via Baraggia in Comune di Caronno Varesino - VA alla Cassa di espansione di Cassano Magnago	ALLEGATO A - VA060
Torrente Terdoppio	dal ponte della SP 193bis in comune di Zinasco - PV, alla confluenza nel fiume Po	ALLEGATO A - PV043
Torrente Versa	dall'argine in Comune di Portalbera - PV, alla confluenza nel fiume Po	ALLEGATO A - PV011
Torrente Viamate	dalla strada interpoderale a monte della chiusa in Comune di Senago - MI, alla confluenza nel Canale Scolmatore di Nord-Ovest	ALLEGATO A - MI 010
Vaso Cacciabella	da via Carducci della loc. La Filanda in Comune di Asola - MN, alla confluenza nel fiume Chiese	ALLEGATO A - MN098
Vaso Palpice	da via per Cremona della loc. La Filanda in Comune di Asola - MN, alla confluenza nel fiume Chiese	ALLEGATO A - MN077

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA

Premesse

Il presente elenco è stato redatto in applicazione dell'art. 85 della l.r. 31/2008 e s.m.i. e identifica i corsi d'acqua facenti parte del "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di bonifica" (RIB); è composto da canali artificiali e corsi d'acqua naturali sui quali i Consorzi di Bonifica esercitano le funzioni di seguito indicate. L'inclusione di un corso d'acqua nel presente elenco non comporta modifiche delle sue caratteristiche artificiale o naturale. È suddiviso in linea generale sulla base degli ambiti di competenza dei Consorzi di Bonifica e dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, operanti sul territorio regionale alla data di approvazione della presente delibera.

Per ogni corso d'acqua sono indicati il nome, il tratto di competenza del Consorzio, i Comuni attraversati, la funzione e l'inclusione o meno negli elenchi delle acque pubbliche. In linea generale l'appartenenza di un corso d'acqua al reticolo di bonifica è sempre subordinata alla preventiva verifica dell'allegato A; tale approccio risulta indispensabile poiché stabilisce l'ordine gerarchico, in termini di competenze (e conseguentemente di responsabilità), sull'intero reticolo idrico regionale.

È significativo in tal senso rammentare che la complessa rete idrografica superficiale della Lombardia può comportare una suddivisione di competenze anche sul medesimo corso d'acqua in relazione alle differenti caratteristiche riscontrate dalle sue origini alla sua foce. Per questo motivo l'inserimento di un tratto di corso d'acqua in un determinato elenco non può prescindere dalla verifica degli altri elenchi con il seguente ordine gerarchico: Reticolo Principale, Reticolo Consortile, Reticolo Minore ed infine reticolo privato; questo criterio esplicita la ratio di identificazione - per differenza dall'individuazione dei reticoli principale e consortile - del reticolo idrico minore di competenza dei Comuni.

Gli elenchi del presente allegato sono stati redatti con la collaborazione dei Consorzi di Bonifica e degli Uffici Territoriali Regionali competenti.

L'appartenenza di un corso d'acqua al reticolo di un determinato Consorzio può dipendere da vari fattori:

- titolo di possesso (proprietà, usufrutto, servitù, affidamento, ecc.);
- accordi fra i consorzi e altri soggetti, sia pubblici che privati.

Nell'elenco non sono ricompresi tutti i corsi d'acqua che, pur essendo localizzati su modeste superfici di territorio lombardo, fanno parte dei reticoli di Consorzi irrigui e/o di bonifica che operano su comprensori interregionali.

I Consorzi di Bonifica, in qualità di Autorità Idraulica per i corsi d'acqua inclusi nel presente elenco, svolgeranno tutte le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico di loro competenza nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento regionale 8 febbraio 2010 - n. 3 e dai regolamenti consortili approvati dalla Giunta regionale; per i corsi d'acqua o tratti di essi appartenenti al presente reticolo fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali sono attribuite ad AIPO.

I Consorzi stessi determinano inoltre l'importo dei canoni secondo i principi generali stabiliti dal Regolamento regionale 8 febbraio 2010 - n. 3. Qualora emerga la necessità di apportare modifiche al presente elenco – con eventuali inserimenti o eliminazioni di corsi d'acqua – che possono interessare il reticolo minore ovvero quello di privati, saranno da coinvolgere obbligatoriamente tutti i soggetti interessati.

Con il simbolo (* riportato nella prima colonna – Nome corso d'acqua) sono stati contrassegnati i corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico fluviale la cui gestione è già stata trasferita dal 2011, con deliberazioni di Giunta regionale, ai Consorzi di Bonifica

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI

Nome corso d'acqua	Tratto di competenza	Comuni attraversati	Funzione	Elenco Acque PP.
Campaccio Cuggiono	Tutto il corso	Buscate	Irrigua	NO
1 Bareggio	Tutto il corso	Arluno, Sedriano, Vanzago	Irrigua	NO
1 Castano	Tutto il corso	Nosate	Irrigua	NO
1 Cuggiono	Tutto il corso	Buscate, Castano Primo	Irrigua	NO
1 Magenta	Tutto il corso	Arconate, Buscate	Irrigua	NO
1 Passirana	Tutto il corso	Lainate, Rho	Irrigua	NO
1 Settimo	Tutto il corso	Pregnana Milanese, Cornaredo	Irrigua	NO
1 Valderenne Bareggio	Tutto il corso	Vanzago	Irrigua	NO
1 Valle Olona	Tutto il corso	Nerviano, Parabiago	Irrigua	NO
1 Val Seveso	Tutto il corso	Senago, Garbagnate Milanese	Irrigua	NO
1 Vittuone	Tutto il corso	Arluno	Irrigua	NO
1 Vlp	Tutto il corso	Muggiò	Irrigua	NO
1/1 Cernusco	Tutto il corso	Brugherio, Monza	Irrigua	NO
1/2 Cernusco	Tutto il corso	Carugate, Brugherio, Agrate Brianza	Irrigua	NO
1/2 Gorgonzola	Tutto il corso	Pessano Con Bornago, Caponago	Irrigua	NO
1/3 Cernusco	Tutto il corso	Carugate, Agrate Brianza	Irrigua	NO
1/3 Gorgonzola	Tutto il corso	Pessano Con Bornago	Irrigua	NO
1/4 Cernusco	Tutto il corso	Carugate, Agrate Brianza	Irrigua	NO
1/4 Garbagnate	Tutto il corso	Bollate	Irrigua	NO
1/4 Gorgonzola	Tutto il corso	Pessano Con Bornago	Irrigua	NO
1/5 Gorgonzola	Tutto il corso	Pessano Con Bornago	Irrigua	NO
1/A Cuggiono	Tutto il corso	Buscate	Irrigua	NO
1/A Arluno	Tutto il corso	Parabiago	Irrigua	NO
1/A Bareggio	Tutto il corso	Arluno, Vanzago	Irrigua	NO
1/A Castano	Tutto il corso	Somma Lombardo	Irrigua	NO
1/A Corbetta	Tutto il corso	Arconate, Busto Garolfo, Inveruno	Irrigua	NO
1/A Nova	Tutto il corso	Paderno Dugnano	Irrigua	NO
1/A VII	Tutto il corso	Brugherio, Monza	Irrigua	NO
1/A Vlp	Tutto il corso	Monza	Irrigua	NO
1/B Castano	Tutto il corso	Vizzola Ticino	Irrigua	NO

Nome corso d'acqua	Tratto di competenza	Comuni attraversati	Funzione	Elenco Acque PP.
1/B Cuggiono	Tutto il corso	Buscate	Irrigua	NO
1/B Arluno	Tutto il corso	Arluno, Casorezzo, Parabiago	Irrigua	NO
1/B Corbetta	Tutto il corso	Busto Garolfo	Irrigua	NO
1/B Garbagnate	Tutto il corso	Bollate, Garbagnate Milanese	Irrigua	NO
1/B Magenta	Tutto il corso	Arconate	Irrigua	NO
1/B Valle Olona	Tutto il corso	Nerviano	Irrigua	NO
1/B Vlp	Tutto il corso	Monza	Irrigua	NO
1/Bis Vittuone	Tutto il corso	Vittuone, Arluno, Sedriano	Irrigua	NO
1/C Bareggio	Tutto il corso	Vanzago	Irrigua	NO
1/C Magenta	Tutto il corso	Arconate	Irrigua	NO
1/C Valle Olona	Tutto il corso	Nerviano	Irrigua	NO
1/C Vlp	Tutto il corso	Monza	Irrigua	NO
1/D Valle Olona	Tutto il corso	Nerviano	Irrigua	NO
1/F Bareggio	Tutto il corso	Arluno, Pregnana Milanese, Vanzago,	Irrigua	NO
1/V Corbetta	Tutto il corso	Busto Garolfo	Irrigua	NO
10 Cernusco	Tutto il corso	Carugate, Cernusco Sul Naviglio	Irrigua	NO
10 Corbetta	Tutto il corso	Corbetta, Santo Stefano Ticino	Irrigua	NO
10 Cuggiono	Tutto il corso	Bernate Ticino, Cuggiono, Mesero	Irrigua	NO
10 Magenta	Tutto il corso	Boffalora Sopra Ticino, Magenta, Marcallo Con Casone	Irrigua	NO
10 Passirana	Tutto il corso	Garbagnate Milanese	Irrigua	NO
10 Settimo	Tutto il corso	Milano, Settimo Milanese	Irrigua	NO
10 Val Seveso	Tutto il corso	Cormano, Milano, Novate Milanese	Irrigua	NO
10 Vittuone	Tutto il corso	Cislano, Cusago	Irrigua	NO
10 VII	Tutto il corso	Brugherio, Monza	Irrigua	NO
10/3 Gorgonzola	Tutto il corso	Inzago	Irrigua	NO
10/4 Gorgonzola	Tutto il corso	Cassano d'Adda, Inzago	Irrigua	NO
10/A Corbetta	Tutto il corso	Corbetta, Santo Stefano Ticino	Irrigua	NO
10/N Passirana	Tutto il corso	Arese, Garbagnate Milanese	Irrigua	NO
11 Cernusco	Tutto il corso	Carugate, Cassina De Pecchi, Cernusco Sul Naviglio	Irrigua	NO
11 Corbetta	Tutto il corso	Corbetta, Magenta, Santo Stefano Ticino	Irrigua	NO
11 Cuggiono	Tutto il corso	Bernate Ticino, Boffalora Sopra Ticino, Marcallo Con Casone, Mesero	Irrigua	NO
11 Gorgonzola	Tutto il corso	Cassano d'Adda, Inzago	Irrigua	NO

Nome corso d'acqua	Tratto di competenza	Comuni attraversati	Funzione	Elenco Acque PP.
11 Magenta	Tutto il corso	Magenta	Irrigua	NO
11 Passirana	Tutto il corso	Arese, Rho	Irrigua	NO
11 Val Seveso	Tutto il corso	Cormano	Irrigua	NO
11/Bis Gorgonzola	Tutto il corso	Cassano d'Adda	Irrigua	NO
12 Passirana	Tutto il corso	Arese	Irrigua	NO
12 Corbetta	Tutto il corso	Corbetta, Magenta	Irrigua	NO
12 Magenta	Tutto il corso	Magenta	Irrigua	NO
12 Settimo	Tutto il corso	Milano	Irrigua	NO
12/Bis Corbetta	Tutto il corso	Corbetta	Irrigua	NO
13 Corbetta	Tutto il corso	Corbetta	Irrigua	NO
13 Magenta	Tutto il corso	Magenta, Robecco Sul Naviglio	Irrigua	NO
13 Passirana	Tutto il corso	Lainate	Irrigua	NO
13 Vittuone	Tutto il corso	Cislano, Cusago	Irrigua	NO
13/A Corbetta	Tutto il corso	Corbetta	Irrigua	NO
13/A Magenta	Tutto il corso	Robecco Sul Naviglio	Irrigua	NO
13/Bis Corbetta	Tutto il corso	Corbetta	Irrigua	NO
14 Corbetta	Tutto il corso	Corbetta	Irrigua	NO
14 Magenta	Tutto il corso	Cassinetta Di Lugagnano, Robecco Sul Naviglio	Irrigua	NO
14 Passirana	Tutto il corso	Lainate	Irrigua	NO
14/A Magenta	Tutto il corso	Robecco Sul Naviglio	Irrigua	NO
14/A Passirana	Tutto il corso	Lainate, Rho	Irrigua	NO
15 Corbetta	Tutto il corso	Corbetta	Irrigua	NO
15 Val Seveso	Tutto il corso	Bollate, Senago	Irrigua	NO
16 Val Seveso	Tutto il corso	Bollate, Paderno Dugnano, Senago	Irrigua	NO
17 Val Seveso	Tutto il corso	Bollate, Senago	Irrigua	NO
18 Val Seveso	Tutto il corso	Senago, Limbiate	Irrigua	NO
18/A Val Seveso	Tutto il corso	Limbiate	Irrigua	NO
2 Arluno	Tutto il corso	Nerviano, Parabiago	Irrigua	NO
2 Bareggio	Tutto il corso	Pregnana Milanese, Sedriano, Vanzago	Irrigua	NO
2 Busca Cuggiono	Tutto il corso	Arconate, Buscate, Cuggiono, Inveruno	Irrigua	NO
2 Castano	Tutto il corso	Castano Primo, Turbigo	Irrigua	NO
2 Garbagnate	Tutto il corso	Bollate	Irrigua	NO
2 Gorgonzola	Tutto il corso	Gorgonzola, Pessano Con Bornago	Irrigua	NO
2 Magenta	Tutto il corso	Arconate, Inveruno, Mesero	Irrigua	NO
2 Malvaglio Cuggiono	Tutto il corso	Buscate, Cuggiono	Irrigua	NO

Nome corso d'acqua	Tratto di competenza	Comuni attraversati	Funzione	Elenco Acque PP.
2 Passirana	Tutto il corso	Arese, Rho	Irrigua	NO
2 Rho	Tutto il corso	Nerviano	Irrigua	NO
2 Settimo	Tutto il corso	Cornaredo, Rho, Settimo Milanese	Irrigua	NO
2 Stramazzone Cuggiono	Tutto il corso	Buscate, Cuggiono	Irrigua	NO
2 Valle Olona	Tutto il corso	Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese	Irrigua	NO
2 Vittuone	Tutto il corso	Vittuone, Corbetta	Irrigua	NO
2 VII	Tutto il corso	Monza	Irrigua	NO
2/1 Cernusco	Tutto il corso	Carugate, Agrate Brianza	Irrigua	NO
2/2 Cernusco	Tutto il corso	Carugate, Agrate Brianza	Irrigua	NO
2/3 Cernusco	Tutto il corso	Carugate, Caponago	Irrigua	NO
2/A Castano	Tutto il corso	Castano Primo	Irrigua	NO
2/Bis Corbetta	Tutto il corso	Busto Garolfo, Casorezzo, Parabiago	Irrigua	NO
2/Bis Gorgonzola	Tutto il corso	Gorgonzola, Pessano Con Bornago	Irrigua	NO
2/Bis Settimo	Tutto il corso	Cornaredo, Rho, Settimo Milanese	Irrigua	NO
2/V Corbetta	Tutto il corso	Busto Garolfo, Casorezzo	Irrigua	NO
21 Corbetta	Tutto il corso	Albairate, Corbetta	Irrigua	NO
21/Bis Corbetta	Tutto il corso	Corbetta	Irrigua (alimentazione fontanile)	NO
22 Corbetta	Tutto il corso	Corbetta, Magenta, Robecco Sul Naviglio	Irrigua	NO
2/1 Garbagnate	Tutto il corso	Bollate	Irrigua	NO
2/2 Garbagnate	Tutto il corso	Bollate	Irrigua	NO
2/3 Garbagnate	Tutto il corso	Bollate	Irrigua	NO
2/4 Garbagnate	Tutto il corso	Bollate	Irrigua	NO
2/5 Garbagnate	Tutto il corso	Bollate	Irrigua	NO
22 Trentino Corbetta	Bocca	Corbetta	Irrigua	NO
3 Arluno	Tutto il corso	Arluno, Nerviano, Parabiago	Irrigua	NO
3 Bareggio	Tutto il corso	Bareggio, Pregnana Milanese, Sedriano	Irrigua	NO
3 Castano	Tutto il corso	Castano Primo	Irrigua	NO
3 Corbetta	Tutto il corso	Busto Garolfo, Casorezzo, Inveruno	Irrigua	NO
3 Garbagnate	Tutto il corso	Bollate	Irrigua	NO
3 Gorgonzola	Tutto il corso	Gorgonzola, Pessano Con Bornago	Irrigua	NO
3 Magenta	Tutto il corso	Arconate, Busto Garolfo, Inveruno	Irrigua	NO
3 Passirana	Tutto il corso	Rho	Irrigua	NO
3 Rho	Tutto il corso	Linate, Nerviano	Irrigua	NO

Nome corso d'acqua	Tratto di competenza	Comuni attraversati	Funzione	Elenco Acque PP.
3 Settimo	Tutto il corso	Milano, Rho, Settimo Milanese	Irrigua	NO
3 Stramazzone Cuggiono	Tutto il corso	Arconate, Cuggiono, Inveruno	Irrigua	NO
3 Valle Olona	Tutto il corso	Nerviano, Pogliano Milanese	Irrigua	NO
3 Vittuone	Tutto il corso	Vittuone, Bareggio, Sedriano	Irrigua	NO
3/1 Castano	Tutto il corso	Castano Primo	Irrigua	NO
3/1 Cernusco	Tutto il corso	Pessano Con Bornago, Caponago	Irrigua	NO
3/1 Nova	Tutto il corso	Cinisello Balsamo, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano	Irrigua	NO
3/2 Castano	Tutto il corso	Castano Primo	Irrigua	NO
3/2 Cernusco	Tutto il corso	Pessano Con Bornago, Caponago	Irrigua	NO
3/2 Nova	Tutto il corso	Cinisello Balsamo	Irrigua	NO
3/2 Garbagnate	Tutto il corso	Bollate, Arese	Irrigua	NO
3/3 Garbagnate	Tutto il corso	Arese	Irrigua	NO
3/2 Passirana	Tutto il corso	Rho, Arese	Irrigua	NO
3/3 Cernusco	Tutto il corso	Bussero, Pessano Con Bornago, Caponago	Irrigua	NO
3/3 Nova	Tutto il corso	Nova Milanese, Cinisello Balsamo	Irrigua	NO
3/4 VII	Tutto il corso	Brugherio, Monza	Irrigua	NO
3/A Castano	Tutto il corso	Castano Primo	Irrigua	NO
3/A Magenta	Tutto il corso	Inveruno	Irrigua	NO
3/Bis Bareggio	Tutto il corso	Bareggio, Sedriano	Irrigua	NO
3/Bis Cuggiono	Tutto il corso	Cuggiono, Inveruno	Irrigua	NO
3/Bis Vittuone	Tutto il corso	Bareggio, Sedriano	Irrigua	NO
4 Arluno	Tutto il corso	Arluno, Casorezzo	Irrigua	NO
4 Bareggio	Tutto il corso	Bareggio, Cornaredo, Pregnana Milanese	Irrigua	NO
4 Castano	Tutto il corso	Castano Primo, Robecchetto Con Induno, Turbigo	Irrigua	NO
4 Corbetta	Tutto il corso	Arluno, Casorezzo, Ossona	Irrigua	NO
4 Cuggiono	Tutto il corso	Castano Primo, Robecchetto Con Induno	Irrigua	NO
4 Gorgonzola	Tutto il corso	Pessano Con Bornago, Gessate	Irrigua	NO
4 Magenta	Tutto il corso	Inveruno	Irrigua	NO
4 Nova	Tutto il corso	Muggiò, Nova Milanese	Irrigua	NO
4 Passirana	Tutto il corso	Rho	Irrigua	NO
4 Rho	Tutto il corso	Linate, Nerviano, Pogliano Milanese	Irrigua	NO
4 Settimo	Tutto il corso	Settimo Milanese	Irrigua	NO
4 Valle Olona	Tutto il corso	Pogliano Milanese, Vanzago	Irrigua	NO

Nome corso d'acqua	Tratto di competenza	Comuni attraversati	Funzione	Elenco Acque PP.
4 Vittuone	Tutto il corso	Sedriano	Irrigua	NO
4 VII	Tutto il corso	Brugherio	Irrigua	NO
4/A Magenta	Tutto il corso	Inveruno	Irrigua	NO
4/A Nova	Tutto il corso	Muggiò	Irrigua	NO
4/Bis Cuggiono	Tutto il corso	Cuggiono, Robecchetto Con Induno	Irrigua	NO
4/Bis Passirana	Tutto il corso	Rho	Irrigua	NO
4/Bis Settimo	Tutto il corso	Milano, Settimo Milanese	Irrigua	NO
4/C Settimo	Tutto il corso	Settimo Milanese	Irrigua	NO
4/D Settimo	Tutto il corso	Settimo Milanese	Irrigua	NO
5 Arluno	Tutto il corso	Arluno	Irrigua	NO
5 Bareggio	Tutto il corso	Bareggio, Cornaredo, Pregnana Milanese	Irrigua	NO
5 Castano	Tutto il corso	Castano Primo, Robecchetto Con Induno	Irrigua	NO
5 Cernusco	Tutto il corso	Carugate, Brugherio	Irrigua	NO
5 Corbetta	Tutto il corso	Casorezzo, Inveruno, Ossona	Irrigua	NO
5 Cuggiono	Tutto il corso	Castano Primo, Cuggiono, Robecchetto Con Induno	Irrigua	NO
5 Garbagnate	Tutto il corso	Bollate	Irrigua	NO
5 Gorgonzola	Tutto il corso	Gessate, Gorgonzola, Pessano Con Bornago	Irrigua	NO
5 Magenta	Tutto il corso	Inveruno, Marcallo Con Casone, Mesero	Irrigua	NO
3/4 Nova	Tutto il corso	Cinisello Balsamo, Paderno Dugnano	Irrigua	NO
5 Passirana	Tutto il corso	Pero, Rho	Irrigua	NO
5 Rho	Tutto il corso	Linate, Rho	Irrigua	NO
5 Settimo	Tutto il corso	Milano, Settimo Milanese	Irrigua	NO
5 Valle Olona	Tutto il corso	Pregnana Milanese, Vanzago	Irrigua	NO
5 Vittuone	Tutto il corso	Sedriano	Irrigua	NO
5/1 Passirana	Tutto il corso	Pero	Irrigua	NO
5/A Corbetta	Tutto il corso	Casorezzo, Inveruno, Ossona	Irrigua	NO
5/A Cuggiono	Tutto il corso	Cuggiono	Irrigua	NO
5/Bis Cernusco	Tutto il corso	Cernusco Sul Naviglio, Brugherio	Irrigua	NO
5/Bis Corbetta	Tutto il corso	Casorezzo	Irrigua	NO
5/Bis Passirana - Cavo Parea	Tutto il corso	Pero, Rho	Irrigua	NO
6 Arluno	Tutto il corso	Arluno	Irrigua	NO
6 Bareggio	Tutto il corso	Bareggio	Irrigua	NO
6 Castano	Tutto il corso	Castano Primo	Irrigua	NO
6 Cernusco	Tutto il corso	Carugate, Pessano Con Bornago	Irrigua	NO

Nome corso d'acqua	Tratto di competenza	Comuni attraversati	Funzione	Elenco Acque PP.
7 Vittuone	Tutto il corso	Bareggio, Cisliano	Irrigua	NO
7 VII	Tutto il corso	Cologno Monzese, Brugherio	Irrigua	NO
7/A Bareggio	Tutto il corso	Cornaredo	Irrigua	NO
7/A Castano	Tutto il corso	Castano Primo	Irrigua	NO
7/Bis Vittuone	Tutto il corso	Cisliano	Irrigua	NO
8 Bareggio	Tutto il corso	Bareggio, Cornaredo	Irrigua	NO
8 Cernusco	Tutto il corso	Bussero, Cassina De Pecchi, Cernusco Sul Naviglio	Irrigua	NO
8 Corbetta	Tutto il corso	Marcallo Con Casone, Ossona	Irrigua	NO
8 Cuggiono	Tutto il corso	Cuggiono	Irrigua	NO
8 Garbagnate	Tutto il corso	Milano, Baranzate	Irrigua	NO
8 Magenta	Tutto il corso	Marcallo Con Casone, Mesero	Irrigua	NO
8 Passirana	Tutto il corso	Milano, Pero	Irrigua	NO
8 Settimo	Tutto il corso	Milano, Settimo Milanese	Irrigua	NO
8 Val Seveso	Tutto il corso	Cormano, Bollate, Novate Milanese, Paderno Dugnano	Irrigua	NO
8 Vittuone	Tutto il corso	Vittuone, Bareggio, Cisliano, Sedriano	Irrigua	NO
8/1 Gorgonzola	Tutto il corso	Inzago, Masate, Gessate	Irrigua	NO
8/2 Gorgonzola	Tutto il corso	Masate	Irrigua	NO
8/3 Gorgonzola	Tutto il corso	Masate	Irrigua	NO
8/4 Gorgonzola	Tutto il corso	Inzago, Masate	Irrigua	NO
8/5 Gorgonzola	Tutto il corso	Inzago, Masate	Irrigua	NO
8/6 Gorgonzola	Tutto il corso	Inzago, Masate	Irrigua	NO
8/A Corbetta	Tutto il corso	Marcallo Con Casone, Ossona, Santo Stefano Ticino	Irrigua	NO
8/Bis Cernusco	Tutto il corso	Bussero, Cassina De Pecchi, Gorgonzola, Pessano Con Bornago	Irrigua	NO
8/Bis Cuggiono	Tutto il corso	Cuggiono, Inveruno	Irrigua	NO
9 Cernusco	Tutto il corso	Cologno Monzese, Cernusco Sul Naviglio, Brugherio	Irrigua	NO
9 Corbetta	Tutto il corso	Ossona, Santo Stefano Ticino, Arluno	Irrigua	NO
9 Cuggiono	Tutto il corso	Bernate Ticino, Cuggiono	Irrigua	NO
9 Magenta	Tutto il corso	Corbetta, Magenta, Marcallo Con Casone	Irrigua	NO
9 Settimo	Tutto il corso	Milano, Settimo Milanese	Irrigua	NO
9 Val Seveso	Tutto il corso	Cormano	Irrigua	NO

Nome corso d'acqua	Tratto di competenza	Comuni attraversati	Funzione	Elenco Acque PP.
9 Vittuone	Tutto il corso	Cusago	Irrigua	NO
9 VII	Tutto il corso	Cologno Monzese, Vimodrone, Brugherio	Irrigua	NO
9/1 Gorgonzola	Tutto il corso	Inzago	Irrigua	NO
9/1 Val Seveso	Tutto il corso	Cormano	Irrigua	NO
9/2 Gorgonzola	Tutto il corso	Inzago, Masate	Irrigua	NO
9/3 Gorgonzola	Tutto il corso	Inzago	Irrigua	NO
9/Bis Cernusco	Tutto il corso	Cernusco Sul Naviglio, Brugherio	Irrigua	NO
Bocca Secondario Magenta	Tutto il corso	Arconate	Irrigua	NO
Bocca Soncina Vittuone	Tutto il corso	Cislano	Irrigua	NO
Canale Adduttore Principale Villorresi	Tutto il corso	Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Castano Primo, Garbagnate Milanese, Lainate, Nerviano, Nosate, Paderno Dugnano, Parabiago, Senago, Cambiagio, Carugate, Cassano d'Adda, Gessate, Inzago, Masate, Pessano Con Bornago, Brugherio, Limbiate, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Agrate Brianza, Caponago, Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo, Somma Lombardo	Promiscua	NO
Canale Derivatore Arluno	Tutto il corso	Arluno, Nerviano, Parabiago	Irrigua	NO
Canale Derivatore Arluno-Vittuone-Bareggio	Tutto il corso	Nerviano, Parabiago	Irrigua	NO
Canale Derivatore di Arese	Tutto il corso	Arese, Garbagnate Milanese	Irrigua	NO
Canale Derivatore di Bareggio	Tutto il corso	Arluno, Bareggio, Cornaredo, Nerviano, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Vanzago	Irrigua	NO
Canale Derivatore di Brugherio	Tutto il corso	Brugherio, Monza	Irrigua	NO
Canale Derivatore di Carugate	Tutto il corso	Bussero, Carugate, Pessano Con Bornago, Caponago	Irrigua	NO
Canale Derivatore di Cernusco	Tutto il corso	Carugate, Cernusco Sul Naviglio, Brugherio	Irrigua	NO
Canale Derivatore di Corbetta	Tutto il corso	Busto Garolfo, Casorezzo, Corbetta, Ossona, Santo Stefano Ticino	Irrigua	NO
Canale Derivatore di Cuggiono	Tutto il corso	Arconate, Buscate, Cuggiono, Inveruno, Mesero	Irrigua	NO
Canale Derivatore di Garbagnate	Tutto il corso	Baranzate, Bollate, Garbagnate Milanese	Irrigua	NO
Canale Derivatore di Gorgonzola	Tutto il corso	Cambiagio, Gessate, Pessano Con Bornago	Irrigua	NO

Nome corso d'acqua	Tratto di competenza	Comuni attraversati	Funzione	Elenco Acque PP.
Colatore Vernavolino *	Dallo scaricatore San Paolo sino allo sbocco presso Cascina Montebaldo	Pavia	Promiscua	SI
Colatore Viago	Tutto il corso	Arluno, Santo Stefano Ticino	Bonifica	NO
Colatore Vittuone	Tutto il corso	Vittuone	Promiscua	NO
Collettore Sant Antonino	Tutto il corso	Vanzaghella, Arconate, Buscate, Castano Primo, Lonate Pozzolo	Irrigua	NO
Collettore Villorosi Martesana	Tutto il corso	Carugate, Cernusco Sul Naviglio, Brugherio, Monza, Agrate Brianza	Irrigua	NO
Derivatore Via d'Acqua EXPO 2015	Tutto il corso	Garbagnate Milanese, Arese, Bollate, Rho, Milano	Promiscua	NO
Derivatore San Martino	Tutto il corso	Nova Milanese, Muggiò	Irrigua	NO
Olona Meridionale o Pavese	Tutto il corso fino alla chiusa di Costa dè Nobili	Albuzzano, Belgioioso, Bornasco, Ceranova, Copiano, Corteolona, Costa Dè Nobili, Cura Carpignano, Filighera, Genzone, Lardirago, Roncaro, Sant'Alessio con Vialone, Vistarino, Giussago, San Genesio ed Uniti, Zeccone	Promiscua	SI
Fossa/Cerchia Interna	I tratti della cerchia interna di Milano lungo l'ex alveo della cosiddetta 'fossa interna' nei tratti: 1 - da via San Marco a partire dal civico 21 circa, sino all'altezza del civico 1 di piazza S. Marco, identificato catastalmente quale parte dei mappali 261p e 262p, foglio 350 del Comune di Milano e 2 - via Molino delle Armi e via E. De Amicis: a partire dall'angolo est di via Vettabbia/via Molino delle Armi, sino all'incrocio con via Conca del Naviglio, a proseguire via Conca del Naviglio, quindi via G. Ronzoni (Naviglio Vallone), sino all'altezza di via G. D'Annunzio compreso, ad esclusione del tratto appartenente alla Darsena, così come illustrato negli allegati 2 e 3 del verbale di trasferimento.	Milano		
Cavo Fosson Morto	Tutto il corso	Rosate, Morimondo	Promiscua	NO
Roggia Gamberina	Tutto il corso	Gaggiano, Noviglio, Rosate, Vernate	Promiscua	SI
Impianto a pioggia Cascina Saronna	Tutto il corso	Buscate, Castano Primo	Irrigua	NO
Naviglio di Bereguardo*	Tutto il corso	Abbiategrosso, Besate, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Trovo, Bereguardo, Casorate Primo	Promiscua	NO

CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE

Sommaio

1. Premessa.....	2
2. Normativa di riferimento in materia di demanio idrico	2
3. Normativa regolante le funzioni di Polizia Idraulica	4
4. Criteri per la redazione del Documento di Polizia Idraulica e l'individuazione dei reticoli.	5
4.1 Indicazioni per l'individuazione dei corsi d'acqua tombinati del Reticolo Idrico Minore	6
5. Individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del RIM e definizione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.....	6
5.1 Fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore.	6
5.2 Attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.	7
6. Contenuti del Documento di Polizia Idraulica.	8
6.1 Procedura amministrativa di approvazione del Documento di Polizia Idraulica	8
7. Predisposizione della documentazione digitale del Documento di Polizia idraulica.	10
8. Modalità di aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica.	10
9. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di Polizia Idraulica	11
10. Procedure di sdemanializzazione e modifica limiti area demaniale.	11
FAC-SIMILE ASSEVERAZIONE PER LA REDAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA	12
Diagramma di flusso della procedura di approvazione del Documento di Polizia Idraulica	14

1. Premessa

Il presente documento, in attuazione della legge regionale 1/2000, fornisce criteri e indirizzi ai Comuni per la ricognizione del Reticolo Idrografico Minore (RIM) e per l'effettuazione dell'attività di "Polizia Idraulica", intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

2. Normativa di riferimento in materia di demanio idrico

La norma di riferimento in materia di individuazione ed assoggettamento al regime demaniale dei beni del demanio idrico è il Codice civile: l'art. 822 dispone che *"Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [...] i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [...]"*.

La "legge in materia" è stata, fino al 1999, il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" che, all'articolo 1, disponeva *"Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata e per l'ampiezza del rispettivo bacino idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico e generale interesse"*. La disposizione poneva come requisito ai fini della demanialità che le acque avessero già o acquistassero l'attitudine ad "usi di pubblico e generale interesse".

In applicazione di tale normativa, lo Stato ha iscritto in appositi elenchi le acque ritenute pubbliche sulla base dei requisiti di cui sopra. È interpretazione consolidata dalla giurisprudenza che la classificazione delle acque come pubbliche e, quindi, inserite in specifici elenchi derivasse unicamente da uno stato giuridico già esistente: l'acqua era da considerarsi pubblica non in ragione dell'iscrizione negli elenchi, ma proprio per le sue insite caratteristiche e qualità "accertate" dalla pubblica amministrazione. L'iscrizione negli elenchi aveva quindi natura "dichiarativa" di uno status giuridico posseduto *ab origine* dall'acqua. Tale procedimento lasciava aperta la possibilità di ricorrere avverso l'iscrizione, al fine di accertare e dichiarare caso per caso il carattere privato dell'acqua.

L'art. 1 del R.D. 1775/1933 è stato abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che sanciva *"Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne"*.

Quest'ultima disposizione è stata successivamente superata dall'articolo 144 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che, al comma 1, dispone che *"Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato"*. Quest'ultima disposizione è quindi l'attuale "legge in materia", a cui rimanda l'articolo 822 del Codice civile.

In sintesi, è pertanto possibile affermare che **appartengono al demanio dello Stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo**. In tale complesso di beni, costituenti la demanialità idrica, sono ovviamente comprese anche tutte le acque già dichiarate pubbliche (demaniali) ai sensi della previgente disciplina ed iscritte negli appositi elenchi emanati fino al 1994.

Appare chiaro, in modo inequivocabile, che nell'ordinamento legislativo italiano degli ultimi anni vi è stata una progressiva estensione della demanialità idrica a scapito del dominio privato sulle acque, fino a giungere alla definizione netta contenuta della norma del 2006 ed alla sostanziale eliminazione di fatto delle acque classificate come private.

Chiarito che **le acque (tutte, non più solo quelle iscritte negli elenchi) appartengono al demanio dello Stato**, occorre definire l'estensione del complesso delle pertinenze demaniali, dal momento che i corsi d'acqua ed i laghi si compongono, oltre che della massa liquida, anche dell'alveo e delle rive (o delle spiagge, per le acque lacuali) ed il tutto forma il complesso della demanialità idrica.

Relativamente ai corsi d'acqua, l'alveo è definito dal volume di terreno o roccia naturalmente interessato dal deflusso delle acque di piena frequente (così come definito nel Piano di Assetto Idrogeologico - PAI), incluse le variazioni morfologiche e dimensionali conseguenti alla realizzazione di opere idrauliche. Il contorno dell'area, che nei corsi non arginati viene occupata dalla piena rara, si chiama riva interna o sponda e quella contigua,

riva esterna. Gli argini sono invece opere artificiali che vengono costruite per il contenimento delle piene. **Sono senz'altro attribuibili al complesso demaniale idrico le rive interne**, mentre gli argini, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, e più ancora le rive esterne, possono rimanere di proprietà privata dei comproprietari finitimi, seppure oberate di servitù pubblica. **Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla Pubblica Amministrazione devono ritenersi anch'essi demaniali**, in quanto iscritti al demanio a seguito di specifico procedimento amministrativo.

Sulla demanialità dei **fiumi e torrenti, intesi come acque fluenti ed alveo pertinenziale annesso**, non vi è alcun dubbio, dato che il Codice civile addirittura li menziona esplicitamente.

Per "le altre acque definite pubbliche" a cui fa riferimento il Codice Civile, si devono intendere **tutti gli altri corsi d'acqua formati da acque (pubbliche) naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori etc.), indipendentemente dal regime idrico**, sia che costituiscano affluenti naturali di qualsivoglia ordine e grado di corsi d'acqua o bacini imbriferi più importanti, sia che essi stessi si esauriscano o spagolino. Non è rilevante il fatto che essi siano stati, o meno, interessati nel corso del tempo dall'intervento di privati o della Pubblica Amministrazione.

Infatti, l'art. 93 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" indica quale oggetto delle funzioni tecnico amministrative di Polizia Idraulica gli alvei *"dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale"* ed inoltre specifica che *"formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti."*

L'estensione dell'individuazione dei corsi d'acqua demaniali non può che comprendere le **sorgenti**, sia che si tratti di fiumi, torrenti o di altri corsi d'acqua diversamente denominati, in quanto ne costituiscono di fatto il loro *caput fluminis*.

Dalle suindicate definizioni, tese ad individuare il reticolo idrico demaniale, occorre invece distinguere i canali artificiali, interamente costruiti per opera dell'uomo e, tra essi, distinguere quelli costruiti da privati o dalla Pubblica Amministrazione e quelli a scopo di bonifica e/o di irrigazione.

Circa i **canali costruiti da privati**, si deve fare riferimento al R.D. 1775/1933. Se i canali sono costruiti in regime concessorio, in quanto opere necessarie all'esercizio della concessione stessa, sono da considerarsi di proprietà fino alla scadenza dell'atto di concessione. L'acqua che defluisce nei canali rimane pubblica e non perde la sua natura giuridica di bene demaniale. L'acqua può essere derivata unicamente dal concessionario nei modi, nelle quantità, per il periodo e per le finalità riportate nell'atto di concessione, essendo stato ritenuto dalla Pubblica Amministrazione tale uso compatibile con il pubblico interesse. Al termine della concessione, se viene meno il diritto del privato a derivare ed utilizzare l'acqua demaniale, le opere realizzate ed esercite dal privato in forza della concessione sottostanno al destino per essi previsto dalla legge medesima:

- per le grandi derivazioni (artt. 25, 28 29, 31 del R.D. 1775/1933), le opere passano in proprietà della Pubblica Amministrazione (sia le opere in alveo demaniale che le opere di adduzione distribuzione ed utilizzazione);
- per le piccole derivazioni, la Pubblica Amministrazione ha il diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull'alveo, sulle sponde o sulle arginature (opere di derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l'ex concessionario a demolirle e ripristinare lo stato dei luoghi. Nulla viene detto delle opere fuori alveo (opere di adduzione, distribuzione ed utilizzazione) il cui destino pertanto non è disciplinato dal R.D. 1775/1933 e che restano quindi assoggettate alle disposizioni del Codice Civile.

Nel novero dei canali privati sono generalmente iscritti i canali d'irrigazione, che si configurano quali opere oggetto di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933.

Sono fatti salvi i casi di **canali artificiali appartenenti al patrimonio dello Stato**: essi infatti sono pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa. Tra questi, vanno annoverati i **canali demaniali d'irrigazione**, trasferiti al demanio delle Regioni per effetto della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Canale Cavour e i canali appartenenti alla cessata Amministrazione Generale Canali Demaniali d'Irrigazione, il Naviglio di Bereguardo, il Naviglio di Pavia, il Naviglio Martesana, il Canale Muzza e il Cavo Sillero). Sono, altresì, demaniali i **canali navigabili**, classificati come tali dalla vigente normativa speciale in materia di navigazione. In

tali canali scorrono acque pubbliche, appositamente immesse a garanzia della navigazione e destinate anche ad eventuali altri usi, purché compatibili. Tra essi si annoverano il Naviglio Grande e il Naviglio di Paderno.

Sono considerati pubblici e demaniali, ancorché artificiali, i **canali di bonifica realizzati dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione direttamente ovvero mediante i Consorzi di Bonifica**, secondo le disposizioni del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale”. In tali canali scorrono le acque pubbliche che essi stessi provvedono a drenare e ad allontanare dai terreni più depressi recapitandole in altri corsi d’acqua pubblici. La polizia delle acque - limitatamente ai predetti canali - si esercita ai sensi del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”.

In sintesi, al fine di addivenire ad una corretta individuazione del reticolo idrico demaniale regionale su cui esercitare le funzioni tecnico amministrative concernenti la Polizia Idraulica, si forniscono le seguenti indicazioni:

- **sono demaniali i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche**, estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d’acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine), **nonché tutti i corsi d’acqua naturali** anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla Pubblica Amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;
- **sono demaniali i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso, ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica** di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, **nonché i canali destinati all’irrigazione ed alla navigazione, demaniali in forza di una specifica disposizione normativa**.

Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) sono artificialmente ed appositamente immesse in base a specifici atti di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933.

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

3. Normativa regolante le funzioni di Polizia Idraulica

Le norme fondamentali che regolano le attività di Polizia Idraulica sono:

- per i corsi d’acqua e i canali di proprietà demaniale, le disposizioni del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, che indica all’interno di ben definite fasce di rispetto le attività vietate in assoluto e quelle consentite previa concessione o “nulla osta” idraulico;
- per i canali e le altre opere di bonifica, le disposizioni del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 “Regolamento per l’esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”. Il Titolo VI del R.D. 368/1904 è sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 “Regolamento di Polizia Idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”.

La legge regionale n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, prevede che Regione Lombardia eserciti le funzioni di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Principale (art. 3, comma 108), mentre delega ai Comuni le funzioni di Polizia Idraulica, nonché la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul Reticolo Idrico Minore (art. 3, comma 114).

Rientrano nel Reticolo Idrico Minore tutti i corsi d’acqua demaniali che non appartengono al Reticolo Idrico Principale (Allegato A), al Reticolo di Bonifica (Allegato C) e che non si qualificano come canali privati. I Comuni sono pertanto chiamati ad un’attività di ricognizione, volta ad elencare ciò che compone il Reticolo Idrico Minore nel proprio territorio.

I Comuni debbono esercitare le funzioni di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore in conformità a quanto previsto dagli allegati F “Canoni regionali di Polizia Idraulica” ed E “Linee Guida di Polizia Idraulica”, parti integranti della deliberazione regionale.

4. Criteri per la redazione del Documento di Polizia Idraulica e l'individuazione dei reticoli.

Per procedere alla redazione del Documento di Polizia Idraulica, il tecnico incaricato dovrà innanzitutto effettuare la ricognizione di tutto il reticolo idrico superficiale presente nel territorio comunale, individuandolo e classificandolo sulla base di quanto evidenziato al paragrafo 3 e riassunto nella tabella 1, in calce al presente paragrafo.

In generale, appartengono al reticolo idrico superficiale i canali e i corsi d'acqua che siano così rappresentati nelle carte catastali e/o nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DBT), anche nel caso che non siano più attivi.

Una volta proceduto alla ricognizione del reticolo idrico superficiale, è necessario classificare i canali e corsi d'acqua secondo quanto riportato nel paragrafo 2 – “Normativa di riferimento in materia di demanio idrico”.

In linea di principio si considerano **demaniali**:

- i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla Pubblica Amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla Pubblica Amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali classificati come opere idrauliche dalla Pubblica Amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Al fine di garantire una corretta ricognizione e classificazione dei corsi d'acqua, è necessario operare in stretto raccordo con i Consorzi di Bonifica, eventualmente presenti sul territorio comunale.

L'esclusione di corsi d'acqua dal reticolo di competenza comunale dovrà essere adeguatamente motivata nel Documento di Polizia Idraulica e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di corso d'acqua pubblico ai sensi della normativa soprarichiamata.

Tabella 1 – Classificazione dei corsi d'acqua da riportare nel DPI comunale

CLASSIFICAZIONE RETICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	AUTORITÀ IDRAULICA/ GESTIONE*
RETICOLO DEMANIALE	NATURALE	tutti i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche	Regione Lombardia (Allegato A alla dgr di “polizia idraulica”);
		tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, tanto più se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici	AIPO (Allegato B alla dgr di “polizia idraulica”) Consorzi di Bonifica (limitatamente al reticolo demaniale trasferito da Regione e incluso nell'Allegato C alla dgr di “polizia idraulica”)
	ARTIFICIALE	i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica	Comune (in forma residuale, tutti i reticoli demaniali non inclusi negli Allegati A, B e C)
		i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici	
RETICOLO PRIVATO	ARTIFICIALE	i <u>canali costruiti da soggetti privati</u> in regime concessorio (fino alla scadenza dell'atto autorizzativo) ai sensi del R.D 1775/1933, in quanto opere idrauliche necessarie all'esercizio della concessione stessa.	Soggetti privati (Consorzi Irrigui, Consorzi di Miglioramento Fondiario ecc...)**

Note:

* *La gestione dei reticoli può essere delegata, così come riportato nella L.r. n. 31/2008, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:*

- *ai sensi dell'art. 80 c.5 "I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale".*
- *ai sensi dell'art. 80 c.6 bis "I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con la Regione per la gestione del reticolo idrico principale".*

** la gestione dei reticoli privati può essere affidata, dagli stessi privati, ai Consorzi di Bonifica, mediante specifici accordi. In tal caso dovranno essere inclusi nell'Allegato C.

4.1 Indicazioni per l'individuazione dei corsi d'acqua tombinati del Reticolo Idrico Minore

In relazione ai tratti di corsi d'acqua tombinati, con particolare riferimento a quelli in area urbanizzata, si forniscono le seguenti indicazioni generali per una corretta individuazione nel Documento di Polizia Idraulica comunale, rimandando ad ogni modo la valutazione puntuale delle singole situazioni al Comune, in base alla specificità dei casi:

- i reticoli demaniali tombinati, in continuità idraulica con corsi d'acqua a cielo aperto, che rivestono ancora un ruolo attivo come ricettori, anche se compromessi dal punto di vista qualitativo, devono comunque essere individuati come Reticolo Idrico Minore e sono pertanto soggetti alle disposizioni del R.D. n. 523/1904 e, in generale, alla normativa di polizia idraulica (rilascio di autorizzazioni-concessioni, vincolistica delle fasce di rispetto ecc...);
- in caso contrario, se la tubazione è costituita da un'infrastruttura nella quale sono collettati gli scarichi delle reti fognarie e la stessa è in carico al soggetto gestore del servizio idrico integrato, è opportuno classificarla come tratto di fognatura (senza quindi l'apposizione delle fasce di rispetto che riguardano esclusivamente i corsi d'acqua, anche se tombinati). Il Comune deve specificare chiaramente, nella relazione del DPI, il soggetto gestore del tratto di fognatura e la corretta individuazione del tratto stesso. Permane in capo al soggetto gestore la verifica di compatibilità idraulica della fognatura. Nelle tavole del Documento di Polizia Idraulica, il tratto di fognatura compreso dal punto di collettamento delle acque del reticolo minore fino allo scarico nel recettore successivo (che dovrà essere autorizzato mediante una concessione di polizia idraulica) deve essere indicato con un'apposita grafica per distinguerlo (pur mantenendone la continuità) dal tratto di corso d'acqua naturale del Reticolo Idrico Minore.

5. Individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del RIM e definizione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

Nel Documento di Polizia Idraulica, oltre alla ricognizione del Reticolo Idrico Minore, il Comune dovrà anche regolamentare l'attività di Polizia Idraulica sullo stesso, con particolare riferimento alle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

Nel Documento di Polizia Idraulica, per avere una rappresentazione completa del reticolo idrografico del territorio comunale, è opportuno tracciare anche le fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale (10 m, salvo, come previsto all'articolo 10 c. 2 della L.r. n. 4/2016, "*proposte di modifica stabilite dalle discipline locali rivolte alla salvaguardia del regime idraulico in fase di individuazione del reticolo idrico minore ai sensi dell'articolo 3, comma 114, lettera a), della l.r. 1/2000 e relativi provvedimenti attuativi*") e del Reticolo Idrico di Bonifica (così come individuato dai Consorzi di Bonifica attraverso i propri strumenti di pianificazione).

5.1 Fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore.

Le fasce di rispetto dovranno essere individuate da un tecnico con adeguata professionalità, tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;

- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente e adeguata a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di alvei a sponde variabili e/o incerte, le distanze possono essere calcolate utilizzando come riferimento la linea individuata dalla piena ordinaria, così come definita nelle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico – PAI, Titolo II – Norme per le fasce fluviali.

Nell'elaborato tecnico dovranno essere riportate anche le perimetrazioni conseguenti ad altre disposizioni normative, con particolare riguardo alle fasce fluviali, alle aree di esondazione contenute nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e alle aree allagabili del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

All'interno del Documento di Polizia Idraulica, l'amministrazione comunale dovrà definire le fasce di rispetto sulla base di quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore a 4 mt e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore a 10 mt).

L'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904, potrà avvenire solo previa redazione di appositi studi idraulici e idrogeologici ai sensi della Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo) "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" e della D.G.R. 30 novembre 2011 n. 2616 "Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12" (con particolare riferimento all'Allegato 4 – Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione).

Con riferimento alla legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 (art. 10, c.2) *"Sono fatte salve distanze diverse da quella di cui al comma 1, stabilite dalle discipline locali rivolte alla salvaguardia del regime idraulico in fase di individuazione del reticolo idrico minore ai sensi dell'articolo 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 1/2000 e relativi provvedimenti attuativi. Lo studio di individuazione del reticolo ha efficacia a seguito del recepimento dello stesso nel PGT"*.

Si evidenzia che, sino al recepimento del Documento di Polizia Idraulica negli strumenti urbanistici comunali vigenti, sul reticolo principale e minore valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904, mentre per i canali di bonifica di cui all'Allegato C della presente deliberazione valgono i vincoli del Regolamento Regionale n. 3/2010.

5.2 Attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

All'interno delle fasce di rispetto di cui al precedente paragrafo 5.1, l'amministrazione comunale dovrà puntualmente definire le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico. Potranno anche essere individuate più fasce di rispetto (oltre a quelle previste dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904), alle quali associare normative con differenti gradi di tutela.

Un utile riferimento è costituito dalla disciplina vigente in materia di Polizia Idraulica (v. paragrafo 3) e dall'Allegato E alla presente delibera (Linee Guida di Polizia Idraulica).

Altre norme di riferimento sono contenute nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e nelle misure del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

Si dovrà, in particolare, tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, al fine della moderazione delle piene;
- dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- dovranno essere in ogni caso rispettati i limiti ed i vincoli edificatori stabiliti nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.d.A.) del PAI per i territori ricadenti nelle fasce fluviali (art. da 28 a 39) e nelle aree soggette

a esondazione a carattere torrentizio e di conoide (art. 9);

- vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia;

Per quanto riguarda l'installazione di serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della legge regionale n. 12/2005) all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, occorre attenersi a quanto previsto dalla d.g.r. 25 settembre 2017 n. X/7117 (Allegato A, paragrafo 5- distanze di rispetto).

6. Contenuti del Documento di Polizia Idraulica.

Il Documento di Polizia Idraulica, redatto in forma digitale, dovrà essere costituito da:

- un **elaborato tecnico**, composto dalla cartografia e da una relazione tecnica, nel quale il professionista incaricato illustra le procedure tecniche utilizzate per l'individuazione, classificazione e salvaguardia dei corsi d'acqua. Nella cartografia si dovrà riportare, alla scala dello strumento urbanistico comunale, la totalità del reticolo idrografico e la relativa fascia di rispetto. Il reticolo idrografico dovrà essere così articolato:
 - A) il Reticolo Idrico Principale (RIP), individuato con la presente deliberazione (Allegato A), sul quale compete a Regione e/o AIPO (Allegato B) l'esercizio delle attività di Polizia Idraulica;
 - B) il Reticolo Idrico Minore (RIM) di competenza comunale, individuato in base a quanto sopra descritto;
 - C) il Reticolo Idrico di Bonifica (RIB), individuato ai sensi della presente deliberazione (Allegato C);
 - D) i corpi idrici privati (canali di derivazione);
- un **elaborato normativo**, con l'indicazione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto;
- **shapefile** costituenti la banca dati geografica "Reticolo Idrico Minore - RIM";
- la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (art. 47, DPR 445/2000), sottoscritta da parte del professionista incaricato della redazione del Documento di Polizia Idraulica (Geologo, o Ingegnere con competenze in materia di analisi idrauliche), redatta in accordo con lo schema riportato in calce al presente documento.

Il Comune, in fase di redazione del DPI, ha altresì facoltà di segnalare le eventuali proposte di revisione dei tratti idrici del Reticolo Principale (modifiche del tracciato ecc...), utilizzando la scheda riportata in calce all'Allegato D1 "*Linee guida per la digitalizzazione del reticolo idrografico minore e delle fasce di rispetto individuati del Documento di Polizia Idraulica*".

Il Documento di Polizia Idraulica dovrà essere sottoposto al competente Ufficio Territoriale Regionale prima della sua approvazione, affinché quest'ultimo possa esprimere parere tecnico vincolante.

6.1 Procedura amministrativa di approvazione del Documento di Polizia Idraulica

L'approvazione da parte dei Comuni del Documento di Polizia Idraulica è subordinata, ai sensi della presente delibera, all'espressione da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale competente del parere tecnico vincolante. La seguente procedura delinea le modalità in cui tale parere viene espresso per le nuove istanze e/o varianti.

Soggetti interessati dalla procedura:

Amministrazione Comunale	Redige il Documento di Polizia Idraulica e lo trasmette all'Ufficio Territoriale Regionale competente per territorio
Consorzio di Bonifica	Controlla la coerenza con il proprio reticolo e rilascia il parere di competenza (verifica di coerenza)
Regione Lombardia – UTR	Emette il parere tecnico vincolante sul Documento

	di Polizia Idraulica
Regione Lombardia – D.G. Territorio e Sistemi Verdi – Reticoli e Demanio Idrico	Disciplina il riordino dei reticoli idrici e stabilisce le modalità di esercizio delle funzioni di Polizia Idraulica
Regione Lombardia – D.G. Territorio e Sistemi Verdi – Sistema Informativo Territoriale Integrato	Gestisce l’infrastruttura dell’Informazione Territoriale (I.I.T.)
ARIA spa	Realizza, mantiene e gestisce gli applicativi e le banche dati della I.I.T. Fornisce assistenza tecnica per il servizio di controllo dei dati e per il servizio di registrazione degli utenti al portale di Regione Lombardia

Procedura:

- Il Comune procede all’adozione (presa d’atto) del Documento di Polizia Idraulica;
- nel caso il territorio sia attraversato da tratti di reticolo idrico di competenza consortile, prima dell’invio del DPI all’UTR di competenza, il Comune trasmette il proprio Documento di Polizia Idraulica al Consorzio di Bonifica competente e acquisisce la “verifica di coerenza” con il reticolo di bonifica; il Consorzio è tenuto ad esprimersi entro 60 giorni (rif. Legge Regionale n. 31/2008, art. 80, comma 1, lettera f bis);
- il Comune invia istanza di parere all’Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di competenza e procede al caricamento sull’applicativo digitale RIMWEB del Documento di Polizia Idraulica, comprensivo degli shapefile redatti secondo le indicazioni di cui all’Allegato D1 “*Linee guida per la digitalizzazione del reticolo idrografico minore e delle fasce di rispetto individuati del Documento di Polizia Idraulica*”.
- L’UTR, entro i termini previsti per l’istruttoria (90 giorni dalla data di protocollo dell’istanza):
 - esamina il Documento di Polizia Idraulica sotto il profilo tecnico;
 - verifica il caricamento della componente geografica su RIMWEB (shapefile “id_ctr12” e “fasce”) e se la componente geografica è stata realizzata in coerenza con le tavole del DPI;
 - richiede il controllo ad ARIA spa della rispondenza dei dati digitali (componente geografica), attraverso segnalazione ad apposita casella postale di supporto (assistenza_rimweb@ariaspa.it), dalla quale riceve in risposta i report di controllo entro 10 giorni dalla segnalazione.

Qualora dagli esiti dell’istruttoria, sotto il profilo tecnico e/o sotto il profilo della consegna digitale dei dati (componente geografica), risultino delle carenze, l’UTR provvede a inviare al Comune la richiesta di correzioni/integrazioni.

- Il Comune provvede alle integrazioni e alle correzioni richieste e alla trasmissione delle stesse all’UTR di competenza. Dal momento della protocollazione della documentazione integrativa decorrono nuovamente i tempi istruttori.
- L’UTR, terminata positivamente l’istruttoria, invia:
 - il parere positivo al Comune;
 - la comunicazione di avvenuta emissione del parere positivo alla casella postale di supporto (assistenza_rimweb@ariaspa.it) della Infrastruttura per l’Informazione Territoriale (IIT);
- il servizio di assistenza di ARIA spa, ricevuta la comunicazione di avvenuta emissione del parere positivo, provvede a caricare la componente digitale geografica del Documento di Polizia Idraulica nel servizio di mappa “Reticolo Idrografico Regionale Unificato” (RIRU).
- il Comune, ricevuto il parere positivo regionale, provvede a:
 - approvare, entro 30 giorni dall’acquisizione del parere positivo regionale, il Documento di Polizia

Idraulica;

- caricare, entro 60 giorni dall'approvazione, la delibera di approvazione sull'applicativo RIMWEB.

Al fine di rendere coerente il Piano di Governo del Territorio con il Documento di Polizia Idraulica approvato, è necessario che il Comune recepisca lo stesso all'interno della strumentazione urbanistica, utilizzando la procedura di variante, sulla base delle modalità stabilite dalla legge regionale 12/2005.

7. Predisposizione della documentazione digitale del Documento di Polizia idraulica.

I Comuni devono consegnare a Regione, in formato digitale, la documentazione relativa al Documento di Polizia Idraulica, così composta:

- scheda dei dati di riferimento del DPI, compreso l'elenco e la descrizione dei file allegati;
- file in formato pdf contenenti gli elaborati che costituiscono il DPI: elaborato cartografico, relazione tecnica, elaborato normativo e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- file costituenti la banca dati geografica "Reticolo Idrico Minore - RIM" in formato shapefile, così strutturati:
 - il sistema di coordinate cartografiche scelto per l'acquisizione delle componenti geografiche deve essere UTM32_WGS84;
 - la scala di digitalizzazione deve essere quella utilizzata per la redazione dello strumento urbanistico comunale (1:1.000 – 1: 2.000 – 1: 5.000 – 1: 10.000);
 - la base cartografica di partenza da utilizzare come riferimento deve essere il database topografico;
 - il confine comunale deve essere coerente con quello utilizzato negli elaborati del PGT;
 - l'individuazione cartografica del Reticolo Idrico Minore deve avvenire, partendo dal Reticolo Idrografico Regionale Unificato-RIRU, identificando eventuali nuovi tratti di corsi d'acqua e/o modificando quelli già esistenti.

Il Reticolo Idrografico Regionale Unificato è scaricabile dal portale cartografico di Regione Lombardia al seguente indirizzo: <http://www.geoportale.regione.lombardia.it/>.

Le specifiche tecniche informatiche di dettaglio per la predisposizione degli elaborati, comprendenti lo Schema fisico dei file, gli shapefile da utilizzare come riferimento ed il modello della scheda dei dati del DPI, sono riportati nell'Allegato D1 *"Linee guida per la digitalizzazione del reticolo idrografico minore e delle fasce di rispetto individuati del Documento di Polizia Idraulica"*.

La documentazione dovrà essere presentata in caso di redazione del nuovo DPI o in caso di modifica/aggiornamento del documento stesso.

Tale procedura consente di implementare la cartografia dei reticoli idrici dei Comuni nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) integrato (previsto dall'art. 3 della legge regionale 12/2005), realizzando una banca dati condivisa a disposizione dei cittadini, delle amministrazioni locali e dei tecnici professionisti.

8. Modalità di aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica.

In occasione dell'aggiornamento o revisione, anche parziale, del Documento di Polizia Idraulica (DPI), lo stesso dovrà essere adeguato ai sensi delle presenti linee guida.

Sono tenuti ad aggiornare il proprio Documento di Polizia Idraulica anche i Comuni che hanno realizzato uno studio del Reticolo Idrico Minore esteso all'intero territorio comunale ma che, dopo la redazione del medesimo, hanno subito modifiche dell'assetto idrografico, geomorfologico o adeguamenti a seguito del trasferimento dei corsi d'acqua.

Il DPI deve essere recepito nel Piano di Governo del Territorio (PGT) alla prima occasione utile in sede di variante

urbanistica.

La delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904, potrà avvenire solo a seguito della redazione degli appositi approfondimenti (studi idraulici/idrogeologici) di cui al paragrafo 5.

In caso nel Documento di Polizia Idraulica vigente si riscontri la presenza di corsi d'acqua con la delimitazione delle fasce di rispetto tracciate in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904, per poter confermare tale delimitazione occorre verificare, in sede di adeguamento del DPI, che tale delimitazione derivi dall'aver effettuato i necessari studi idraulici/idrogeologici; in questo ultimo caso, occorre inoltre verificare se vi sia la necessità o meno di dover procedere all'adeguamento e/o all'aggiornamento degli studi idraulici di cui al punto precedente (per l'introduzione di più recenti disposizioni normative, per le mutate condizioni idrauliche e/o idrogeologiche del bacino del corso d'acqua o altro); nel caso si verifichino queste ultime condizioni, gli studi dovranno essere aggiornati. Viceversa, per poter confermare le risultanze degli studi pregressi, dovrà essere sottoscritta, da parte del professionista incaricato dell'aggiornamento, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000, vedi schema allegato al presente documento) con la quale sarà dichiarata la non necessità di dover procedere ad ulteriori studi di approfondimento.

In assenza di tali condizioni, le fasce di rispetto dovranno essere riportate alla distanza prevista dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904.

9. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di Polizia Idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato, la diffida a provvedere alla rimozione e riduzione in pristino dovrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale.

10. Procedure di sdemanializzazione e modifica limiti area demaniale.

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, dovrà proporre le nuove delimitazioni ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio).

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo idrico minore, da espletarsi sulla base di quanto indicato nel Decreto dirigenziale n. 15946/2017, Allegato A "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale" e "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale", dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio competenti per territorio.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione (ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37) non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

**FAC-SIMILE ASSEVERAZIONE PER LA REDAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI POLIZIA
IDRAULICA**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a.....
nata/o a il.....
residente a
in via n.
sottoscritto/a all' [] Ordine [] Collegio dei della Regione/Provincia..... n. ord.....
incaricato/a dal Comune di (prov.....)
con Det./Del. n..... del.....

- ☐ di redigere il Documento di Polizia Idraulica (DPI) ai sensi dei “Criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica di competenza comunale – Allegato D alla deliberazione regionale di Polizia Idraulica vigente”
- ☐ di aggiornare il Documento di Polizia Idraulica (DPI), redatto nell’anno da, ai sensi dei “Criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica di competenza comunale – Allegato D alla deliberazione regionale di Polizia Idraulica vigente”

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);

DICHIARA

- ☐ di aver redatto il Documento di Polizia Idraulica (DPI) di cui sopra conformemente ai “Criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica di competenza comunale – Allegato D alla deliberazione regionale di Polizia Idraulica vigente”;
- ☐ di aver aggiornato il Documento di Polizia Idraulica (DPI), redatto nell’anno da, ai sensi dei “Criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica di competenza comunale – Allegato D alla deliberazione regionale di Polizia Idraulica vigente” relativamente ai seguenti aspetti:
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐ Altro.....
- ☐ di aver redatto, ai fini della delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua in deroga a quanto previsto dall’art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904, uno studio idraulico di approfondimento ai sensi dell’Allegato 4 dei “Criteri ed indirizzi per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”;

oppure.....

☐ di aver aggiornato, ai fini della delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904, lo studio idraulico di approfondimento (redatto nell'anno da ai sensi dell'Allegato 4 dei "Criteri ed indirizzi per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12";

oppure.....

☐ che non si è reso necessario sviluppare studi idraulici di approfondimento, in quanto.....(lo studio non propone la delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904, oppure specificare altre/ulteriori motivazioni).

☐ che lo studio non ha individuato corsi d'acqua del reticolo idrico minore (RIM di competenza comunale).

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....

(luogo, data)

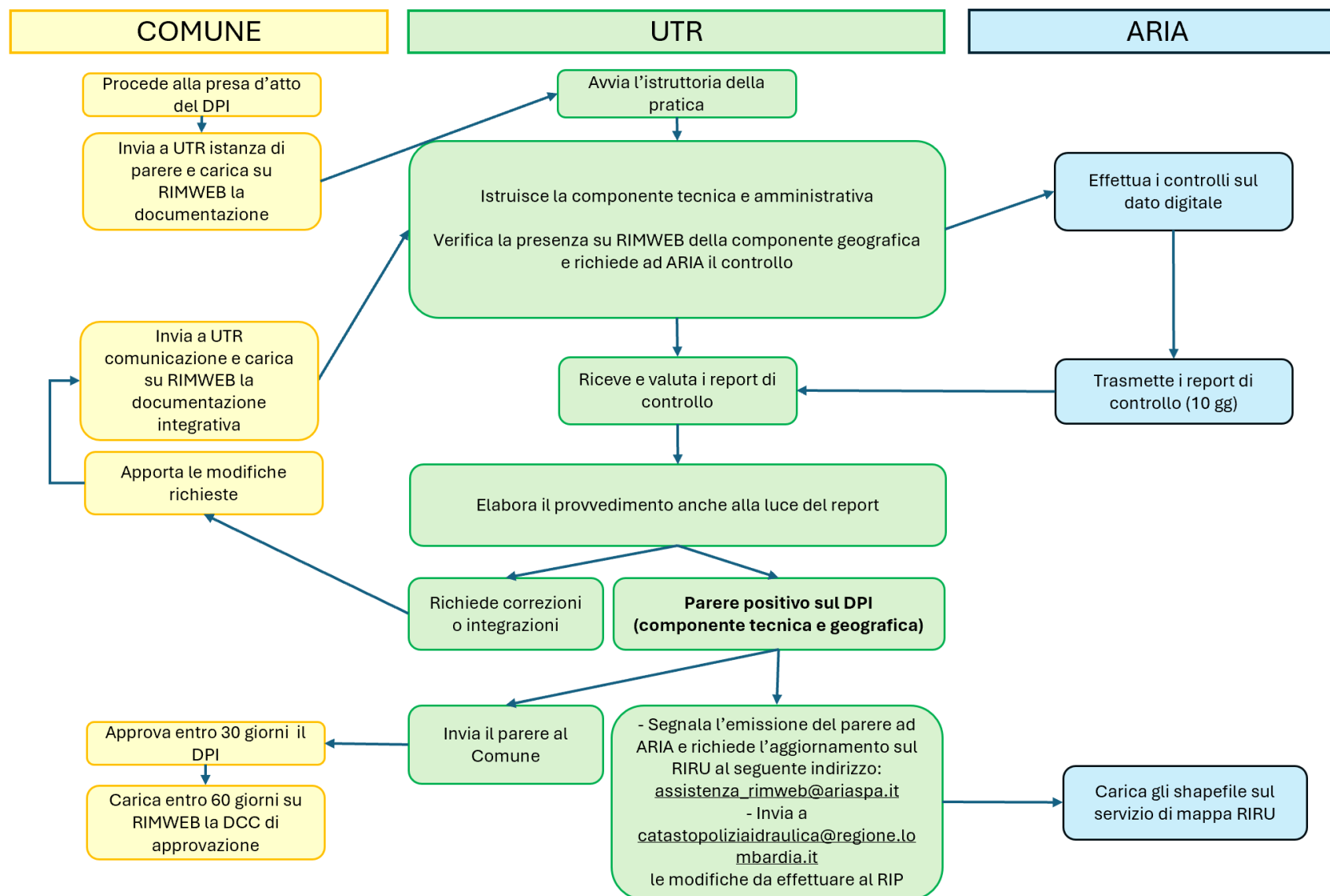
Il Dichiarante

.....

Ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, così come modificato dall'articolo 47 del d. lgs. 235 del 2010, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (articolo 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000.

Diagramma di flusso della procedura di approvazione del Documento di Polizia Idraulica





Regione Lombardia

**LINEE GUIDA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL
RETICOLO IDROGRAFICO MINORE
E DELLE FASCE DI RISPETTO INDIVIDUATI NEL
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**

Sommario

1. Linee guida per la digitalizzazione del Reticolo Idrico Minore - RIM..... 3

1.1 LA METODOLOGIA DI DIGITALIZZAZIONE..... 5

1.1.1 REGOLA 1 5

1.1.2 REGOLA 2 5

1.1.3 REGOLA 3 7

1.1.4 REGOLA 4 8

1.1.5 REGOLA 5 8

1.1.6 REGOLA 6 9

1.1.7 REGOLA 7 9

1.1.8 REGOLA 8 11

1.1.9 REGOLA 9 12

1.1.10 REGOLA 10..... 12

1.1.11 REGOLA 11..... 12

1.1.12 REGOLA 12..... 14

1.1.13 REGOLA 13..... 14

2. Linee guida per la digitalizzazione delle Fasce di rispetto..... 15

3. Aggiornamento dello strato vettoriale del Reticolo Idrico Principale (RIP) pubblicato sul Geoportale (RIRU) 16

1. Linee guida per la digitalizzazione del Reticolo Idrico Minore - RIM

Il seguente documento aggiorna e semplifica le modalità di acquisizione del Reticolo Idrico Minore (RIM) che i Comuni sono tenuti a trasmettere a Regione Lombardia attraverso l'applicativo RIM-WEB.

I Comuni sono tenuti a fornire i seguenti shapefile:

- ID_CTR12;
- FASCE.

Per i **Documenti di Polizia Idraulica - DPI** (e gli incarichi professionali per la redazione dei DPI) **redatti/affidati in data antecedente al 01 gennaio 2025** è consentito predisporre i dati informatici sulla base delle precedenti *“Linee guida per la digitalizzazione: reticolo idrografico minore, aree tra le sonde dei corpi idrici, argini e fasce di rispetto”* versione 1.2 - gennaio 2017.

È opportuno che il Comune parta da una situazione aggiornata del reticolo idrografico di Regione Lombardia; per tale motivo si consiglia di utilizzare le geometrie presenti nel **Reticolo Idrografico Regionale Unificato – RIRU** scaricabili al seguente indirizzo del Geoportale di Regione Lombardia:

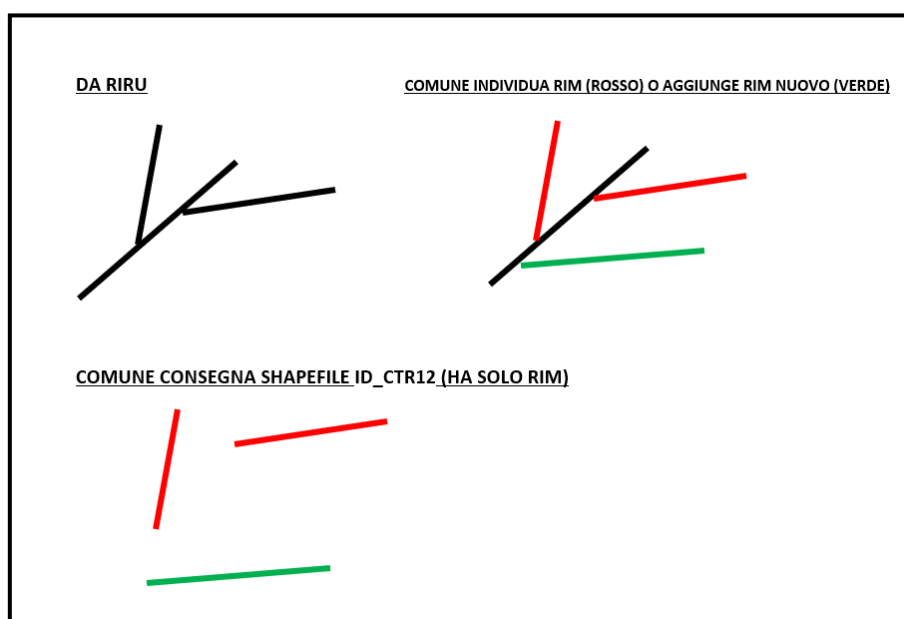
https://www.geoportale.regione.lombardia.it/metadati?p_p_id=detailSheetMetadata_WAR_gptmetadataportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&detailSheetMetadata_WAR_gptmetadataportlet_identifier=r_lombar%3Ae8f83865-9405-48e3-ae4f-168d851f7208&jsfBridgeRedirect=true

Gli shapefile da utilizzare come riferimento per l'individuazione del reticolo idrico minore di competenza comunale sono i seguenti:

- Tratti_idrici;
- Corsi_acqua_RIM.

Il Comune è tenuto a restituire **uno shapefile a geometria lineare** del RIM strutturato e valorizzato secondo le indicazioni fornite successivamente, in particolare:

- la struttura dovrà essere conforme a quanto riportato nella **regola 11**;
- la denominazione dovrà essere strutturata nel modo seguente: **ID_CTR12**;
- lo shapefile **deve contenere solo le geometrie lineari del Reticolo Minore, come da immagine seguente**:



Il Comune dovrà inoltre restituire **uno shapefile a geometria areale** delle **fasce di rispetto del RIM** strutturato e valorizzato secondo le indicazioni fornite successivamente.

I controlli informatici degli shapefile sono effettuati sulla base delle indicazioni riportate nella *“Guida ai controlli preventivi per la realizzazione del Reticolo Idrografico Minore in formato digitale (tavola delle previsioni di piano)”* e alla *“Guida ai controlli delle forniture degli shapefile relativi a Reticolo Idrico Minore”* pubblicate, insieme agli shapefile vuoti, sulle pagine del geoportale al seguente [link](#) e periodicamente aggiornate.

1.1 LA METODOLOGIA DI DIGITALIZZAZIONE

L'individuazione dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore avverrà *assegnando* un codice (COD_RIM) agli archi dei corsi d'acqua già tracciati nel reticolo idrografico di Regione¹ oppure *aggiungendo* corsi d'acqua nuovi, non presenti nel reticolo idrografico di Regione, e assegnando anche in questo caso un codice COD_RIM. Al fine di facilitare il lavoro del Comune, vengono di seguito riportate le regole da rispettare con relativi esempi.

1.1.1 REGOLA 1

Ogni Comune dovrà individuare, tra i corsi d'acqua del reticolo idrografico fornito da Regione (di seguito RIRU), i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore (di competenza comunale).

1.1.2 REGOLA 2

Il corso d'acqua del RIRU, definito come appartenente al reticolo minore, potrà essere costituito da un unico arco oppure da più archi consecutivi tra loro. In entrambi i casi, agli archi del corso d'acqua verrà assegnato un codice identificativo COD_RIM di 8 cifre, così costruito: <Codice istat del Comune d'appartenenza nel formato rrppppcc, con rr (regione 03), ppp (provincia), ccc (comune)> concatenato con _ <numerazione progressiva di 4 cifre, univoca all'interno del Comune >. Nel caso di corso d'acqua minore costituito da più archi, lo stesso valore di COD_RIM verrà assegnato a tutti gli archi da cui è costituito il corso d'acqua individuato come corso d'acqua minore.

Esempio compilazione di COD_RIM: 03016001_0001

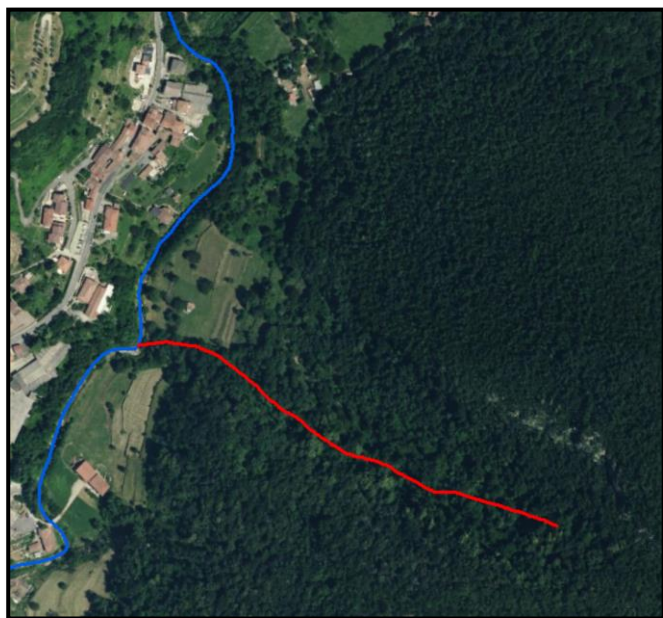


Foto 1 - Dal RIRU si seleziona l'arco del corso d'acqua che si ritiene di individuare come reticolo minore (arco rosso)

¹ Quello scaricato dal servizio di download del Geoportale di Regione Lombardia

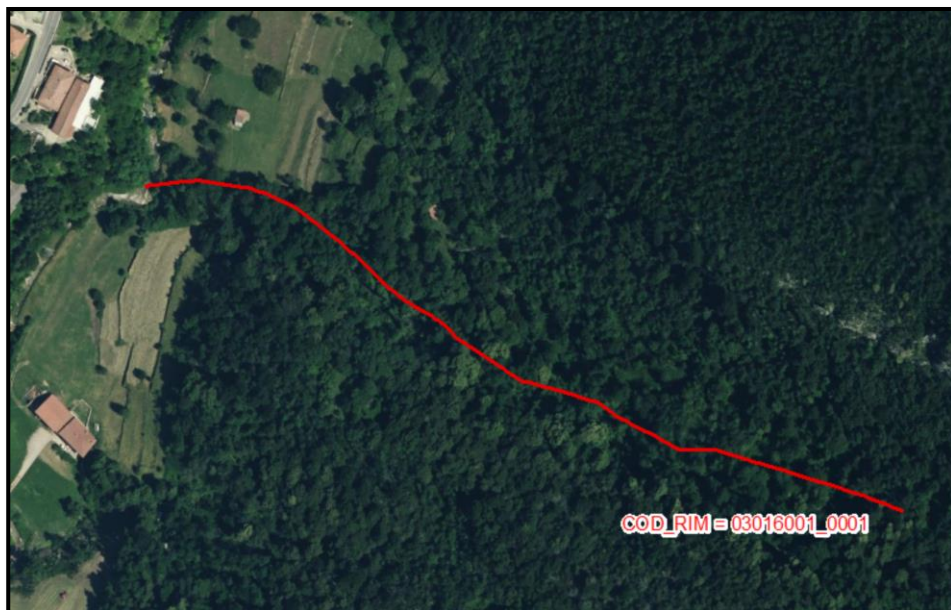


Foto 2 - Corso d'acqua minore (rosso) caratterizzato da unico arco, a cui viene assegnato il COD_RIM = 030016001_0001

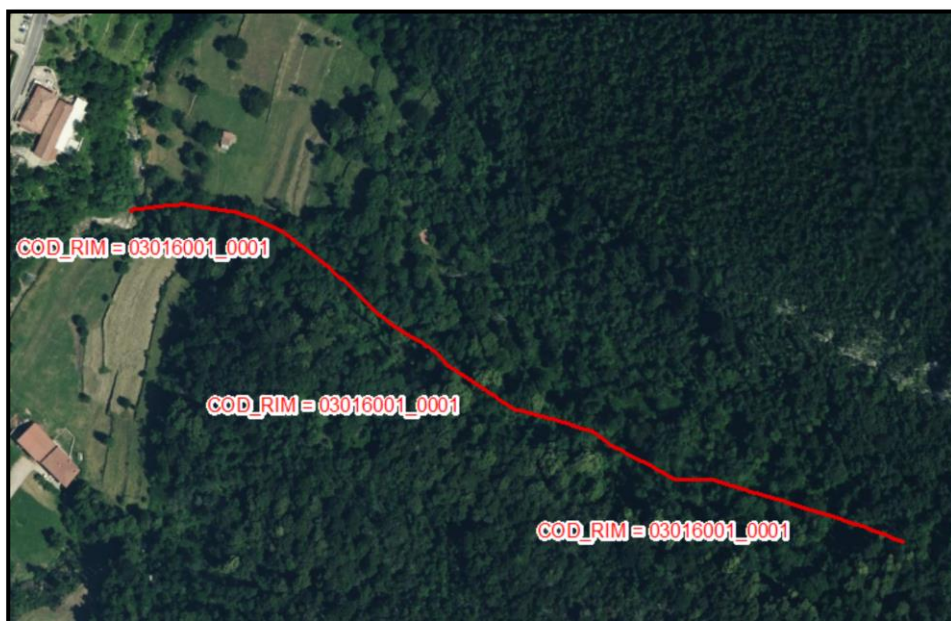


Foto 3 - Corso d'acqua minore caratterizzato da 3 archi, tutti aventi stesso valore di COD_RIM

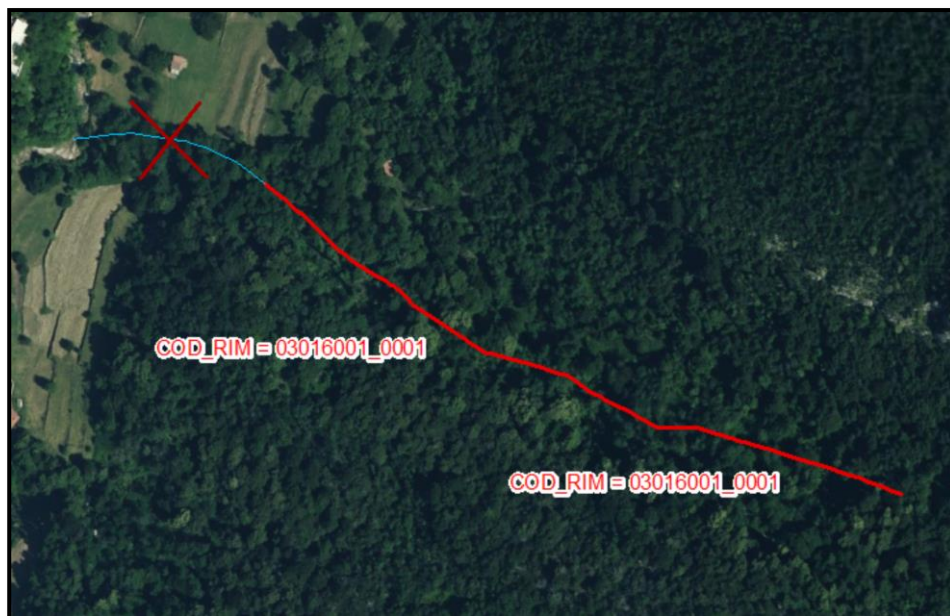


Foto 4 - Riprendendo l'esempio delle foto 3 e 4, il Comune individua nel RIRU un corso d'acqua costituito da tre archi, ma identifica come minori solo due archi (linea rossa con COD_RIM = 03016001_0001), mentre il terzo (linea azzurra) non verrà considerato minore e per questo non verrà rappresentato.

1.1.3 REGOLA 3

Il Comune potrà aggiungere al RIRU archi nuovi, assegnando agli stessi un codice COD_RIM

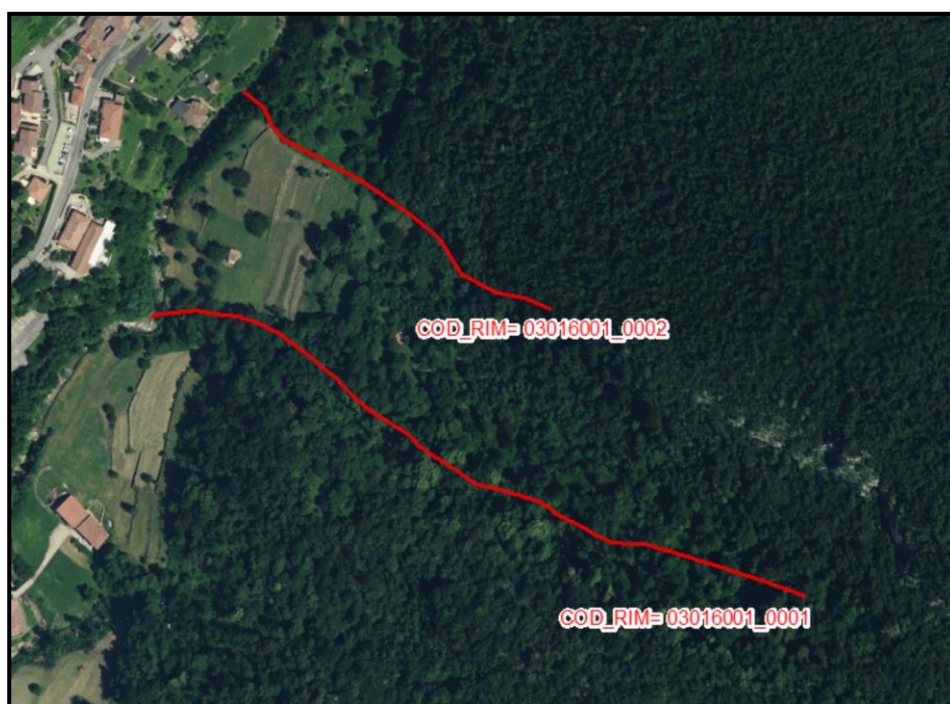


Foto 5 - È stato aggiunto un nuovo corso d'acqua minore, quello con COD_RIM = 03016001_0002 costituito in questo caso da un unico arco

1.1.4 REGOLA 4

Nel caso il corso d'acqua del Reticolo Idrico Minore oltrepassi il confine comunale, per poi rientrare nuovamente all'interno del territorio del Comune stesso, il tracciato dovrà essere rappresentato in modo continuo. L'acquisizione del RIM avverrà comunque esclusivamente per la parte di competenza.



Foto 6 - Il corso d'acqua minore (rosso) scorre lungo il confine comunale di Roccafranca e Orzinuovi (nero). La sua continuità va mantenuta e non interrotta e ripresa a seconda della sua migrazione rispetto al confine comunale.

1.1.5 REGOLA 5

Se il tracciato del corso d'acqua prosegue nel Comune adiacente senza rientrare nel Comune originario, l'acquisizione del corso d'acqua del reticolo minore si dovrà interrompere sul confine comunale.

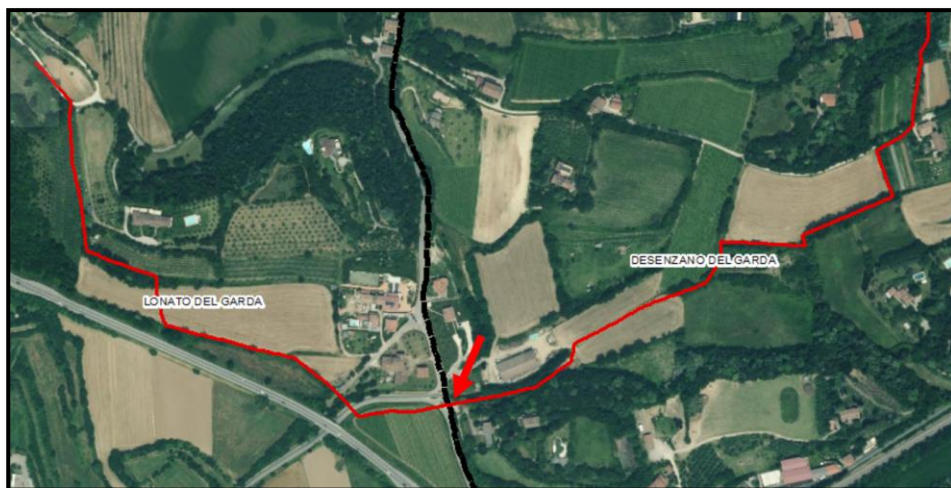


Foto 7 - Un corso d'acqua del reticolo minore che nasce in un territorio comunale e poi continua il suo percorso in altro Comune (**senza rientrarci**) deve interrompersi sul confine comunale. Vedi caso del corso d'acqua del reticolo minore del Comune di Desenzano del Garda che si deve interrompere in corrispondenza del limite comunale (indicato con la freccia rossa).

1.1.6 REGOLA 6

Un corso d'acqua classificato come reticolo minore non necessariamente deve sfociare in un altro corpo idrico (altro corso d'acqua, lago ecc.), come ad esempio i corsi d'acqua che spagliano.



Foto 8 - Esempio di corso d'acqua minore che non sfocia in nessun corpo idrico (spaglia)

1.1.7 REGOLA 7

Esempio relativo alle testate delle valli montane

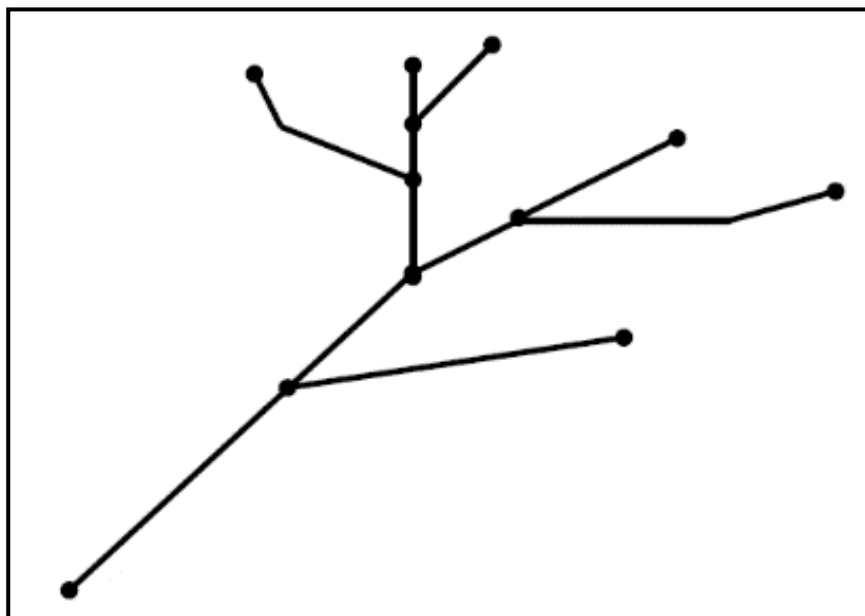


Figura 1 - In questo esempio, il Comune ritiene che tutti i corsi d'acqua appartengano al Reticolo Idrico Minore

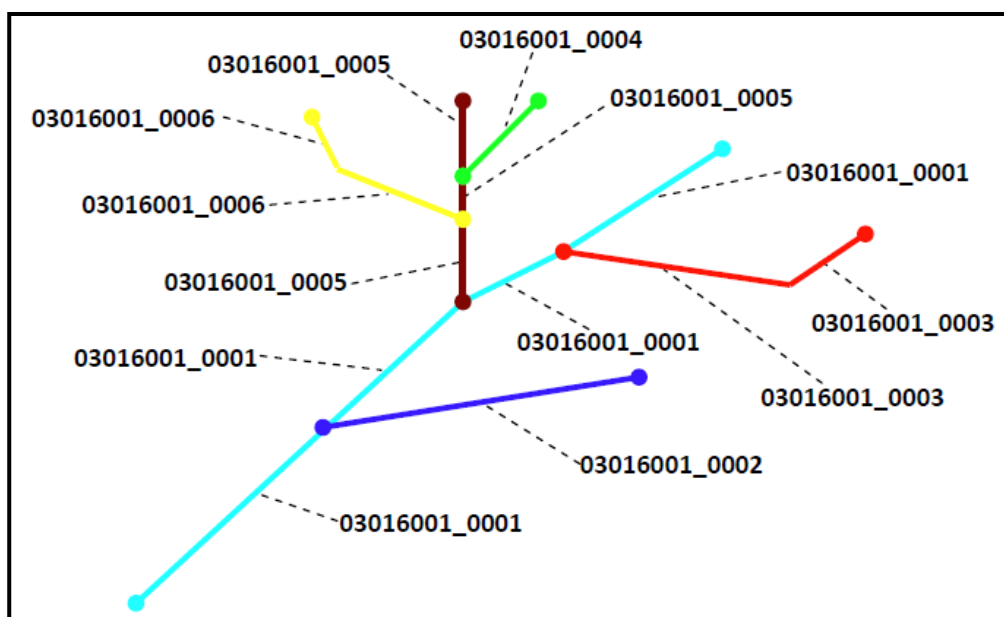


Figura 2 - Il Comune, dopo una propria analisi, ritiene che i corsi d'acqua minori siano 6 (azzurro, blu, rosso, verde, marrone, giallo); ognuno di questi corsi d'acqua avrà un codice COD_RIM (03016001_0001, 03016001_0002, 03016001_0003, etc...), ripetuto se il corso d'acqua è costituito da più archi (vedi Regola 2)

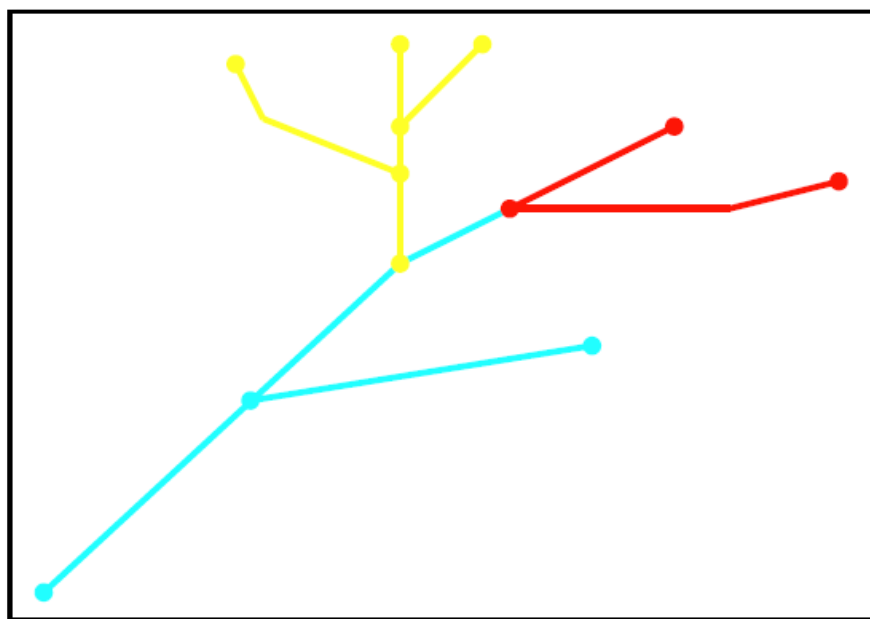


Figura 3 - L'identificazione di corsi d'acqua minori come in questa figura (giallo, rosso, azzurro) **non è ammessa**; il Comune dovrà individuare per ciascun corso d'acqua minore un percorso unico non ramificato.

1.1.8 REGOLA 8

I corsi d'acqua minori devono essere cartografati anche all'interno di eventuali aree idriche (alvei, laghi ecc.).



Foto 9 - I corsi d'acqua minori che confluiscono in un lago devono essere sempre prolungati fino alla linea virtuale (azzurra) del corso d'acqua principale che attraversa il lago (da RIRU).



Foto 10 - I corsi d'acqua minori che confluiscono in un alveo fluviale devono essere sempre prolungati fino alla linea virtuale del corso d'acqua principale (da RIRU).

1.1.9 REGOLA 9

La parte tombinata/sotterranea di corsi d'acqua del reticolo minore dovrà essere cartografata come desunta dagli approfondimenti condotti in fase di redazione del Documento di Polizia Idraulica.



Foto 11 - Il corso d'acqua minore viene prolungato (ove possibile) fino alla confluenza con altro corso d'acqua.

1.1.10 REGOLA 10

Un corso d'acqua del reticolo minore deve essere identificato da un solo idronimo.

1.1.11 REGOLA 11

Contestualmente alla digitalizzazione di ogni corso d'acqua del reticolo minore, viene richiesta la compilazione **obbligatoria**² di alcune informazioni alfanumeriche (attributi) associate, come indicato di seguito:

Nome shapefile: ID_CTR12.shp

Tracciato: deve essere rappresentato lungo le mezzerie degli alvei fluviali del Reticolo Idrico Minore

Geometria: Linea

Sistema di riferimento: UTM32_WGS84

Attributi:

COD_RIM	testo 13	Codice identificativo del corso d'acqua minore del Comune, così costruito: <Codice ISTAT del Comune d'appartenenza nel formato rrrppccc, con rr (Regione), ppp (Provincia), ccc (Comune) di 8 cifre > concatenato con _ <numerazione progressiva univoca all'interno del comune di 4 cifre>. Es. 03 Regione 016 Provincia (Bergamo) 001 (Comune)_ 0001 (numerazione progressiva corso d'acqua minore univoca all'interno del Comune): 03016001_0001
TIPO_RIM	numerico 10	Tipologia del corso d'acqua minore, come localmente chiamato. 2 – Canale 3 – Cavetto 4 – Cavo 5 - Colatore 6 - Collettore 7 - Colo 8 - Diversivo 9 - Dugale 10 - Fiume 11 - Fontanile 12 - Fossato 13 - Fossa 14 - Fosso 16 - Naviglio 17 - Riale 18 - Rio 19 - Roggia 20 - Scaricatore 21 - Scolmatore 22 - Scolo 23 - Seriola 24 - Torrente 25 - Valle 26 – Valletta 27 – Vaso 28 - Lago 99 – Altro Attenzione assegnare il numero e non la descrizione
NOME_RIM	testo 254	Nome del corso d'acqua minore: - Indicare l'idronimo (se conosciuto) senza specificare la tipologia es.: Roggia Margherita, indicare solo Margherita; - In alternativa all'idronimo (se non conosciuto) indicare solo il COD_RIM. Vedi regola 10
EL_IDR_ART	testo 4	Naturalità del corso d'acqua del Reticolo Minore 0701 - Naturale 0703 – Artificiale 0704 – Altro (es. tratto di corso d'acqua che confluisce in fognatura e riprende poi il suo corso naturale ecc...) Attenzione assegnare la parte con numero e non la descrizione
EL_IDR_LIV	testo 4	Posizione prevalente del tratto di corso d'acqua del Reticolo Minore 0402 - A cielo aperto 0403 - Tombinato 0495 – Altro (es: sottopasso, ponte canale, ecc.) Attenzione assegnare la parte con numero e non la descrizione
N_AAPP	testo 50	- Indicare il n. di iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche D.g.r. n. IV/12028 del 25 luglio 1986; - Inserire “NO” per i corsi d'acqua non inclusi nell'elenco delle acque pubbliche D.g.r. n. IV/12028 del 25 luglio 1986.

FOCE	testo 254	Indicare il nome del corso d'acqua in cui confluisce, se la foce è presente nel territorio comunale. Si consiglia di non introdurre nomi non presenti nel RIRU, se non strettamente necessario. Non indicare nulla se prosegue in altro Comune; scrivere "Spaglia" se si disperde nel territorio comunale.
------	-----------	--

²**NOTA:** la compilazione di tutti i campi è obbligatoria, ad eccezione del campo FOCE che potrebbe in taluni casi (vedi descrizione del campo) non essere compilata.

1.1.12 **REGOLA 12**

È possibile spezzare archi già esistenti nel reticolo idrografico fornito da Regione al fine di attribuire ad una parte dell'arco spezzato la codifica di reticolo minore.



Foto 12 - Viene individuato un corso d'acqua che potenzialmente potrebbe essere minore (foto di sinistra). Si è verificato che solo una parte del corso d'acqua appartiene al Reticolo Minore (arco giallo); ne consegue che solo a questa parte di corso d'acqua verrà assegnato un valore al codice COD_RIM (foto di destra)

1.1.13 **REGOLA 13**

Nella creazione di archi nuovi per i corsi d'acqua del reticolo minore è possibile prolungare archi già esistenti nel reticolo idrografico fornito da Regione.



Foto 13 - Il corso d'acqua di color azzurro (foto di sinistra) viene considerato appartenente al reticolo idrico minore. Il Comune ha valutato però di prolungare il corso d'acqua preesistente (foto di destra, linea gialla) perché ritiene che il corso d'acqua minore abbia una lunghezza maggiore di quello fornito da Regione

2. Linee guida per la digitalizzazione delle Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto dovranno essere individuate tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato D alla Deliberazione Regionale di Polizia Idraulica, periodicamente aggiornata, in particolare considerando:

1. le aree storicamente soggette ad esondazioni;
2. le aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
3. la necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Le fasce di rispetto dai corsi d'acqua devono essere individuate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Si raccomanda, pertanto, di non comprendere nelle fasce di rispetto gli alvei e gli argini e di fare riferimento a quanto riportato nel Documento di Polizia Idraulica (DPI).

Nome shapefile: FASCE.shp

Descrizione: rappresenta le aree di rispetto afferenti ad un corso d'acqua del RIM

Geometria: Poligono

Sistema di riferimento: UTM32_WGS84

Attributi:

COD_RIM	testo 13	(da compilare, obbligatorio) <i>Codice identificativo dell'asta del corso d'acqua interno all'area (corrisponde al COD_RIM dello shape ID_CTR12.shp)</i>
NOME_RIM	testo 254	(da compilare, opzionale) <i>Se conosciuto indicare il nome del corso d'acqua minore. (corrispondente al TIPO_RIM e NOME_RIM dello shape ID_CTR12.shp)</i>

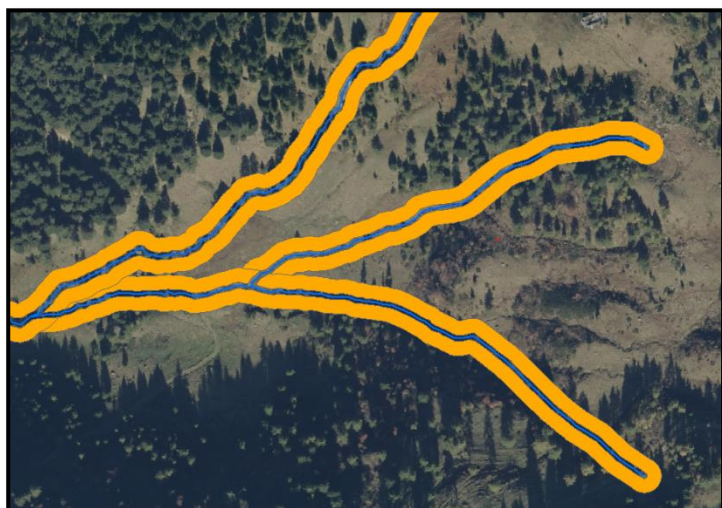


Foto 14 – Rappresentazione delle fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua del reticolo minore

3. Aggiornamento dello strato vettoriale del Reticolo Idrico Principale (RIP) pubblicato sul Geoportale (RIRU)

Se nel corso della redazione del Documento di Polizia Idraulica, si dovessero rilevare difformità tra il tracciato reale dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale (RIP) e quello riportato nel Reticolo Idrografico Regionale Unificato (RIRU) di Regione Lombardia, è necessario segnalare le eventuali proposte di revisione dei tratti idrici. Le segnalazioni dovranno essere trasmesse agli Uffici Territoriali Regionali competenti, contestualmente alla trasmissione del Documento di Polizia Idraulica, utilizzando la scheda sotto riportata, ai seguenti indirizzi:

- Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo (BG): bergamoregione@pec.regione.lombardia.it
- Ufficio Territoriale Regionale di Brescia (BS): bresciaregione@pec.regione.lombardia.it
- Ufficio Territoriale Regionale Brianza (MB e LC): brianzaregione@pec.regione.lombardia.it
- Ufficio Territoriale Regionale Insubria (CO e VA): insubriaregione@pec.regione.lombardia.it
- Ufficio Territoriale Regionale di Pavia e Lodi (PV e LO): pavialodiregione@pec.regione.lombardia.it
- Ufficio Territoriale Regionale di Milano (MI): entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it
- Ufficio Territoriale Regionale Montagna (SO): montagnaregione@pec.regione.lombardia.it
- Ufficio Territoriale Regionale Valpadana (CR e MN): valpadanaregione@pec.regione.lombardia.it

Allegato 1 - Scheda segnalazione

Tipo di Modifica	<i>(indicare se: Modifica del tracciato/Eliminazione/Inserimento)</i>	
Comuni	<i>(indicare i Comuni interessati dal tratto idrico oggetto di proposta di modifica)</i>	
Codice identificativo e denominazione corso d'acqua (Allegato A D.g.r. di polizia idraulica vigente)		
CODICE_CI_codice_PdG2021_EU*	<i>*campo facoltativo (codice del corso d'acqua individuato nel Piano di Gestione)</i>	
Rappresentazione del RIP attuale nel RIRU <i>(riportare lo stralcio della cartografia – stato di fatto RIRU)</i>	Rappresentazione del RIP con modifica da effettuare <i>(riportare lo stralcio della cartografia – proposta di modifica)</i>	
Indicare in BLU i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale (RIP)	Indicare: BLU Corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale (RIP) non oggetto di modifica VERDE Tratto del Reticolo Idrico Principale con tracciato aggiornato ROSSO Tratto del Reticolo Idrico Principale da eliminare	
Nome Shapefile*	<i>*Allegare shapefile del nuovo tracciato indicando il nome del corso d'acqua oggetto di modifica</i>	
Estratto DGR di polizia idraulica- Allegato (A) <i>Indicare se la proposta di modifica impatta sulle informazioni relative al corso d'acqua riportate nell'Allegato A alla DGR n. del</i>		
Descrizione modifica da effettuare <i>Indicare la descrizione generale oggetto della proposta di modifica</i>		

Documentazione allegata a sostegno della proposta di modifica	
--	--

Contestualmente alla compilazione della scheda soprariportata viene richiesta la consegna del relativo shapefile con le seguenti informazioni alfanumeriche associate:

Nome shapefile: nome del corso d’acqua del Reticolo Idrico Principale oggetto di modifica.shp
Tracciato: deve essere rappresentato lungo la mezzeria dell’alveo fluviale
Geometria: Linea
Attributi:

OBJECTID	numerico 10	(da compilare, obbligatorio) <i>Identificativo univoco dell’arco</i>
IDT_N	testo 6	(da compilare, obbligatorio) <i>Codice identificativo del corso d’acqua; così costruito: N. rif. Allegato A DGR polizia idraulica (composto dalla sigla della provincia e da tre cifre di un numero progressivo), lettera Z</i>
TIPOLOGIA	testo 254	(da compilare, obbligatorio) <i>Tipologia del corso d’acqua riportato nella DGR di polizia idraulica (Es. Torrente, Fiume, Canale, ecc)</i>
NOME_PRINC	testo 254	(da compilare, obbligatorio) <i>Nome del corso d’acqua del Reticolo Idrico Principale riportato nella DGR di polizia idraulica</i>
DESCRIZION	testo 254	(da compilare, obbligatorio) <i>Tratto classificato come principale nella DGR di polizia idraulica</i>
FOCE	testo 254	(da compilare, obbligatorio) <i>Foce o sbocco indicati nella DGR di polizia idraulica</i>
N_ACQUE_PU	testo 50	(da compilare, obbligatorio) <i>numero di iscrizione all’Elenco delle acque pubblico (indicato come Elenco AAPP nella DGR polizia idraulica)</i>

LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA

Sommaro

PREMESSE	3
PRINCIPI GENERALI	5
1. Finalità	5
2. Definizioni	6
3. Reticoli idrici e demanio: origini ed evoluzione e modalità di trasferimento dei corsi d'acqua	8
3.1 Trasferimento di un corso d'acqua o tratto di esso dall'Allegato A "Reticolo Idrico Principale - RIP" all'Allegato B (AIPO) e viceversa	8
3.2 Trasferimento di un corso d'acqua o tratto di esso dall'Allegato A "Reticolo Idrico Principale - RIP" all'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica - RIB"	9
3.3 Trasferimento di un corso d'acqua o tratto di reticolo idrico dal "Reticolo Idrico Minore comunale - RIM" all'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica - RIB"	9
3.4 Inserimento di un corso d'acqua o tratto di reticolo idrico, non individuato come reticolo principale e/o minore nell'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica - RIB"	10
3.5 Richiesta di stralcio di un corso d'acqua o tratto di esso dal reticolo consortile	11
4. Autorità idraulica	13
5. Principi di gestione	13
5.1 Lavori ed attività vietate	13
5.2 Lavori e opere soggetti a concessioni	15
5.3 Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico	16
5.4 Proprietari frontisti	16
5.5 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza	16
CONCESSIONE DEMANIALE	17
1. Obblighi del concessionario	17
2. Subingresso, subconcessione, cessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca	18
2.1 Subingresso, subconcessione	19
2.2 Subentro per fusione (incorporazione e/o unione) societaria	20
2.3 Subingresso mortis causa	21
2.4 Modifica	21
2.5 Rinnovo	22
2.6 Rinuncia	22
2.7 Decadenza	22

2.8 Revoca	22
3. Durata delle concessioni.....	23
PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI.....	23
1. Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico.....	23
A) PROCEDURA RELATIVA AD UNA PRATICA NUOVA.....	23
B) REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE.....	26
C) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI MODIFICA O RINNOVO PRATICA	29
D) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI RINUNCIA	29
E) PROCEDURA RELATIVA ALLA REVOCA.....	30
F) ESPRESSIONE DI PARERI E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI.....	30
G) CONCESSIONI MULTITITOLARI	30
H) SPECIFICHE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL RILASCIO DEI PARERI IDRAULICI DI AIPO NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI NULLA-OSTA.....	31
I) SPECIFICHE OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI PONTI PUBBLICI E PRIVATI (CARRABILI, FERROVIARI, PASSERELLE PEDONALI E/O CICLABILI)	31
NORMATIVA ANTIMAFIA.....	32
1. Premessa e inquadramento normativo.....	32
2. Indicazioni generali da applicare nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale	33
3. Indicazioni operative per l'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)	34
3.1 Tipologie di opere e occupazioni soggette al rilascio di concessione	34
3.2 Soggetti che esercitano attività imprenditoriale.....	34
3.3 Tipologie di Opere/occupazioni soggette o meno all'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)	34
RICHIESTE DI RIMBORSO CANONI PER CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	36
CONVENZIONI "GRANDI UTENTI"	37
1. Premessa	37
2. Indicazioni operative per la gestione delle Convenzioni.....	37
APPENDICI	38
1. Riferimenti normativi	38
2. Modulistica	39
RAPPRESENTAZIONE AREE DEL DEMANIO IDRICO E FASCE DI RISPETTO	40

PREMESSE

L'appartenenza dei corsi d'acqua al Demanio dello Stato nasce dalla evidente utilità pubblica della risorsa, della sua salvaguardia volta a garantirne la qualità e la fruibilità nel tempo, evitando interazioni negative che ne possano compromettere e la disponibilità, ma anche per evitare che gli eventi di piena possano arrecare danni alle infrastrutture pubbliche e private, nonché agli insediamenti umani.

Questa ultima finalità impone che le attività umane interferenti con i corsi d'acqua debbano presentare caratteristiche di compatibilità tali da assicurare il bene pubblico. Tale concetto presente fin dal 1904 nel R.D. 523 è stato in seguito declinato dagli atti dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con il Piano di Assetto Idrogeologico del 2001 e, più recentemente, con il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.).

L'art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, confermando comunque allo Stato la titolarità del demanio idrico.

In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed Enti Locali le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua» e «alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative nonché alla determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi.....»; in tal senso sono da intendersi trasferiti anche i compiti di polizia idraulica definiti prima dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368 ed oggi dal R.R. 3/2010 in forza della L.R. 31/2008.

Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs 112/1998, con L.R. 1/2000 ha stabilito, previa identificazione dei reticoli, di esercitare le competenze in materia di polizia idraulica sul Reticolo Idrico Principale, delegando ai comuni la competenza sul Reticolo Idrico Minore. Sul reticolo consortile le attività di polizia idraulica sono esercitate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2010, ovvero dai regolamenti consortili approvati dalla Giunta ai sensi della L.R. 31/2008. Le indicazioni sopracitate sono da intendersi di carattere generale; nel successivo punto 4 sono definite e identificate le Autorità Idrauliche competenti su ciascun reticolo idrico e le relative funzioni.

L'art. 56 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che «l'attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi» volti ad «assicurare la tutela, il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione» (art. 53) non possono essere disgiunti dallo svolgimento di varie attività, fra le quali, in particolare al punto i) troviamo «lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti».

Il secondo comma del suddetto articolo precisa che dette attività sono svolte secondo criteri, metodi e standard finalizzati a garantire:

- a) *“condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;*
- b) *modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi”.*

Nel testo della legge 11 dicembre 2000, n. 365 *“Conversione in legge con modifica del decreto legge 12 ottobre 2000”, n. 279 recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile...”,* all'art. 2, viene data particolare importanza, oltre agli interventi di ripristino, ad *“...una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ..”.*

Il secondo comma dello stesso art. 2 prevede che l'attività venga svolta ponendo particolare attenzione a:

- a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
- b) gli invasi artificiali, in base ai dati resisi disponibili dal servizio dighe;

- c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- d) le situazioni di impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio;
- e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
- f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
- g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
- h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

Dal punto di vista del governo del territorio, una corretta gestione del demanio idrico può incidere in modo fortemente positivo sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente e sull'equilibrio idraulico, con risvolti importanti in termini di sicurezza. In particolare, l'attività di difesa del suolo nell'area lombarda è fortemente condizionata dai seguenti aspetti specifici:

1. elevata e diffusa antropizzazione della pianura e dei fondivalle montani, dove l'alta densità urbana ha portato al graduale restringimento degli alvei naturali e alla progressiva eliminazione delle aree di naturale laminazione delle piene, portando a elevate criticità sotto il profilo idraulico, aggravate dal graduale aumento delle portate di piena legato a fattori climatici e antropici;
2. elevata compromissione delle fasce di pertinenza fluviale, ivi compresa la fascia golenale del fiume Po, che determina un progressivo peggioramento dell'assetto idraulico;
3. progressiva riduzione delle risorse finanziarie destinate alla difesa del suolo, a fronte delle necessità di attuare importanti opere strutturali di difesa dalle esondazioni e di stabilizzazione di versanti soggetti a dissesto e di garantire l'efficacia nel tempo delle opere realizzate attraverso una costante opera di manutenzione;
4. esigenza di dedicare risorse ad opere di laminazione delle portate derivanti dal drenaggio delle aree urbane (sistema di collettamento e di smaltimento delle acque piovane) per evitare ulteriori incrementi dell'entità delle piene;
5. contenimento dell'uso del suolo – vedi L.R. 31/2014 – mediante principalmente interventi di recupero di aree già urbanizzate con ristrutturazione di edifici esistenti applicando il regolamento di invarianza idraulica (R.R. 23 novembre 2017, n. 7) allo scopo di superare e rimediare a compromissioni avvenute quando più forte era la spinta a un'espansione indiscriminata delle aree urbane;
6. presenza di diffuse situazioni di abusivismo da far emergere e regolarizzare, recuperando i relativi canoni.

Di tale situazione dovrà essere debitamente tenuto conto nello svolgimento delle attività di polizia idraulica. Conseguentemente gli obiettivi della gestione del demanio idrico sono rivolti a:

- a) migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo e la manutenzione delle opere, insediamenti, manufatti che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazioni in caso di piena;
- b) favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici;
- c) garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, anche attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica;
- d) disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- e) promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti;
- f) realizzare interventi che non modifichino negativamente gli obiettivi di qualità ambientale con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con lo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide ed arrestare la perdita di biodiversità.

Titolo I PRINCIPI GENERALI

1. Finalità

Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 all'art. 1 stabilisce che *“Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori”* e ribadisce all'art. 2 che *“Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...”*.

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Ciò si traduce in particolare nella:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/1920 capo IX, collaborando inoltre con gli enti preposti al controllo previsto dal D.Lgs n. 42/2004 e dal D.Lgs n. 152/2006;
- presidio degli argini dei corsi d'acqua la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. 4, comma 10 ter);
- raccolta delle misure idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati (D.g.r. 19 giugno 2015 n. X/3723 *“Approvazione delle direttive per l'espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici”*, L.R. 15 marzo 2016 n. 4, art. 6), quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, anche attraverso i piani di Protezione civile come previsto dal D.Lgs 1/2018 e dalla L.R. 16/2004;
- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare il taglio della vegetazione che può arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, (D.g.r. 18 giugno 2018, n. XI/238 *“Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”*) alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;
- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali violazioni delle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33;
- verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

2. Definizioni

Demanio idrico: ai sensi del comma 1 dell'art. 822 del Codice Civile, *"...appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ..."*. Pertanto, fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, anche se artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano, invece, di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998, n. 12701, ha stabilito che: *"Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi) ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima"*.

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa i soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. Si distingue in:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale, quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle

alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F.

- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale, quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitate ai sensi dell'art. 96 comma f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- le fasce fluviali A e B e le aree Ee e Eb del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica alta e media) del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del PAI, nonché sugli interventi di difesa del suolo che comportano una modifica dell'assetto idraulico del corso d'acqua.

Resta di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai sensi della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale della stessa Autorità di Bacino, l'espressione del parere di compatibilità idraulica per gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Nel caso di realizzazione di nuove opere, rientranti nelle categorie sopraelencate, realizzate in fascia A o B, e per fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio nei tratti non fasciati, l'Autorità Idraulica, che esprime il parere di compatibilità idraulica, deve darne comunque notizia all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai fini dell'aggiornamento del catasto delle opere in fascia.

Sono comunque da sottoporre al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, e negli allegati A e B alla l.r. 5/2010".

Il parere di compatibilità idraulica, in quanto tale, non dà alcun titolo ad eseguire opere ma costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale.

3. Reticoli idrici e demanio: origini ed evoluzione e modalità di trasferimento dei corsi d'acqua

La gestione dei reticoli e del demanio idrico, così come proceduralmente suddivisa dai R.D. n. 368/1904 (oggi disapplicato e sostituito dal R.R. 3/2010) e n. 523 del 1904, rende indispensabile l'identificazione dei distinti reticoli idrici sui quali applicare le differenti norme di polizia idraulica. Da un lato, il trasferimento delle competenze alle Regioni operato con il D.P.R. n. 616/1977 ha portato alla luce, a seguito dell'approvazione della L.R. 59/1984 (successivamente abrogata dall'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 16 giugno 2003, n. 7), la necessità di individuare i corsi d'acqua da includere in uno specifico piano di riordino irriguo (vedi art. 16 – contenuti dei piani) e più precisamente l'elenco di tutti i canali naturali ed artificiali a prevalente utilizzazione irrigua, di colo, di recapito dei coli o comunque interessati dal riordino. Dall'altro, successivamente al trasferimento delle competenze inerenti alla gestione del demanio idrico operato ai sensi del D.Lgs. 112/1998, Regione Lombardia, con L.R. 1/2000, ha stabilito la necessità di individuare i reticoli idrici Principale e Minore associandone le competenze di polizia idraulica rispettivamente alla Regione stessa e ai Comuni.

In base alle considerazioni sopracitate ed ai fini dell'applicazione della polizia idraulica si evidenzia che nei reticoli idrici Principale e Minore possono essere inclusi principalmente i corsi d'acqua facenti parte degli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933 ovvero quelli i cui alvei risultino di proprietà demaniale mentre nei reticoli di competenza dei consorzi di bonifica, oltre a quelli sopracitati, possono essere inseriti anche quelli propri dei consorzi o, su richiesta da parte dei proprietari, anche quelli privati.

Stabilita la demanialità di un corso d'acqua, il suo inserimento - in tutto o in parte - in uno dei reticoli idrici avviene considerandone le funzioni e tenendo altresì in considerazione l'esigenza di una gestione unitaria e condivisa sia del sedime che della risorsa idrica che vi scorre; **per questa ragione gli elenchi dei reticoli idrici individuati nella presente deliberazione non sono da considerarsi statici e immodificabili** ma, proprio per soddisfare le esigenze di ottimizzarne le funzioni e la gestione, risultano suscettibili di modifiche ed integrazioni. L'inserimento, il trasferimento o l'eventuale stralcio di un corso d'acqua, o tratto di esso, in un elenco, o da un elenco all'altro degli allegati al presente provvedimento, viene sancito con deliberazione della Giunta Regionale.

Fatto salvo quanto riportato nel precedente capoverso, di seguito vengono fornite le indicazioni di dettaglio per i trasferimenti dei corsi d'acqua nelle varie casistiche.

3.1 Trasferimento di un corso d'acqua o tratto di esso dall'Allegato A "Reticolo Idrico Principale - RIP" all'Allegato B (AIPO) e viceversa.

Il trasferimento di un corso d'acqua, o tratto di esso, dall'Allegato A (Reticolo Idrico Principale) RIP all'Allegato B "Reticolo Idrico di competenza AIPO" e viceversa, è sancito attraverso una delibera di Giunta Regionale, previa condivisione tra Regione e AIPO.

Così come previsto al punto 8 del dispositivo della Deliberazione AIPO n. 46 del 18 novembre 2008, deve essere data comunicazione del trasferimento dei corsi d'acqua, o tratti di esso, alle Giunte Regionali di Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto ai fini della loro approvazione, ai sensi della normativa vigente.

Al fine del perfezionamento del trasferimento del corso d'acqua, o tratto di esso, è definito un congruo periodo di tempo transitorio, stabilito in 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione, in cui attuare il trasferimento effettivo da AIPO a Regione e/o da Regione ad AIPO, della documentazione, degli atti

e delle informazioni necessarie a garantire l'effettivo passaggio delle competenze per l'ottimale esercizio delle funzioni di Autorità Idraulica sui tratti dei corsi d'acqua oggetto del provvedimento di trasferimento. Ogni tratto di corso d'acqua trasferito in competenza da AIPO a Regione e/o da Regione ad AIPO, deve essere accompagnato da uno specifico «verbale di trasferimento competenza tratto», da approvare a cura del dirigente competente dell'Ufficio Territoriale Regionale e di AIPO, che espliciti la documentazione e gli atti trasferiti ed ogni ulteriore informazione ritenuta utile per il buon esito del trasferimento della competenza.

3.2 Trasferimento di un corso d'acqua o tratto di esso dall'Allegato A "Reticolo Idrico Principale - RIP" all'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica - RIB".

Il trasferimento di un corso d'acqua, o tratto di esso, dall'Allegato A (Reticolo Idrico Principale) RIP all'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica" RIB) è sancito attraverso una delibera di Giunta Regionale (rif. l.r. 31/2008, art. 85 comma 5), sulla base di una richiesta del Consorzio di Bonifica, da inoltrare alla competente Direzione Generale, acquisito il parere positivo dell'Autorità Idraulica (Ufficio Territoriale Regionale/AIPO). In particolare, se il corso d'acqua, o tratto di esso risulta essere compreso nell'Allegato B, è necessario acquisire il parere dell'Autorità Idraulica competente (AIPO). Questa fattispecie comporterà la modifica degli elenchi dei corsi d'acqua del RIP (Allegati A e B) e del RIB (Allegato C) del Consorzio di Bonifica interessato.

Per dare concreta attuazione al trasferimento di un corso d'acqua, a seguito della deliberazione regionale di approvazione della modifica dei reticoli idrici, si fa riferimento alle procedure e agli adempimenti già introdotti con d.g.r. 23 ottobre 2015 n. X/4229, nella quale si stabilisce:

- *un congruo periodo di tempo transitorio, stabilito in 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione dell'atto deliberativo di riferimento, in cui attuare il trasferimento effettivo delle documentazioni, degli atti e delle informazioni necessarie a garantire l'effettivo passaggio delle competenze per l'ottimale esercizio delle funzioni di Autorità Idraulica;*
- *che il trasferimento della competenza venga accompagnato da uno specifico «verbale di trasferimento della competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico», da sottoscrivere a cura degli interessati e da approvare con decreto del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, che espliciti la documentazione e gli atti trasferiti ed ogni ulteriore informazione ritenuta utile per il buon esito del trasferimento della competenza;*
- *che l'esercizio della funzione di Autorità Idraulica trasferita venga attivato dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione a cura dei soggetti interessati, del «verbale di trasferimento della competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico»;*
- *che gli interventi attualmente in fase di esecuzione su un corso d'acqua oggetto di trasferimento, continuino ad essere attuati, salvo diversa pattuizione, sino al collaudo delle opere dal soggetto operante in virtù di preesistenti accordi.*

3.3 Trasferimento di un corso d'acqua o tratto di reticolo idrico dal "Reticolo Idrico Minore comunale - RIM" all'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica - RIB".

Il trasferimento di un corso d'acqua, o tratto di esso, dal Reticolo Idrico Minore, di competenza comunale - RIM, all'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica" RIB è sancito attraverso una delibera di Giunta Regionale (rif. l.r. 31/2008 art. 85 c. 5) e si svolge, previa consultazione del Consorzio di Bonifica (soggetto subentrante) e del/i Comune/i interessato/i (amministrazione trasferente), attraverso le seguenti fasi:

- 1) il Consorzio inoltra al Comune interessato e a Regione, per conoscenza ai fini di una condivisione preliminare, la richiesta per il trasferimento nel reticolo consortile di un corso d'acqua (o più corsi d'acqua o tratti di esso) appartenente al RIM. Tale richiesta deve essere supportata da una relazione dalla quale si evincano le ragioni, che devono ricondursi ad una gestione consortile unitaria e maggiormente funzionale del reticolo;
- 2) il Consorzio richiede al Comune la pubblicazione sull'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del/dei Comune/i interessati per un periodo di 15 giorni dell'elenco dei corsi d'acqua o tratti di essi oggetto della proposta di trasferimento;
- 3) trascorso il termine di pubblicazione, sono concessi 15 giorni per l'inoltro alle amministrazioni comunali territorialmente interessate delle eventuali osservazioni, che il Comune è tenuto a valutare ed eventualmente a recepire o controdedurre entro il termine di ulteriori 15 gg e a trasmettere al Consorzio, unitamente alle proprie osservazioni, per gli adempimenti di cui al punto successivo;
- 4) decorsi i termini di cui al punto 3, entro i successivi 10 giorni il Consorzio di Bonifica interessato formalizza a Regione la richiesta di trasferimento del/dei corso/i d'acqua allegando le osservazioni pervenute da parte degli interessati nella fase di pubblicazione, di cui al punto precedente, unitamente alle controdeduzioni e/o osservazioni del Comune. La richiesta dovrà comprendere un'adeguata cartografia (anche in formato vettoriale, shape file) con l'indicazione dei tracciati dei corsi d'acqua, la relazione tecnica e la documentazione amministrativa del Comune/i interessato/i e del Consorzio con la quale il Comune prende atto della proposta di trasferimento del corso d'acqua e il Consorzio di Bonifica conferma l'intenzione di prendere in carico nel proprio reticolo di competenza;
- 5) la Giunta Regionale, a seguito di un'istruttoria tecnico-amministrativa, se ne sussistono le condizioni, approva con deliberazione regionale, alla prima occasione utile, il trasferimento del/dei corso/i d'acqua;
- 6) entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'atto deliberativo regionale di cui al precedente punto 5, devono essere effettuate, dal Comune e dal Consorzio, le attività relative al perfezionamento dell'iter e al trasferimento effettivo della documentazione, degli atti e delle informazioni necessarie a garantire l'effettivo passaggio delle competenze per l'ottimale esercizio delle funzioni di Autorità Idraulica;
- 7) il passaggio effettivo delle competenze è sancito con la definizione di un "Verbale di trasferimento competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico" sottoscritto dagli interessati e approvato con provvedimento dell'amministrazione comunale. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, da parte del soggetto subentrante, della sottoscrizione del "Verbale di trasferimento" all'amministrazione trasferente per la sottoscrizione, in mancanza di un riscontro da parte della stessa, si ritiene perfezionato il trasferimento della funzione di Autorità Idraulica del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico interessato. Resta in capo all'amministrazione trasferente ogni forma di responsabilità diretta ed indiretta, nonché gli oneri anche relativi ad eventuali danni, a fronte del mancato o incompleto trasferimento al soggetto subentrante di atti, documentazione ed informazioni in proprio possesso, necessari alla corretta gestione del corso d'acqua, o tratto di esso, interessato;
- 8) l'esercizio della funzione di Autorità Idraulica trasferita è attivato dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione a cura dei soggetti interessati, del «verbale di trasferimento competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico».

3.4 Inserimento di un corso d'acqua o tratto di reticolo idrico, non individuato come reticolo principale e/o minore nell'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica - RIB".

Nel caso vi sia l'esigenza da parte di un Consorzio di voler inserire nel reticolo di propria competenza un corso d'acqua, o tratto di reticolo idrico, non inserito nell'Allegato A (reticolo principale di competenza regionale), B (reticolo di competenza AIPO) o minore di competenza comunale, la procedura da adottare è la seguente.

L'inserimento di un corso d'acqua, o tratto di reticolo idrico, nell'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica" RIB è sancito attraverso una delibera di Giunta Regionale (rif. l.r. 31/2008 art. 85 c. 5), fatto salvo l'espletamento della seguente procedura:

- 1) il Consorzio di Bonifica inoltra al Comune territorialmente interessato e a Regione, per conoscenza ai fini di una condivisione preliminare, la richiesta per l'inserimento nel reticolo consortile di un corso d'acqua (o più corsi d'acqua o tratti di esso). Tale richiesta deve essere supportata da una relazione dalla quale si evincano le ragioni, che devono ricondursi ad una gestione consortile unitaria e maggiormente funzionale del reticolo;
- 2) il Consorzio di Bonifica richiede al Comune la pubblicazione sull'albo pretorio comunale, sul sito istituzionale del/dei Comune/i interessato/i per un periodo di 15 giorni e su un quotidiano a diffusione locale, dell'elenco dei corsi d'acqua o tratti di reticolo oggetto della proposta di trasferimento;
- 3) trascorso il termine di pubblicazione sono concessi 15 giorni per l'inoltro alle amministrazioni comunali territorialmente interessate delle eventuali osservazioni che il Comune è tenuto a valutare ed eventualmente a recepire o controdedurre entro il termine di ulteriori 15 gg. e a trasmettere tempestivamente al Consorzio, unitamente alle proprie osservazioni;
- 4) entro il termine di 60 gg. dall'espletamento delle attività di cui al punto precedente, le amministrazioni comunali territorialmente interessate prendono atto con proprio provvedimento che nulla osta al passaggio effettivo delle competenze sul corso d'acqua al Consorzio (soggetto subentrante. In mancanza del rilascio del provvedimento comunale, si ritiene comunque perfezionata tale procedura entro il sopracitato termine (60 gg);
- 5) il Consorzio di Bonifica formalizza a Regione la richiesta di trasferimento del/dei corso/i d'acqua allegando le osservazioni pervenute da parte degli interessati nella fase di pubblicazione di cui ai punti precedenti, unitamente alle controdeduzioni e/o osservazioni/documentazione amministrativa del Comune. La richiesta dovrà comprendere un'adeguata cartografia (anche in formato vettoriale shape file) con l'indicazione dei tracciati dei corsi d'acqua, la relazione tecnica il provvedimento consortile con il quale il Consorzio di Bonifica approva la proposta di prendere in carico il corso d'acqua (o più corsi d'acqua o tratti di esso) nel proprio reticolo idrico di competenza;
- 6) la Giunta Regionale, a seguito di un'istruttoria tecnico-amministrativa, se ne sussistono le condizioni, approva con propria deliberazione, alla prima occasione utile, l'inserimento del/dei corso/i d'acqua nel reticolo consortile.

3.5 Richiesta di stralcio di un corso d'acqua o tratto di esso dal reticolo consortile

Premesso che i Consorzi esercitano le proprie attività al fine di una gestione unitaria e maggiormente funzionale dei reticoli, la proposta di stralcio di un corso d'acqua o tratto di esso, dal reticolo consortile può essere richiesta, dal Consorzio di Bonifica, principalmente, nei seguenti casi:

1. Il corso d'acqua non presenta più funzionalità idraulica e caratteristiche idromorfologiche atte ad essere ancora riconosciuto e individuato nel reticolo idrografico.
 - Il Consorzio di Bonifica deve presentare specifica richiesta di stralcio a Regione Lombardia (Direzione Generale competente e Ufficio Territoriale Regionale), unitamente ad una relazione tecnico-illustrativa, nella quale evidenziare le motivazioni e un'adeguata documentazione cartografica (corografia, estratto di mappa catastale, documentazione fotografica ecc...);
 - la Direzione Generale competente, sentita l'Autorità Idraulica regionale (U.T.R.), verifica la documentazione trasmessa, richiedendo eventualmente le integrazioni del caso necessarie per il completamento dell'istruttoria;

- la Giunta Regionale, se ne sussistono le condizioni, approva con propria deliberazione, alla prima occasione utile, lo stralcio del/dei corso/i d'acqua dal reticolo consortile (Allegato C).

2. Il corso d'acqua, seppur ancora attivo sotto il profilo idraulico, non rappresenta un elemento rilevante ai fini di una gestione unitaria del reticolo di competenza del Consorzio di Bonifica.

- Il Consorzio di Bonifica deve presentare specifica richiesta di stralcio a Regione Lombardia (Direzione Generale competente e Ufficio Territoriale Regionale), unitamente ad una relazione tecnico-illustrativa e un'adeguata documentazione cartografica (corografia, estratto di mappa catastale, documentazione fotografica ecc...). Il Consorzio di Bonifica è tenuto, altresì, a indicare, nella proposta, il nuovo soggetto competente per la gestione del corso d'acqua di cui si chiede lo stralcio;
- la Direzione Generale competente, sentita l'Autorità Idraulica regionale (U.T.R.), verifica la documentazione trasmessa, richiedendo eventualmente le integrazioni del caso, necessarie per il completamento dell'istruttoria;
- la Giunta Regionale, se ne sussistono le condizioni, approva con propria deliberazione, alla prima occasione utile, lo stralcio del/dei corso/i d'acqua dal reticolo consortile (Allegato C).

Nel caso specifico in cui il Consorzio di Bonifica presenti una **richiesta di trasferimento di un corso d'acqua o tratto di esso dal reticolo consortile (RIB) al reticolo idrico minore comunale (RIM)** occorre procedere nel seguente modo:

1. in via preliminare, il Consorzio è tenuto a consultare il Comune per una condivisione e per definire la fattibilità di tale operazione. Successivamente, inoltra, allo stesso, la proposta di stralcio dal proprio reticolo e l'inserimento nel RIM del corso d'acqua o tratto di esso;
2. il Consorzio inoltra la proposta a Regione (Direzione Generale competente e Ufficio Territoriale Regionale), unitamente ad una relazione tecnico-illustrativa, nella quale evidenziare le motivazioni, ad un'adeguata documentazione cartografica (corografia, estratto di mappa catastale, documentazione fotografica ecc...) e alla documentazione amministrativa del Comune, relativa alla disponibilità a prendere in carico la gestione del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico;
3. la Direzione Generale competente, sentita l'Autorità Idraulica regionale (U.T.R.), verifica la documentazione trasmessa, richiedendo eventualmente le integrazioni del caso, necessarie per il completamento dell'istruttoria;
4. il Comune prende in carico con un proprio provvedimento la gestione del corso d'acqua in oggetto specificando nel provvedimento stesso che, nelle more dell'adeguamento del proprio DPI e strumento urbanistico PGT, si impegna ad assumere i compiti di Autorità Idraulica competente per la gestione del corso d'acqua;
5. la Giunta Regionale approva, con propria deliberazione, alla prima occasione utile, lo stralcio del/dei corso/i d'acqua dal reticolo consortile (Allegato C);
6. entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'atto deliberativo regionale, devono essere effettuate, dal Comune e dal Consorzio, le attività relative al perfezionamento dell'iter e al trasferimento effettivo della documentazione, degli atti e delle informazioni necessarie a garantire l'effettivo passaggio delle competenze per l'ottimale esercizio delle funzioni di Autorità Idraulica;
7. il passaggio effettivo delle competenze è sancito con la definizione di un "Verbale di trasferimento competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico" sottoscritto dagli interessati e approvato con provvedimento del Consorzio di Bonifica;

8. l'esercizio della funzione di Autorità Idraulica trasferita è attivato dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione a cura dei soggetti interessati, del «verbale di trasferimento competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico»;
9. il Comune alla prima variante utile provvede ad adeguare i propri strumenti di pianificazione - Documento di polizia Idraulica (DPI) e Piano di Governo del Territorio (PGT)- nei quali dovrà essere riportato correttamente il nuovo reticolo e la conseguente vincolistica.

4. Autorità idraulica

L'Autorità Idraulica rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica richiamate nel precedente paragrafo 2; come specificato all'art. 2 Capo 1 del RD n. 523/1904: *"Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche"*. Le attività di Polizia Idraulica sono svolte sul territorio regionale da AIPO, Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni. È da evidenziare che in alcuni casi, sul medesimo corso d'acqua, le funzioni di Autorità Idraulica sono suddivise tra soggetti differenti. Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano tutte le funzioni di polizia idraulica sui propri reticoli idrici (rispettivamente allegato A - Reticolo Idrico Principale, Allegato C – Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica e Reticoli Idrici Minori comunali definiti ai sensi dell'art. 3, c. 114, L.R. 1/2000 con le modalità indicate nell'allegato D alla presente deliberazione) fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po - per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia sono attribuite ad AIPO.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, L.R. 30/2006 e ai sensi dell'art. 80, c. 6 bis della L.R. 31/2008) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, L.R. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v. schema - Allegato G). È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni (v. schema - Allegato G) con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente per reticolo.

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri di compatibilità idraulica sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 80, comma 5 della L.R. n. 31/2008.

5. Principi di gestione

5.1 Lavori ed attività vietate

Come previsto dall'art. 93 del R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi esteso il divieto stabilito dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alteri il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato del 1° giugno 1988 e Cassazione del 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa. Le distanze specificate dal R.D. n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale, con riferimento a quanto specificato nella L.R. 15 marzo 2016, n. 4.

A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di polizia idraulica elaborato dai comuni (v. Allegato D), hanno effetto solo se tale documento viene recepito all'interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia (U.T.R.).

Per quanto riguarda le opere, occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. n. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2016.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del D.Lgs 152/06 stabilisce che *“Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”*.

5.2 Lavori e opere soggetti a concessioni

Ai sensi degli artt. 97 e 98 del R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte ad un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti.

Restano, inoltre, soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relative ai seguenti ambiti:

- aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (art. da 28 a 39);
- aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI);

- aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, art. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI);

Le N.d.A. del PAI si applicano anche alle aree perimetrate nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

5.3 Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

5.4 Proprietari frontisti

Ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del R.D. sono consentite *“Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo”*. Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, *«...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”*.

È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. Per la realizzazione di tali interventi deve essere comunque richiesta l'autorizzazione all'Autorità Idraulica competente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

5.5 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentito effettuare, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, tutte le attività che rivestono carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia,

se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque successivamente richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Titolo II

CONCESSIONE DEMANIALE

Premesso che le presenti linee guida hanno valore orientativo, si evidenzia che, per il rilascio delle concessioni di uso di beni demaniali, è necessario riferirsi ai principi comunitari di imparzialità, di economicità, di convenienza e di trasparenza, garantiti soltanto da adeguate forme di pubblicità e da procedure concorsuali. In particolare, il principio di trasparenza, garantisce condizioni di concorrenza non falsate ed esige che le amministrazioni rendano pubblica la loro intenzione di ricorrere alla concessione. Tale presupposto si basa sul principio che, con la concessione, si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato (rif. Comunicazione Commissione Europea del 12 aprile 2000). Le amministrazioni concedenti pur essendo libere di scegliere la procedura più appropriata e di stabilire i requisiti che i candidati devono soddisfare durante le varie fasi della procedura, devono garantire che la scelta del candidato avvenga in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga rispettando le regole e i requisiti stabiliti inizialmente (rif. Circolare PCM n.945/2002 e Consiglio di Stato sez.VI, n.168/2005).

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve pertanto procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

In relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, nel caso dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

1. Obblighi del concessionario

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e

ambientale. Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque. Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali aggiornati periodicamente (rif. Allegato F).

Il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, questi ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

2. Subingresso, subconcessione, cessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca

La concessione del bene demaniale ai sensi del r.d. n. 523/1904 e del r.r. n. 3/2010 *“interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali”*.

Il profilo della concessione di polizia idraulica assolve, quindi, alla seguente prescrizione *“Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, senza il permesso amministrativa”* (art. 93 del r.d. n. 523/1904).

Quindi, la concessione del bene demaniale viene rilasciata al richiedente in ragione dell'occupazione di un bene demaniale per uno specifico utilizzo del medesimo.

Il concessionario permane nella titolarità di tale concessione per il tempo stabilito nella concessione medesima o sino a quando non si verifichi un'ipotesi di cessione/subconcessione, ovvero qualora venga presentata all'Autorità competente, da parte di un nuovo richiedente (attraverso le modalità descritte nel paragrafo successivo), formale istanza di subentro nella concessione demaniale, oppure si verifichino le ulteriori seguenti ipotesi: subingresso mortis causa, espressa modifica, espressa rinuncia (che inibisce un eventuale subentro), decadenza o revoca.

Ne consegue che il **concessionario permane detentore a pieno titolo della concessione di utilizzo del bene demaniale sino a quando non si sia verificata una delle suddette ipotesi ed in capo al medesimo permangono tutti gli obblighi assunti con l'atto di concessione.**

Il diverso utilizzo dell'area, la mancata comunicazione della cessazione di tale utilizzo configurano, poi, una violazione degli obblighi del concessionario, rientrando nella fattispecie delle cause di decadenza dalla concessione in quanto *"inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione"*, da rilevarsi a cura dell'Autorità idraulica competente (amministrazione concedente).

Il diverso utilizzo dell'area e, pertanto, anche la mancata comunicazione della cessazione di tale utilizzo, possono configurare, altresì, ipotesi di **revoca della concessione** *"nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario)"*.

2.1 Subingresso, subconcessione

Il subingresso nella concessione demaniale determina la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'ambito del medesimo rapporto, senza che mutino le relative condizioni e scadenze.

Come indicato nell'art. 46 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, Codice della Navigazione, *"quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente"*, ovvero per il subentro nella concessione di un bene demaniale occorre un espresso e specifico provvedimento autorizzatorio dell'amministrazione concedente.

La ratio del citato art. 46 risiede nell'esigenza di verificare che il subentro rispetti le condizioni di legittimità poste nell'atto concessorio. Si tratta di un controllo pubblico che esula, pertanto, dal merito degli accordi stipulati fra le parti. In via generale, difatti, il rilascio della concessione deve sempre essere subordinato alla verifica della sussistenza del pubblico interesse o, quantomeno, di un'apprezzabile utilità collettiva. L'attività concessoria di beni demaniali non può mai risolversi in una mera disponibilità individuale del bene pubblico, ma deve essere sempre connotata da un preciso titolo giustificativo che la renda meritevole di sottrarre il bene stesso al libero uso della collettività.

Ne discende, quindi, che nessun atto amministrativo, diverso dalla espressa autorizzazione al subentro rilasciata dalla autorità competente, è da considerarsi in grado di sostituire la suddetta autorizzazione. Pertanto, è necessario prestare molta attenzione qualora pervenga all'Autorità competente una comunicazione tardiva del subingresso. In tal caso, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che le comunicazioni ex post del subingresso non possono considerarsi equipollenti all'autorizzazione alla cessione a terzi della concessione rilasciata preventivamente, in quanto il rilascio preventivo dell'autorizzazione costituisce condizione di validità ed efficacia della stessa.

2.1.1 Modalità operative per il subentro nella titolarità della concessione

La concessione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al presente punto 2.1.1.

È ammesso il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:

- a) morte del concessionario (Subingresso mortis causa, di cui al paragrafo 2.3.);
- b) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa l'area/opera interferente;
- c) trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, qualora la concessione demaniale abbia come oggetto l'uso e l'occupazione strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

Salvo il caso di cui alla lettera a), in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro a seguito dell'evento che ne è causa, di cui ai sopracitati punti b) e c).

L'amministrazione concedente autorizza il subentro dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi del concessionario. Al nuovo titolare sono trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, compreso l'onere di corresponsione dei canoni rimasti eventualmente insoluti, che il concessionario subentrante è tenuto a pagare contestualmente al primo versamento utile dei canoni di cui al presente comma.

Mancata presentazione di istanza di subentro

Richiamato il precedente punto 2.1, ultimo capoverso, si ricorda che anche nel caso di subentro:

- il rilascio preventivo dell'autorizzazione costituisce condizione di validità ed efficacia della concessione;
- se il subentrante non presenta la relativa istanza all'autorità idraulica competente, la titolarità della concessione permane in capo al legittimo concessionario con i relativi diritti ed obblighi;
- se il concessionario viene meno agli obblighi derivanti dalla concessione demaniale, la concessione medesima decade, ai sensi del successivo punto 2.7, oppure è soggetta a revoca ai sensi del successivo punto 2.8;
- il soggetto che a seguito della decadenza o revoca continui ad occupare l'area demaniale è occupante *sine titolo* del bene demaniale.

2.2 Subentro per fusione (incorporazione e/o unione) societaria

2.2.1 Fusione societaria per incorporazione (cd impropria)

Il caso contempla l'incorporazione in una società di una o più altre società, le quali si estinguono. Continuerà, pertanto, ad esistere la sola società incorporante. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 21970 del 2021 ha equiparato di fatto l'estinzione della società incorporata ad una successione mortis causa: la società incorporata, a seguito della fusione sopra delineata si estingue e, in ragione di tale estinzione, le concessioni demaniali a suo tempo a questa rilasciate risultano oggetto di una modifica soggettiva che, ai sensi dell'art. 46 del R.D. 327/1942, deve essere autorizzata dall'autorità concedente secondo le indicazioni di cui al punto 2.1. e 2.1.1. delle presenti linee guida.

Questo caso, pertanto, deve considerarsi un caso di subingresso per modifica del concessionario, in cui corre l'obbligo per l'autorità concedente di verificare la permanenza in capo alla società incorporante del permanere delle condizioni soggettive ed oggettive che giustificarono il rilascio della concessione alla società incorporata.

Sulla base delle sopracitate premesse, se la società incorporata è titolare di una concessione demaniale, per effetto della fusione la concessione succede alla subentrante ma analogamente a quanto avviene nella successione mortis causa occorre che questa chieda conferma all'amministrazione così come previsto dall'art. 46 comma 3 del R.D. 327/1942 che a riguardo dispone che *"in caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza"*. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

Spetta ad ogni modo alla subentrante, ai fini del godimento del bene demaniale oggetto di concessione, l'onere di chiederne conferma all'Amministrazione concedente, la quale, non è tenuta a rilasciare uno specifico provvedimento autorizzativo del subingresso, ma soltanto a "confermare" la concessione, previa verifica dell'idoneità tecnica ed economica della subentrante che ne faccia richiesta, oppure a revocarla, in assenza di detta idoneità.

2.2.2 Fusione societaria per unione (cd propria)

Il caso di fusione societaria (art. 2501, comma 1, C.C.) per unione contempla la costituzione di una nuova società tramite l'unione di società preesistenti (cosiddette società fuse). Viene, quindi, a configurarsi l'estinzione delle precedenti società, con la costituzione di un nuovo soggetto (cosiddetta società risultante) che subentrerà nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti.

Per quanto concerne la concessione di un bene demaniale e le regole riguardanti il subingresso, si osserva, come nel caso precedente, che l'art. 46 del R.D. 327/1942 (Codice della Navigazione) dispone che "quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente".

Ne discende, quindi, anche in riferimento alla ipotesi di fusione per unione, a seguito della quale viene costituita una nuova società, che, i concessionari delle società fuse, saranno tenuti a presentare istanza di subentro in favore della società risultante secondo le modalità di cui al punto 2.1. e 2.1.1. delle presenti linee guida a seguito della quale potrà essere confermata dall'Amministrazione concedente la concessione.

2.2.3 Variazione di dati societari

In caso di variazioni di natura meramente formale ("cambio di denominazione sociale/sede legale") che non incidono in modo sostanziale sull'utilizzo del bene oggetto di concessione, bensì, si presume, unicamente sui dati riportati nell'atto di concessione demaniale, occorre effettuare da parte dell'Amministrazione concedente valutazioni puntuali (caso per caso), al fine di scongiurare la mancata osservanza dell'art. 46 del Codice della Navigazione. L'autorità concedente sarà pertanto tenuta ad accertare, anche attraverso l'analisi dei verbali assembleari societari o la presentazione da parte del concessionario di una nota della Camera di Commercio che confermi la struttura societaria e che trattasi di mere variazioni nominative che non contemplano l'ingresso di un nuovo soggetto giuridico.

Qualora, quindi, non siano presenti novazioni soggettive, appare plausibile che, nell'ipotesi di cambio di denominazione o ragione sociale, si tratti di semplici volture nominative, non sostanziali, in quanto non si verificano modifiche soggettive dei concessionari, e si possa procedere, su comunicazione del concessionario interessato, alla modifica del decreto dirigenziale di concessione.

2.3 Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione). Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario. Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare, nei confronti degli stessi, richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi. Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa *sine titulo* l'area demaniale.

È fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

2.4 Modifica

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

2.5 Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza. La validità della concessione decorre dalla data di sottoscrizione, con firma digitale, del disciplinare di concessione, da parte del dirigente UTR competente.

2.6 Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

2.7 Decadenza

La concessione decade in caso di:

- modificazioni delle opere/interventi da parte del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione L.R. sino all'effettivo abbandono dell'area.

2.8 Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La concessione può altresì essere revocata nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione di quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida. Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

3. Durata delle concessioni

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico.

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a quello previsto al primo capoverso.

Titolo III

PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della legge 241/90 e della L.R. 1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

A) PROCEDURA RELATIVA AD UNA PRATICA NUOVA

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici di Regione Lombardia e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica coinvolte nel procedimento. Le domande, per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti al reticolo principale, da inoltrare a Regione Lombardia, possono essere presentate solo in modalità on-line tramite l'applicativo dedicato S.I.P.I.U.I. (Sistema Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche) all'indirizzo www.tributi.regione.lombardia.it

Sullo stesso portale, accedendo all'area personale, si trova la procedura per l'accreditamento. L'accesso potrà effettuarsi tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale e con CNS/CRS Carta Nazionale/Regionale dei Servizi e lettore di smartcard (modalità disponibile solo per i soggetti residenti in Lombardia). La procedura consente di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo da parte dei privati e accetta l'attestazione di firma dell'istanza effettuata tramite la CRS o altro dispositivo di firma digitale.

Gli enti pubblici non sono tenuti al pagamento della marca da bollo, così come disposto nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 *"Disciplina dell'imposta di Bollo"*, art. 16 allegato B *"Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempre che vengano tra loro scambiati"*.

Ai sensi del disposto dell'articolo 27-bis della tabella, allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 sono, inoltre, esenti dall'imposta di bollo gli *"atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI"*.

Redazione della Relazione di istruttoria:

1. All'arrivo di un'istanza di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 viene assegnato un codice identificativo nell'archivio informatico SIPIUI.
2. Il funzionario "istruttore" della pratica:
 - 2.1 provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 8, legge 241/90; nella comunicazione devono essere indicati l'amministrazione competente,

l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti;

- 2.2 procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone);
- 2.3 se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;
- 2.4 nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
- 2.5 se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino, l'istruttore procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006);
- 2.6 qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo minimo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere una succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, nonché tutte le informazioni atte a consentire ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;
- 2.7 verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale;
- 2.8 **se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale, il funzionario "istruttore":**
 - 2.8.1 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;
 - 2.8.2 verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio della concessione o del provvedimento di nulla-osta idraulico;
 - 2.8.3 redige la relazione di istruttoria contenente:
 - 2.8.3.1 accertamenti locali;
 - 2.8.3.2 consistenza delle opere;
 - 2.8.3.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:
 - concessione;
 - nulla-osta idraulico;
 - 2.8.3.4 richiamo dei pareri: Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;
 - 2.8.3.5 accertamenti antimafia;
 - 2.8.3.6 parere conclusivo;
 - 2.8.4 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.8.5 se l'intervento è ammissibile:

2.8.5.1 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

2.8.5.2 se trattasi di concessione, con o senza occupazione fisica di area demaniale, dovrà essere predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al punto 3.1.

2.9 **se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO, il funzionario "istruttore":**

2.9.1 acquisisce il parere idraulico di AIPO, trasmettendo la documentazione (scaricabile anche attraverso l'applicativo SIPIUI): il parere idraulico rilasciato da AIPO, eventualmente anche nell'ambito dei periodici "tavoli tecnici" avviati con gli UTR, deve contenere tutti gli elementi utili, propedeutici al rilascio della concessione/nulla-osta da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale (dal punto di vista idraulico, eventuale relazione di sopralluogo, informazioni in merito all'occupazione fisica dell'area demaniale ecc...);

2.9.2 redige la relazione di istruttoria contenente:

2.9.2.1 accertamenti locali;

2.9.2.2 consistenza delle opere;

2.9.2.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;

- nulla-osta idraulico;

2.9.2.4 richiamo dei pareri: Ambientale / AIPO / Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia;

2.9.2.5 accertamenti antimafia;

2.9.2.6 parere conclusivo;

2.9.3 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.9.4 se l'intervento è ammissibile:

2.9.4.1 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

2.9.4.2 se trattasi di concessione, con o senza occupazione fisica di area demaniale, dovrà essere predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al punto 3.1.

3.1 Adozione del decreto con sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente in formato digitale

3.1.1 Il funzionario "istruttore" verifica il corretto versamento degli importi dovuti dal richiedente (canone, eventuali arretrati, imposte di bollo per la registrazione degli atti, ecc...). Nel caso l'importo del canone di concessione preveda anche il versamento della cauzione (vedi TITOLO II – paragrafo 1), è necessario, preliminarmente alla stesura dello "schema di disciplinare di concessione", predisporre il provvedimento contabile di accertamento della cauzione e verificare il corretto versamento della stessa da parte dell'utente. Successivamente, predispone lo "schema di disciplinare di concessione" utilizzando quale riferimento l'Allegato G alla presente deliberazione e inserendo, in base alla tipologia di opera, le eventuali prescrizioni (le quali dovranno riguardare unicamente la gestione del bene in concessione e non eventuali modifiche progettuali);

- 3.1.2 Il funzionario “istruttore” predispone, quindi, il decreto di concessione con cui si approva lo schema di disciplinare di cui al precedente punto 3.1.1.
Nel decreto di concessione dovrà essere specificato sia che la concessione demaniale, oggetto del disciplinare, deve essere sottoscritta dal concessionario entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del disciplinare, di cui al successivo punto 3.1.3, sia che la concessione demaniale diviene efficace dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti, di cui al successivo punto 3.1.5.;
Il decreto di concessione viene sottoscritto digitalmente dal dirigente e rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento concessorio.
- 3.1.3 Regione Lombardia (UTR) trasmette, via pec, il disciplinare di concessione, approvato con decreto di cui al precedente punto 3.1.2, al concessionario per la sottoscrizione in forma digitale, comunicandogli contestualmente che il medesimo disciplinare dovrà essere sottoscritto entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il decreto di concessione decade;
- 3.1.4 il concessionario firma digitalmente il disciplinare e lo trasmette (via pec) a Regione Lombardia (UTR). Qualora l'utente fosse impossibilitato alla sottoscrizione in forma digitale del disciplinare, potrà firmare lo stesso in forma cartacea, dandone tempestivo avviso a Regione Lombardia (UTR) con cui concorderà la data di sottoscrizione del disciplinare presso gli uffici di Regione Lombardia, alla presenza dei funzionari competenti e nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto 3.1.3.;
- 3.1.5 Il dirigente UTR sottoscrive con firma digitale il disciplinare: **da questa data decorre la validità della concessione.**

B) REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Trattandosi di scritture private, le concessioni per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale sono soggette alla registrazione, sulla base di quanto definito dal D.P.R. 26/4/1986, n.131, che distingue i seguenti casi:

- “registrazione in termine fisso”, cui sono soggetti gli atti indicati nella Parte I della Tariffa allegata allo stesso T.U.;
- “registrazione in caso d'uso”, cui sono soggetti gli atti indicati nella Parte II della Tariffa anch'essa allegata al T.U.

L'importo di registrazione è calcolato applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione.

In base alla sopracitata normativa e facendo riferimento altresì agli art. art.2699 e art.2703 del Codice Civile, le concessioni sui beni demaniali sono quindi soggette a registrazione attraverso le seguenti modalità:

- in termine fisso ex art.5 Tariffa, Parte I, di tutti gli atti di concessione quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è pari o superiore a € 10.000,00 (ossia se l'imposta risulta superiore all'imposta fissa, ad oggi pari a € 200,00);
- solo in caso d'uso degli atti di concessione su beni demaniali (e relative cessioni e surrogazioni) con aliquota 2%, quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è inferiore a € 10.000,00 (ossia se l'imposta risulta inferiore all'imposta fissa, ad oggi pari a € 200,00).

In relazione alle concessioni soggette a registrazione in caso d'uso e/o ai provvedimenti di nulla osta idraulico, non vige l'obbligo di apposizione della marca da bollo sull'atto (disciplinare o autorizzazione di nulla osta), ma è facoltà del richiedente apporlo (eventualmente per cautelarsi, nel caso vi sia, in futuro, necessità di registrare l'atto per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente – DPR n. 642/1972).

L'indicazione è quindi quella di evidenziare tale opzione al richiedente e rispettare le sue conseguenti determinazioni.

B.1) PROCEDURA SEMPLIFICATA DI REGISTRAZIONE DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE CON ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO ATTRAVERSO IL VERSAMENTO DELL'IMPORTO CON MODELLO F24

La modalità (consigliata) prevede la registrazione del disciplinare di concessione sottoscritto in formato digitale con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso il versamento dell'importo con modello F24 (procedura semplificata).

In forma residuale, esclusivamente nel caso di impossibilità di assolvimento dell'imposta di bollo attraverso il versamento dell'importo con modello F24, è possibile procedere alla registrazione del disciplinare di concessione sottoscritto in formato digitale con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso l'annullamento delle marche da bollo tradizionali.

1. Provvedimento soggetto a registrazione

Il provvedimento soggetto alla registrazione, da inviare telematicamente al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, è il Disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente dall'utente e dal dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, completo degli allegati tecnici.

2. Modalità di assolvimento della marca da bollo

È possibile assolvere l'imposta di bollo attraverso il versamento con modello F24. Gli importi sono da calcolare nel seguente modo: € 16,00 ogni 100 righe o 4 facciate in relazione all'atto soggetto a registrazione, oltre a € 1,00 su ogni facciata degli allegati tecnici. Tenuto conto che l'art. 11 del D.P.R. 26/4/1986, n.131 prevede che in sede di richiesta di registrazione è necessario produrre n. 2 originali (o un originale e una copia), l'imposta di bollo dovuta dovrà essere calcolata considerando n. 2 originali.

3. Documentazione necessaria da inviare all'agenzia delle entrate

- Disciplinare di concessione firmato digitalmente dalle parti (file .p7m) in duplice copia denominati "originale 1" e "originale 2";
- Modello 69 debitamente compilato e sottoscritto da una delle parti che richiede la registrazione, con l'annotazione del numero di repertorio;
- Modello F24, debitamente quietanzato, riportante le seguenti specifiche:
 - intestato al Concessionario;
 - che assolve sia l'imposta di bollo (codice tributo 1552), che l'imposta di registro (codice tributo 1550);
 - con data di versamento precedente o contestuale alla firma del disciplinare.

4. Tempistica per la richiesta di registrazione

La documentazione di cui al punto 3) deve essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della firma del Disciplinare di concessione da parte del dirigente dell'U.T.R. competente (rif. Legge n. 122 del 04/08/2022).

5. Modalità di invio della documentazione

La documentazione di cui al punto 3) deve essere inviata tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Bergamo: dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it

Brescia: dp.brescia@pce.agenziaentrate.it

Como: dp.como@pce.agenziaentrate.it

Cremona: dp.cremona@pce.agenziaentrate.it

Lecco: dp.lecco@pce.agenziaentrate.it

Lodi: dp.lodi@pce.agenziaentrate.it

Mantova: dp.mantova@pce.agenziaentrate.it

Milano: dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

Monza Brianza: dp.monzabrianza@pce.agenziaentrate.it

Pavia: dp.pavia@pce.agenziaentrate.it

Sondrio: dp.sondrio@pce.agenziaentrate.it

Varese: dp.varese@pce.agenziaentrate.it

6. Oggetto della pec

Al fine di semplificare, da parte dei competenti Dipartimenti Provinciali dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle richieste, è necessario indicare quale oggetto della pec il seguente:

REGIONE LOMBARDIA – Richiesta di registrazione concessione di polizia idraulica cod. concessione XXXXXX.

7. Ricevuta di registrazione

A registrazione avvenuta, l'Agenzia delle Entrate invierà a Regione Lombardia l'attestazione della registrazione dell'atto.

B.2 REGISTRAZIONE DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE CON ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO ATTRAVERSO L'ANNULLAMENTO DEI CONTRASSEGNI TELEMATICI

Come già anticipato la seguente modalità è da adottarsi solo in forma residuale in quanto l'assolvimento dell'imposta di bollo attraverso l'annullamento dei contrassegni telematici (marche da bollo tradizionali), comporta un appesantimento della procedura amministrativa che prevede i seguenti adempimenti.

Il disciplinare di concessione, sottoscritto digitalmente dall'utente e dal dirigente dell'UTR, deve infatti riportare l'indicazione degli atti identificativi delle marche da bollo acquistate anticipatamente dall'utente.

È quindi necessario predisporre due atti firmati digitalmente e denominati "originale 1" e "originale 2" (con relativi allegati) sui quali indicare, prima della firma, i codici identificativi delle marche da bollo (che andranno conservate a cura del concessionario) e che dovranno aver data precedente o contestuale la formazione dell'atto ed essere assolti su due copie.

La documentazione necessaria per la registrazione da inviare all'Agenzia delle Entrate dovrà prevedere anche la "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000" relativa all'assolvimento dei contrassegni telematici, su cui dovranno essere apposti i contrassegni telematici stessi.

Solo in caso residuale è consentita la registrazione del disciplinare di concessione in formato cartaceo.

C) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI MODIFICA O RINNOVO PRATICA

1. In seguito alla presentazione, da parte di un utente, di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene:
 - 1.1. recuperato il codice presente nell'applicativo SIPIUI, associato alla pratica oggetto di aggiornamento;
 - 1.2. l'iter è il medesimo di quello descritto per una pratica nuova, previa verifica da parte del funzionario competente del permanere delle condizioni di concedibilità.

D) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI RINUNCIA

1. In seguito alla presentazione di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene recuperato in SIPIUI il codice associato alla pratica, quindi:
2. il funzionario "istruttore" della pratica procede alla verifica se la pratica riguarda un corso d'acqua di competenza regionale o di AIPO;

2.1 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale, il funzionario "istruttore":

- 2.1.1 verifica, che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati e in caso negativo, li richiede;
- 2.1.2 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;
- 2.1.3 qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
- 2.1.4 qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
- 2.1.5 quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;

- 2.1.6 predisporre il decreto di chiusura della concessione idraulica;
- 2.1.7 trasmette il decreto al concessionario ed al comune territorialmente competente;

2.2 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO, il funzionario "istruttore":

- 2.2.1 verifica, che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati e in caso negativo, li richiede;
- 2.2.2 chiede ad AIPO di verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e nel caso siano state rimosse, se le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili;
- 2.2.3 qualora le opere non siano state rimosse, AIPO dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi e ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente;
- 2.2.4 il funzionario "istruttore" procede quindi alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
- 2.2.5 predisporre il decreto di chiusura della concessione idraulica;
- 2.2.6 trasmette il decreto al concessionario ed al comune territorialmente competente;

E) PROCEDURA RELATIVA ALLA REVOCA

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o inadempimento degli obblighi sottoscritti dal concessionario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

F) ESPRESSIONE DI PARERI E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri di compatibilità idraulica su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere.

I pareri di compatibilità idraulica che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettuale.

G) CONCESSIONI MULTITITOLARI

In linea generale, le concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale sono intestate ad un solo soggetto richiedente. In alcuni limitati casi (principalmente transiti arginali, rampe di collegamento e guadi o comunque anche altre tipologie di occupazioni) la concessione può essere intestata a più soggetti, ognuno dei quali è tenuto a corrispondere la rispettiva quota percentuale del totale del canone dovuto, così come definito nel disciplinare di concessione.

Considerato che la concessione multi-titolare è intestata a ogni singolo soggetto per percentuale di co-titolarità, nel caso un co-titolare non provveda al pagamento della propria quota del canone, non è possibile attribuire la responsabilità in solido agli altri soggetti.

Pertanto, in caso di omesso pagamento di uno dei co-titolari, l'amministrazione concedente è tenuta a procedere, con le varie fasi necessarie al recupero delle somme dovute (avviso bonario, ordinanza di ingiunzione e riscossione coattiva), solo nei confronti degli insolventi.

In fase di scadenza/rinnovo della concessione, i soggetti interessati, in caso di inadempienza di uno dei co-titolari, potranno subentrare per la quota di concessione dei soggetti inadempienti. In questo caso dovrà essere redatto, da parte dell'amministrazione concedente, un nuovo provvedimento che definisca per i nuovi co-titolari le rispettive percentuali di occupazione e ridetermini il relativo canone di concessione.

H) SPECIFICHE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL RILASCIO DEI PARERI IDRAULICI DI AIPO NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI NULLA-OSTA

Le specifiche di cui al presente paragrafo integrano quanto già riportato al Titolo III PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI - paragrafo 2.9 "corso d'acqua di competenza AIPO", **esclusivamente** in relazione al rilascio delle seguenti tipologie di nulla osta, di cui all'allegato F della presente deliberazione:

- Z.7 taglio piante e rimozione in alveo e sulle sponde;
- Z.8 manifestazioni sportive, culturali ecc...;
- Z.9 interventi di sfalcio su argini e scarpate e negli alvei attivi per superfici inferiori ad 1 ha;
- Z.10 taglio piante su argini e scarpate e negli alvei attivi per superfici inferiori ad 1 ha.

Per le sopracitate tipologie di interventi AIPO, con Determina n. 1209 del 16 ottobre 2020 avente per oggetto *"Processo di semplificazione pareri standard di polizia idraulica – Approvazione schemi condivisi pareri idraulici di pertinenza della DTI Lombardia Occidentale e Orientale"*, ha approvato quattro modelli (allegati a, b, c, d) di pareri di seguito definiti "standard" al cui interno sono riportate le prescrizioni e gli adempimenti a cui è tenuto sottostare il soggetto richiedente.

In assenza di un'ulteriore espressione di AIPO (da rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'UTR) di un parere integrativo, con il quale AIPO ha facoltà di inserire ulteriori specifiche in merito all'istanza presentata dal singolo utente, l'Ufficio Territoriale Regionale competente può procedere, pertanto, al proseguo dell'iter istruttorio finalizzato al rilascio del nulla osta, allegando allo stesso il parere "standard". AIPO ha comunque facoltà di comunicare all'UTR competente, anche prima della scadenza del termine dei 30 giorni, la volontà di non ritenere necessario procedere a produrre ulteriori integrazioni; in tal caso l'UTR è già nelle condizioni di poter proseguire l'iter, tenendo conto delle prescrizioni contenute nel parere "standard".

I) SPECIFICHE OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI PONTI PUBBLICI E PRIVATI (CARRABILI, FERROVIARI, PASSERELLE PEDONALI E/O CICLABILI)

Fermo restando la normativa sovraordinata e di settore, si riportano alcune specifiche relative alle verifiche e ai relativi pareri di compatibilità, da rilasciare nell'ambito delle procedure di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale, delle infrastrutture (ponti).

Nuove realizzazioni - Per le nuove realizzazioni il parere di compatibilità idraulica deve valutare il manufatto in osservanza alle NTC 2018, capitolo 5 "Ponti", paragrafo 5.1.2.3 "Compatibilità idraulica:" e alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006).

Rinnovi e Regolarizzazioni – Per le istanze di rinnovo delle concessioni e di regolarizzazioni delle infrastrutture esistenti delle tombature e dei ponti, dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto (adeguato, compatibile ma non adeguato o non compatibile) rispetto al regime idraulico del corso d'acqua in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006”.

Nel caso in cui l'esito della verifica di compatibilità idraulica non rispetti i requisiti di cui al punto 3.3.1 della sopracitata direttiva e il manufatto risulti pertanto “non adeguato e non compatibile”, la concessione potrà comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, così come previsto al punto 3.3.2. della “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B” - Allegato 4 delle “Norme d'Attuazione – Direttive di Piano” del P.A.I. La relazione di compatibilità idraulica dovrà altresì individuare gli interventi e le azioni necessarie per l'adeguamento del manufatto, previste dalla norma.

Progetto di adeguamento – In sede di rinnovo di concessioni o in fase di regolarizzazione di manufatti non adeguati e inclusi nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del P.A.I. e/o P2 e P3 del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (P.G.R.A.), dovrà essere predisposto il progetto di adeguamento, di cui al punto 3.3.3. della “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B”, che costituisce l'allegato 4 delle “Norme d'Attuazione – Direttive di Piano” del P.A.I., tenendo anche in considerazione la presenza della vincolistica presente sull'area (es. vincoli storico-monumentali, ambientali, morfologici, urbanistici, viabilistici, sito specifici ecc...), le opere previste dalla pianificazione di bacino e gli impatti sulle condizioni idrauliche all'intorno.

Titolo IV

SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI

Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con Decreto n. 7671/2014, sono state approvate rispettivamente le “Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale” e le “Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale”, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

Titolo V

NORMATIVA ANTIMAFIA

1. Premessa e inquadramento normativo

La normativa antimafia è disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'art. 83, comma 1, del D.Lgs 159/2011 dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art. 67, si rinviengono *“le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale”*.

L'art. 91, comma 1, del D.Lgs 159/2011 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, il cui valore sia *"superiore a 150.000,00 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali"*.

L'art. 83, comma 3 bis, del D.Lgs n. 159/2011 sancisce che la suddetta documentazione antimafia *"è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei o statali per un importo superiore a 5.000 euro"*(fino al 31.12.2020 per un importo superiore a 25.000 euro per fondi europei – circolare AGEA 28.5.2020).

L'art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs n. 159/2011 prevede che *"l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro"*;

2. Indicazioni generali da applicare nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale

Con riferimento alla concessione per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, la stessa è subordinata alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83, c. 1 del D.Lgs n. 159/2011. Pertanto, è sempre necessario acquisire da parte dell'amministrazione concedente la documentazione antimafia *"in caso di concessione di un bene demaniale, allorché sia richiesto per l'esercizio di un'attività imprenditoriale"*.

Nell'ipotesi di domande di concessioni di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, il cui importo sia superiore a 150.000,00 di cui all'art. 91 c. 1, lettera b) del D.Lgs n. 159/2011, è necessario acquisire l'informazione antimafia prima del rilascio della concessione.

Nel caso in cui il richiedente la concessione per l'utilizzo di terreni agricoli posti su aree del demanio idrico fluviale presenti agli organi competenti contestuale richiesta per l'accesso agli aiuti economici di cui alla sopracitata normativa, si applicano le previsioni di cui all'art. 83, comma 3bis e art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs n. 159/2011.

In coerenza con il parere rilasciato a Regione dalla Prefettura di Milano il 16 ottobre 2020, qualora il richiedente la concessione per l'utilizzo di terreni agricoli posti su aree del demanio idrico fluviale non presentasse richiesta di aiuti economici contestualmente alla domanda di concessione, non vi è obbligo, da parte dell'amministrazione concedente, di acquisire l'informazione antimafia in fase di rilascio della concessione medesima. L'informazione diviene necessaria solo nella fase successiva di istanza per l'accesso ai regimi di sostegno (in tal caso sarà cura dell'ufficio che eroga il contributo provvedere agli adempimenti relativi all'acquisizione dell'informativa antimafia).

Al fine di favorire la gestione delle informazioni, assicurare il corretto adempimento delle norme relative alla documentazione antimafia e agevolare eventuali controlli incrociati fra amministrazioni, è necessario, pertanto, subordinare espressamente il rilascio del genere di concessione del bene demaniale in argomento a condizione risolutiva, con le conseguenze previste dall'art. 92 del D.Lgs 159/2011, impegnando

formalmente il concessionario ad informare tempestivamente l'amministrazione concedente qualora presenti domanda di accesso ai regimi di sostegno di cui all'art. 83, comma 3 bis e art. 91 comma 1 bis, del D.Lgs 159/2011.

3. Indicazioni operative per l'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)

Nel presente paragrafo sono fornite le indicazioni operative, in relazione a quanto richiamato all'art. 83, comma 1, del D.Lgs 159/2011, il quale "dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art 67, si rinvencono *"le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale"*.

3.1 Tipologie di opere e occupazioni soggette al rilascio di concessione

Le tipologie di opere/occupazioni in aree del demanio idrico fluviale, subordinate al rilascio del provvedimento concessorio da parte dell'amministrazione concedente, sono riportate nell'Allegato F alla presente deliberazione regionale

3.2 Soggetti che esercitano attività imprenditoriale

L'art. 67 del D.Lgs 159/2011 specifica che la documentazione antimafia deve essere richiesta per l'esercizio di attività imprenditoriale.

L'attività imprenditoriale consiste nell'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. È un'attività direttamente collegata alla figura dell'imprenditore, così come definito all'articolo 2082 del Codice civile nel quale sono elencati i principali caratteri dell'attività imprenditoriale stessa (attività economica, organizzazione e professionalità).

Restano pertanto esclusi dal perimetro di applicazione della norma gli Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2), le società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30) e i privati cittadini.

Così come riportato all'art. 83 c.3, lettera b), non è altresì necessario acquisire la documentazione antimafia *nel caso di "rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67"*.

3.3 Tipologie di Opere/occupazioni soggette o meno all'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)

L'art 67, specifica la necessità di acquisire la documentazione antimafia nel caso di *"concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale"*.

È necessario a tal fine distinguere se il bene demaniale oggetto di concessione costituisca o meno un elemento essenziale al fine dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Nel caso il bene oggetto di concessione costituisca un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, ovvero se genera un beneficio, un vantaggio, un reddito diretto e che pertanto in assenza di detto bene non è possibile esercitare tale attività, dovrà essere acquisita la documentazione antimafia da

parte dell'amministrazione concedente. Viceversa, se l'oggetto della concessione rappresenta un elemento secondario rispetto all'insieme delle attività imprenditoriali non si riterrà di dover dar seguito agli adempimenti di cui all'art. 67.

Premesso che tale valutazione è di competenza dell'Amministrazione concedente, sulla base di quanto sopra indicato, in riferimento alle voci dell'allegato F, ricadono nel perimetro di applicazione dell'art. 67 le occupazioni di aree demaniali (O1 e in determinati casi, O2, O3, O4, O6), le coperture (C2 solo in alcuni casi es. coperture di piazzali, parcheggi, cortili ecc..., comunque non per funzione viabilistica)

In via preliminare, si ritiene di poter escludere invece dal campo di applicazione tutte le altre tipologie quali: scarichi (Cod. S1, S2 e S3) in quanto solo funzionali e pertinentziali di un'eventuale attività imprenditoriale, gli attraversamenti (Cod. A1, A2 e A3) in quanto la titolarità è riconducibile alla casistica riportata all'art. 83 c.3, lettera b) e i transiti (T2 e T3 rilasciati a soggetti pubblici). Per le tipologie T1 dovrà esserne valutata puntualmente la necessità o meno di richiesta.

Di seguito una tabella riassuntiva con le varie casistiche:

Tabella 1

Le indicazioni riportate nella tabella 1, in relazione alla necessità o meno di acquisizione della documentazione antimafia, costituiscono un riferimento a carattere generale. Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata del responsabile del procedimento, basata sulla tipicità dell'istanza di concessione in esame.

ELENCO TIPOLOGIE DI OPERE E OCCUPAZIONI (Rif. Allegato F)		RICHIESTA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (art. 67 - D.Lgs 159/2011)
Codice	Descrizione voci	
A Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali		
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	NO
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	NO
A.3	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali di infrastrutture della rete di telecomunicazione o comunicazione elettronica.	NO
C Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi		
C.1	Ponti di collegamento a fondi interclusi.	NO
C.2	Passerelle - ponti - tombature - sottopassi.	NO se per funzione viabilistica, SI negli altri casi (parcheggi, piazzali ecc...)
S Scarichi		
S.1	Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.	NO
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	NO
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	NO
T Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi		

T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	DA VALUTARE in base alle varie tipologie di richiesta
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	NO
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici).	NO
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali.	SI
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	SI
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	NO per orti e giardini DA VALUTARE (campi sportivi) SI per tutte le altre tipologie (campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche - aeromodellismo, softair).
O.3.1/2/3/4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo	DA VALUTARE in base alla singola richiesta di utilizzo
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 115, comma 3, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene (escluso gli sfalci, vedi voce O.6).	NO per riqualificazione ambientale DA VALUTARE in base alla singola richiesta di utilizzo per le aree di espansione controllata per la laminazione delle piene
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	NO
O.6	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici superiori a 1 ettaro	SI (ad esclusione dei privati frontisti)

Titolo VI

RICHIESTE DI RIMBORSO CANONI PER CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA

Qualora il soggetto titolare della concessione abbia provveduto ad effettuare un doppio pagamento, del canone di concessione di polizia idraulica oppure, comunque, un pagamento non dovuto o di un importo maggiore rispetto a quello dovuto, lo stesso, ha la possibilità di presentare alla Direzione Generale competente la domanda per ottenere il rimborso dell'importo suddetto.

Il modello di domanda e le indicazioni su come effettuare la richiesta di rimborso sono pubblicate sul portale di Regione Lombardia, alle pagine che trattano la materia della polizia idraulica, al seguente link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/Territorio/governo-delle-acque/reticoli-e-polizia-idraulica/richiesta-rimborso-canoni-polizia-idraulica/richiesta-rimborso-canoni-polizia-idraulica>

La domanda di rimborso può essere presentata entro 10 anni, che decorrono, ai fini dei termini della prescrizione di cui all'art. 2946 del Codice Civile, dalla data del pagamento del suddetto importo non dovuto, in relazione sia ad importi relativi al canone di concessione sia alla quota di imposta regionale, caso quest'ultimo che riguarda i pagamenti antecedenti all'annualità 2016.

La Direzione Generale competente procederà tempestivamente e comunque non oltre il termine di **60 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza ad emanare il provvedimento di rimborso, conclusivo del procedimento amministrativo. Qualora il procedimento dovesse concludersi oltre le tempistiche prestabilite, nel provvedimento di rimborso dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere indicate le motivazioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

In caso di istanza irregolare od incompleta i termini si interrompono a seguito della richiesta di integrazione motivata da parte di Regione Lombardia. Nella comunicazione devono essere indicati i termini per integrare

la documentazione da parte del richiedente. Non è prevista la conclusione del procedimento con il silenzio-assenso da parte dell'amministrazione.

Titolo VII **CONVENZIONI "GRANDI UTENTI"**

1. Premessa

La legge regionale n. 4/2016 prevede al comma 2 che: *"..la Giunta regionale e i comuni, anche tramite loro forme associative o organizzazioni rappresentative oppure anche mediante convenzioni con i consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 80, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in relazione al reticolo idrico di rispettiva competenza, possono stipulare convenzioni con soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso"*.

Le convenzioni, che costituiscono accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di tutte le concessioni conosciute e richiamate all'interno della convenzione stessa, rappresentano uno strumento di semplificazione amministrativa, attraverso il quale sono disciplinate anche le modalità di regolarizzazione e di rilascio delle concessioni future.

2. Indicazioni operative per la gestione delle Convenzioni

A differenza delle concessioni, che prevedono il rilascio di un decreto preliminarmente alla sottoscrizione del disciplinare, le Convenzioni possono essere stipulate direttamente dai soggetti interessati, utilizzando quale riferimento lo schema di convenzione tipo riportato all'Allegato G della presente deliberazione regionale. Solo nel caso i contenuti della convenzione si discostino sensibilmente (per tipologia di prescrizioni, adempimenti, aspetti economici ecc...) dallo schema generale, si ritiene opportuno valutarne una preventiva nuova approvazione in Giunta regionale, prima della stipula.

Il procedimento amministrativo di rilascio delle concessioni, in data successiva all'atto di approvazione della Convenzione, fatto salvo specifiche indicazioni riportate nella Convenzione stessa, si dovrà concludere con specifico Decreto dirigenziale (senza la necessità quindi di sottoscrizione di un nuovo disciplinare) nei tempi previsti nel Titolo III (90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza).

Per le modalità di registrazione dell'atto di Convenzione si deve fare riferimento a quanto riportato al punto B del Titolo III delle presenti linee guida.

APPENDICI

1. Riferimenti normativi

Codice civile (artt. 822 e ss. cc.)

L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F) "Legge sulle opere pubbliche"

R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338 "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali"

R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica"

L. 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario"

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382"

L. 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"

L. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche"

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione Civile"

L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)"

L.R. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)"

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

L.R. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale"

L.R. 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"

L.R. 22 maggio 2004, n. 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione civile"

L.R. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato"

D.P.C.M. 24 maggio 2001 "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po"

Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

D.g.r. 19 giugno 2015 n. X/3723 “Approvazione delle direttive per l’espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici”

D.g.r. 20 novembre 2017 n. 7372 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 11 Marzo 2005, N.12

D.g.r. 18 giugno 2018, n. XI/238 “Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”

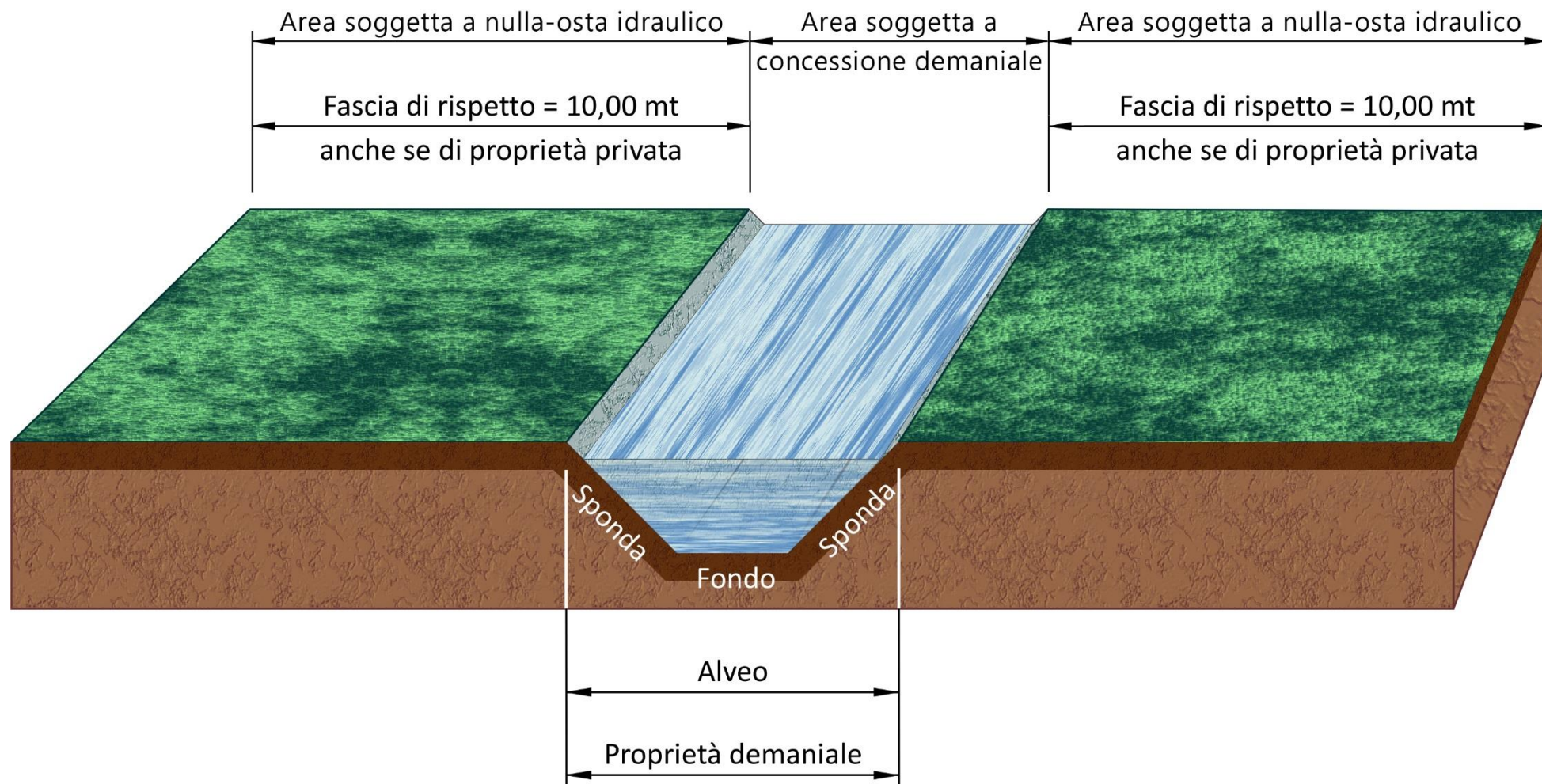
2. Modulistica

La modulistica da utilizzare nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica è illustrata nell'Allegato G.

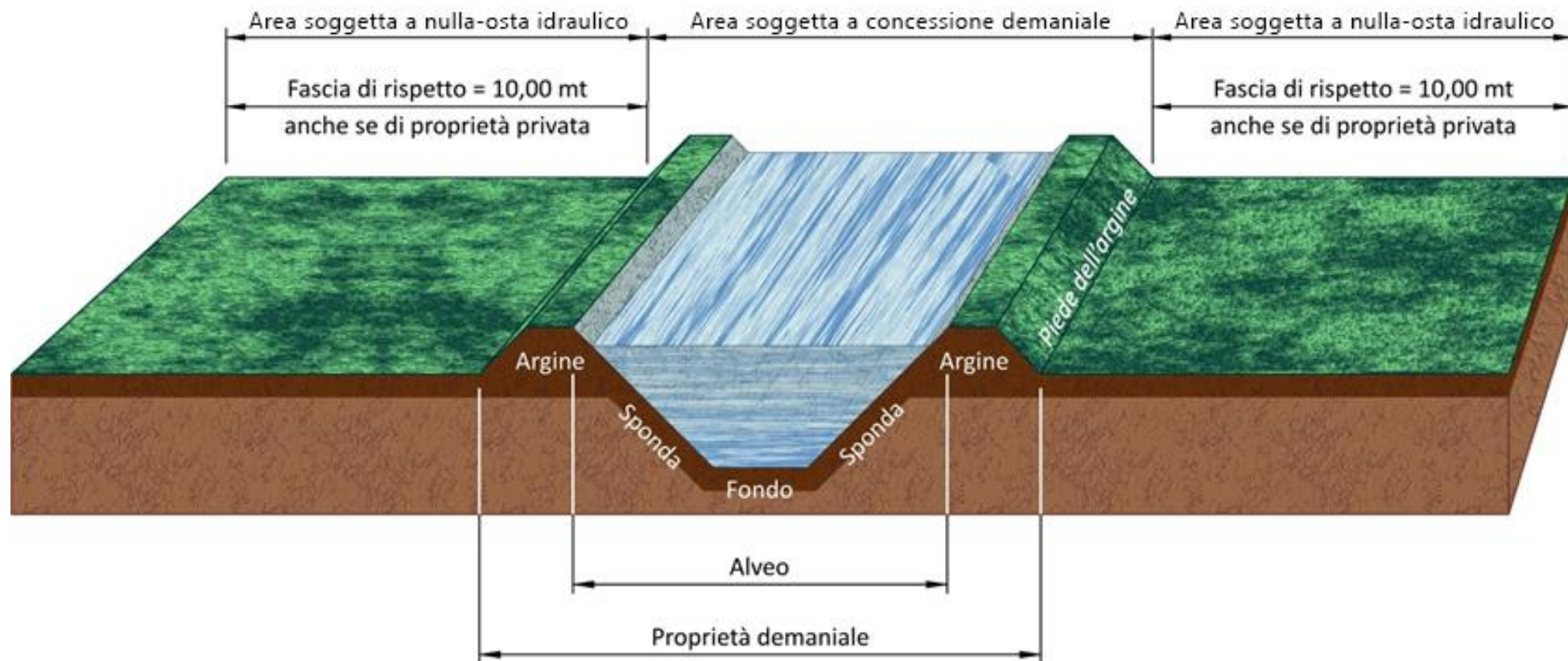
RAPPRESENTAZIONE AREE DEL DEMANIO IDRICO E FASCE DI RISPETTO

Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 mt), all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.

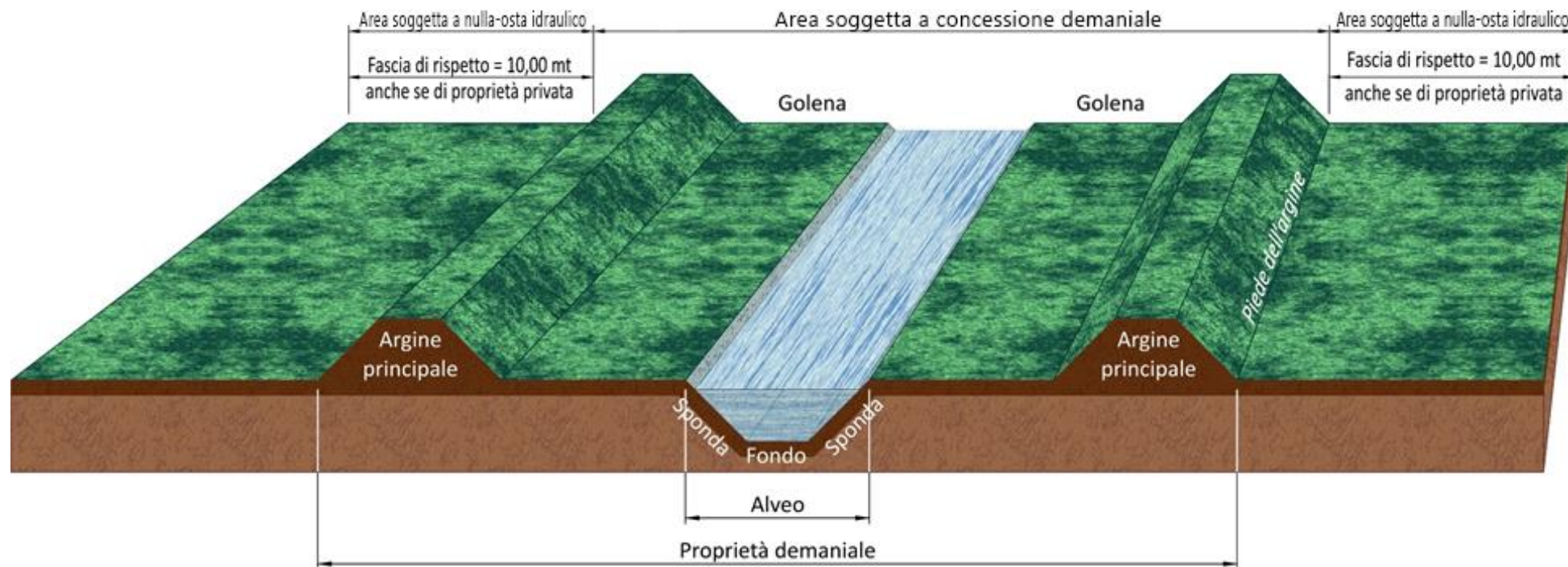
Schema 1: corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.



Schema 2: corsi d'acqua con argini in rilevato.

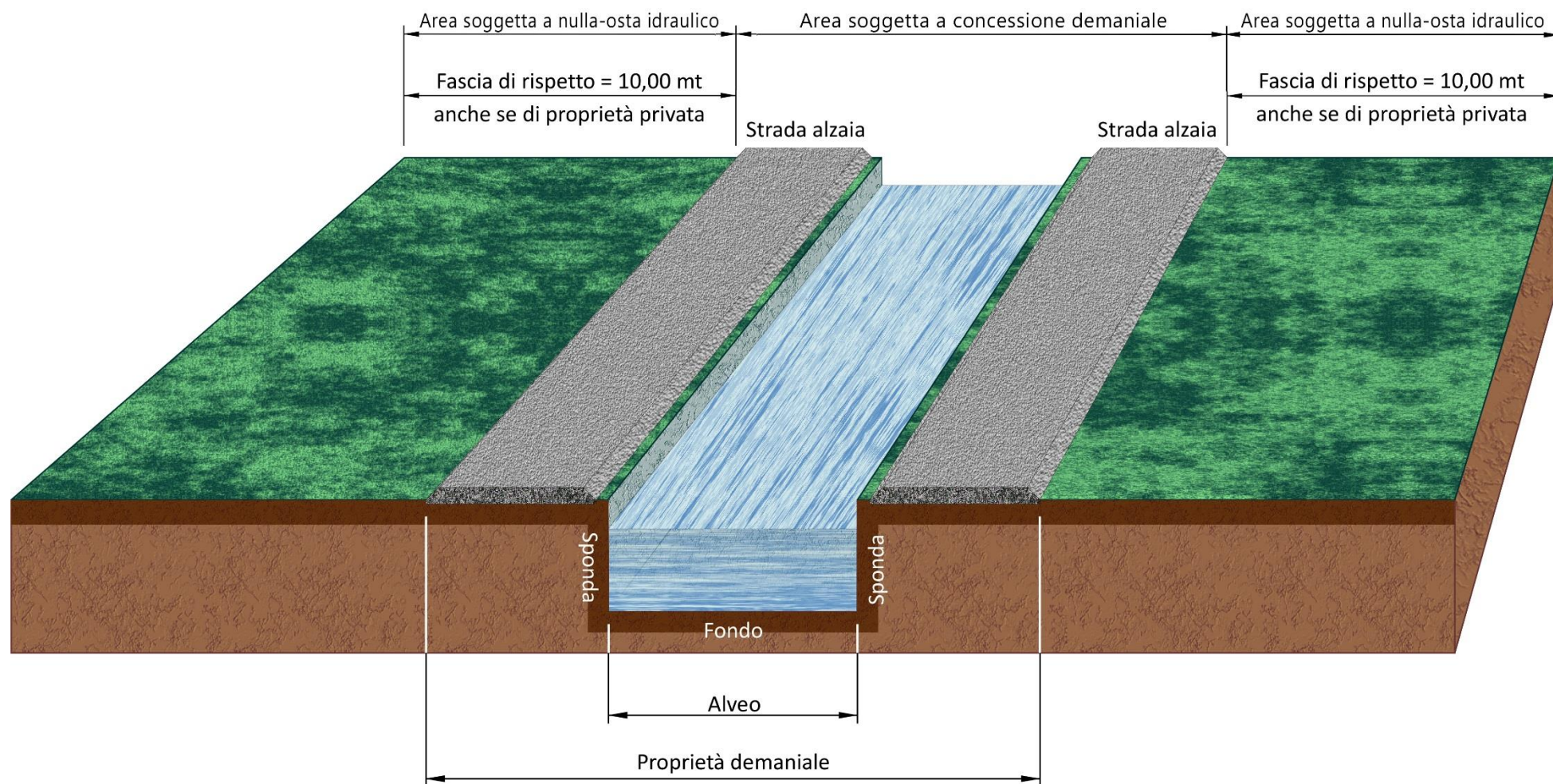


Schema 3: fiumi di grandi dimensioni con golene⁽¹⁾ ed argini.



- (1) Con il termine di **golena** si fa riferimento all'area compresa tra la riva di un corso d'acqua e il piede degli argini, si tratta della regione fluviale, anche una vasta area, che può essere naturalmente invasa dalle acque del fiume stesso durante eventi alluvionali e svolgere così l'importante funzione di laminazione.

Schema 4: canali e navigli affiancati da strade alzaie.



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da EFREM GHEZZI e stampato il giorno 27/11/2025 da Gennaio Francesco.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

CANONI REGIONALI DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volt e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	€ 1,74 per metro lineare Importo minimo € 87,00
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volt, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€ 3,48 per metro lineare Importo minimo € 174,00
Note per A.1 A.2	Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come una linea separata. Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata. Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti; per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali. Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (A.1 e A.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione.	
A.3	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali di infrastrutture della rete di telecomunicazione o comunicazione elettronica.	Gratuito
	Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, così come stabilito da sentenze della Corte di Cassazione (es: sentenza n. 14789/2014 e n. 17537/2015). Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponti di collegamento a fondi interclusi.	€ 87,00
Note per C.1	Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006. Il canone è stabilito per opera e si applica ai manufatti di larghezza dell'impalcato fino a metri 5.00 adeguati e compatibili o compatibili ma non adeguati. Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà il raddoppio (€ 174,00). Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo intercluso nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note, non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione.	
C.2	Passerelle - ponti - tombinature – sottopassi.	€ 4,62 per metro quadro Importo minimo € 174,00
Note per C.2	Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006. Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: € 2,31 per metro quadro. Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione. Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà un aumento: € 9,24 per metro quadro. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, si deve computare un ulteriore canone (di pari importo unitario a quello della copertura) per la sola superficie occupata dall'edificio (indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia). Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone. Solo per i ponti adeguati e compatibili che attraversano i grandi fiumi, considerato il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq il raddoppio del canone si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle. Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note, non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione. Gli attraversamenti (ponti) e le percorrenze in aree demaniali delle infrastrutture ferroviarie non sono soggetti al pagamento di alcun canone di polizia idraulica, così come stabilito da sentenza della Corte di Appello di Milano n. 957 del 17 marzo 2017. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
S	Scarichi	
S.1	Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.	€ 87,00
Note per S.1	Il canone è applicato per ogni bocca di scarico. Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 sono applicati i seguenti parametri correttivi: - Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": - che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; - che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è raddoppiato; - Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero. Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (S.1), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1b dell'Allegato H alla presente deliberazione	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€ 174,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo € 174,00 Importo massimo € 1.740,00
Note per S.2	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 174,00; da 16 a 30 cm € 348,00; da 31 a 45 cm € 522,00; ecc....) Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata. Al calcolo del canone per gli scarichi S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi: - Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7", dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicata la seguente riduzione: € 87,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli; - Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": - che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; - che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": è applicato il seguente aumento: € 348,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli; - Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; Restano valide tutte le prescrizioni dalle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (seppure associati a interventi tenuti all'applicazione del regolamento stesso), e/o che non sono compatibili con il regime del corso d'acqua ricettore, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro 5 anni prorogabili fino ad un massimo di 10 a seconda della complessità tecnica e/o dell'impatto economico o a seconda della numerosità degli interventi. Il Dirigente competente, sulla base di una specifica istruttoria tecnico-economica, valuterà l'opportunità e la durata della proroga. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Lo scarico è classificato "con occupazione" qualora presenti le seguenti caratteristiche: condotte a sezione aperta, o a sezione chiusa ma in galleria o con manufatto di protezione di dimensioni superiori rispetto al manufatto di scarico. Gli scarichi finalizzati unicamente alla restituzione delle acque emunte da pozzi di prima falda, realizzati al solo scopo di controllare la risalita della falda nell'area milanese e senza uso dell'acqua estratta, sono esentati dal pagamento del canone di polizia idraulica e soggetti esclusivamente all'acquisizione del nulla osta idraulico al fine di valutare le portate restituite e la capacità ricettiva del corso d'acqua (D.g.r. n. 35228 del 24 marzo 1998) Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (S.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1b dell'Allegato H alla presente deliberazione	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	€ 522,00
Note per S.3	Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e dalle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.	
T	Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	€ 87,00
Note per T.1	Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi. Il concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad un argine ad uso viabilistico rilasciato ad un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l'utilizzo della rampa. La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita. Se un transito con rampa o un guado consentono l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella. La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai concessionari. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	€ 174,00 per chilometro Importo minimo € 174,00

Note per T.2	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro o frazione. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada, liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail, impianti di illuminazione e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 1 delle Note Generali).	
T.3	Transito e guadi per fruizione turistica (solo per enti pubblici).	Gratuito
Note per T.3	Le concessioni per i transiti e guadi sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, impianti di illuminazione e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.	
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 243,56 per ettaro Importo minimo € 174,00
Note per O.1.1	In caso di uso plurimo dell'area, intestato al medesimo titolare, (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. È esclusa la possibilità di utilizzi differenti, dello stesso bene demaniale, da parte di due soggetti diversi. Il canone si applica per ettaro o frazione. Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare. Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nullasta idraulico da rilasciare per singolo intervento (vedi voce Z.10) Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone O.1.1. I titolari di concessione per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	€ 197,17 per ettaro Importo minimo € 174,00
Note per O.1.2	Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro o frazione. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le concessioni relative a beni demaniali finalizzate alla realizzazione di impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno, sono rilasciate o rinnovate solo ad aziende agricole certificate secondo i principi della gestione forestale sostenibile (LR 31/2008 art. 50 bis comma 2 -Arboricoltura da legno e pioppicoltura).	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	€ 0,24 per metro quadro Importo minimo € 174,00
Note per O.2	Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi. Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 4,62 per metro quadro Importo minimo € 174,00
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 2,31 per metro quadro Importo minimo € 1.159,80
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 1,16 per metro quadro Importo minimo € 2.319,66
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,58 per metro quadro Importo minimo € 11.598,26
Note per O.3	Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale è presente un corpo di fabbrica, si computa come un'altra area, pari alla superficie occupata dall'edificio, indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Se sull'area demaniale sono presenti pali o tralicci nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari (cat. A.1 e A.2), riconducibili alla medesima titolarità, questi sono conteggiati come opere a sé stanti e il canone deve essere calcolato e richiesto senza però applicare il raddoppio dovuto per l'occupazione delle medesime aree. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. Rientrano in questa categoria anche le porzioni di aree demaniali che si estendono a retro di muri e/o opere di difesa spondale.	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 115, comma 3, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene (escluso gli sfalci, vedi voce O.6).	Gratuito
Note per O.4	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene è prevista la concessione a titolo gratuito, anche per uso agricolo, subordinata all'osservanza delle attività di manutenzione dell'area al fine di mantenerne e garantirne la funzionalità idraulica. Le attività e le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno definite in sede di concessione.	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 174,00
Note per O.5	Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.6	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici superiori a 1 ettaro	€ 27,93/ha Importo minimo € 174,00

Note per O.6	Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla osta idraulico (vedi voce Z.9) Sono ammessi più sfalci per anno solare.
OPERE/ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO (elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo)	
Codice	Descrizione voci
Z.1	Sistemazione terreni in fascia di rispetto (consolidamento, sistemazione versanti, bonifiche e livellamenti di terreni e scavi)
Z.2	Sistemazione aree in fascia di rispetto (parchi, giardini, cortili, piazze e aree attrezzate, strade, marciapiedi, piste ciclopedonali, impianti di illuminazione e segnaletica varia (esclusi cartelli pubblicitari))
Z.3	Sistemazione edifici in fascia di rispetto (manutenzione ordinaria e/o straordinaria senza aumenti di volumetria e modifiche di destinazione d'uso, ponteggi provvisori ecc...)
Z.4	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti a una concessione di derivazione di acqua pubblica
Note per Z.4	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti alla concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.
Z.5	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di attraversamento e opere di derivazioni esistenti
Z.6	Posa di reti tecnologiche (fognature, acquedotti, fibre ottiche, linee elettriche, ecc...) e/o recinzioni, parapetti e protezioni in fascia di rispetto
Z.7	Taglio piante e rimozione di vegetazione morta in alveo e/o sulle sponde (taglio alberature, recupero piante divelte e materiali legnosi)
Z.8	Attività temporanea per manifestazioni sportive, culturali ecc... nonché attività di pascolo e transumanza
Z.9	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro. Il nulla-osta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. Sono ammessi più sfalci per anno solare.
Note per Z.9	Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.6
Z.10	Interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi di aree con estensione fino a un ettaro
Note per Z.10	Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.1.1. Il nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I titolari di nullaosta, per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I titolari di nullaosta devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.
Z.11	Realizzazione e manutenzione di difese radenti (difese spondali, muri o scogliere, ecc...) che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo
Note per Z.11	Interventi di autoprotezione realizzati da soggetti privati nel rispetto delle condizioni idrauliche e funzionali al buon regime del corso d'acqua (per quelle realizzate da enti pubblici vedi punto 10 delle note generali)

Note Generali

1.	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2.	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a € 87,00 o € 174,00 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
3.	Nel caso di multi-titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a € 17,40
4.	Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera.
5.	I canoni per le escavazioni di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile.
6.	Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombinature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
7.	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti alla concessione di derivazione.
8.	I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico. Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere. Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti al reticolo idrico principale.
9.	I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppati per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
10.	La realizzazione e manutenzione di opere idrauliche da parte di Enti Pubblici (difese spondali, muri o scogliere, briglie, soglie, ecc...) in aree del demanio idrico e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, funzionali al buon regime del corso d'acqua, non è soggetta al rilascio di concessione né al pagamento di alcun canone; nell'iter procedimentale per la realizzazione delle stesse è comunque necessario, ai sensi del R.D. n. 523/1904, acquisire l'autorizzazione idraulica dell'autorità idraulica competente.
11.	Gli attraversamenti pedonali dei corsi d'acqua montani di limitata rilevanza, che non ostacolano il regime naturale del corso d'acqua (attraversamenti della rete sentieristica e simili), non sono soggetti al rilascio di concessione/nulla osta da parte dell'Autorità Idraulica competente.
12.	Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, debba essere applicato.

Sommario

▪ <u>Decreto di Approvazione del Disciplinare di Concessione</u>	<u>2</u>
▪ <u>Schema di Disciplinare di Concessione</u>	<u>6</u>
▪ <u>Convenzione tra Comune e il Consorzio</u>	<u>9</u>
▪ <u>Convenzione tra Comune e la Comunità Montana</u>	<u>14</u>
▪ <u>Convenzione per la gestione delle Interferenze di Linee Tecnologiche/Infrastrutture esistenti e nuove/scarichi nel Reticolo Idrico di competenza Regionale</u>	<u>19</u>
▪ <u>Convenzione per la gestione delle Interferenze di Linee Tecnologiche/Infrastrutture esistenti e nuove/scarichi nel Reticolo Idrico di competenza Regionale (con società affidatarie/gestori del servizio idrico integrato)</u>	<u>29</u>
▪ <u>Convenzione per la gestione delle Interferenze di Linee di Telecomunicazioni esistenti e nuove con il Reticolo Idrico di competenza Regionale</u>	<u>43</u>
▪ <u>Convenzione per la gestione delle Interferenze di Infrastrutture viarie esistenti e nuove con il Reticolo Idrico Principale di competenza Regionale (con i gestori/proprietari di ponti stradali)</u>	<u>49</u>
▪ <u>Convenzione per la gestione delle Interferenze di Linee Tecnologiche/Infrastrutture esistenti e nuove/scarichi nel Reticolo Idrico di competenza Comunale</u>	<u>61</u>
▪ <u>Elenco dati e documenti necessari alla presentazione della domanda di Polizia Idraulica</u>	<u>70</u>
▪ <u>Check List per la redazione delle Verifiche Idrauliche</u>	<u>72</u>
▪ <u>Informativa relativa al Trattamento dei Dati Personali</u>	<u>73</u>

DECRETO DI APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA AL/ALLA («DITTA/RICHIEDENTE») PER L'INTERFERENZA/AREA DEMANIALE SUL CORSO D'ACQUA («CORSO_DACQUA») («N_PROGR»). IN COMUNE DI PROV (___) PER («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO») - ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE [da eliminare nel caso non sia dovuta la cauzione]

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE _____

VISTI:

- il r. d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r. d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l'art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- la l. r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";
- la l. r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l. r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)";
[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]
- la l. r. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali";
- l'art. 6 della l. r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale";
- la l. r. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la l. r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la DGR n. ____ del ____ "Provvedimento Organizzativo ____";
- la d.g.r. _____ [inserire riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di decreto]

ESAMINATA l'istanza di («DITTA_RICHIEDENTE») con sede in («CITTÀ») prov (___). (<<INDIRIZZO») Cod. Fisc. /part. IVA («CODICE FISCALE o P.IVA»), pervenuta in data ____ ed

assunta al protocollo n. _____, intesa ad ottenere la concessione di POLIZIA IDRAULICA PER L'INTERFERENZA SUL CORSO D'ACQUA («CORSO_D'ACQUA») («N_PROGR»), individuata dal / dai mappale/i OPPURE in corrispondenza del/dei mapp. n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di _____, prov. () per («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO»)

RILEVATO che il citato corso d'acqua è inserito nel Reticolo Idrico Principale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale _____ esercita sullo stesso le funzioni di Autorità Idraulica competente;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]

CONSIDERATO che il citato corso d'acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO come stabilito con la d.g.r. n. _____ del [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]

VISTA la nota protocollo n. _____ con la quale AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole e che il/la suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») realizzi quanto richiesto, secondo quanto previsto nel progetto allegato;

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria, redatta da Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale _____ in data _____ in cui sono recepiti i pareri acquisiti (in caso di competenza AIPO) / in cui è espresso parere idraulico favorevole;
- del corretto versamento degli importi dovuti dal richiedente (*inserire gli importi: canone, eventuali arretrati, imposte di bollo, bolli per la registrazione degli atti*)

VERIFICATA a seguito dell'istruttoria esperita la sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione per la durata di _____ («NUMERO in lettere»);

VISTO l'allegato schema di disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI 90 GG]

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico-amministrativo entro il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. _____ del [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO OLTRE IL TERMINE DI 90 GG]

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico-amministrativo oltre il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. _____ del _____ (presente deliberazione), a causa di [SPECIFICARE i necessari approfondimenti istruttori la complessità della procedura istruttoria altra circostanza riferita al procedimento specifico].

DATO ATTO che:

- Il termine del procedimento è stabilito alla data di firma del presente decreto;
- l'efficacia della concessione decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare da parte del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, previa sottoscrizione da parte dell'utente;
- Il presente provvedimento non costituisce presunzione di legittimità dell'opera/manufatto in questione sotto il profilo edilizio o sotto altri profili e comunque diverso da quello inerente alla "polizia idraulica".

RITENUTO di rilasciare al/alla suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») la concessione di Polizia Idraulica di cui trattasi per («DURATA_CONCESSIONE ____ («NUMERO in lettere») successivi e continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente del disciplinare di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione stesso.

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CANONE]

CONSIDERATO che il canone di concessione dovuto ai sensi dell'allegato F) della d.g.r. n. ____ del ____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione]; è quantificato in € ____ e dovrà essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 (se soggetto privato o sul capitolo 3.0100.03.13252 se ente pubblico) - stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

[SE LA CONCESSIONE NON È SOGGETTA A CANONE]

VERIFICATO che la concessione oggetto del presente provvedimento non è soggetta a canone ai sensi delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. ____ del ____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

DATO ATTO che l'istante:

[SE LA CONCESSIONE NON È SOGGETTA A CAUZIONE]

- non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10, a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CAUZIONE]

- ha provveduto a prestare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante ____ («SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»).

[ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA: indicare uno dei seguenti casi]

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE NON SOGGETTO A ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE – ART. 83, C.1 E ART. 67, C.1 LETTERA B), DEL D.LGS. N. 159/2011):

La concessione non è soggetta all'acquisizione della comunicazione antimafia

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE SOGGETTO A ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE – ART. 83, C.1 E ART. 67, C.1 LETTERA B), DEL D.LGS. N. 159/2011:

La concessione è soggetta all'acquisizione preventiva della comunicazione antimafia

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, IL CUI VALORE SIA SUPERIORE A € 150.000,00 – ART. 91, C.1 lettera b) DEL D.LGS. N. 159/2011:

La concessione è soggetta all'acquisizione preventiva dell'informazione antimafia

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE SU TERRENO AGRICOLO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI AIUTI ECONOMICI – ART. 83, C.3 BIS E ART. 91, C.1 BIS, DEL D.LGS. N. 159/2011:

La concessione è soggetta all'acquisizione preventiva dell'informazione antimafia

LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE SU TERRENO AGRICOLO PER IL QUALE POTREBBERO ESSERE RICHIESTI SUCCESSIVAMENTE AIUTI ECONOMICI – ART. 83, C.3 BIS E ART. 91, C.1 BIS, DEL D.LGS. N. 159/2011):

La concessione è soggetta solo alla preventiva acquisizione della comunicazione antimafia, ma viene sottoposta a condizione risolutiva. All'atto della richiesta degli aiuti economici permane l'obbligo in capo al soggetto richiedente di darne comunicazione tempestivamente a Regione e di inviare la relativa informazione antimafia all'amministrazione concedente, pena la decadenza della concessione medesima.

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi;

DECRETA

1. di rilasciare alla/al «DITTA_RICHIEDENTE» la Concessione di Polizia Idraulica per l'interferenza/occupazione sul corso d'acqua «CORSO_D'ACQUA» («N_PROGR>>»), individuata dal / dai mappale/i OPPURE in corrispondenza del/dei mapp. n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di «COMUNE prov ()», per la realizzazione di «OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO», per «DURATA_CONCESSIONE _____ («NUMERO in lettere») successivi e continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione da parte del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, previa sottoscrizione da parte dell'utente;
2. di approvare l'allegato schema di disciplinare rep. n. _____, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CANONE]

3. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come sopra determinato ai sensi dell'Allegato F alla d.g.r. n. _____ del _____ (presente deliberazione), pari a € verrà versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 (se soggetto privato sul capitolo 3.0100.03.13252 se ente pubblico) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CAUZIONE]

4. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore di Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante _____ «SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;
5. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione;
6. di stabilire che il Concessionario deve tenere sollevato e indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio;
7. di stabilire che sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente atto (nel caso il disciplinare di concessione sia soggetto alla registrazione sulla base di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia);
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente, unitamente allo schema di disciplinare per la sottoscrizione;
9. di subordinare l'efficacia della concessione alla sottoscrizione del disciplinare da parte del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, previa sottoscrizione, entro 30 giorni dal ricevimento, dello schema di disciplinare, da parte del richiedente

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale _____

REGIONE LOMBARDIA

* * *

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in _____, tra la Regione Lombardia – Cod. Fisc. 80050050154, di seguito denominata Concedente, rappresentata da _____ in qualità di Dirigente della _____ e «DITTA_ RICHIEDENTE» con sede in «CITTA» , «INDIRIZZO» - «CODICE FISCALE o PIVA» , di seguito denominata Concessionario, rappresentata da «NOME» , in qualità di «QUALIFICA», si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in _____ atti n. Protocollo _____) **[e relativo progetto n. _____, allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale].**

Art. 1 – Oggetto della concessione.

Oggetto della Concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al «CORSO_D'ACQUA», individuata **dal/dai mappale/i** n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di _____ (___), **per la realizzazione delle seguenti opere/per il seguente uso:** _____.

Art. 2 – Durata.

La concessione viene rilasciata per la durata di anni «DURATA_CONCESSIONE» («NUMERO in lettere») successivi e continui a far tempo dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione da parte del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, previa sottoscrizione da parte dell'utente.

La concessione può essere rinnovata su presentazione di apposita istanza, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 3 – Obblighi generali del Concessionario.

L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto, caricato nel sistema informativo regionale SIPIUI, che si intende integralmente richiamato nel presente atto anche se non materialmente allegato. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato **l'area /e le opere** di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

In particolare, il concessionario deve «EVENTUALI PRESCRIZIONI»

è fatto obbligo al titolare della concessione demaniale di comunicare alla Autorità idraulica competente ogni modifica nell'utilizzo del bene demaniale, sino a tale comunicazione ed al perfezionamento del provvedimento di concessione nei confronti del subentrante egli rimane titolare della suddetta concessione e soggiace agli obblighi derivanti, ivi compreso il pagamento dei relativi canoni.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente il canone annuo nella misura e con le modalità previste al successivo articolo 4.

[«se dovuta la cauzione» Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.]

Art. 4 – Canone di concessione [«se dovuta la cauzione/indennità di occupazione» e cauzione a garanzia e indennità di occupazione].

Il canone annuo è stabilito in € «IMPORTO» calcolato sulla base dell'Allegato F ai sensi della d.g.r. n. _____ del [inserire i riferimenti della presente deliberazione].

Il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento *concessorio*. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;

- così come previsto dalla l. r. 29 giugno 2009, n. 10, art. 6 c. 6, è aggiornato con cadenza annuale, al tasso di inflazione programmata indicato nell'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria;

- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti.

[«se dovuta la cauzione» La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è stabilita in € «IMPORTO» (art. 6, l.r. 29 giugno 2009, n. 10).]

Art. 5 – Diritti dei terzi.

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 6 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

Art. 7 – Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca.

La concessione è nominale e pertanto il concessionario non può sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» senza l'espresso consenso dell'amministrazione concedente-

Il diverso uso dell'area demaniale [o la realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare], non preventivamente autorizzato/a dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.

In caso di decadenza, della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'amministrazione concedente si riserva di verificare attraverso le seguenti modalità e tempistiche (definire le modalità e le tempistiche _____) l'osservanza da parte del concessionario degli obblighi di cui all'articolo 3. Nel caso dalle verifiche effettuate siano rilevate delle difformità o dei mancati adempimenti da parte del concessionario, l'amministrazione concedente potrà procedere alla revoca della concessione.

Art. 8 – Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Art. 9 – Richiamo alle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica.

Art. 10 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.

Art. 11 – Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA» , «INDIRIZZO» .

Letto ed approvato

REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE _____

«DITTA_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.

REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE _____

«DITTA_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

Il presente disciplinare è redatto in due copie originali e consta di n. ... pagine.

CONVENZIONE
tra
COMUNE DI _____
E IL CONSORZIO _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, negli Uffici del _____, siti in _____, via _____

tra

il Comune _____, di seguito semplicemente **"il Comune"**, codice fiscale n. _____, nella persona del _____, Dott. _____, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del _____

e

il Consorzio di Bonifica _____, codice fiscale _____, con sede in _____, via _____, di seguito semplicemente **"il Consorzio di Bonifica"**, nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. _____, a ciò incaricato con deliberazione del C.d.A. n. _____ del _____

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»;
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione

dei corsi d'acqua";

- la D.g.r. n. ___/... del ..., "..." _____[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione];

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore..., i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della l.r. 31/2008, gli enti locali possono stipulare con i Consorzi di Bonifica apposite convenzioni per la gestione del reticolo idrico minore;
- con la D.g.r. n. ___/___del _____, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il _____, facente parte del Reticolo Idrico Minore, insiste sul comprensorio del Consorzio di Bonifica _____;
- il Comune ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che il Consorzio di Bonifica _____ assuma la gestione e la manutenzione del corso d'acqua _____;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare il Consorzio di Bonifica quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

Articolo 2 – Oggetto

La presente Convenzione individua e disciplina le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere sul _____, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

Articolo 3 – Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni _____, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. Il Consorzio di Bonifica dovrà manifestare per iscritto, almeno 60 giorni prima della scadenza, la propria volontà di rinnovo della Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti del Consorzio di Bonifica rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

Articolo 4 – Attività Consorzio di Bonifica

1. Il Consorzio di Bonifica si impegna a:

- eseguire sul _____ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al _____, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del _____ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il _____ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate il Consorzio di Bonifica dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla d.g.r. n. ____/_____ del _____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con Delibera Comunale n. _____ del _____ (inserire gli estremi di riferimento dell'atto).

Articolo 5 – Funzioni Comune

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul _____ ed è l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti al bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti al _____ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore del Consorzio di Bonifica. Tali risorse dovranno essere utilizzate dal Consorzio di Bonifica esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.
3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire al Consorzio di Bonifica indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno

trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

2. Il Consorzio di Bonifica:

- dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dalla normativa in vigore;
- si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
- si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 7 – Responsabilità e manleva

1. Il Consorzio di Bonifica è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.

2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, _____.

3. Il Consorzio di Bonifica esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.

2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 9 – Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Per il Consorzio di Bonifica
Il Presidente/Direttore del consorzio

Per il Comune
Il _____

CONVENZIONE
tra
COMUNE DI _____
E LA COMUNITA' MONTANA _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, negli Uffici del _____, siti in _____, via _____

tra

il Comune _____, di seguito semplicemente "**il Comune**", codice fiscale n. _____, nella persona del _____, Dott. _____, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del _____

e

la Comunità Montana _____, codice fiscale _____, con sede in _____, via _____, di seguito semplicemente "**la Comunità Montana**", nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. _____, a ciò incaricato con deliberazione del _____ n. _____ del _____

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»;
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione

dei corsi d'acqua";

- la D.g.r. n. ____/____ del ____, "[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione];

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore..., i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l.r. 19/2008, le comunità montane possono gestire funzioni e servizi delegati dai comuni, sulla base di quanto regolato in apposita convenzione;
- con la D.g.r. n. ____/____ del ____, "[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione], Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il Comune fa parte della Comunità Montana e ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che la stessa assuma la gestione e la manutenzione del corso d'acqua _____;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare la Comunità Montana quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

Articolo 2 – Oggetto

La presente Convenzione individua e disciplina le attività che la Comunità Montana è chiamata a svolgere sul _____, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

Articolo 3 – Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni _____, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. La Comunità Montana dovrà manifestare per iscritto, almeno 60 giorni prima della scadenza, la propria volontà di rinnovo dalla Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti della Comunità Montana rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

Articolo 4 – Attività Comunità Montana

1. La Comunità Montana si impegna a:

- eseguire sul _____ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al _____, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del _____ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il _____ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività.

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate la Comunità Montana dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla D.g.r. n. __/___ del ___, [inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione] (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con Delibera Comunale n. _____ del _____ (inserire gli estremi di riferimento dell'atto).

Articolo 5 – Funzioni Comune

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul _____ ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.

2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il _____ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore della Comunità Montana in una quota almeno pari al 50%. Tali risorse dovranno essere utilizzate dalla Comunità Montana esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.

3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire alla Comunità Montana indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.
2. La Comunità Montana:
 - dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dalla normativa in vigore;
 - si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
 - si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
 - si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
 - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 7 – Responsabilità e manleva

1. La Comunità Montana è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, _____.
3. La Comunità Montana esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.
2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 9 – Definizione delle controversie

2. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Per la Comunità Montana
Il Presidente/Direttore

Per il Comune
Il _____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE
ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito Regione) rappresentata per il presente atto da, nella sua carica di dirigente, domiciliato per la sua funzione presso la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. del

e

La società (di seguito) con sede in, Via n., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n., R.E.A. n., rappresentata da Dott. legale rappresentante in virtù di procura Notaio in del rep. n., raccolta n.

PREMESSO CHE:

- a) *la società costituita in attuazione*
- b) *altre eventuali premesse relative alla società e alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti*
- c) *altre eventuali premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze [di seguito i casi previsti]*
 - I. *Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;*
 - II. *Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
 - III. *I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
 - IV. *I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti.*
- d) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre

2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto del Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016, con D.G.R. n. X/7581 del 18 dicembre 2017, n. XI/698 del 24 ottobre 2018, con D.D.G. Territorio e Protezione Civile n. 16869 del 22 novembre 2019, con D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020, con D.G.R. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021, con D.D.G. n. 17926 del 6 dicembre 2022 e con D.G.R. n.del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;

- e) la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare con i soggetti titolari di rapporti concessori relativi al demanio idrico specifiche convenzioni;
- f) la D.G.R. n.del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con Regione;
- g) la società con nota n..... del, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c.2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
- h) la società con nota n..... del, ha trasmesso a Regione l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, anche su supporto cartografico digitale georeferenziato (allegato), con il reticolo idrico principale di competenza regionale ad oggi note e indicate negli allegati
- i) Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle Parti e applicando alle stesse quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e dalla presente convenzione;
- j) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società, nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- k) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei singoli provvedimenti concessori individuati negli allegati, per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, note all'atto della presente convenzione;
- l) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all'art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione

nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;

- m) la quantificazione degli importi dovuti dalla società a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili, quanto già versato per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale/AIPO:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di Polizia idraulica in essere e di rilascio dei nuovi provvedimenti di concessione relativi all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali;
- b) le modalità di pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle concessioni per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche/infrastrutture, gli scarichi e le occupazioni di aree demaniali di proprietà/in gestione della società ed il demanio idrico in gestione alla Regione.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione, la società..... si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

La società si impegna a provvedere all'inserimento dei dati delle opere nel sistema informatico della Regione "Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche" (nel seguito S.I.P.I.U.I.), entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e a pena di revoca dai benefici previsti dall'art. 6, secondo le indicazioni che il software richiede per l'implementazione delle "maschere" di accesso, con la

georeferenziazione delle opere stesse, compresi eventuali, futuri aggiornamenti.

Resta in capo all'Ufficio Territoriale Regionale competente (nel seguito U.T.R.) l'adeguamento e l'aggiornamento delle concessioni già inserite nel S.I.P.I.U.I. alla data della stipula della presente convenzione.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

La società con nota prot. n. del ha consegnato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le voci di cui all'allegato "F" della D.G.R. n. / del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (allegati).

La società certifica ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che [inserire le varie casistiche.....]

- a) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- b) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- c) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2;*
- d) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;*
- e) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";*
- f) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, non conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";*
- g) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904;*
- h) *negli allegati sono riportati gli scarichi non dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904.*

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi, gli scarichi e le occupazioni individuati negli allegati, Regione prende atto della dichiarazione della società in merito a(conformità all'art.51 delle NTA del PTUA , all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", compatibilità sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ecc....).

Regione si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato dalla società, significando che in caso vengano rilevate difformità rispetto quanto dichiarato dalla società, potrà richiedere il pagamento del canone in accordo con quanto previsto all'allegato "F" della D.G.R. n. / del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione].

Relativamente agli scarichi individuati negli allegati, che non risultano *compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904/conformi all'art.51 delle NTA del PTUA/conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica"* Regione rilascia autorizzazione temporanea a scaricare nel corso d'acqua per un massimo di anni 10 (dieci), con riserva di verifica della compatibilità idraulica degli scarichi; al riguardo la società dovrà presentare all'Autorità Idraulica dell'U.T.R. competente, entro i termini e nelle modalità che saranno direttamente concordate con lo stesso U.T.R., le verifiche idrauliche in alcune sezioni caratteristiche dei corsi d'acqua interessati ed i conseguenti piani per le modalità di esercizio provvisorio degli scarichi fino al loro adeguamento.

Relativamente agli scarichi non conformi, la società si impegna inoltre ad effettuare, in sinergia con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di, le attività necessarie ad individuare gli interventi funzionali all'adeguamento degli scarichi e conseguentemente ad aggiornare i documenti di programmazione d'Ambito, al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione di tali nuovi interventi di adeguamento.

Relativamente agli attraversamenti non adeguati e/o non compatibili la società si impegna:

- *ad adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*
[oppure]
- *a presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*
[oppure]
- *ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*
[oppure]
- *a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.*

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Regione è tenuta indenne e sollevata da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi (*e/o attraversamenti*) individuati negli allegati, come meglio specificato in premesse, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui Regione dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Per i corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, (nel seguito AIPO), individuati negli allegati, AIPO ha rilasciato parere in data prot. n. indicando le condizioni e le prescrizioni d'esercizio.

Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, la società si impegna:

- i) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione da Regione e da AIPO per i corsi d'acqua di competenza;
- j) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- k) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzia l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito;
- l) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.
- m) *Inserire eventualmente altre prescrizioni...*

ART. 5 - Nuove Interferenze.

La società, in caso di realizzazioni di nuove linee tecnologiche/infrastrutture e/o di nuovi scarichi interferenti con il demanio idrico di competenza regionale, presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico S.I.P.I.U.I., allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n.del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone ridotto sulla base della % definita nell'Allegato H alla D.g.rn. [inserire i riferimenti della presente deliberazione], dell'acquisizione dell'autorizzazione dell'Autorità Idraulica competente e della conclusione dell'iter del procedimento nel sistema informatico S.I.P.I.U.I. da formalizzarsi con specifica comunicazione di Regione (U.T.R.), i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato nelle premesse Regione riconosce alla società quanto segue:

(indicare per punti le varie casistiche e le relative percentuali di riduzione del canone di concessione, sulla base di quanto previsto nell'allegato H alla presente deliberazione [inserire i riferimenti della presente deliberazione] "Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4)".

La società....., entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul

sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sistema S.I.P.I.U.I. le nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione. Tali interferenze saranno soggette, nel caso lo stesso non sia già stato corrisposto, al pagamento del relativo importo degli arretrati, così come stabilito dalla l.r. n. 4/2016. A titolo di canoni di polizia idraulica per l'anno la società, verserà a Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il, l'importo di euro (diconsi).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati

La società.....si impegna a corrispondere i canoni richiesti determinati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, o decreto direttoriale.

ART - 7: Canoni demaniali/indennità di occupazione per occupazioni pregresse

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati, per i periodi dal al l'importo complessivo di euro (diconsi) da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro diconosi (.....), per un saldo di euro diconosi (.....) al quale va sommato l'incremento del 10% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4, pari a euro diconosi (.....) per un totale complessivo di euro (diconsi);
- b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
 -% dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
 -% a saldo del dovuto, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
 - [oppure].....
 - la società con nota prot. n. del ha presentato istanza di rateizzazione per il versamento dell'importo dei canoni concessori arretrati e/o degli indennizzi per occupazioni senza titolo, sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. n. XI/2489 del 18 novembre 2019.

La società provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto a Regione attraverso le modalità riportate nell'avviso di pagamento pagoPA, che verrà inviato da Regione Lombardia alla società entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Regione dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla societàa titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegatitrasmessi dalla societàcon nota prot. n.del

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

La società si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti di Regione relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno e della prima rata per gli arretrati, Regione si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

ART. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società costituirà a favore di Regione una unica polizza fideiussoria di importo pari al (*importo da pattuire*) ... % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, l'U.T.R. competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'U.T.R. competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario (*indicare il nominativo della società*)

Sono a carico di(*indicare il nominativo della società*) il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile*

1986 e Legge n. 122 del 04/08/2022) ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti ed interruzione degli scarichi

L'U.T.R. competente per territorio, quale Autorità Idraulica, in caso di interventi/lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi (*... o altre tempistiche da definire sulla base della tipologia di opere interferenti*) alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopradetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e non chiederà alla Regione alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

L'U.T.R. competente per territorio potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 14 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni
È esclusa ogni forma di proroga o rinnovo tacito.

Le *concessioni relative a nuove opere/occupazioni interferenti con il reticolo idrico principale*, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione

ART. 15 - Procedura di rinnovo

La Convenzione potrà essere rinnovata in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 16 - Motivi di diniego

Regione può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 17 - Revoca delle concessioni/convenzione

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà di Regione revocare in qualunque momento le concessioni riferite a singole

interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del pagamento del canone cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la dismissione dell'interferenza oggetto di provvedimento motivato di revoca, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della convenzione.

ART. 18 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta a Regione, in caso di rinuncia dalla Convenzione, o presentando richiesta di rinuncia in S.I.P.I.U.I., in caso di rinuncia a singole concessioni. In caso di rinuncia a una o più concessioni, su richiesta dell'UTR competente, la società deve provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società e-mail PEC

Per Regione Lombardia..... e-mail PEC

Art. 20 - Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Art. 21 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano il

Per REGIONE LOMBARDIA

Per la SOCIETÀ

.....

.....

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE
ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE
(con società affidatarie/gestori del servizio idrico integrato)

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito Regione) rappresentata per il presente atto da , nella sua carica di dirigente , domiciliata per la sua funzione presso la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, in forza di delega conferitale dalla Giunta con deliberazione n. del ;

e

La società (nel seguito) con sede in , Via n. , Codice Fiscale e Partita IVA , iscrizione nel Registro delle Imprese di R.E.A. n. , rappresentata da domiciliato per la carica presso la sede della Società, nella sua qualità di , legale rappresentante pro-tempore munito degli occorrenti poteri in forza della deliberazione del CdA del , il cui verbale è stato regolarmente depositato presso il competente Registro delle Imprese, nonché della deliberazione del CdA del

PREMESSO CHE:

- a) la società , risulta affidataria del Servizio Idrico Integrato della Provincia di..... ;
- b) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali;

(inserire altre eventuali premesse relative alla tipologia di società, alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti e/o all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze)

- c) con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto del Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016, con D.G.R. n. X/7581 del 18 dicembre 2017, n. XI/698 del 24 ottobre 2018, con D.D.G. Territorio e Protezione Civile n. 16869 del 22 novembre 2019, con D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020, con D.G.R. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021, con D.D.G. Territorio e Protezione Civile n. 17926 del 6 dicembre 2022 e con D.G.R. n. / del , [inserire i

- riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico, nonché i corsi d'acqua del reticolo idrico principale, per i quali l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (di seguito AIPO) è stata individuata quale Autorità Idraulica competente, restando tale ruolo in capo a Regione (Uffici Territoriali Regionali) per i restanti corsi d'acqua;
- d) la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare con i soggetti titolari di rapporti concessori relativi al demanio idrico specifiche convenzioni;
- e) la D.G.R. n. del prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con Regione;
- f) la società, con nota n. del, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c.2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
- g) la società, con nota n. del, ha trasmesso a Regione l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, con il reticolo idrico principale di competenza regionale e AIPO, così come note alla data della sottoscrizione della presente convenzione, e indicato nell'allegato n.;
- h) Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle Parti e applicando alle stesse quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e dalla presente convenzione;
- i) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente alle modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società, nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- j) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei singoli provvedimenti concessori individuati negli allegati, per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, note alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- k) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all'art. 13 della legge regionale 15

marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;

- l) la quantificazione degli importi dovuti dalla società a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse, pari a euro, è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili, quanto già versato per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale e AIPO:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di Polizia idraulica in essere e il rilascio dei nuovi provvedimenti di Polizia Idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali, autorizzazioni per gli scarichi);
- b) le modalità di pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle concessioni per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche/infrastrutture, gli scarichi e le occupazioni di aree demaniali di proprietà/in gestione della società e il demanio idrico in gestione a Regione.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione,

..... si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

La società si impegna a provvedere all'inserimento dei dati delle opere, allo stato disponibili, nel sistema informatico della Regione "Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche" (nel seguito S.I.P.I.U.I.), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e a pena di revoca dai benefici previsti dall'art. 6, secondo le indicazioni che il software richiede per l'implementazione delle "maschere" di accesso, con la georeferenziazione delle opere stesse, compresi eventuali, futuri aggiornamenti.

Resta in capo all'Ufficio Territoriale Regionale competente (nel seguito U.T.R.) l'adeguamento e l'aggiornamento delle concessioni già inserite nel S.I.P.I.U.I. alla data della stipula della presente convenzione.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

La società, con con nota prot. n. del, ha inviato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, note alla data di sottoscrizione della presente convenzione, classificate secondo le voci di cui all'allegato "F" della D.G.R. n. del

In particolare, per gli attraversamenti e gli scarichi individuati negli allegati, Regione prende atto della dichiarazione della società in merito all'occupazione o meno di aree demaniali delle sopracitate opere, così come definito al punto 2 delle Linee guida di Polizia Idraulica (Allegato E alla d.g.r. n. /); nella fattispecie, si conviene che lo scarico sia classificato "con occupazione" qualora presenti le seguenti caratteristiche: condotte a sezione aperta, o a sezione chiusa ma in galleria o con manufatto di protezione di dimensioni superiori rispetto al manufatto di scarico. In via residuale, tutti gli altri scarichi sono pertanto da intendersi "senza occupazione".

Le interferenze sono state raggruppate, secondo la seguente classificazione, in base ai criteri di compatibilità idraulica definiti nell'Allegato H della D.g.r. n. del

- 1AR Attraversamenti, di competenza Regione, adeguati e compatibili - canone ridotto al 10%;
- 1AA Attraversamenti, di competenza AIPO, adeguati e compatibili - canone ridotto al 10%;
- 2AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati ma compatibili – canone ridotto al 25%;
- 2AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati ma compatibili – canone ridotto al 25%;
- 3AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla direttiva IV AdBPO paragrafo 3.3.2. – canone ridotto al 75%;
- 3AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati, non compatibili ma in presenza delle

condizioni di esercizio transitorio di cui alla direttiva IV AdBPO paragrafo 3.3.2. – canone ridotto al 75%;

- 4AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati, non compatibili – canone al 100%;
- 4AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati, non compatibili – canone al 100%;
- 1SR Scarichi, di competenza Regione, adeguati e compatibili- Canone ridotto al 10%;
- 1SA Scarichi, di competenza AIPO, adeguati e compatibili- Canone ridotto al 10%;
- 2SR Scarichi, di competenza Regione, autorizzati (ai sensi del D.lgs 152/06) compatibili (ai sensi del R.D. n. 523/1904) non conformi al PTUA e/o al R.R. 7/2017 – canone ridotto al 40%;
- 2SA Scarichi, di competenza AIPO, autorizzati (ai sensi del D.lgs 152/06) compatibili (ai sensi del R.D. n. 523/1904) non conformi al PTUA e/o al R.R. 7/2017 – canone ridotto al 40%;
- 3SR Scarichi, di competenza Regione, autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06 ma non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904 – canone ridotto al 75%;
- 3SA Scarichi, di competenza AIPO, autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06 ma non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904 – canone ridotto al 75%;
- 4SR Scarichi, di competenza Regione, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904 – canone al 100%;
- 4SA Scarichi, di competenza AIPO, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904 – canone al 100%.

Preso atto dell'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, le Parti certificano che:

- negli allegati 1AR e 1AA sono riportati gli attraversamenti, rispettivamente di competenza Regionale e AIPO, considerati adeguati e compatibili in quanto riferiti a pratiche di concessioni intestate a o ai comuni per i quali la stessa società risulta affidataria per la gestione del servizio idrico e già inserite nell'applicativo S.I.P.I.U.I.;
- negli allegati 4AR e 4AA sono riportati gli attraversamenti, rispettivamente di competenza Regionale e AIPO, da regolarizzare sotto il profilo concessorio e attualmente considerati non adeguati e non compatibili in quanto privi di documentazione tecnica e verifiche idrauliche atte a definirne le condizioni di compatibilità;
- negli allegati 1SR e 1SA sono riportati gli scarichi, rispettivamente di competenza Regionale e AIPO, considerati adeguati e compatibili in quanto riferiti a pratiche di concessioni intestate a per i quali la stessa società risulta affidataria per la gestione del servizio idrico e già inserite nell'applicativo S.I.P.I.U.I.;
- negli allegati 4SR e 4SA sono riportati gli scarichi, rispettivamente di competenza Regionale e AIPO, da regolarizzare sotto il profilo concessorio e attualmente considerati non adeguati e non compatibili in quanto privi di documentazione tecnica e verifiche idrauliche atte a definirne le condizioni di compatibilità.

Con riferimento alle opere (attraversamenti e scarichi) riportati negli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA Regione rilascia un'autorizzazione concessoria provvisoria della durata di **anni**.

..... si impegna, entro il sopracitato termine di anni, a redigere e consegnare periodicamente a Regione/AIPO, attraverso le seguenti tempistiche, le verifiche idrauliche relative alle opere comprese nei sopracitati allegati ed i conseguenti piani, contenenti le modalità di esercizio provvisorio, da attuare fino all'adeguamento delle opere:

- il% delle verifiche riferite alle opere di cui agli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA entro il
- il% delle verifiche riferite alle opere di cui agli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA entro il
- il% delle verifiche riferite alle opere di cui agli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA entro il
- il% delle verifiche riferite alle opere di cui agli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA entro il
- il% delle verifiche riferite alle opere di cui agli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA entro il

La documentazione di cui alle suddette verifiche dovrà essere redatta in conformità a quanto riportato all'allegato: "check list criteri per la redazione delle verifiche idrauliche".

In seguito alle istruttorie condotte dalle rispettive Autorità Idrauliche competenti (Regione e AIPO), le opere saranno classificate e riportate nei rispettivi allegati, in aggiornamento periodico alla presente convenzione, sulla base dei criteri di compatibilità idraulica previsti nell'Allegato H della d.g.r. n. del, anche ai fini della valutazione dei fattori di riduzione del canone (fatta salva l'applicazione del canone minimo).

Relativamente agli scarichi che, a seguito delle verifiche idrauliche effettuate, non risultassero conformi alla normativa vigente di settore, si impegna, in sinergia con l'Ufficio d'Ambito della, ad effettuare le attività necessarie per l'individuazione degli interventi funzionali all'adeguamento delle opere e conseguentemente ad aggiornare i documenti di programmazione d'Ambito, al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione degli interventi di adeguamento.

Alla scadenza del termine dei anni, Regione valuterà la pianificazione delle attività e delle misure previste per la risoluzione della non conformità delle opere, in relazione della quale sarà possibile rideterminare, sulla base degli esiti delle istruttorie condotte, una ulteriore successiva fase autorizzatoria transitoria o definitiva.

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Regione e AIPO sono tenute indenni e sollevate da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi e/o degli attraversamenti individuati negli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA, come meglio specificato in premessa, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non

riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare o per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui Regione o AIPO dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Fermo restando gli impegni di cui all'articolo 3, la società si impegna:

- a) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione straordinaria, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione della rispettiva Autorità Idraulica competente per reticolo (Regione/AIPO)
- b) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- c) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzia l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito. Gli interventi da realizzare e la definizione puntuale del tratto fluviale oggetto dell'intervento stesso, dovranno essere definiti e concordati con l'Autorità Idraulica competente (Ufficio Territoriale Regionale/AIPO) a seguito di sopralluogo congiunto con;
- d) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali;
- e) a mantenere la portata dei singoli scarichi autorizzati inalterata; qualsiasi modifica o variazione in incremento, dovrà essere sottoposta a una nuova verifica idraulica e autorizzata;
- f) a mantenere il manufatto di scarico efficiente al fine di non causare dilavamenti ed erosioni localizzate lungo la scarpata del corso d'acqua e nella sezione d'alveo sottesa, e garantire tutti gli interventi di recupero e stabilizzazione di eventuali fenomeni di dissesto causati dallo scarico medesimo;
- g) a garantire sempre la possibilità di accesso all'alveo per le attività di manutenzione del reticolo idrico interessato;
- h) a prevedere idonee e specifiche misure di segnalazione, allertamento, prevenzione e sicurezza che non abbiano soluzione di continuità per interdire con immediatezza l'accesso all'area in caso di situazioni di rischio idraulico riguardanti il bacino idrico del corso d'acqua oggetto della concessione:

- a. le misure dovranno essere comunicate all'autorità locale di protezione civile ed essere periodicamente aggiornate;
- b. le misure dovranno anche prevedere il responsabile delle operazioni, i livelli idrici di riferimento (allagamento, inaccessibilità, ecc.), l'individuazione delle operazioni da svolgere ed il personale necessario per l'attuazione;
- i) a eseguire verifiche periodiche in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo, con cadenza periodica e comunque a seguito di eventi di piena rilevanti, per monitorare le quote del fondo alveo e per verificare la copertura della tubazione;
- j) a realizzare ogni opera o intervento che si rendano necessari per la sicurezza della linea: il Concessionario ne è responsabile ai fini della sicurezza non solo in termini idraulici, ma anche statici e sotto ogni altro aspetto.

ART. 5 - Nuove Interferenze

La società, in caso di realizzazioni di nuove linee tecnologiche/infrastrutture e/o di nuovi scarichi interferenti con il demanio idrico di competenza regionale, presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico S.I.P.I.U.I., allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n. del, in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone, ridotto sulla base della % definita nell'Allegato H alla D.G.R. n. del ed approvato il provvedimento di concessione, i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati, fatto salvo i casi di carattere emergenziale, per i quali, previa valutazione dell'Autorità Idraulica competente, sarà rilasciata l'autorizzazione provvisoria prevista dalle "Linee Guida di Polizia Idraulica" (Allegato E alla D.G.R. n. del), al fine di consentire l'esecuzione dei lavori atti alla risoluzione della criticità, nelle more dell'espletamento delle procedure concessorie ordinarie.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato nelle premesse, Regione riconosce a quanto segue:

- per gli attraversamenti e gli scarichi di cui alle tabelle 1AR, 1AA, 1SR e 1SA, l'importo del canone, relativo ad ogni singola opera, è pari al 10% dell'importo, così come definito nella D.G.R. n. del, fatto salvo l'applicazione del canone minimo;
- per gli attraversamenti di cui alle tabelle 2AA e 2AR l'importo del canone, relativo ad ogni singola opera, è pari al 25% dell'importo, così come definito nella D.G.R. n. del, fatto salvo l'applicazione del canone minimo;
- per gli scarichi di cui alle tabelle 2SA e 2SR l'importo del canone, relativo ad ogni singola opera, è pari al 40% dell'importo, così come definito nella D.G.R. n. del, fatto salvo

l'applicazione del canone minimo;

- per gli attraversamenti e gli scarichi di cui alle tabelle 3SA, 3SR, 3AA e 3AR, l'importo del canone, relativo ad ogni singola opera, è pari al 75% dell'importo, così come definito nella D.G.R. n. del, fatto salvo l'applicazione del canone minimo;
- per gli attraversamenti e gli scarichi di cui alle tabelle 4AR, 4AA, 4SR e 4SA, l'importo del canone, relativo ad ogni singola opera, è pari al 100% dell'importo, così come definito nella D.G.R. n. del

La società, entro il mese di dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sopracitato applicativo le eventuali nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione e a ritrasmettere a Regione gli elenchi aggiornati. Tali interferenze saranno soggette, nel caso lo stesso non sia già stato corrisposto, al pagamento del relativo importo degli arretrati, così come stabilito dalla l.r. n. 4/2016.

A titolo di canoni di polizia idraulica per l'anno, la società verserà a Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro e non oltre il, l'importo di € (diconsi).

Tale pagamento tiene conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati 1AR, 1AA, 1SR, 1SA, 2AR, 2AA, 2SR, 2SA, 3AR, 3AA, 3SR, 3SA, 4AR, 4AA, 4SR e 4SA.

La società si impegna a corrispondere i canoni richiesti determinati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, o decreto direttoriale.

ART - 7: Canoni demaniali/indennità di occupazione per occupazioni pregresse

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, come indicato alla lettera delle premesse, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture/skarichi, individuate negli allegati 1AR, 1AA, 1SR, 1SA, 2AR, 2AA, 2SR, 2SA, 3AR, 3AA, 3SR, 3SA, 4AR, 4AA, 4SR e 4SA, per i periodi dal al l'importo è così definito:
 - importo canoni non versati pari a €
 - importo interessi legali sui canoni non versati pari a €
 - importo indennità di occupazione pari a €
 - importo maggiorazione del 10% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4

sull'importo di indennità di occupazione pari a €

b) l'importo complessivo pari a €, relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo, sarà versato secondo le date indicate:

-% dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro il
-% a saldo del dovuto, pari a € (diconsi), entro il
-% dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro il
- % dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro il

La società provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto attraverso le modalità riportate nell'avviso di pagamento pagoPA, che verrà inviato da Regione Lombardia alla società entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Regione dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegati 1AR, 1AA, 1SR, 1SA, 2AR, 2AA, 2SR, 2SA, 3AR, 3AA, 3SR, 3SA, 4AR, 4AA, 4SR e 4SA trasmessi dalla società con nota prot. n.del

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

La società da atto che non sussistono opposizioni/azioni legali eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti di Regione relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno, Regione si impegna a nulla più pretendere in relazione a eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

ART. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società costituirà a favore di Regione una unica polizza fideiussoria di importo pari al % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima

istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, l'U.T.R. competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'U.T.R. competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

ART. 11 - Oneri e spese di registrazione

Sono a carico di il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986 e Legge n. 122 del 19 agosto 2022*) ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

ART. 12 – Messa fuori servizio temporanea degli impianti ed interruzione degli scarichi

L'U.T.R. competente per territorio/AIPO, quale Autorità Idraulica, in caso di interventi/lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni lavorativi alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopradetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e non chiederà a Regione alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

L'U.T.R. competente per territorio/AIPO potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 14 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni (.....). È esclusa ogni forma di proroga o rinnovo tacito.

Le concessioni relative a nuove opere/occupazioni interferenti con il reticolo idrico principale, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione, scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

ART. 15 - Procedura di rinnovo

La Convenzione potrà essere rinnovata in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 16 - Motivi di diniego

Regione può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 17 - Revoca delle concessioni/convenzione

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà di Regione revocare in qualunque momento le concessioni riferite a singole interferenze, senza che possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del pagamento del canone cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la dismissione dell'interferenza oggetto di provvedimento motivato di revoca, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della convenzione.

ART. 18 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)

..... può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta a Regione in caso di rinuncia dalla Convenzione, o presentando

richiesta di rinuncia in S.I.P.I.U.I. in caso di rinuncia a singole concessioni. In caso di rinuncia a una o più concessioni, su richiesta dell'UTR competente, deve provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società e-mail PEC:

Per Regione Lombardia..... e-mail PEC:

Art. 20 - Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Art. 21 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano il

Per REGIONE LOMBARDIA

Per la SOCIETÀ

.....

.....

Allegati (*a titolo esemplificativo*):

- 1AR Attraversamenti, di competenza Regione, adeguati e compatibili
- 1AA Attraversamenti, di competenza AIPO, adeguati e compatibili
- 2AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati ma compatibili
- 2AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati ma compatibili

- 3AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla direttiva IV AdBPO paragrafo 3.3.2.
- 3AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla direttiva IV AdBPO paragrafo 3.3.2.
- 4AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati, non compatibili
- 4AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati, non compatibili
- 1SR Scarichi, di competenza Regione, adeguati e compatibili
- 1SA Scarichi, di competenza AIPO, adeguati e compatibili
- 2SR Scarichi, di competenza Regione, autorizzati (ai sensi del D.lgs 152/06) compatibili (ai sensi del R.D. n. 523/1904) non conformi al PTUA e/o al R.R. 7/2017
- 2SA Scarichi, di competenza AIPO, autorizzati (ai sensi del D.lgs 152/06) compatibili (ai sensi del R.D. n. 523/1904) non conformi al PTUA e/o al R.R. 7/2017
- 3SR Scarichi, di competenza Regione, autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06 06 ma non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904
- 3SA Scarichi, di competenza AIPO, autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06 ma non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904
- 4SR Scarichi, di competenza Regione, non compatibili
- 4SA Scarichi, di competenza AIPO, non compatibili
- Tabella riassuntiva Calcolo canoni e indennità di occupazione
- Check list - criteri per la redazione delle verifiche idrauliche

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE DI TELECOMUNICAZIONI ESISTENTI E
NUOVE CON IL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito "Regione" o "Parte") rappresentata per il presente atto da, nella sua carica di dirigente, domiciliato per la sua funzione presso la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. del

e

La società, con sede legale in, Via n., capitale sociale Euro, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, codice fiscale/partita IVA, n. REA, qui rappresentata nella persona di, C.F., nato a il, nella sua qualità di della medesima società (di seguito o "Parte" e, congiuntamente a Regione, le "Parti").

PREMESSO CHE:

- a) la società (nel seguito anche) è un operatore di telecomunicazioni che opera sul territorio nazionale al fine di realizzare, gestire e fornire una rete di comunicazione elettronica (aggiungere altre eventuali specifiche);
- b), per il perseguimento del proprio oggetto sociale, ha ottenuto un'autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di una rete di comunicazione elettronica ex art. 25, D.lgs. n. 259/2003;
- c) l'attività di si inquadra in un preciso contesto legislativo orientato a favorire lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione elettronica, ritenute strumento indispensabile per la crescita del Paese;
- d) il piano avviato da per la realizzazione di un'infrastruttura di comunicazione elettronica su scala nazionale risponde agli obiettivi previsti, massimizzando l'utilizzo, in linea con quanto richiesto dalla Direttiva Europea 2014/61/EU del 15 maggio 2014, delle infrastrutture esistenti e adottando tecniche di intervento che tutelano l'integrità dei luoghi, al contempo minimizzando gli eventuali disagi;

(inserire altre eventuali premesse relative alla tipologia di società, alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti e/o all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze)

- e) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico;
- f) con Legge regionale 1/2000, art. 3, comma 114 sono state definite le competenze di Regione e degli EE.LL sul reticolo idrico;
- g) con Legge regionale del 18 aprile 2012 n. 7 si dispone che l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti o in gestione alla Regione, nonché dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), con esclusivo riferimento alle reti ed infrastrutture necessarie alla posa della fibra ottica, non comporta a carico dell'operatore alcun onere o canone fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, in conformità all'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, così come interpretato dall'art. 12 del d.lgs. n. 33/2016;

- h) la Legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare con i soggetti titolari di rapporti concessori relativi al demanio idrico specifiche convenzioni;
- i) le Parti convengono di addivenire alla stipula di una convenzione ai fini della gestione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
- j) la società con nota prot. n. del, agli atti regionali n. del, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c.2), ha trasmesso a Regione l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture e delle occupazioni di aree demaniali, anche su supporto cartografico digitale georeferenziato (allegato.....), con il reticolo idrico principale di competenza regionale/AIPO ad oggi note e indicate negli allegati.....;
- k) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione per la definizione concordata di una disciplina complessiva volta a garantire la semplificazione dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione dell'infrastruttura di comunicazione elettronica di proprietà pubblica nel territorio della Regione Lombardia e correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale/AIPO, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- l) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei singoli provvedimenti concessori negli allegati....., per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale/AIPO, note all'atto della presente convenzione;
- m) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all'art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva gestione delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di concessione di Polizia idraulica relativi all'utilizzo ed occupazione di aree demaniali;
- b) la gestione delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale/AIPO nel rispetto, della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle concessioni per tutte le interferenze tra le linee tecnologiche/infrastrutture, e le occupazioni di aree demaniali interessate dall'attività in capo a ed il demanio idrico fluviale afferente al reticolo idrico principale.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione, si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. si impegna, pena la revoca dei benefici previsti, a fornire i dati delle opere ai fini del loro inserimento nel sistema informatico della Regione "Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche" (nel seguito S.I.P.I.U.I.), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, secondo le indicazioni che il software richiede per l'implementazione delle "maschere" di accesso, con la georeferenziazione delle opere stesse, compresi eventuali, futuri aggiornamenti.

ART. 4 - Gestione delle interferenze e occupazioni

La società con nota prot. n. del, agli atti regionali n. ha consegnato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture e delle occupazioni di aree demaniali, individuate sulla base degli elaborati progettuali delle aree interessate dall'intervento, con Regione Lombardia e classificate secondo le voci di cui all'allegato "F" della D.G.R. n. / del (allegati.....).

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi e le occupazioni individuati nell'allegato, Regione prende atto della dichiarazione della società in merito all'impegno a realizzare gli interventi a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni normative vigenti.

Qualora Regione Lombardia dovesse accertare, una volta ultimati i lavori, la non conformità degli interventi alle prescrizioni normative vigenti, la stessa procederà a richiedere a l'impegno a presentare una proposta di modifica o di adeguamento dell'opera entro 60 giorni dalla data di accertamento della non conformità.

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Regione è tenuta indenne e sollevata da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dalla realizzazione delle opere ricomprendenti attraversamenti/parallelismi/occupazioni - individuate negli elaborati progettuali.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui Regione dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

In caso gli interventi interessino aree sottoposte alla competenza di altre Autorità/Enti, si impegna all'osservanza delle eventuali prescrizioni da questi impartite. Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, si impegna:

- a) a non realizzare alcuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione da Regione e da AIPO per i corsi d'acqua di competenza;
- b) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO, Autorità Idrauliche per i corsi d'acqua di rispettiva competenza, da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti imputabili a

- c) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.

ART. 5 - Nuove Interferenze e occupazioni

La società, in caso di realizzazioni di nuove linee tecnologiche/infrastrutture interferenti con il demanio idrico di competenza regionale/AIPO, presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico S.I.P.I.U.I., allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n.del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Solo a seguito dell'acquisizione dell'autorizzazione dell'Autorità Idraulica competente e della conclusione dell'iter del procedimento nel sistema informatico S.I.P.I.U.I. da formalizzarsi con specifica comunicazione di Regione (U.T.R.), i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

La società....., entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sistema S.I.P.I.U.I. le nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione.

ART. 6 – Corretta esecuzione dei lavori

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti funzionali alle attività di, l'Ufficio Territoriale Regionale competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a (.....) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'U.T.R. competente per territorio provvederà ad inviare a formale diffida ad eseguire quanto richiesto. In caso di inadempienza da parte di, l'U.T.R. si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. In tale eventualità si impegna a rimborsare a Regione le somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi.

ART. 7 - Oneri e spese del Concessionario

In attuazione della vigente normativa, le Parti convengono sin d'ora che gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, fermo restando l'obbligo per di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi e di ripristinare lo stato dei luoghi.

Sono a carico di il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986 e Legge n. 122 del 04/08/2022*) ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

ART. 8 - Disalimentazione temporanea degli impianti ed interruzione degli scarichi

L'U.T.R. competente per territorio, in qualità di Autorità Idraulica, in caso di interventi/lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi

sopraddegni per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sar  ovviamente possibile in caso di necessit  e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumit .

..... conceder  la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuit  e della sicurezza dei servizi e non chieder  alla Regione alcuna indennit  o rimborso di oneri di alcun genere.

Articolo 9 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

L'U.T.R. competente per territorio potr , per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumit  e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere a di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 10 - Durata

La presente convenzione avr  efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni
(.....).   esclusa ogni forma di proroga o rinnovo tacito.

Le nuove interferenze/occupazioni, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validit  della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

ART. 11 - Procedura di rinnovo

La Convenzione potr  essere rinnovata in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalit  previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 12 - Motivi di diniego

L'U.T.R. competente per territorio pu  negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalit  stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 13 - Revoca delle concessioni

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse   facolt  di Regione Lombardia revocare in qualunque momento singole interferenze, dandone preventiva comunicazione alla Societ , senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

ART. 14 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)

Il titolare pu  rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o pi  interferenze inoltrando richiesta scritta a Regione, in caso di rinuncia dalla Convenzione, o presentando richiesta di rinuncia in S.I.P.I.U.I., in caso di rinuncia a singole concessioni. In caso di rinuncia a una o pi  concessioni, su richiesta dell'UTR competente, la societ  deve provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Art.15 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverr  a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società e-mail PEC
Per Regione Lombardia e-mail PEC

Art. 16 - Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Art. 17 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il FORO DI MILANO.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano in data

Per REGIONE LOMBARDIA

Per la SOCIETÀ

.....

.....

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI INFRASTRUTTURE VIARIE ESISTENTI E NUOVE
CON IL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE
(con i gestori/proprietari di ponti stradali)

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito Regione) rappresentata per il presente atto da, nella sua carica di dirigente, domiciliato per la sua funzione presso la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. del

e

....., di seguito denominata(CF con sede in, Vian.), rappresentata dal Dott. (CF), domiciliato per la carica presso, nella sua qualità di munito degli occorrenti poteri in forza della delega con:..... sino a

PREMESSO CHE:

- a) la risulta proprietaria della rete stradale di competenza e di tutti i manufatti ad essa annessi tra cui quelli interferenti con il reticolo idrico principale: ponti, scarichi, occupazioni;
- b) la ha in carico la gestione e la manutenzione di tali manufatti;
- c) *(inserire altre eventuali premesse relative alla tipologia di società, alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti e/o all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze)*
- d) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni concessori annuali;
- e) con le deliberazioni di Giunta Regionale (nel seguito D.G.R.) n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto del Direttore Generale (nel seguito D.D.G.) Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana n. 13807 del 22 dicembre 2016, con D.G.R. n. X/7581 del 18 dicembre 2017, n. XI/698 del 24 ottobre 2018, con D.D.G. Territorio e Protezione Civile n. 16869 del 22 novembre 2019, con D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020, con D.G.R. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021, con D.D.G. n. 17926 del 6 dicembre 2022 e con D.G.R. n.del, Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico, nonché i corsi d'acqua del reticolo idrico principale,

- per i quali l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (di seguito AIPO) è stata individuata quale Autorità Idraulica competente, restando tale ruolo in capo a Regione (Uffici Territoriali Regionali) per i restanti corsi d'acqua;
- f) la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare specifiche convenzioni con i soggetti concessionari del demanio idrico di competenza;
- g) la D.G.R. n. / del prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico, previo accordo con Regione, possano versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno;
- h) la società con nota n..... del, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c.2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
- i) la società con nota n..... del, ha trasmesso a Regione l'elenco delle interferenze (ponti stradali) e delle occupazioni di aree demaniali, anche su supporto cartografico digitale georeferenziato (allegato), con il reticolo idrico principale di competenza regionale/AIPO ad oggi note e indicate negli allegati
- j) Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle Parti e applicando alle stesse quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e dalla presente convenzione;
- k) le Parti hanno inteso sottoscrivere la presente convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e delle indennità per le annualità pregresse dovute da parte della, nonché la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze con il reticolo idrico principale di competenza regionale e di AIPO, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- l) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutte le interferenze con il reticolo idrico principale in gestione a Regione e ad AIPO delle opere di proprietà di:
.....
- m) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all'art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze e le occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale e di AIPO e certezza nella quantificazione e nel pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in

quanto comporta per e Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie ai corretti e tempestivi pagamenti e riscossioni dei canoni concessori demaniali;

- n) la quantificazione degli importi dovuti dalla società a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili, quanto già versato per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale e di AIPO:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali);
- b) il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, assicurando una uniforme applicazione sul territorio provinciale/lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle concessioni per tutte le interferenze con il reticolo idrico principale in gestione a Regione e ad AIPO dei manufatti di proprietà/in gestione di:
..... si impegna:

- **a consegnare, entro il**, a Regione:
 - o n..... schede tipo (Allegati e Allegati) per le interferenze prive di documentazione tecnica atta a valutare la compatibilità idraulica delle opere;
 - o n..... schede sintetiche con le condizioni d'esercizio transitorio per le opere che risultassero non adeguate e/o non compatibili come previsto al punto 3.3. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B", che costituisce l'allegato 4 delle "Norme d'Attuazione – Direttive di Piano" del P.A.I.;

..... si impegna per i ponti in esercizio transitorio, a predisporre nei successivi anni le proposte di adeguamento come previsto al punto 3.3. della “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno della fasce A e B”, che costituisce l’allegato 4 delle “Norme d’Attuazione – Direttive di Piano” del P.A.I.

..... si impegna, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione, ad effettuare sulle opere interferenti in esercizio transitorio, tutte le azioni, le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica.

Con riferimento alle interferenze per cui non si conoscono i parametri idraulici, queste, sino a quando non verrà prodotta la scheda tipo di cui agli Allegati e e l’eventuale scheda per l’esercizio transitorio, verranno considerate non adeguate e non compatibili.

Resta in capo all’Ufficio Territoriale Regionale competente (nel seguito U.T.R.) l’adeguamento e l’aggiornamento delle concessioni già inserite nel S.I.P.I.U.I. alla data della stipula della presente convenzione.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

La società con nota prot. n. del ha consegnato l’elenco delle interferenze e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le voci di cui all’allegato “F” della D.G.R. n.del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (allegati).

La società certifica ai sensi dell’art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che *[inserire le varie casistiche.....]*

- a) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- b) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- c) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2;*
- d) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;*

(aggiungere altre eventuali occupazioni/scarichi)

Regione e AIPO sono tenute indenni e sollevate da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall’esercizio di tutte le interferenze oggetto della presente convenzione, come meglio specificato in premessa, anche in relazione all’instaurarsi nel corso d’acqua in argomento, di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena. Inoltre, in merito alle interferenze non compatibili o non ancora verificate idraulicamente, il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica. Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare o per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel

caso in cui Regione o AIPO dovessero introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

....., fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, si impegna a rispettare per tutte le interferenze le seguenti prescrizioni:

(prescrizioni generali)

- a) non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di manutenzione straordinaria, senza aver prima presentato istanza in SIPIUI ed ottenuto autorizzazione della rispettiva Autorità Idraulica competente per reticolo (Regione/AIPO)
- b) attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali fenomeni di esondazione e rigurgiti causati da eventi di piena);
- c) provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzia l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati da eventuali fenomeni di rigurgito;
- d) farsi carico, per la sezione d'alveo interessata dalla singola interferenza oggetto della presente convenzione, di ogni ripristino che si rendesse necessario alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali;
- e) garantire sempre la possibilità di accesso all'alveo per le attività di manutenzione del reticolo idrico interessato;
- f) prevedere idonee e specifiche misure di segnalazione, allertamento, prevenzione e sicurezza che non abbiano soluzione di continuità per interdire con immediatezza l'accesso all'area in caso di situazioni di rischio idraulico riguardanti il bacino idrico del corso d'acqua oggetto della concessione:
 - a. le misure dovranno essere comunicate all'autorità locale di protezione civile ed essere periodicamente aggiornate;
 - b. le misure dovranno anche prevedere il responsabile delle operazioni, i livelli idrici di riferimento (allagamento, inaccessibilità, ecc.), l'individuazione delle operazioni da svolgere ed il personale necessario per l'attuazione;

- g) realizzare ogni opera che si rendesse necessaria per la stabilità strutturale del ponte/tombinatura: il Concessionario ne è responsabile ai fini della sicurezza non solo in termini idraulici, ma anche statici e sotto ogni altro aspetto;

Inserire eventualmente altre prescrizioni:

(ad esempio per gli scarichi)

- h) *mantenere la portata dei singoli scarichi autorizzati inalterata; qualsiasi modifica o variazione in incremento, dovrà essere oggetto di nuova istanza in SIPIUI, sottoposta a una nuova verifica idraulica e acquisire la necessaria autorizzazione;*
- i) *mantenere il manufatto di scarico efficiente al fine di non causare dilavamenti ed erosioni localizzate lungo la scarpata del corso d'acqua e nella sezione d'alveo sottesa, e garantire tutti gli interventi di recupero e stabilizzazione di eventuali fenomeni di dissesto causati dallo scarico medesimo;*

(ad esempio, per gli attraversamenti classificati come non adeguati e non compatibili in assenza di verifiche idrauliche)

..... si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni specifiche per l'esercizio transitorio dei ponti per cui non si conoscono i parametri idraulici e quindi da sottoporre a verifica di compatibilità idraulica, pertanto trattati come non adeguati e non compatibili:

1. effettuare interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte/tombinatura, al fine di mantenere la massima capacità di deflusso;
2. procedere con gli aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera e all'adempimento delle specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25/2/1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;

(ad esempio, per gli attraversamenti provvisti di verifiche idrauliche e classificati non adeguati e non compatibili)

.....si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni specifiche per l'esercizio transitorio dei ponti provvisti di verifica di compatibilità idraulica e ritenuti non adeguati e/o non compatibili:

1. posare, dove non presente, un idrometro con evidenziato il livello di guardia e il livello di superamento delle condizioni di sicurezza per il quale deve essere sospesa l'agibilità, e comunicarne immediatamente l'avvenuta installazione, valutando la possibilità d'installare un unico idrometro per sezioni d'asta fluviale omogenee ed interessate da più ponti;

2. rispettare la programmazione degli interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte/tombinatura, necessari per mantenere la massima capacità di deflusso come definito nella scheda per l'esercizio transitorio;
3. procedere con gli aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera e all'adempimento delle specifiche operazioni correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25/2/1991 del Ministero dei Lavori Pubblici e come previsto dalla scheda per l'esercizio transitorio.

ART. 5 - Nuove Interferenze

..... in caso di realizzazione di nuove opere interferenti con il demanio idrico di competenza regionale e di AIPO presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico SIPIUI, allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n. del

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone, ridotto sulla base della percentuale definita nella D.G.R. n. del [inserire i riferimenti della presente deliberazione] ed emessa la specifico decreto d'autorizzazione idraulica, i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati, fatto salvo i casi di carattere emergenziale, per i quali, previa valutazione dell'Autorità Idraulica competente, sarà rilasciata l'autorizzazione provvisoria prevista dalle "Linee Guida di Polizia Idraulica" (Allegato E alla D.G.R. n. del) al fine di consentire l'esecuzione dei lavori, nelle more dell'espletamento delle procedure di adeguamento/completamento annuo della convenzione.

....., in caso di presa in carico da altri enti (.....), a seguito di appositi atti sovraordinati, di opere interferenti con il demanio idrico di competenza regionale e AIPO, dovrà:

- nel caso l'opera interferente sia già regolarmente concessa, dare comunicazione a Regione che provvederà ad avviare una procedura di subentro che si perfezionerà con un provvedimento dell'Ufficio Territoriale Regionale nel quale si prenderà atto, che si tratta di un trasferimento di una concessione in virtù di un atto sovraordinato;
- nel caso l'opera interferente fosse sprovvista di atto concessorio, presentare istanza tramite il sistema informatico SIPIUI, allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n. del

In entrambi i casi dovrà corrispondere i canoni esclusivamente dalla data di trasferimento/consegna dell'opera interferente. Gli eventuali importi dovuti, derivanti da canoni pregressi o da indennità per occupazione senza titolo, che potranno essere richiesti da Regione Lombardia, dovranno essere versati dai precedenti proprietari/gestori dell'opera/manufatto.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato nelle premesse Regione riconosce alla società quanto segue:

(indicare per punti le varie casistiche e le relative percentuali di riduzione del canone di concessione, sulla base di quanto previsto nell'allegato H alla presente deliberazione [inserire i riferimenti della presente deliberazione] "Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4)".

....., entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sistema S.I.P.I.U.I. le nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione. Tali interferenze saranno soggette, nel caso lo stesso non sia già stato corrisposto, al pagamento del relativo importo degli arretrati, così come stabilito dalla l.r. n. 4/2016. A titolo di canoni di polizia idraulica per l'anno, verserà a Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il, l'importo di euro (diconsi).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati

.....si impegna a corrispondere i canoni richiesti determinati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, o decreto direttoriale.

ART - 7: Canoni demaniali/indennità per occupazioni pregresse

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati, per i periodi dal al l'importo complessivo di euro (diconsi) da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro diconosi (.....), per un saldo di euro diconosi (.....) al quale va sommato l'incremento del 10% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4, pari a euro diconosi (.....) per un totale complessivo di euro (diconsi);
- b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
 -% dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;

-% a saldo del dovuto, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
- [oppure].....
- la società con nota prot. n. del ha presentato istanza di rateizzazione per il versamento dell'importo dei canoni concessori arretrati e/o degli indennizzi per occupazioni senza titolo, sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. n. XI/2489 del 18 novembre 2019.

..... provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto a Regione attraverso le modalità riportate nell'avviso di pagamento pagoPA, che verrà inviato da Regione Lombardia a..... entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Regione dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla societàa titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegatitrasmessi da.....con nota prot. n.del

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

..... si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti di Regione relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno e della prima rata per gli arretrati Regione si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

ART. 9 - Garanzia

(se soggetto privato) A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società costituirà a favore di Regione una unica polizza fideiussoria di importo pari al *(importo da pattuire)* ... % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

(se ente pubblico) non è soggetta agli obblighi di garanzia in quanto "gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale" (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2).

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, l'U.T.R. competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'U.T.R. competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario (indicare il nominativo della società)

Sono a carico di il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986 e Legge n. 122 del 19 agosto 2022*) ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

Articolo 12 - Modificazioni e spostamenti manufatti interferenti

L'U.T.R. competente per territorio/AIPO potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere a di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 13 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni (.....). È esclusa ogni forma di proroga o rinnovo tacito.

Le concessioni relative a nuove opere/occupazioni interferenti con il reticolo idrico principale, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione, scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

ART. 14 - Procedura di rinnovo

La Convenzione potrà essere rinnovata in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 15 - Motivi di diniego

Regione può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 16 - Revoca delle concessioni/convenzione

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà di Regione revocare in qualunque momento le concessioni riferite a singole interferenze, senza che possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del pagamento del canone cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la dismissione dell'interferenza oggetto di provvedimento motivato di revoca, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della convenzione.

ART. 17 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)

..... può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta a Regione in caso di rinuncia dalla Convenzione, o presentando richiesta di rinuncia in SIPIUI in caso di rinuncia a singole concessioni. In caso di rinuncia a una o più concessioni, Regione predisporrà apposito decreto di cessazione contenente tutte le prescrizioni necessarie affinché provveda, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere ed alla rimessa in pristino dell'area demaniale. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data di comunicazione della rimessa in ripristino dello stato dei luoghi.

Art.18 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per e-mail PEC:

Per Regione Lombardia e-mail PEC:

Art. 19 - Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto

dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Art. 20 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano in data

Per REGIONE LOMBARDIA

Per

.....

.....

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE
ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA COMUNALE

TRA

IL COMUNE DI (singolo o in forma associata con altri comuni) rappresentato per il presente atto da
....., nella sua carica di, domiciliato per la sua funzione
presso con sede legale in, in forza di delega conferitagli da..... con
deliberazione.....;

e

La società (di seguito) con sede in, Via n., Codice Fiscale, Partita
IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n., R.E.A. n., rappresentata da Dott.
..... legale rappresentante in virtù di procura Notaio in del rep. n.,
raccolta n.

PREMESSO CHE:

- a) *la società costituita in attuazione*
- b) *altre premesse relative alla società e alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti*
- c) *altre premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze [di seguito i casi previsti]*
 - I. *Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;*
 - II. *Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
 - III. *I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
 - IV. *I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti.*
- d) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015, con decreto del

Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016 e con D.G.R. n.del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;

- e) Regione ha demandato ai comuni la competenza relativa al reticolo idrico minore ai sensi dell'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000;
- f) la D.G.R. n.del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con il Comune;
- g) la società ha consegnato/si impegna a consegnare entro il lo stato della propria rete, su supporto cartografico digitale georeferenziato individuando le interferenze dei propri impianti con il reticolo idrico minore di competenza comunale;
- h) la società ha consegnato l'elenco completo delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture con il idrico minore di competenza comunale indicato come Allegato;
- i) il Comune ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle parti e applicando alle stesse il canone previsto dalla normativa vigente all'atto della stipula della presente convenzione
- j) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società, nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico minore in gestione al Comune, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- k) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei singoli provvedimenti concessori individuati nell'allegato ..., per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico in gestione al Comune, note all'atto della presente convenzione;
- l) la stipula della presente convenzione comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico minore di competenza comunale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per il Comune un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;
- m) la quantificazione degli importi dovuti dalla società a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili quanto già versato dalla medesima società per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza comunale:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di Polizia idraulica in essere e di rilascio dei nuovi provvedimenti di concessione relativi all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali;
- b) le modalità di pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle concessioni di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche / infrastrutture di proprietà/in gestione della società ed il demanio idrico in gestione al Comune.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per il Comune, la società..... si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

La società con nota prot. n. del ha consegnato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le indicazioni di cui all'allegato "F" della D.G.R. n.del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (allegati).

La società certifica ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che [inserire le varie casistiche.....]

- a) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- b) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- c) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2;*
- d) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;*
- e) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";*
- f) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, non conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";*
- g) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904;*

h) *negli allegati sono riportati gli scarichi non dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904.*

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi, gli scarichi e le occupazioni individuati negli allegati, il Comune prende atto della dichiarazione della società in merito a*(conformità all'art.51 delle NTA del PTUA, all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", compatibilità sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ecc....)*

Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato dalla società, significando che in caso vengano rilevate difformità rispetto quanto dichiarato dalla società, potrà richiedere alla società di:

- *adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*

[oppure]

- *presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

[oppure]

- *presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.*

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Relativamente agli scarichi individuati negli allegati, che non risultano compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904/conformi all'art.51 delle NTA del PTUA/conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", il Comune rilascia autorizzazione temporanea a scaricare nel corso d'acqua per un massimo di anni 10 (dieci), con riserva di verifica della compatibilità idraulica degli scarichi; al riguardo la società dovrà presentare all'Autorità Idraulica competente (il Comune), entro i termini e nelle modalità che saranno direttamente concordate con lo stesso Comune, le verifiche idrauliche in alcune sezioni caratteristiche dei corsi d'acqua interessati ed i conseguenti piani per le modalità di esercizio provvisorio degli scarichi fino al loro adeguamento.

Relativamente agli scarichi non conformi, la società si impegna inoltre ad effettuare le attività necessarie ad individuare gli interventi funzionali all'adeguamento degli scarichi al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione di tali nuovi interventi di adeguamento.

Relativamente agli attraversamenti non adeguati e/o non compatibili la società si impegna:

- *ad adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*

[oppure]

- *a presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

[oppure]

- *ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

[oppure]

- *a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di*

adeguamento.

Il Comune è tenuto indenne e sollevato da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi (*e/o attraversamenti*) individuati negli allegati, come meglio specificato in premesse, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui il Comune dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, la società si impegna:

- a) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione dal Comune per i corsi d'acqua di competenza;
- b) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- c) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzia l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito;
- d) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.
- e) *Inserire eventualmente altre prescrizioni...*

ART. 5 - Nuove Interferenze.

La società, in caso di realizzazioni di nuove linee interferenti con il demanio idrico di competenza comunale presenterà istanza secondo le modalità previste dalle amministrazioni comunali per il rilascio della concessioni.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone ed approvato il provvedimento di concessione i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato nelle premesse (punti a e b) il Comune riconosce alla società la riduzione al 10% dell'importo dei canoni individuati nell'allegato F della presente delibera di Giunta.

Il Comune, ogni anno, entro il 31 gennaio trasmetterà alla società, l'elenco dei canoni relativi alle interferenze. La società, entro e non oltre il 15 febbraio, verificherà la corrispondenza tra le interferenze indicate dal Comune e quelle risultanti dai propri data base. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune invierà alla società una richiesta di pagamento per ogni ambito provinciale (oppure una richiesta di pagamento unica per tutto il territorio regionale) comprensivi/o di tutti i pagamenti per ogni interferenza delle infrastrutture con il reticolo idrico di competenza regionale.

A titolo di canoni demaniali per l'anno la società, verserà al Comune, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il l'importo di euro (diconsi Euro/00).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati

L'importo complessivo corrisposto è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto al Comune a titolo di canone connesso all'occupazione con linee tecnologiche / infrastrutture delle aree demaniali.

La Società si impegna a corrispondere i canoni richiesti ogni anno determinati con deliberazione della Giunta regionale come previsto dall'articolo 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 , o decreto direttoriale.

ART - 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati, per i periodi dal al l'importo complessivo di euro (diconsi) da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro diconsi (.....), per un saldo di euro diconsi (.....) al quale va sommato l'incremento del 10% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4, pari a euro diconsi (.....) per un totale complessivo di euro (diconsi);
- b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
 -% dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
 -% a saldo del dovuto, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

La società provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto al Comune tramite bonifico bancario sul c.c. intestato al Comune di..... con le modalità indicate dal Comune

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Il Comune dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali

indicate negli allegatitrasmessi dalla societàcon nota prot. n.del

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

La società si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti del Comune relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno e della prima rata per gli arretrati, Il Comune si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

ART. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico di competenza comunale, la società costituirà a favore del Comune una unica polizza fideiussoria di importo pari al (*importo da pattuire*) ... % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio comunale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificino danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, il Comune competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, il Comune competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il responsabile della competente amministrazione comunale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario

Sono a carico di(*indicare il nominativo della società*) il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986*). ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti

Il Comune competente per territorio, quale autorità idraulica, in caso di interventi / lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico di competenza comunale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi

sopraddegni per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sar  ovviamente possibile in caso di necessit  e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumit .

La societ  conceder  la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuit  e della sicurezza del servizio (elettrico – distribuzione gas – distribuzione acqua) e non chieder  al Comune alcuna indennit  o rimborso di oneri di alcun genere.

Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

Il Comune potr , per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumit  e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla societ  di procedere, senza oneri per il Comune, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 14 - Durata

La presente convenzione avr  efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni
Le nuove interferenze, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validit  della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

ART. 15 - Procedura di rinnovo

Le concessioni possono essere rinnovate in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalit  previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 16 - Motivi di diniego

Il Comune competente per territorio pu  negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalit  stabilite dall'art. 10 bis L. 241/1990 e successive modifiche.

ART. 17 - Revoca delle concessioni/convenzione

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse   facolt  dell'Amministrazione comunale revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'anno successiva a quello in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilit  di frazionamento dell'ultima annualit  di canone dovuta e fatto salvo, comunque, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Il mancato pagamento di 2 (due) annualit  consecutive comporter  la revoca della convenzione.

ART. 18 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)

Il titolare pu  rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o pi  interferenze inoltrando richiesta scritta al Comune competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverr  a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società e-mail PEC
Per il Comune e-mail PEC

Art. 20 - Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore

Art. 21 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in il

Per il Comune Per la SOCIETÀ

Le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale sono da inoltrare a Regione Lombardia, esclusivamente in modalità online collegandosi al sito <https://www.tributi.regione.lombardia.it/sipiui/>

Per accedere occorre accreditarsi mediante registrazione nell'area personale oppure si può accedere tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS/CRS, Carta Nazionale/Regionale dei Servizi e lettore di smartcard (modalità disponibile solo per i soggetti residenti in Lombardia), credenziali personali CNS/CRS e codice usa-e-getta (OTP).

Per le domande presentate in modalità digitale non sono previste spese di istruttoria.

La domanda va presentata in bollo da 16,00 euro per i soggetti privati e le persone giuridiche, mentre è in carta libera per gli enti pubblici; il pagamento del bollo all'interno della procedura è possibile con carta di credito con la commissione di 1 euro.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente o da persona fisica titolata a presentare domanda per una persona giuridica. È ammesso qualunque sistema di firma digitale che generi un file .p7m. È ammessa l'attestazione di firma digitale dell'istanza effettuata con la CRS.

All'interno della domanda il richiedente si dovrà scegliere l'Ufficio Territoriale Regionale competente per territorio a cui inviare la domanda. Per eventuali chiarimenti fare riferimento all'area contatti sul portale di Regione Lombardia (pagine dedicate alla polizia idraulica).

Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per una persona fisica:

- Nome e cognome
- Codice fiscale
- Luogo di nascita
- Data di nascita
- Comune di residenza
- Indirizzo di residenza
- Numero di telefono
- e-mail

Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per un soggetto giuridico o ente pubblico

- Denominazione soggetto giuridico o ente pubblico
- Codice fiscale soggetto giuridico o ente pubblico
- Partita Iva soggetto giuridico o ente pubblico
- Comune sede legale
- Indirizzo sede legale
- Data costituzione
- Numero R.E.A.
- Provincia di iscrizione
- Nome e cognome rappresentante legale o amministratore
- Codice fiscale rappresentante legale o amministratore
- Luogo di nascita rappresentante legale o amministratore
- Data di nascita rappresentante legale o amministratore

- Comune di residenza rappresentante legale o amministratore
 - Indirizzo di residenza rappresentante legale o amministratore
 - Numero di telefono rappresentante legale o amministratore
 - e-mail rappresentante legale o amministratore
-

Documenti da allegare alla domanda di polizia idraulica

All'interno del sistema SIPIUI, durante la procedura, si dovranno inserire i documenti in formato digitale (formati ammessi: doc; xls; jpg; pdf;). Ogni singolo allegato potrà avere dimensione massima di 20 MB.

1. Relazione tecnica costituita da:

- a. Descrizione delle opere oggetto della concessione;
- b. Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
- c. Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta
- d. Motivazioni della realizzazione dell'opera;
- e. Caratteristiche tecniche dell'opera;
Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della Direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.
- f. In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un ingegnere, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;
- g. Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).

2. Elaborati grafici:

- a. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
- b. Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
- c. Estratto PGT e/o certificato di destinazione urbanistica;
- d. Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione;
- e. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
- f. Profilo idraulico;
- g. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

3. Certificazioni allegate:

- a. Nel caso di scarico: Certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

CHECK LIST CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE VERIFICHE IDRAULICHE

SCARICHI – S.2 e S.3			
Documentazione richiesta	Non presenti in SIPIUI	Presenti in SIPIUI	
	Nuovi o esistenti da regolarizzare o rinnovi	Con concessione Vigente	Senza concessione o concessione scaduta
Relazione Tecnica , costituita da: 1. Descrizione dello scarico in progetto e motivazioni della sua realizzazione 2. Luogo, dati catastali (foglio mappa e numero mappale)* 3. Caratteristiche tecniche dello scarico** <i>*Nel caso di occupazione d'area demaniale specificare il calcolo della superficie occupata **Relazione geologica (opere di particolare rilevanza)</i>	Si	No	Si
Elaborati grafici: 1. Corografia scala 1:10.000, con evidenziato il tratto/l'area interessato/a dallo scarico richiesto * 2. Estratto mappa catastale (scala 1:1.000), con il posizionamento dello scarico richiesto (riportante anche l'area demaniale e la fascia di rispetto) 3. Estratto PGT e/o Certificato di destinazione urbanistica 4. Pianta, sezione/i e particolari, in scala adeguata, dello scarico richiesto* (Per S3: l'/le opera/e interessa/no direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie) 5. Sezione/i trasversale/i al corso d'acqua, in scala adeguata, dello scarico richiesto – (Per S3: l'/le opera/e interessa/no direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie) 6. Profilo idraulico <i>*Planimetria inquadramento delle opere (in caso di più scarichi)</i> <i>* le tavole di inquadramento (es. corografia...) possono essere sostituite dai dati vettoriali (shapefile) di geolocalizzazione delle opere o schede monografiche tipo</i>	Si	No	Si
Documentazione fotografica dello stato dei luoghi, con individuazione cartografica dei punti di ripresa	Si	No	Si
Coordinate geografiche dei singoli scarichi in sistema di riferimento WGS 84-UTM 32N -EPSG 32632 (caricamento massivo in SIPIUI e relativa georeferenziazione - ARIA)	Si	Si	Si
Autorizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 ovvero copia dell'istanza presentata alla Provincia/ Città Metropolitana di Milano per il rilascio di tale autorizzazione	Si	No	Si
Verifica idraulica di compatibilità asseverata e sottoscritta da professionista abilitato che espliciti in particolare se lo scarico: 1. è compatibile ai sensi del RD 523/1904 2. è conforme all'art. 51 del NTA del PTUA, per gli scaricatori di piena (S3); in caso contrario, se è inserito o meno nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento dello scarico stesso (per scarichi realizzati prima dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale di Invarianza Idraulica Dgr 7372/2017) Inoltre, deve esplicitare: - per gli scarichi S2 esistenti: se lo scarico stesso è associato a una trasformazione che era tenuta all'applicazione del r.r. 7/17 al momento della sua realizzazione. In caso affermativo, indicare se lo scarico: • rispetta i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7" e s.m.i.; • NON rispetta i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7" e s.m.i. In questo caso, indicare se è inserito o meno nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento dello scarico stesso - per gli scarichi S2 nuovi: se lo scarico è associato a una trasformazione tenuta all'applicazione del r.r. 7/17. In caso affermativo, indicare se lo scarico: • rispetta i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7" e s.m.i.; • NON rispetta i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7" e s.m.i. In questo caso, indicare se è inserito o meno nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento dello scarico stesso 3. sono presenti o non sono presenti adeguate opere di protezione della sponda dall'erosione indotta dallo scarico.	Si	No	Si

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

POLIZIA IDRAULICA

Il presente documento ha lo scopo di informareLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia (C.F. 80050050154, P. IVA 12874720159), con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

Inoltre, per il servizio UTENZE IDRICHE in merito al rilascio delle concessioni di piccole derivazioni, per i rispettivi ambiti territoriali sono titolari autonomi del trattamento: le Amministrazioni provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese e la Città Metropolitana di Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Suoi dati personali sono trattati, sia per la componente di polizia idraulica, per la gestione delle concessioni per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale, sia per la componente di utenze idriche, per la gestione delle concessioni di utilizzo delle acque pubbliche della Lombardia. Durante le operazioni di trattamento saranno raccolti i dati personali comuni per le finalità di seguito indicate: • svolgere le proprie funzioni e l'esercizio dei pubblici poteri attribuiti all'Ente in materia di concessioni e di entrate extra-tributarie; • dar seguito alle richieste inoltrate dai concessionari o dai loro legali rappresentanti; • fornire informazioni e assistenza tecnica relativamente alla propria posizione attraverso gli appositi canali di contatto.	Base giuridica del trattamento è l'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento Europeo 2016/679. Più precisamente: -per il servizio di polizia idraulica come definito dal R.D. 523/1904; dall'art. 6 della L.R. 10/2009; dalla L.R. 4/2016; DGR 5714/2021; DDG 17926/2022; -per il servizio di catasto delle utenze idriche lombarde, come definito dal R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933; art. 52 della L.R. 26/2003; R.R. n. 2/2006; dall'art. 6 L.R. 10/2009.	Dati comuni: Nome, Cognome, CF, luogo e data di nascita, sesso, numero cellulare, numero fax, e-mail, pec, indirizzo di residenza, indirizzo per spedizione corrispondenza, P IVA, oggetto della domanda

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato ARIA S.p.A., Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, come Responsabile del trattamento.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo pari al tempo previsto e necessario e più precisamente: per il servizio di "Polizia Idraulica" e "Utenze Idriche" per un periodo di tempo corrispondente alla durata della concessione, per un massimo di anni 30, con possibilità di rinnovo della stessa, nonché per il tempo delle procedure di recupero canoni secondo normativa.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla cancellazione (art. 17)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo:

per il servizio di "Polizia Idraulica": territorio_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it, oppure, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano (MI), Italia, all'attenzione della Direzione Generale Territorio e Sistemi verdi.

per il servizio di "Utenze Idriche": entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it, oppure, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano (MI), Italia, all'attenzione della Direzione Generale Enti Locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale e minore (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4).

1. Premessa.

Il presente documento definisce i criteri finalizzati alla determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale e minore (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4).

La legge regionale n. 4/2016 prevede al comma 2 che: *“..la Giunta regionale e i comuni, anche tramite loro forme associative o organizzazioni rappresentative oppure anche mediante convenzioni con i consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 80, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in relazione al reticolo idrico di rispettiva competenza, possono stipulare convenzioni con soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso”*. Al comma 3 *“I soggetti di cui al comma 2 che richiedono la regolarizzazione, segnalando sul supporto informatico di cui all’articolo 8 le interferenze delle proprie reti con il reticolo idrico principale e minore e georeferenziandole, possono usufruire di una riduzione sull’importo dei canoni di polizia idraulica”*. Infine, al comma 4: *“la Giunta regionale stabilisce, con successivo provvedimento, i criteri per la determinazione, in sede di convenzione di cui al comma 2, della percentuale di riduzione sull’importo dei canoni di polizia idraulica e sulla relativa cauzione, ove dovuta, comunque non superiore al novanta per cento dell’importo totale del canone”*.

La riduzione in percentuale dell’importo del canone, calcolata sulla base delle caratteristiche di compatibilità idraulica così come definite nei paragrafi 3 e 4 e nelle tabelle 1a, 1b e 1c, si applica alla quota del canone annuale riferita a ogni singola opera/occupazione interferente, fatto salvo l’applicazione dei canoni minimi di cui al punto 2 delle note generali dell’Allegato F - “Canoni” alla presente deliberazione. Gli importi relativi a eventuali arretrati, da versare nell’ambito delle procedure di regolarizzazione, sono da corrispondere nella loro totalità, in quanto dovuti a titolo di indennità di occupazione.

Nel caso di convenzioni, stipulate ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. n. 4/2016, con Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e con le società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30), il canone viene calcolato applicando il 10% dei valori degli importi di cui all’Allegato F alla presente deliberazione, indipendentemente dalle caratteristiche di compatibilità idraulica delle opere/occupazioni.

2. Normativa di riferimento

Al fine di supportare dal punto di vista tecnico le indicazioni riportate nelle tabelle 1a e 1b in relazione sia agli attraversamenti che agli scarichi, si è fatto riferimento alle seguenti fonti normative:

- Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo): "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B";
- Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica - All.7 al Titolo II delle N.d.A del PAI (AdBPo) così come aggiornata dall'elaborato "Profili di piena dei corsi d'acqua del reticolo principale" del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (marzo 2016);
- "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12" Allegato 4 - Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione;
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- Piano di Tutela delle Acque (PTUA) approvato con d.g.r. 31 luglio 2017, n. 6990.
- "Regolamento Regionale di invarianza idraulica" di cui alla d.g.r. 20 novembre 2017 n. X/7372;

3. Criteri per la determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica degli attraversamenti esistenti, in fase di regolarizzazione.

Il seguente paragrafo riguarda gli attraversamenti delle aree del demanio idrico fluviale di cui alla tipologia A1, A2, C1 e C2 dell'Allegato F alla presente deliberazione.

Al fine di poter definire la percentuale di riduzione del canone di polizia idraulica è necessario che ogni singolo attraversamento sia supportato da una verifica di compatibilità idraulica, con il corso d'acqua interessato, redatta secondo quanto previsto dalla Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo). A tal proposito si ricorda che, come evidenziato al paragrafo 2 della direttiva stessa: *"l'ampiezza e l'approfondimento delle indagini e delle valutazioni relative a ciascuno dei punti sopra indicati devono essere commisurati all'importanza dell'intervento e alla rilevanza delle interazioni indotte con l'assetto idraulico del corso d'acqua interessato"*.

Così come evidenziato al paragrafo 3.3. della sopracitata Direttiva, *"...è necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per la piena di riferimento (200 anni per i corsi d'acqua con delimitazioni di fasce fluviali e indicativamente 100 anni per quelli non fasciati) e definire il comportamento dell'opera stessa in rapporto alla stessa piena"*.

Per determinare la compatibilità idraulica degli attraversamenti, si forniscono le seguenti definizioni:

- **attraversamento adeguato e compatibile:**
Un attraversamento si definisce **adeguato e compatibile** con il corso d'acqua se il franco minimo tra la quota idrometrica relativa alla piena di progetto e la quota di sommità dell'attraversamento non è inferiore a 1.00 m;
- **attraversamento non adeguato ma compatibile:**
Un attraversamento si definisce **non adeguato ma compatibile** nel caso in cui non è assicurato il franco minimo di 1.00 m.

- **attraversamento non adeguato e non compatibile**

Un attraversamento si definisce **non adeguato e non compatibile** se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: non è assicurato il franco minimo di sicurezza, provoca un rigurgito maggiore o uguale a 0,5 m e genera allagamento in una zona incompatibile (urbana o comunque insediata).

Nel caso non si abbiano a disposizione gli approfondimenti idraulici in merito alla compatibilità dell'attraversamento con il corso d'acqua considerato o che le verifiche idrauliche attestino la non adeguatezza e/o compatibilità dell'attraversamento, la verifica idraulica si intende "negativa" e conseguentemente, il canone di polizia idraulica dovrà essere corrisposto per l'intero importo (100% del canone sulla base di quanto riportato nell'allegato "F" alla presente deliberazione).

Per quanto riguarda le infrastrutture di nuova realizzazione, la definizione di adeguato e compatibile è da riferirsi sulla base delle disposizioni in vigore al momento dell'autorizzazione e realizzazione degli interventi.

Tabella 1a – Attraversamenti (codice A e codice C - rif. Allegato F)

Attraversamenti	Percentuale del canone previsto dall'allegato "F" alla presente deliberazione
Non adeguati, non compatibili	100%
Non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2.	75%
Non adeguati ma compatibili	25%
Adeguati e compatibili	10%

4. Criteri per la determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica degli scarichi esistenti in fase di regolarizzazione.

Il seguente paragrafo riguarda gli scarichi nei corsi d'acqua del reticolo idrico principale di cui alla tipologia S1, S2 e S3 dell'Allegato F alla presente deliberazione.

Al fine di poter definire la percentuale di riduzione del canone di polizia idraulica è necessario che ogni singolo scarico sia supportato da una verifica idraulica di compatibilità con il corso d'acqua interessato. Per quanto riguarda le verifiche di compatibilità idrauliche degli scarichi è possibile fare riferimento ai contenuti di cui alla Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo).

La verifica idraulica consente di poter valutare se:

- il corpo idrico ricettore è in grado di ricevere la portata relativa allo scarico (compatibile ai sensi del R.D. n. 523/1904);
- lo scarico è compatibile con i valori di portata previsti dall'art. 51 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTUA);
- lo scarico è compatibile con i valori di portata previsti dall'art. 8 del "Regolamento Regionale di invarianza idraulica".

La percentuale di riduzione del canone, inoltre, tiene in considerazione se lo scarico è stato autorizzato, ai fini qualitativi, ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Per quanto riguarda gli scarichi di nuova realizzazione, gli stessi sono da realizzarsi sulla base delle disposizioni in vigore al momento dell'autorizzazione e realizzazione degli interventi.

Tabella 1b – Scarichi (codice S.1, S.2 e S.3 - rif. Allegato F)

SCARICHI S.1 (Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali)			
Autorizzazione (o richiesta) ai sensi del D.lgs 152/06	Compatibilità ai sensi del R.D. n. 523/1904	Conformità all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica"	Percentuale del canone previsto dall' "allegato "F" alla presente deliberazione
Non necessaria	NO	NO	100%
Non necessaria	SI	NO	40%
Non necessaria	SI	SI/non necessario	10%

SCARICHI S.2 (Tutti gli altri scarichi)			
Autorizzazione (o richiesta) ai sensi del D.lgs 152/06	Compatibilità ai sensi del R.D. n. 523/1904	Conformità all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica"	Percentuale del canone previsto dall' "allegato "F" alla presente deliberazione
NO	NO	NO	100%
SI	NO	NO	75%
SI	SI	NO	40%
SI	SI	SI/non necessario	10%

SCARICHI S.3 (Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane)			
Autorizzazione (o richiesta) ai sensi del D.lgs 152/06	Compatibilità ai sensi del R.D. n. 523/1904	Conformità all'art. 51 delle NTA del PTUA	Percentuale del canone previsto dall' "allegato "F" alla presente deliberazione
NO	NO	NO	100%
SI	NO	NO	75%
SI	SI	NO	40%
SI	SI	SI/non necessario	10%

5. Criteri per la determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica delle occupazioni di aree demaniali in fase di regolarizzazione.

Il seguente paragrafo riguarda le occupazioni di aree delle aree del demanio idrico fluviale di cui alla tipologia "O" dell'Allegato F alla presente deliberazione.

Al fine di poter definire la percentuale di riduzione del canone di polizia idraulica (al 10%) è necessario che ogni occupazione demaniale sia supportata da una verifica di compatibilità idraulica, redatta secondo quanto previsto dalle Direttive tecniche dell'Autorità di Bacino del Fiume Po – AdBPo e alla normativa di settore di Regione Lombardia.

Tabella 1c – Occupazioni di aree demaniali (codice O - rif. Allegato F)

OCCUPAZIONI DI AREE DEMANIALI	
Verifica di compatibilità idraulica	Percentuale del canone previsto dall' "allegato "F" alla presente deliberazione
Positiva	10%
Negativa	100%

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI**D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/6037****L.r. 31/2008, articolo 85 - Demanio regionale - Approvazione del regolamento consortile di polizia idraulica del consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi di Milano (MI)****ALL. 3****LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'articolo 85 - Demanio Regionale -, comma 5, della Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», ai sensi del quale la Giunta regionale approva il regolamento consortile di polizia idraulica;

Vista la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua»;

Visti i Regolamenti regionali:

8 febbraio 2010, n. 3 concernente il «Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'art. 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

12 maggio 2015, n. 4, concernente la «Modifica dell'articolo 14 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 - «Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'art. 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Visto il regolamento consortile di polizia idraulica adottato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con delibera n. 180 del 5 dicembre 2016;

Vista la lettera, prot. n. 10522 del 5 dicembre 2016, registrata al prot. regionale al n. 12928 il 6 dicembre 2016, con la quale il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi di Milano (MI) ha trasmesso in Regione il proprio Regolamento consortile di polizia idraulica per l'approvazione;

Considerato che a seguito dell'istruttoria svolta dalla Struttura Programmazione interventi e Consorzi di Bonifica della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città metropolitana al sopra richiamato Regolamento consortile di polizia idraulica non è stato necessario apportare alcuna modifica;

Ritenuto pertanto, di poter procedere all'approvazione del Regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di cui all'allegato 1, composto da n. 27 pagine;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 luglio 2013 n. X/78 e la declinazione dello stesso nella missione 09, programma 01, risultato 234 «Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica e irrigazione»;

Visti la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi organici;

Valutate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, di cui all'allegato 1, composto da n. 27 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
DOCUMENTO DI RIF. N. 10522 DEL 5 DICEMBRE 2016
REGOLAMENTO CONSORTILE DI POLIZIA IDRAULICA
DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI DI MILANO (MI)
APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE
IL 19 DICEMBRE 2016 N. X/6037
DOCUMENTO DI RIF. N. 10522 DEL 5 DICEMBRE 2016
REGOLAMENTO CONSORTILE DI POLIZIA IDRAULICA
DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI DI MILANO (MI)
APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE
IL 19 DICEMBRE 2016 N. X/6037

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA POLIZIA IDRAULICA**Sommario****TITOLO I - RETE CONSORTILE**

- art. 1 - Oggetto e ambito*
- art. 2 - Definizioni*
- art. 3 - Rete consortile*
- art. 4 - Fasce di rispetto*
- art. 5 - Obblighi dei frontisti e dei privati*
- art. 6 - Attività vietate*
- art. 7 - Attività consentite*
- art. 8 - Tombinature e coperture di canali*
- art. 9 - Realizzazione di opere*
- art. 10 - Scarichi di acque non consortili*
- art. 11 - Regolazione dei canali ed asciutte*

TITOLO II - TRANSITI SU ALZAIE E BANCHINE

- art. 12 - Definizioni e criteri generali*
- art. 13 - Accesso e transito degli addetti ai lavori e dei mezzi consortili di servizio*
- art. 14 - Divieto di transito per i mezzi motorizzati diversi dai mezzi consortili*
- art. 15 - Accesso e transito dei privati*
- art. 16 - Transito equestre*
- art. 17 - Condizioni climatiche*
- art. 18 - Velocità massima*
- art. 19 - Dispositivi*
- art. 20 - Precedenza, Sorpasso, Sosta e fermata*
- art. 21 - Caduta, Incidente, Infortunio*
- art. 22 - Divieti*
- art. 23 - Diversificazione della segnaletica in base alla fruibilità*
- art. 24 - Segnaletica*
- art. 25 - Parapetti mobili e barriere*
- art. 26 - Manifestazioni*
- art. 27 - Interdizione del transito*
- art. 28 - Obbligo di segnalazione e limiti temporali per il transito*

TITOLO III - ALTRI USI DELLE ACQUE

- art. 29 - Navigabilità e altri usi delle acque*

TITOLO IV - PROCEDURE

- art. 30 - Inclusione nella rete consortile*
- art. 31 - Sdemanializzazione, alienazione di rete demaniale e dismissione di rete consortile*
- art. 32 - Autorizzazione di attività di terzi*
- art. 33 - Rilascio Concessione*
- art. 34 - Rilascio Concessione di scarico*
- art. 35 - Rilascio Autorizzazione*
- art. 36 - Rilascio Nulla osta idraulico e parere di compatibilità idraulica*
- art. 37 - Cessione, trasferimento e rinuncia*

TITOLO V - ONERI

- art. 38 - Canoni e altri oneri*

TITOLO VI - VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

- art. 39 - Autorità di polizia idraulica*
- art. 40 - Vigilanza*
- art. 41 - Commissione di polizia idraulica consortile*
- art. 42 - Sanzioni e procedure*
- art. 43 - Norme transitorie*

Allegato A - Rete consortile - Elenco dei canali**Allegato B Fasce di rispetto e altri vincoli****Allegato C Modalità di calcolo fasce di rispetto****Allegato D Tratte navigabili navigli lombardi e idrovie collegate****Allegato E Fruibilità strade alzaie****Allegato F Segnaletica****Allegato G Canoni e oneri**

TITOLO I - RETE CONSORTILE

art. 1 - Oggetto e ambito

1. Il Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e s.m. e/o i. si applica integralmente a tutta la rete consortile.

2. Il presente regolamento definisce le regole per l'uso della rete consortile con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con terzi interferenti e all'utilizzo delle strade alzaie, delle banchine e delle sommità arginali dei canali gestiti direttamente dal Consorzio Est Ticino Villoresi.

3. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi assume funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica sui corsi inseriti nella rete consortile, definita con appositi atti del Consiglio d'amministrazione conformemente alla normativa vigente e al presente regolamento.

art. 2 - Definizioni

1. Nel regolamento i seguenti termini assumono i significati in appresso definiti:

a) Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle violazioni, il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio consortile ed al rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

b) Autorità di polizia idraulica: è il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di polizia idraulica e per il presente regolamento il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;

c) Rete consortile (anche abbreviato in "rete"): i canali, le opere idrauliche, le servitù di acquedotto, le pertinenze e fasce di rispetto, cui si applica il presente regolamento;

d) Corso d'acqua: canale, alveo, naviglio, roggia, canale, derivatore, diramatore e altre infrastrutture lineari atte a veicolare acque;

e) Fascia di rispetto: porzione di territorio nell'intorno dei canali, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata dal presente regolamento;

f) Atto autorizzativo: provvedimento di assenso rilasciato dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, a titolo oneroso o non oneroso, per permettere lavori, atti o fatti che rientrano nelle attività ammesse consentite dal presente regolamento e che interessano la rete consortile;

g) SIT: Sistema Informativo Territoriale consortile;

h) Concessione di polizia idraulica: è l'atto di assenso che viene rilasciato a titolo oneroso per attività comportanti un lungo periodo di occupazione di aree della rete di canali appartenenti al demanio o al patrimonio consortile; la durata non può essere superiore a 19 anni ed è rinnovabile;

i) Nulla osta idraulico: Il nulla osta viene rilasciato per attività ammesse dal presente regolamento eseguite in fascia di rispetto ma non di proprietà demaniale o consortile o non in servitù di acquedotto;

j) Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un'area demaniale. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere;

k) Demanio idrico: si rimanda all'art. 822 del C.C. e art.

144 c. 1 D.lgs. n. 152/2006 e s.m. e/o i.

l) Commissione di polizia idraulica: commissione consortile che definisce le procedure di applicazione del presente regolamento e derime eventuali questioni interpretative. La composizione della stessa è stabilita all'art. 41 del presente regolamento.

m) Terzi interferenti: soggetti terzi che pongono in essere atti, fatti, azioni interferenti con la rete consortile;

n) Agente accertatore: soggetto adibito dal consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia della rete consortile, con potere di accertamento ed elevazione di sanzione amministrativa.

2. Per quanto non citato valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e delle altre norme ed atti in materia di polizia idraulica.

art. 3 - Rete consortile

1. La rete consortile è costituita, in conformità alle disposizioni regionali in materia di reticoli idrici consortili, da canali, opere idrauliche, servitù di acquedotto pertinenze e fasce di rispetto con diretta titolarità del Consorzio o affidati in concessione o in gestione o comunque in diritto d'uso a vario titolo. L'individuazione dei canali e altre opere idrauliche costituenti la rete consortile, è definita dal Consiglio di amministrazione con apposite deliberazioni ed in base alle deliberazioni della Regione che definiscono il reticolo di competenza dei consorzi di bonifica e irrigazione;

2. La rete consortile si divide in principale, secondaria e terziaria. La graduazione dei canali avviene in base al livello di derivazione da un corso d'acqua. Nel catasto consortile può essere variata la classificazione in base all'importanza idraulica del canale stesso.

3. Nell'**Allegato A** è riportato l'elenco dei canali consortili, cui si applicano le norme del presente regolamento.

4. Il Consorzio cura la tenuta e l'aggiornamento di un Catasto della rete consortile anche tramite apposito Sistema informativo territoriale. La mappa e il catasto di tutta la rete vengono periodicamente aggiornati e approvati con apposita delibera del Consiglio d'amministrazione.

5. Nel catasto e nel SIT, anche attraverso il sistema informativo per la bonifica, l'irrigazione e il territorio rurale (SIBITeR), sono inseriti i canali primari, secondari e terziari con specificati almeno: le fasce di rispetto, i punti di origine, i comuni attraversati, la portata nominale all'origine, la navigabilità e altri vincoli d'uso specifici, il titolo da cui discende la gestione consortile e la modalità di gestione prevista.

6. Nel catasto, nel SIBITeR e nel SIT sono riportate, allo stesso modo, le opere di regolazione idraulica almeno nei punti di origine di ogni canale le altre opere idrauliche principali di regolazione o sollevamento comunque gestite dal consorzio.

art. 4 - Fasce di rispetto

1. Tutti i canali sono affiancati da fasce di rispetto atte a proteggerli, a permetterne lo sviluppo futuro, a garantirne una corretta manutenzione e a ridurre i danni conseguenti a perdite d'acqua accidentali.

2. Nelle fasce di rispetto vige il divieto di edificazione nel soprassuolo e nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

3. Sulla rete primaria le fasce di rispetto sono pari a 10 metri per ogni argine o sponda. Sulla rete secondaria le fasce variano da 5 a 10 metri e sulla rete terziaria le fasce variano da 5 a 6 metri, sempre per ogni argine o sponda. Le fasce di rispetto sulla rete consortile, in base alla classificazione della rete stessa, sono riportate nell'**Allegato B** al presente regolamento.

4. Quando tratti tombinati o coperti della rete consortile si trovano in ambito fortemente urbanizzato, la fascia di rispetto può essere ridotta, limitatamente al sottosuolo, sino a m. 5 con provvedimento motivato della Commissione consortile di polizia idraulica. Con il medesimo provvedimento, la Commissione definisce le condizioni specifiche per garantire la sicurezza del canale e gli obblighi ed oneri a carico dei frontisti e privati usufruenti della riduzione della fascia. La definizione di tali obblighi ed oneri avviene con specifico atto convenzionale tra il Consorzio e il terzo interessato.

5. Le fasce di rispetto sono misurate come descritto nell'**Allegato C**.

6. Le edificazioni o altre compromissioni delle fasce di rispetto esistenti al momento dell'approvazione del presente regolamento sono ammesse quando siano in regola con le norme consortili, ovvero di polizia idraulica in vigore all'atto della loro realizzazione e purché rispettino le norme urbanistiche edilizie, sanitarie e ambientali. Tali edificazioni o compromissioni devono essere rimosse ove siano di grave pregiudizio alla sicurezza, alla manutenzione e alla gestione dei canali; possono essere esclusi da tale obbligo solo i manufatti di pregio storico, culturale, ambientale e paesaggistico. Su tali edificazioni sono vietati aumenti di volumetria, mentre sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione finalizzati anche al mantenimento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua.

7. Tali edificazioni e compromissioni, giunte a maturità o deperimento, non possono essere più ammesse se non rispettano il presente regolamento. Eventuali modifiche che interverranno in tempi successivi dovranno anch'esse rispettare il presente regolamento.

8. Per i canali ed i corsi d'acqua naturali inseriti nel Piano Paesaggistico Regionale, parte integrante del Piano Territoriale Regionale, alle relative fasce di rispetto sono altresì applicati i vincoli di cui all'art. 20 e 21 della relativa normativa. Nell'**Allegato B** sono individuati i canali assoggettati alle ulteriori specifiche indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale.

9. Alle Amministrazioni comunali e provinciali sarà data comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente regolamento affinché adeguino i loro strumenti urbanistici e regolamentari riportando e segnalando opportunamente la rete consortile e le fasce di rispetto dei canali prescrivendo opportune misure di salvaguardia.

art. 5 - Obblighi dei frontisti e dei privati

1. Per i frontisti, su tutta la rete consortile valgono le norme di cui all'art. 12 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e s.m. e/o i.

2. I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei terreni compresi nel perimetro consortile, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e s.m. e/o i.

3. Su tutti i terreni ricadenti nel perimetro consortile, il Consorzio, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali ha la facoltà di:

a) occupare permanentemente o temporaneamente i terreni consorziati, salvo le esenzioni di cui all'art. 1033 C. 2 del C.C., per la costruzione di nuove opere consorziali e per la sistemazione e manutenzione di quelle esistenti e relative pertinenze;

b) utilizzare fossi e cavi dei consorziati anche se di proprietà o ragione privata;

c) praticare sui fondi dei consorziati nuovi transiti o passaggi di carattere permanente o temporaneo;

d) accedere ai fondi dei consorziati per motivi di studio e di procedere sui fondi prescelti a sperimentazioni attinenti ai sistemi irrigui od alla ricerca di elementi statistici, con obbligo dei consorziati di comunicare al Consorzio tutte le notizie, le informazioni ed i dati relativi al proprio ordinamento irriguo e colturale richieste;

e) di far transitare il personale addetto ai servizi consortili sulle sponde dei canali ed accedere ai fondi privati per ogni necessità di lavoro o di vigilanza.

4. Le occupazioni ed i vincoli di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) danno diritto ai consorziati ad un'indennità la cui determinazione spetta al Dirigente competente. In particolare per le occupazioni ed i transiti permanenti di cui alle lettere a) e c) del precedente c. 3, le occupazioni dovranno essere costituite con atto di servitù. Le occupazioni ed i vincoli di cui al presente comma, si costituiscono con l'invio di comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. contenente copia della relativa determinazione dirigenziale.

art. 6 - Attività vietate

1. Su tutta la rete consortile, relative pertinenze e fasce di rispetto, valgono i divieti assoluti di cui all'articolo 3 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e s.m. e/o i..

2. Sulla rete consortile, relative pertinenze e fasce di rispetto, è fatto divieto di:

a) realizzare qualunque opera o posizionare infrastrutture in alveo;

b) aprire nuove bocche e punti di derivazione, salvo quelli autorizzati dal Consorzio;

c) realizzare canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità, misurata dal piede esterno degli argini o dal ciglio superiore della riva incisa con un limite comunque mai inferiore a m. 1;

d) aprire cave temporanee o permanenti e di realizzare movimenti di terreno che possano dar luogo a ristagni o impaludamenti, ad una distanza inferiore a metri 10 dal piede esterno degli argini o dalla riva incisa dei canali non muniti di argini, per qualsiasi tipologia di canale;

e) demolire e ricostruire all'interno della fascia di rispetto;

f) recintare tratti di canale, fatto salvo necessità legate alla pubblica incolumità o cantieri provvisori;

g) posare cartelli pubblicitari lungo i canali aventi valore paesaggistico indicati nell'**Allegato B**.

art. 7 - Attività consentite

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e s.m. e/o i. e da specifiche norme sovraordinate su tutta la rete valgono altresì le seguenti regole generali:

- a) tutti gli interventi e le attività non devono ledere il valore idraulico, fruttivo e paesaggistico della rete consortile;
- b) l'intervento diretto da parte del Consorzio, è ammesso previa approvazione degli organi consortili preposti;
- c) la realizzazione di interventi da parte di terzi è ammessa nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Le attività di terzi avvengono a totale rischio dei richiedenti sia nella fase di attuazione che per le conseguenze che le stesse possono avere sulla rete e su altri terzi confinanti.

3. Le attività di terzi sono sempre soggette ad atto autorizzativo da parte dell'Autorità di polizia idraulica (concessione, autorizzazione o nulla osta). Gli oneri, quando dovuti, sono definiti ex art. 38 del presente regolamento.

4. Con l'atto autorizzativo i terzi si assumono piena responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla rete, persone o cose, o subiti dalle acque consortili in conseguenza dell'opera concessa. Nell'atto autorizzativo sono definiti, quando dovuti, i canoni e gli altri oneri connessi.

5. L'Autorità di polizia idraulica può concedere la gratuità totale o parziale per attività senza fini di lucro, che non comportino opere permanenti, con finalità ambientali, culturali, sociali e sportive.

6. Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento sono ammesse:

- a) la variazione o l'alterazione del percorso della sola rete artificiale a condizione che non venga ridotta la capacità di portata nominale del corso d'acqua;
- b) la tombinatura e copertura dei canali in tratti fortemente urbanizzati, ove ricorrano gravi ragioni di pubblica incolumità o di tutela sanitaria certificate dall'autorità competente e previa approvazione, quando prevista, della Commissione di polizia idraulica consortile;
- c) la realizzazione di attraversamenti aerei e di infrastrutture aeree in parallelismo in caso di comprovata necessità e impossibilità di diversa localizzazione, purché non lesive del valore della rete consortile;
- d) il transito su alzaie e banchine, a condizione che sia compatibile con gli usi primari di gestione della rete e con gli altri usi già in essere e comunque nei limiti della stabilità e sicurezza delle opere idrauliche;
- e) la navigazione e altri usi ludici delle acque, quando le condizioni idrauliche, statiche e di esercizio della rete lo consentano;
- f) lo scarico di acque non consortili, purché gli stessi non generino peggioramento della qualità d'uso delle acque nello specifico canale.

art. 8 - Tombinature e coperture di canali

1. Per tombinatura si intende la realizzazione di coperture dei corsi d'acqua con manufatti circolari, scatolari o gettati in opera con modifica della livelletta di fondo del corso d'acqua; per copertura si intende la semplice posa di manufatti od il getto di soletta in appoggio sulle banchine senza modifica della livelletta di fondo e della sezione del corso d'acqua.

2. La tombinatura e copertura dei canali per lunghi tratti è normalmente vietata, salvo che sia disposta o realizzata dal Consorzio ai fini della

funzionalità della rete.

3. La tombinatura e copertura dei canali in tratti fortemente urbanizzati e per tratti superiori a m. 10,00, può essere ammessa solo per ragioni di incolumità pubblica e/o di tutela sanitaria dichiarate dal Comune interessato e previo parere positivo della Commissione di polizia idraulica consortile e comporta, oltre al versamento dei canoni concessori, anche il ristoro dell'aggravio degli oneri manutentivi e gestionali ove fossero accertati in sede di istruttoria tecnica da parte dell'Area Rete.

4. La tombinatura o copertura finalizzata alla realizzazione di accessi ciclopedonali o carrabili, se di misura inferiore a m. 10,00, non è assoggettata alla presentazione della certificazione delle ragioni di pubblica incolumità. A tale fattispecie di interferenza si applicano i canoni di polizia idraulica relativi a ponte/passarella.

5. La tombinatura o copertura dei canali non deve mai ridurre la capacità di portata nominale del corso d'acqua.

art. 9 - Realizzazione di opere

1. La realizzazione di opere lungo la rete consortile, sia in attraversamento che in parallelismo, deve sempre salvaguardare la continuità di transito dei mezzi da lavoro lungo le alzaie, banchine e sommità arginali.

2. Tutti gli attraversamenti e parallelismi aerei con reti tecnologiche sono ammessi solo in caso di problematiche tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi o dettate da norme di legge e non risolvibili con diverse soluzioni progettuali. Tali attraversamenti sono ammessi in sovrappasso quando annegati o ancorati direttamente a manufatti esistenti purché non contrastino con il valore storico, architettonico e paesaggistico dei luoghi.

3. Nel caso di realizzazione di nuovi ponti o passerelle sui canali principali, dovrà essere garantita la continuità di transito dei mezzi d'opera consortili lungo l'alzaia, attraverso una luce libera netta di m. 4,00 di larghezza e m. 3,00 di altezza. In ogni caso, l'intradosso del ponte o della passerella dovrà esser posto ad una quota di m. 1,00 dalla sommità arginale e comunque a non meno di m. 1,00 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua.

4. Sui canali secondari e terziari le distanze da rispettare saranno stabilite dal Consorzio in fase di istruttoria.

5. Per i Navigli lombardi e le Idrovie collegate di cui all'Allegato B al Regolamento Regionale di Navigazione n. 3 del 29 aprile 2015 ed allegato al presente regolamento quale **Allegato D**, l'intradosso dei ponti, delle passerelle o sovrappassi dovrà essere posizionato:

- a) normalmente, ad una quota di almeno m. 3,00 dalla sommità arginale e comunque con un tirante d'aria di almeno m. 3,00 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua; nel caso di impossibilità di rispettare i suddetti requisiti, il ponte o la passerella dovranno essere di tipo girevole o levatoio; rimane esclusa dalla presente prescrizione il tratto di Canale Adduttore Principale Villoresi dal sifone di Garbagnate a Cassano D'Adda, a cui si applica il successivo punto b);
- b) ad una quota minima m. 1,50 dalla sommità arginale e comunque garantendo un tirante d'aria di almeno m. 1,50

dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua, per il caso di navigabilità prevista solo per piccole imbarcazioni a remi.

6. Tutti gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo, dovranno essere posti a quota inferiore a quella raggiungibile in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno essere adeguatamente protetti, sia per fenomeni di erosione sia da lavori di manutenzione dell'alveo. Tali attraversamenti debbono rispettare le seguenti prescrizioni minime:

- a)** distanza dal fondo: m. 1,00;
- b)** tipo di protezione: cappa in cls/resine di spessore minimo di cm. 20.

7. Le reti tecnologiche interrato (gas, fognatura, acqua, telecomunicazioni, elettrodotti, ecc.), posate in parallelismo su strada alzaia o in banchina dovranno essere poste a quota inferiore a quella raggiungibile con le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree stesse e dovranno essere adeguatamente protette ed opportunamente segnalate. Le prescrizioni sono stabilite con l'atto autorizzativo.

8. In presenza di programmi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, o qualora i canali facciano parte di piani paesaggistici, la costruzione di infrastrutture posizionate longitudinalmente sopra i canali e le relative alzaie o banchine non è ammessa. Le infrastrutture presenti in difformità della presente prescrizione sono rimosse allo scadere della concessione in essere. Nell'**Allegato B** sono individuati i canali rientranti nel Piano Paesaggistico regionale cui si applica la presente norma.

art. 10 - Scarichi di acque non consortili

1. Nei canali primari consortili non sono ammessi scarichi di acque non consortili. Nel caso di esigenze tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi e di altra impossibilità di recapito debitamente comprovata, lo scarico è consentito previo parere di ammissibilità da parte della Commissione di polizia idraulica consortile che fisserà le specifiche condizioni di conferimento per evitare peggioramenti qualitativi delle acque e problemi al funzionamento della rete oltre agli oneri a carico dell'interessato.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3 c. 114 quinquies della L.R. 1/2000, all'art.14 della L.R. 4/2016 ed il divieto di cui al c. 1 lettera d) art. 3 Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 e s.m. e/o i., di norma sono ammesse a scarico nella rete consortile solo acque meteoriche o di falda e comunque acque non suscettibili di contaminazione. Per lo scarico devono sempre essere rispettate le norme in vigore e quelle di futura emanazione per il riutilizzo delle acque ai fini irrigui e civili.

3. Fatte salve altre norme specifiche, le portate ammissibili ai corsi d'acqua consortili, ove esista una sufficiente capacità di smaltimento, sono le seguenti:

- a)** 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- b)** 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

4. Qualora la portata massima scaricabile superi i limiti sopraindicati o fissati dal Consiglio di Amministrazione, o non vi sia sufficiente capacità di

smaltimento, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno T=20). Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti, se necessari, accorgimenti tecnici, (ad esempio manufatti dissipatori dell'energia), per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

5. Il Consorzio può chiedere periodicamente il controllo sulla qualità e quantità delle acque scaricate, con costi a carico del concessionario. Le analisi dovranno normalmente essere effettuate presso i laboratori dell'ARPA Lombardia.

art. 11 - Regolazione dei canali ed asciutte

1. I canali principali sono periodicamente messi in asciutta per necessità manutentive garantendo per quanto possibile la salvaguardia della fauna ittica presente e degli ecosistemi naturali che si creano con la presenza delle acque. Il Consorzio persegue un'organizzazione delle manutenzioni dei canali principali che permetta di ridurre al minimo le necessità di asciutta.

2. I periodi di asciutta totale o parziale dei canali sono stabiliti con provvedimento del Comitato Esecutivo, pubblicato sul sito consortile e comunicata ai Comuni attraversati dal Canale Principale messo in asciutta oltre che alle autorità preposte alla sicurezza della navigazione. Nel provvedimento possono essere inoltre definiti la tipologia di asciutta, i vincoli da rispettare da parte di tutti gli utilizzatori della rete oltre che dai cittadini in generale e incarica il Servizio idrometrico per l'applicazione e la comunicazione agli interessati.

TITOLO II - TRANSITI SU ALZAI E BANCHINE

art. 12 - Definizioni e criteri generali

1. Le alzaie, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto sono "pertinenze idrauliche", ossia beni strumentali alla gestione e manutenzione dei canali nonché al passaggio dei mezzi consortili e di servizio.

2. Il presente Titolo regola l'utilizzo delle strade alzaie, banchine, sommità arginali dei canali gestiti direttamente dal Consorzio riportate nell'**Allegato E**, aggiornabile con determina dirigenziale della competente Area e si riferisce a chiunque vi acceda e le percorra con o senza l'utilizzo di un mezzo privato.

3. Sulle alzaie, banchine e sommità arginali è vietato il transito con mezzi motorizzati non consortili, salvo specifica autorizzazione/concessione.

4. Il presente Titolo non disciplina l'accesso e il transito sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali dati in concessione/gestione a soggetti terzi, che dovranno provvedere alla vigilanza ed all'adeguamento delle stesse per la sicurezza dei fruitori, nel rispetto delle norme vigenti liberando il Consorzio da ogni onere e responsabilità.

5. Le concessioni per uso viabilistico ordinario e di transito ciclopeditone per fruizione turistica sono

rilasciate esclusivamente agli enti pubblici e non devono limitare il passaggio dei mezzi consortili per le attività connesse alla gestione e manutenzione e sicurezza idraulica dei canali.

art. 13 - Accesso e transito degli addetti ai lavori e dei mezzi consortili di servizio

1. L'accesso e il transito dei soggetti addetti ai lavori e dei mezzi consortili di servizio è ammesso esclusivamente in osservanza delle presenti disposizioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella segnaletica orizzontale e verticale apposta lungo le strade alzaie, banchine e sommità arginali, che viene riportata anche nell'**Allegato F** al presente Regolamento.

2. I mezzi consortili cui al precedente comma devono in ogni caso accedere e transitare con la massima prudenza.

art. 14 - Divieto di transito per i mezzi motorizzati diversi dai mezzi consortili

1. E' assolutamente vietato l'accesso e il transito sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali di qualsiasi mezzo motorizzato che non sia mezzo consortile di servizio, salvo che sia stata richiesta e ottenuta specifica autorizzazione.

2. L'autorizzazione potrà prevedere specifici oneri, a titolo di compartecipazione ai costi di manutenzione, a carico del soggetto richiedente.

3. I proprietari dei fondi interclusi, raggiungibili solo attraverso le strade alzaie, banchine e sommità arginali, devono presentare al Consorzio idonea istanza corredata degli atti attestanti la legittimità della richiesta, al fine di ottenere l'autorizzazione al transito sulle stesse con i mezzi motorizzati.

4. Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma del presente articolo i mezzi di soccorso e i mezzi di pubblica sicurezza.

art. 15 - Accesso e transito dei privati

1. L'accesso e il transito ciclopeditone dei soggetti privati è ammesso esclusivamente in osservanza delle disposizioni contenute nel presente Titolo e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella segnaletica orizzontale e verticale di cui al successivo articolo 24.

2. Per "mezzo ciclabile" s'intende il velocipede con due o più ruote funzionante a propulsione esclusivamente muscolare o elettricamente servoassistita, per mezzo di pedali od analoghi dispositivi, azionato dalle persone che si trovano sul veicolo. Tale veicolo non deve eccedere m 1,00 di larghezza, m 3,00 di lunghezza massimo ingombro, e deve avere pneumatici, freni indipendenti, un campanello udibile a 30 metri, luci elettriche anteriori e posteriori, catadiottri omologati posteriori, sui pedali e sui lati di ciascuna ruota. È altresì ammessa la circolazione di carrozzine elettriche e di scooter per disabili.

3. In presenza di scarsa visibilità il conducente del mezzo ciclabile è altresì obbligato a indossare le bretelle o il giubbotto retroriflettenti.

4. Il trasporto di oggetti con il mezzo ciclabile è

consentito esclusivamente se l'/gli oggetto/i è/sono solidalmente assicurato/i, sempre che non impedisca/no la visibilità al conducente e che abbia una larghezza massimo ingombro non eccedente m 1. Il trasporto di animali con il mezzo ciclabile è consentito esclusivamente se l'/gli animale/i è/sono custodito/i in apposite gabbie o contenitori ovvero se sono assicurati in modo che non scappino o creino intralcio.

5. E' assolutamente vietato l'accesso e/o il transito con qualsiasi mezzo a propulsione umana diverso da quello ciclabile per come definito al 2° comma del presente articolo (ad es. pattini a rotelle, monopattini, skateboard, skiro, etc.).

6. La possibilità di accedere e transitare sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali per i soggetti indicati dal presente Regolamento in ogni caso non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice della Strada D.lgs. n. 285/1992 e s.m. e/o i. con relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e/o i.

art. 16 - Transito equestre

1. L'accesso e il transito equestre è ammesso esclusivamente in osservanza delle disposizioni e della segnaletica di cui al successivo art. 24 e **Allegato F** del presente Regolamento.

art. 17 - Condizioni climatiche

1. Chiunque intenda accedere e transitare lungo le strade alzaie, banchine e sommità arginali deve tenere in considerazione le condizioni climatiche presenti e gli effetti, reali e potenziali di queste, sul terreno e sulla visibilità del percorso.

art. 18 - Velocità massima

1. Il transito dei pedoni, dei mezzi ciclabili ed equestre, dove consentito, dovrà avvenire con la massima prudenza, in modo da non recare pericolo per l'altrui incolumità e a velocità moderata in ogni caso non superiore ai 15 Km/h sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali rientranti nelle categorie 1 e 2 di cui al successivo art. 23 e non superiore ai 10 Km/h per quelle rientranti nella categoria 3 di cui al successivo art. 23.

2. La velocità deve essere ulteriormente moderata in caso di ridotta visibilità dovuta a fattori atmosferici o alla presenza di ostacoli e in ogni altro caso di scarsa visibilità, di incroci o biforcazioni, nei tratti di larghezza estremamente ridotta, in presenza di infortunati o persone diversamente abili, in caso di fondo sconnesso, nonché in caso di affollamento di persone o veicoli.

art. 19 - Dispositivi

1. Chiunque acceda o transiti sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali deve essere munito di un dispositivo (ad es. telefonico) idoneo ad assicurare la possibilità di segnalare la necessità di un pronto intervento in caso di pericolo.

2. Chiunque, minore di anni 14, acceda o transiti sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali con un mezzo ciclabile, ha l'obbligo di indossare un

casco protettivo omologato.

art. 20 - *Precedenza, Sorpasso, Sosta e fermata*

1. I soggetti privati hanno l'obbligo di dare la precedenza ai mezzi consortili di servizio al fine di consentire la loro agevole e rapida circolazione.

2. Negli incroci è obbligatorio dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni riportate nella segnaletica.

3. Chiunque intenda sorpassare un altro soggetto e/o mezzo presente sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali, deve usare la massima prudenza e può procedervi solo dopo essersi assicurato di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. In ogni caso il sorpasso deve essere effettuato, a sinistra del mezzo o del soggetto che si supera, ad una distanza tale da evitare intralci al soggetto sorpassato ed è vietato in prossimità di dossi e/o curve, di intersezioni, così come in caso di ridotta visibilità del percorso e a ridosso del canale.

4. E' assolutamente vietato ai mezzi privati che accedono e transitino sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali sostare lungo il percorso delle stesse. La sosta dei mezzi privati è ammessa esclusivamente nelle eventuali aree dedicate alla sosta e indicate nella segnaletica di cui all'**Allegato F** del presente Regolamento.

5. La sosta dei pedoni è vietata in prossimità di dossi, biforcazioni, o in caso di ridotta visibilità e in ogni caso è ammessa esclusivamente se non crea ostacolo alla circolazione.

6. E' assolutamente vietato ai mezzi e alle persone che accedono o transitino sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali fermarsi in prossimità di dossi, incroci o biforcazioni o in caso di ridotta visibilità. In ogni caso la fermata è ammessa esclusivamente in caso di necessità, per un tempo limitato e sulla sponda non adiacente al corso d'acqua.

art. 21 - *Caduta, Incidente, Infortunio*

1. In caso di caduta, incidente o infortunio, tutti i soggetti coinvolti devono liberare quanto prima la strada alzaia, banchina o sommità arginale portandosi ai margini di essa, fatto salvo il solo caso in cui siano a ciò impossibilitati.

2. Chiunque venga a conoscenza di una caduta, incidente o infortunio e, parimenti, in caso di ritrovamento di soggetto infortunato, ha l'obbligo di contattare immediatamente i soccorsi e comunicarlo tempestivamente al Consorzio al numero 02 48561300.

art. 22 - *Divieti*

1. Fermi restando gli altri divieti di cui al presente regolamento, è assolutamente vietato per chiunque acceda o transiti sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali:

- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- accendere fuochi;
- posizionare cartelli, locandine, di qualsiasi natura, salvo specifiche autorizzazioni;
- installare manufatti di qualsiasi tipo, salvo specifiche autorizzazioni;

- danneggiare la segnaletica verticale, le barriere ed eventuali altri beni installati lungo il percorso (es. cestini, panchine, etc.);
- danneggiare l'ambiente adiacente alle strade alzaie, banchine e sommità arginali;
- assumere comportamenti che possano tradursi in condotte pericolose per persone o animali;
- fare giochi o manovre pericolose per persone e/o animali;
- svolgere attività agonistiche o, in generale, competizioni sportive, salvo specifiche autorizzazioni;
- lasciare liberi cani o altri animali domestici o da cortile;
- per i soggetti che accedano o transitino con mezzo ciclabile, di procedere parallelamente nella stessa direzione di marcia, anziché in un'unica fila;
- per i soggetti che accedano o transitino con mezzo ciclabile, farsi trainare o trainare altri mezzi o persone;
- per i soggetti che accedano o transitino con mezzo ciclabile, trasportare persone sul mezzo, a meno che esso non sia a ciò appositamente predisposto e le persone siano opportunamente assicurate con adeguate attrezzature.

art. 23 - *Diversificazione della segnaletica in base alla fruibilità*

1. Le strade alzaie, banchine e sommità arginali in relazione alle quali si applica il presente Titolo, individuate all'**Allegato E** sono suddivise, in ragione della diversa fruibilità, in tre diverse categorie:

- categoria n. 1 - pericolosità BASSA
- categoria n. 2 - pericolosità MEDIA
- categoria n. 3 - pericolosità ALTA

2. La differente fruibilità delle strade alzaie, banchine e sommità arginali verrà segnalata, in prossimità degli accessi principali, attraverso la segnaletica, come specificato al successivo art. 24.

art. 24 - *Segnaletica*

1. In prossimità degli accessi principali alle strade alzaie, banchine e sommità arginali verrà installata apposita segnaletica, le indicata nell'**Allegato F** che, disciplina il transito ciclopedonale, equestre e di servizio in modo da evidenziare i diversi rischi presenti e, come tale, va obbligatoriamente osservata.

2. Lungo le strade alzaie, banchine e sommità arginali potranno essere presenti linee longitudinali di margine, di colore bianco, che indicano i limiti che è assolutamente vietato oltrepassare e all'esterno delle quali è fatto divieto assoluto di transitare. In assenza delle predette linee longitudinali, è in ogni caso obbligatorio tenersi a distanza di rispetto dal ciglio del canale.

3. In ciascuna strada alzaia, oltre alle linee longitudinali di colore bianco indicate nel precedente comma, potranno essere apposti ulteriori segnali di colore differente a seconda della diversa fruibilità. In particolare ai sensi del disposto dell'art. 23:

- di colore blu sulle strade alzaie appartenenti alla categoria 1;

- di colore rosso sulle strade alzaie appartenenti alla categoria 2;
- di colore nero sulle strade alzaie appartenenti alla categoria 3.

4. Il Consorzio provvederà in modo progressivo ad apporre l'idonea segnaletica, intervenendo prioritariamente nei tratti di maggior pericolosità.

5. È facoltà del Consorzio modificare e/o integrare la segnaletica di cui all'**Allegato F**, con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

art. 25 - Parapetti mobili e barriere

1. Esclusivamente sui tratti di estrema pericolosità, saranno installati, in prossimità del ciglio della strada prospiciente al canale, parapetti anche mobili e/o apribili, che saranno aperti o rimossi esclusivamente al fine di permettere le attività manutentive del canale.

2. E' fatto divieto assoluto di scavalcare e/o superare i predetti parapetti nonché di sostare o fermarsi in prossimità di essi.

3. Il Consorzio provvederà in modo progressivo e dove sia opportuno, ad installare parapetti mobili o/e barriere, intervenendo prioritariamente nei tratti di maggior pericolosità.

art. 26 - Manifestazioni

1. Qualsiasi manifestazione si debba svolgere anche solo in parte lungo una o più delle strade alzaie, banchine e sommità arginali a cui si applica il presente Regolamento, deve essere previamente autorizzata dal Consorzio, a pena di illiceità.

2. Ai fini di cui al precedente comma, i soggetti interessati devono presentare domanda di autorizzazione al Consorzio almeno 30 giorni prima la data prevista per la manifestazione.

3. Il Consorzio si esprime sulla domanda di cui al precedente comma entro e non oltre 30 giorni dal suo ricevimento, fatto salvo necessità di proroga del predetto termine per l'acquisizione di documenti presso altri enti o soggetti.

art. 27 - Interdizione del transito

1. In caso di situazione di pericolo, calamità naturali, dissesti del terreno, il Presidente del Consorzio può emanare ordinanza di chiusura al transito.

2. Il testo dell'ordinanza adottata sarà esposto all'inizio di ogni strada alzaia, banchina e sommità arginale che presenti un accesso indipendente dalle altre e pubblicata sul sito del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi.

art. 28 - Obbligo di segnalazione e limiti temporali per il transito

1. E' fatto obbligo a chiunque noti sulle strade alzaie dissesti o cattivo stato manutentivo, di darne immediata comunicazione al Consorzio.

2. L'accesso e il transito sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali è vietato da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima del sorgere del sole, fatto salvo manifestazioni e/o eventi autorizzati.

TITOLO III - ALTRI USI DELLE ACQUE

art. 29 - Navigabilità e altri usi delle acque

1. L'uso irriguo, ambientale, industriale ed energetico delle acque è regolato con appositi regolamenti consortili fatte salve ulteriori competenze in materia di derivazioni idriche riservate ad altri Enti. Gli altri usi fruitivi seguono le norme del presente regolamento salvaguardando gli usi primari citati.

2. La circolazione nautica sui canali consortili è disciplinata dal Regolamento Regionale n. 3 del 29 aprile 2015 e i canali sono quelli riportati nell'Allegato B del predetto Regolamento.

3. Sui detti canali il consorzio cura la massima compatibilità possibile con gli altri usi delle acque e della rete.

4. Il Consorzio può limitare la navigazione per necessità di gestione, manutenzione o mantenimento della funzionalità e sicurezza idraulica. Le decisioni del sono tempestivamente comunicate alle autorità responsabili della navigazione.

5. Gli altri canali della rete consortile, non sono normalmente navigabili salvo specifico atto autorizzativo in deroga rilasciato dal Consorzio. Nell'atto di autorizzazione in deroga devono essere indicate le modalità e i dettagli tecnici di esercizio della navigazione e gli eventuali oneri a carico dell'autorizzato.

6. Su tutta la rete è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, rilasciate dal Consorzio. Negli atti autorizzativi sono definite responsabilità degli organizzatori ed eventuali oneri a loro carico.

7. Gli atti autorizzativi in deroga sono onerosi nel caso di iniziative commerciali o in conseguenza di oneri aggiuntivi cui il consorzio è soggetto. Nel caso di iniziative prive di finalità di lucro sono gratuiti.

TITOLO IV - PROCEDURE

art. 30 - Inclusione nella rete consortile

1. Quando nel territorio comprensoriale si realizzano nuovi canali o opere idrauliche a cura del Consorzio le stesse entrano a far parte della rete consortile soggetta al presente regolamento.

2. Nella rete consortile possono entrare a far parte anche canali e loro opere collegate, situati nel comprensorio, su richiesta dei legittimi proprietari o gestori, approvata dal Consiglio d'amministrazione.

3. I canali situati nel territorio comprensoriale, non inclusi nel reticolo idrico principale o minore e non facenti capo a terzi aventi titolo possono entrare a far parte della rete consortile su richiesta di enti territoriali o per iniziativa autonoma del Consorzio, secondo le procedure indicate al successivo 5 comma.

4. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 80 comma 5 della L.R. 31/2008, promuove la stipula di convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo minore di loro competenza. Le convenzioni possono prevedere il censimento, la manutenzione e la gestione del reticolo e la Polizia idraulica. A fronte delle attività svolte dal

Consorzio, l'ente locale è tenuto al riconoscimento di tutte le spese sostenute dal Consorzio sia in termini di personale, mezzi, attrezzature, nessuno escluso a titolo di rimborso; le modalità di detto riconoscimento saranno regolate nella convenzione consorzio/ente locale.

5. Ove non sia possibile avere certezza sulla titolarità di canali situati nel territorio comprensoriale, la cui gestione sia di pregiudizio o di maggior efficienza alla funzionalità irrigua e/o idraulica, il Consiglio di Amministrazione approva una proposta di inserimento nella rete consortile e la trasmette a Regione Lombardia, che provvederà ad attivare le procedure previste dalla normativa vigente.

art. 31 - Sdemanializzazione, alienazione di rete demaniale e dismissione di rete consortile

1. Fatte salve le norme regionali, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure, nonché la competenza di Regione Lombardia sulla sdemanializzazione ed alienazione di tratti di corsi d'acqua demaniali, la Commissione di polizia idraulica consortile può decidere la dismissione di parte della rete consortile terziaria, previa dimostrazione di cessata funzionalità idraulica o di mancato utilizzo per almeno 20 anni e, comunque, in osservanza delle procedure stabilite nel presente regolamento. L'eventuale dismissione della rete consortile secondaria è assunta dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE consortile, previo acquisizione del parere della Commissione di polizia idraulica consortile.

2. Terzi interessati possono presentare richiesta di dismissione di parti terminali della rete consortile con le procedure previste nel presente regolamento e previo indennizzo a carico del richiedente.

3. La dismissione di canali affidati al Consorzio può avvenire solo con decisione del titolare del canale stesso. La Commissione di polizia idraulica provvede in questo caso solo ad istruire le proposte, ad esprimere parere tecnico e a definire i valori eventualmente da indennizzare al Consorzio.

4. Le richieste di dismissione di tratti di rete vanno presentate al Consorzio, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente consortile unitamente alla documentazione necessaria.

5. La superficie da svincolare di 1,00 m di canale diramatore è determinata forfetariamente in mq. 3,50, considerando nella misura un computo del 50% del valore delle banchine ai sensi dell'art. 1038 c. 2 del C.C.

6. L'indennizzo per lo svincolo è così determinato:

a) per le aree agricole si assume il valore di € 13,25 al metro quadro.

b) per le aree con destinazione edificabile si applicherà il valore al metro quadro ai fini ICI, delle aree a standard dello specifico comune o altro valore che possa definire il corretto valore delle aree in questione;

c) a titolo di esempio di calcolo, nel caso di aree agricole, il valore di svincolo per metro lineare è quindi pari ad € 40,95 calcolato su uno sviluppo di m 3,50 (€/mq 11,70 x 3,50 mq. = € 40,95);

d) qualora vi siano terreni sottesi al tratto di canale interessato allo svincolo e siano soggetti al contributo di conservazione della rete e degli impianti, dovrà essere richiesto il mancato introito di detto contributo calcolato per 30 anni e capitalizzato al tasso legale vigente;

e) qualora il richiedente necessiti di atto formale di estinzione della servitù e la sua trascrizione nei registri immobiliari, l'onere e le relative procedure saranno a suo esclusivo carico;

f) le richieste di dismissione di tratti intermedi della rete possono essere esaminate solo contestualmente alla dismissione dei tratti a valle collegati con eventuale totale indennizzo a carico del richiedente.

7. La Commissione di polizia idraulica consortile:

a) aggiorna annualmente, sulla base dell'evoluzione degli indici Istat il valore di cui al precedente c. 6 lettera a);

b) decide indennizzi diversi da quelli previsti nel presente articolo, con decisione motivata ove sia opportuno per salvaguardare gli interessi consortili.

art. 32 - Autorizzazione di attività di terzi

1. L'intervento di terzi sulla rete consortile è ammesso solo previa procedura di verifica dell'ammissibilità dell'intervento con definizione dell'atto autorizzativo e relativo pagamento dei canoni, degli oneri addizionali e delle spese d'istruttoria.

2. Il Consorzio, nell'atto autorizzatorio, può porre a carico del soggetto richiedente l'esposizione di pannelli indicanti gli estremi dell'atto stesso, sulla base di modelli predisposti dall'Ente consortile. In caso di omissione provvederà il Consorzio imputando le relative spese al soggetto autorizzato in occasione del primo canone successivo e fatta salva l'eventuale sanzione amministrativa in base al successivo articolo 42 comma 18.

3. La concessione viene rilasciata per attività comportanti un lungo periodo di occupazione di aree della rete consortile; la durata non può essere superiore a 19 anni ed è rinnovabile. L'autorizzazione viene rilasciata per attività temporanee normalmente inferiori all'anno. Il nulla osta viene rilasciato per attività ammesse dal presente regolamento eseguite in fascia di rispetto ma non di proprietà demaniale o consortile e non in servitù di acquedotto. In casi particolari i rapporti tra terzi e consorzio sono fissati con convenzioni/concessioni specifiche approvate dal Consiglio d'amministrazione sulla base dei principi fissati nel presente regolamento. Sono esclusi dalla procedura quegli interventi connessi a derivazioni idriche ai sensi del r.d. 1775/33.

4. La procedura autorizzativa è curata dal Dirigente dell'Area competente o suo delegato, autorizzato alla firma degli atti aventi valore esterno.

5. A titolo esemplificativo sono riportate le seguenti attività ammesse:

a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale, intese sia come variazione di percorso o modifica dell'alveo purché non generino riduzioni della portata utile;

b) costruzione di ponti, passerelle e sovrappassi, sottopassi, chiaviche, botte, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, reti di telecomunicazioni, infrastrutture a rete in genere ed altri manufatti, sia in parallelismo che in proiezione aerea o in subalveo dei canali e loro pertinenze, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali purché

non incidano negativamente sul funzionamento della rete e sul valore fruitivo e paesaggistico della stessa in sede di istruttoria;

c) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini solo quando conciliabili con gli usi già in essere e quando compatibili con la stabilità e la sicurezza delle banchine e degli argini;

d) uso delle strade alzaie e/o delle banchine/sommità arginali dei canali per la realizzazione di percorsi e aree destinati alla fruizione pubblica;

e) transito sulle strade alzaie, sommità arginali e sulle banchine dei canali, anche con veicoli, solo quando conciliabili con gli usi già in essere e quando compatibili con la stabilità e la sicurezza delle banchine e degli argini;

f) posa di ringhiere e parapetti lungo gli argini dei canali a protezione della pubblica incolumità;

g) realizzazione di recinzioni e altre strutture a carattere amovibile a distanza non inferiore a metri 5 dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore della riva incisa, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento (per amovibile si intende reti a "maglia sciolta" ancorata pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie), con impegno scritto a rimuovere su semplice richiesta del Consorzio;

h) utilizzazione culturale di terreni consorziali o demaniali;

i) tombinatura e copertura quando consentita;

j) l'immissione nei canali consorziali di acque di scarico quando ciò non comporti un peggioramento della qualità delle acque e un rischio idraulico.

6. Le alzaie, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto possono essere utilizzate per interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi di tipo ricreativo ed ecologico purché gli stessi non confliggano con la prioritaria esigenza e funzione di gestione della rete ai fini della tutela idraulica ed idrogeologica.

7. Tutti gli interventi devono essere attuati con soluzioni costruttive che si integrino con il paesaggio circostante e di massima:

a) eventuali manufatti di protezione devono essere realizzati in legno o in materiale idoneo al contesto urbano e/o storico del canale, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione degli itinerari;

b) i percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali e dei sistemi idraulici devono essere muniti di strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali ed eco-compatibili;

c) gli interventi di piantumazione lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto devono prevedere l'uso di specie autoctone non dannose per la tenuta delle sponde ed in conformità al disposto del c. 1 lettera b) art. 3 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3.

d) il rispetto delle specifiche modalità attuative fissate dagli uffici consorziali per garantire una coerenza formale agli interventi insistenti sullo stesso canale.

8. La posa di parapetti lungo l'alzaia può essere ammessa ove non esistano soluzioni progettuali alternative. Gli eventuali aggravi degli oneri manutentivi e gestionali accertati in sede di istruttoria tecnica sono normalmente richiesti al concessionario.

9. Gli interventi devono essere coerenti con le tipologie costruttive storiche presenti sul canale e con le eventuali direttive di coerenza progettuale definite dal Consorzio.

10. Per interventi di particolare complessità ed importanza, è fatta salva la possibilità di determinazioni specifiche da parte del CDA su segnalazione del Dirigente responsabile.

art. 33 - Rilascio Concessione

1. Il Consorzio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, se completa in dati e documentazione, rilascia il provvedimento richiesto o il diniego motivato.

2. La domanda di concessione, corredata di tutta la documentazione utile, deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, utilizzando la modulistica predisposta da Consorzio.

3. La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.

4. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.

5. La competente Area cura l'istruttoria tecnico-idraulica, fornendo anche le eventuali motivazioni tecniche, idrauliche, gestionali etc. che consiglino un diniego alla richiesta formulata.

6. La competente Area cura la predisposizione del disciplinare di concessione con la tipologia dell'opera, le prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali previste dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnico-idraulica fissando il canone e gli altri oneri addizionali dovuti.

7. Il disciplinare di concessione, viene inviato al concessionario per acquisirne la preventiva sottoscrizione con lettera accompagnatoria indicante oltre ai canoni, oneri addizionali ed eventuali fidejussioni o cauzioni da pagare, le modalità di pagamento delle somme richieste, nonché gli eventuali obblighi di registrazione.

8. Verificato il versamento o deposito delle eventuali fidejussioni o cauzioni, il Dirigente competente, o suo delegato, emette l'atto concessorio definitivo.

9. Gli atti concessori, salvo quanto previsto dalla normativa afferente le aree di proprietà del demanio idrico, sono soggetti a registrazione in caso d'uso. In questa ipotesi le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Qualora il richiedente necessiti di atto formale di registrazione o trascrizione nei registri immobiliari, l'onere e le relative procedure saranno a suo esclusivo carico.

art. 34 - Rilascio Concessione di scarico

1. Per le domande di concessione allo scarico valgono i principi fissati all'articolo 10 e le procedure fissate all'articolo 33 del presente regolamento.

2. Contestualmente alla presentazione della domanda al Consorzio deve essere inoltrata istanza di autorizzazione ai fini qualitativi all'ente competente ai sensi del d.lgs. 152/2006.

3. La domanda di concessione, corredata di tutta la documentazione utile, deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, utilizzando la modulistica predisposta da Consorzio.

4. La competente Area verifica l'accettabilità degli scarichi secondo quanto previsto nel presente regolamento.

5. Con l'atto di concessione, oltre al canone di polizia idraulica, viene definita l'indennità di collettamento, in conformità a quanto previsto dal Piano di classificazione degli immobili e secondo i seguenti criteri:

a) agli scarichi con portate discontinue o continue ma variabili viene applicato il canone di fognatura, definito dal gestore del servizio, relativo al comune di ubicazione dell'immobile, con una riduzione del 20%; in assenza di altri elementi certi, il volume totale annuo di acqua scaricata, è determinato sulla base delle superfici scolanti impermeabili ed i volumi medi di pioggia annui caduti negli ultimi 10 anni nel caso di scarichi di acque meteoriche, o in relazione al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata dall'utente nel caso di scarichi provenienti da insediamenti civili/industriali;

b) agli scarichi con portate continue viene applicato il canone di fognatura, definito dal gestore del servizio, e relativo al comune di ubicazione dell'immobile, con una riduzione del 60%; il volume totale annuo di acqua scaricata, è determinato in relazione dell'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata dall'utente.

6. La Commissione di polizia idraulica consortile, può disporre una variazione motivata dei canoni sopra definiti per esigenze di gestione della rete consortile che comportino opere e/o indennizzi o situazioni onerose particolari.

7. Per casi di particolare complessità ed importanza, è fatta salva la possibilità di diverse determinazioni da parte del Consiglio di Amministrazione, su segnalazione della Commissione di polizia idraulica consortile.

art. 35 - Rilascio Autorizzazione

1. Il Consorzio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, rilascia il provvedimento di autorizzazione richiesto o il relativo diniego motivato.

2. La domanda di autorizzazione corredata di tutta la documentazione utile, deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, utilizzando la modulistica predisposta da Consorzio. L'iter procedurale dell'autorizzazione è identico all'iter procedurale della concessione definito nei precedenti articoli.

3. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta;

4. L'autorizzazione viene normalmente rilasciata per interventi aventi carattere di temporaneità.

5. L'autorizzazione impone, a seconda della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnica istruttoria. Nello stesso atto autorizzatorio, è indicato il canone di polizia idraulica se dovuto e gli oneri aggiuntivi se dovuti.

6. Nel caso di interventi da realizzare con urgenza, per motivi di sicurezza o pubblica incolumità, gli stessi sono soggetti ad autorizzazione provvisoria rilasciata dalla competente Area. Il richiedente dovrà comunque inoltrare richiesta dell'atto autorizzatorio, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento, entro 30 giorni dal rilascio

dell'autorizzazione provvisoria.

art. 36 - Rilascio Nulla osta idraulico e parere di compatibilità idraulica

1. Il Consorzio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, rilascia il provvedimento richiesto o il relativo diniego motivato.

2. La domanda corredata di tutta la documentazione utile, deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, utilizzando la modulistica predisposta da Consorzio. L'iter procedurale per il rilascio del nulla osta o del parere è identico all'iter procedurale della concessione definito nei precedenti articoli.

3. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.

4. Il Nulla osta impone, a seconda della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnica istruttoria.

5. L'istante si deve impegnare con apposito atto scritto ad assumersi in toto rischi e responsabilità conseguenti all'attività oggetto del Nulla osta e se del caso a rilasciare apposita fidejussione.

art. 37 - Cessione, trasferimento e rinuncia

1. Il Concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte la concessione in essere senza avere ottenuta l'autorizzazione esplicita del Consorzio.

2. Le cessioni fatte in difformità del precedente comma sono nulle e producono, per espresso patto contrattuale, la decadenza della concessione per colpa del Concessionario.

3. In caso di rinuncia da parte del Concessionario, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori per l'intero anno corrispondente al provvedimento di rinuncia. In tal caso il Consorzio può richiedere, al Concessionario, l'eliminazione delle opere realizzate e il conseguente ripristino dello status quo ante operam secondo le modalità e prescrizioni all'uopo indicate.

TITOLO V - ONERI

art. 38 - Canoni e altri oneri

1. I Canoni d'occupazione per le aree connesse alla rete consortile, calcolati tenendo conto dei criteri generali emanati dalla Regione Lombardia, sono riportati nell'**Allegato G** del presente regolamento e annualmente aggiornati in base alle variazioni dell'indice ISTAT con determinazione dirigenziale.

2. I canoni di cui al comma 1 possono essere rideterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile.

3. Nei casi non ricompresi nell'**Allegato G** di cui

comma 1 o di dubbio, si rimanda alla valutazione motivata della Commissione di polizia idraulica, che valuta di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.

4. Per le concessioni in essere, non ancora scadute, continuano ad applicarsi i canoni già determinati in fase di rilascio, aggiornandoli periodicamente in base alle variazioni dell'indice ISTAT, mentre per le nuove concessioni o per il rinnovo di quelle scadute il canone deve essere determinato in base ai criteri di cui al comma 1.

5. Per quanto riguarda gli scarichi in corso d'acqua consortile, oltre al canone per occupazione di area, si applicano i canoni di collettamento previsti al c. 5 dell'art. 34 del presente regolamento.

6. Ad ogni concessione o autorizzazione possono essere applicati oneri addizionali pari all'aggravio degli oneri subiti dal Consorzio e ai minori introiti generati dalla realizzazione dell'opera concessa o autorizzata. In particolare per i canali navigabili di cui al Regolamento Regionale 29 aprile 2015 n. 3 il valore del canone può essere elevato fino al doppio dei canoni fissati per gli altri canali ricompresi nella rete consortile.

7. Le spese di istruttoria e controllo sono fissate per ogni tipologia di richiesta, tenendo conto dei costi generali sostenuti dal Consorzio per gestire la pratica e devono essere versate dal Concessionario al momento della presentazione dell'istanza.

8. Le spese d'istruttoria e controllo sono computate forfetariamente e comprendono le spese di sopralluogo e perizia tecnica nella fase preparatoria dell'atto autorizzatorio e la verifica e il controllo dei lavori durante la fase di realizzazione delle opere concesse/autorizzate. Gli importi per ogni istanza di concessione, autorizzazione, nulla osta, pareri preventivi e rilascio di dichiarazioni/attestazioni ai fini di aggiornamenti cartografici catastali riguardanti il reticolo idrico sono riportati nell'**Allegato G**.

9. Nel caso di realizzazioni di grandi infrastrutture che impattano in modo considerevole sulle attività e sulla rete consortile, le spese di istruttoria e controllo sono definite con apposite convenzioni approvate dal Consiglio d'amministrazione e sono calcolate comprendendo tutte le attività di verifica dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi/costruttivi, oltre che l'esecuzione dei lavori, al fine di verificare che le scelte tecniche progettuali non compromettano il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete.

10. Gli importi di cui all'Allegato G e l'importo di cui all'art. 31 c. 6 lettera a) del presente regolamento, sono soggetti a rivalutazione annua sulla base dell'aumento del costo della vita come rilevato dall'indice ISTAT.

11. Il Consorzio ha facoltà di richiedere all'atto del rilascio del provvedimento di assenso la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione delle opere ed a copertura di danni arrecati al patrimonio consortile ed all'esercizio del corso d'acqua. Tale deposito, che potrà essere costituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, dovrà rimanere versato sino alla verifica delle opere realizzate esperita dal Consorzio con esito positivo.

12. Il Consorzio ha inoltre facoltà di richiedere

all'atto del rilascio del provvedimento autorizzativo la costituzione di un eventuale ulteriore deposito cauzionale, in aggiunta a quanto già previsto al precedente comma, a garanzia della messa in pristino dei luoghi allo scadere del provvedimento di assenso rilasciato. Tale deposito potrà essere costituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta.

13. Dalla data di scadenza delle concessioni e per tutto il periodo che precede la comunicazione di rinnovo o di rideterminazione dei canoni rimangono in essere le condizioni pattuite con il precedente atto.

14. All'atto dell'inserimento di nuovi canali nella rete consortile è facoltà del Consorzio riscuotere i medesimi oneri complessivamente dovuti alla pubblica Amministrazione precedentemente competente, sino alla scadenza naturale della concessione, oppure, se non diversamente concordato in sede di formale trasferimento del bene - che può avvenire tramite verbale di consegna sottoscritto dalle parti - applicare i propri canoni fornendo idonea comunicazione al concessionario.

TITOLO VI – VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

art. 39 - Autorità di polizia idraulica

1. Il Consorzio di bonifica Est Ticino Villorosi esercita l'autorità di polizia idraulica sul proprio reticolo secondo le norme del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle disposizioni regionali in materia di polizia idraulica. Gli organi consorziali esercitano tale attività secondo i poteri di seguito fissati, con l'obiettivo di garantire il miglior servizio nella gestione della rete affidata.

2. Le attività di polizia idraulica in capo al Consorzio, quale Autorità Idraulica, si esplicano attraverso:

- a)** il rilascio di provvedimenti autorizzativi e di concessione demaniale;
- b)** la tutela della rete consortile ai fini di garantirne il corretto funzionamento;
- c)** la vigilanza e il controllo sulla rete consortile, le opere di bonifica comprese le relative pertinenze;
- d)** la contestazione ed accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.

3. Il Consiglio d'amministrazione regola l'attività di Polizia idraulica e decide sulle variazioni patrimoniali delle reti primaria e secondaria consortile ad esclusione di quei corsi d'acqua afferenti al demanio idrico.

4. La Commissione di polizia idraulica consortile decide, nei limiti stabiliti dal presente regolamento e fatto salvo il diritto di terzi, sulle variazioni patrimoniali della rete terziaria villorosi e su tutte le questioni comportanti possibili valutazioni discrezionali inerenti la gestione della rete. La Commissione dirime anche le eventuali divergenze interpretative inerenti il presente regolamento ed esamina gli eventuali ricorsi su decisioni degli organi amministrativi consorziali in merito agli atti autorizzativi.

5. Il Presidente del Consorzio, o suo delegato, vigila sulle attività di polizia idraulica ed emette

ordinanze di regolazione sull'uso di tratti specifici della rete.

6. Il Consorzio nomina il Responsabile del procedimento per le attività di gestione di polizia idraulica.

7. Per ottimizzare le attività di vigilanza e controllo il Consorzio persegue la stipula di accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio.

art. 40 - Vigilanza

1. Il Consorzio svolge l'attività di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica tramite agenti accertatori consortili individuati tra il personale dipendente previa specifica formazione, oppure mediante accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio o con altri enti o soggetti privati.

2. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento che attesti la qualifica e i compiti loro attribuiti.

art. 41 - Commissione di polizia idraulica consortile

1. Per definire le procedure di applicazione del presente regolamento e per valutare tutte le questioni inerenti la definizione della rete consortile e la sua dismissione è costituita una Commissione di polizia idraulica consortile.

2. La Commissione dirime anche eventuali questioni interpretative relative al presente regolamento.

3. La Commissione provvederà altresì ad una revisione complessiva della rete storica consortile seguendo i principi definiti nel presente regolamento ed individuando soluzioni specifiche nei casi di difformità riscontrata.

4. La Commissione è composta dal Presidente o suo delegato con funzioni di presidenza della Commissione, dal Direttore generale, dai Direttori di area, dal Responsabile della gestione della rete consortile e dal Responsabile delle attività di gestione della polizia idraulica con funzioni anche di segreteria. Il Cda qualora lo ritenga opportuno, potrà deliberare una diversa composizione della Commissione di polizia idraulica consortile.

5. La Commissione decide a maggioranza semplice dei componenti.

6. Le riunioni della Commissione, in presenza di punti da discutere, si svolgeranno di norma il primo lunedì lavorativo di ogni mese.

7. Le risultanze dei lavori della Commissione saranno riportate in apposite Determinazioni.

art. 42 - Sanzioni e procedure

1. Il Consorzio svolge le attività di vigilanza, di accertamento, di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e s.m. e/o i. e al presente Regolamento mediante irrogazione delle sanzioni tramite appositi agenti accertatori e/o in collaborazione con gli organi di polizia presenti sul territorio o con altri enti o soggetti privati.

2. Sui contravventori gravano altresì gli obblighi

di ripristino dei luoghi nonché il risarcimento dei danni.

3. Il Consorzio emana, con provvedimento del Responsabile delle attività di gestione della polizia idraulica, o dell'Agente accertatore le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arrecato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua. Tale provvedimento individua e prescrive le opere da eseguirsi stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, il Consorzio può procedere previo provvedimento di diffida del Responsabile delle attività di gestione della Polizia idraulica, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore. Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente con spese a suo carico, se successivamente individuato.

4. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

5. Nel caso di accertamento di violazioni è redatto processo verbale di accertamento.

6. Il processo verbale di accertamento deve contenere:

a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile -nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato- le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;

d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;

f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m. e/o i.;

g) l'indicazione dell'Ente o dell'Organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18 primo e secondo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'Ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative;

i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;

j) la sottoscrizione del verbalizzante;

k) l'indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.

7. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una è inviata all'Area da cui dipende il verbalizzante ed una è trasmessa al Responsabile del procedimento per le attività di gestione di polizia idraulica che ne dà informazione alla Direzione Generale del Consorzio.

8. Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza consortile, gli Agenti accertatori possono effettuare le attività ed accedere ai luoghi indicati dall'art. 13 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e in particolare a tutta la rete consortile

comprese le relative fasce di rispetto.

9. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

10. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

11. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

12. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione.

13. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137 terzo comma del medesimo codice.

14. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ferme restando le obbligazioni di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno.

15. In ipotesi di trasgressioni al vigente regolamento con attività soggette a possibili provvedimenti di assenso oneroso ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e del presente regolamento, nell'atto di contestazione sarà indicato che l'interessato può presentare domanda per la concessione in sanatoria di provvedimento di assenso oneroso entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Il Consorzio, in caso di presentazione di domande in sanatoria, stabilisce se l'autorizzazione richiesta è concedibile o meno e, in caso affermativo, emette provvedimento di concessione in sanatoria a titolo oneroso con il recupero degli arretrati e ferme restando le sanzioni pecuniarie.

16. Nel caso in cui non si ritenga rilasciabile la concessione, verrà adottato provvedimento di rigetto e si darà corso alle procedure per la messa in pristino dei luoghi, ai sensi del c. 3 del presente articolo, a spese del soggetto responsabile della violazione, fatte salve le sanzioni eventualmente previste.

17. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa stabilita dalla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m. e/o i. e attualmente prevista da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 1.200,00 (milleduecento/00).

18. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio dell'importo minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 30 giorni dalla contestazione. Decorso tale termine ed entro 60 giorni il pagamento dovrà essere effettuato nella forma intera.

19. Entro il termine di 30 giorni dalla data della

contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Consorzio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

L'autorità consortile, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che si sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'Organo che ha redatto il processo verbale.

Il pagamento è effettuato nelle forme ed all'Istituto Bancario esercente il Servizio di Tesoreria del Consorzio indicato nel provvedimento-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'Autorità che ha emanato il provvedimento.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione del provvedimento-ingiunzione può essere eseguita dall'Ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890. Il provvedimento-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

20. Ferme rimangono le ulteriori ipotesi di reato o di contravvenzione (e le relative sanzioni e procedure) previste da altre disposizioni e, in specie, dal R.D. 1775/1933 e dai Decreti legislativi 152/2006 e 4/2008.

21. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alla Legge 689/1981, alla L.R. 90/1983 e relative modifiche ed integrazioni.

art. 43 - Norme transitorie

1. Nelle more dell'approvazione del presente regolamento da parte di Regione Lombardia, continua ad essere valido e vigente il regolamento di gestione della polizia idraulica approvato con DGR 6 aprile 2011 n. IX/1542 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 16 del 18 aprile 2011.

Allegato A - Rete consortile - Elenco dei canali

CANALE	CODICE SIBITER
1/A CASTANO	R01S01C03
1/B CASTANO	R01S01C04
1 CASTANO	R01S01C05
2 CASTANO	R01S01C06
2/A CASTANO	R01S01C07
3 CASTANO	R01S01C08
3/A CASTANO	R01S01C09
6/A CASTANO	R01S01C10
6/B CASTANO	R01S01C11
4 CASTANO	R01S01C12
5 CASTANO	R01S01C13
6/C CASTANO	R01S01C14
6 CASTANO	R01S01C15
6/D CASTANO	R01S01C16
7 CASTANO	R01S01C17
7/A CASTANO	R01S01C18
DERIVATORE I CASTANO	R01S01C19
DERIVATORE II CASTANO	R01S01C20
3/1 CASTANO	R01S01C21
3/2 CASTANO	R01S01C22
1 CUGGIONO	R01S02C01
1/A CUGGIONO	R01S02C02
1/B CUGGIONO	R01S02C03
2 STRAMAZZO CUGGIONO	R01S02C05
2 MALVAGLIO CUGGIONO	R01S02C06
4 CUGGIONO	R01S02C07
4/BIS CUGGIONO	R01S02C08
5 CUGGIONO	R01S02C09
5/A CUGGIONO	R01S02C10
6 CUGGIONO	R01S02C11
7 CUGGIONO	R01S02C12
CAMPACCIO CUGGIONO	R01S02C13
2 BUSCA CUGGIONO	R01S02C14
3 STRAMAZZO CUGGIONO	R01S02C15
3/BIS CUGGIONO	R01S02C16
8 CUGGIONO	R01S02C17
8/BIS CUGGIONO	R01S02C18
9 CUGGIONO	R01S02C19
10 CUGGIONO	R01S02C20
11 CUGGIONO	R01S02C21
DERIVATORE CUGGIONO	R01S02C22
DERIVATORE MALVAGLIO	R01S02C23
1 MAGENTA	R01S03C01

CANALE	CODICE SIBITER
1/B MAGENTA	R01S03C03
BOCCA SECONDARIO MAGENTA	R01S03C04
1/C MAGENTA	R01S03C05
2 MAGENTA	R01S03C06
3 MAGENTA	R01S03C07
3/A MAGENTA	R01S03C08
4 MAGENTA	R01S03C09
4/A MAGENTA	R01S03C10
5 MAGENTA	R01S03C11
6 MAGENTA	R01S03C12
6/A MAGENTA	R01S03C13
7 MAGENTA	R01S03C14
8 MAGENTA	R01S03C15
9 MAGENTA	R01S03C16
10 MAGENTA	R01S03C17
11 MAGENTA	R01S03C18
12 MAGENTA	R01S03C19
13 MAGENTA	R01S03C20
13/A MAGENTA	R01S03C21
14 MAGENTA	R01S03C22
14/A MAGENTA	R01S03C23
DERIVATORE MAGENTA	R01S03C24
COLATORE S.ANSELMO	R01S03C25
COLATORE CALDERARA	R01S03C26
COLATORE MARCALLO	R01S03C27
SCARICATORE MAINAGA	R01S03C28
1/A CORBETTA	R01S04C01
1/V CORBETTA	R01S04C02
1/B CORBETTA	R01S04C03
2/V CORBETTA	R01S04C04
2/BIS CORBETTA	R01S04C05
3 CORBETTA	R01S04C06
4 CORBETTA	R01S04C07
5 CORBETTA	R01S04C08
5/A CORBETTA	R01S04C09
5/BIS CORBETTA	R01S04C44
6 CORBETTA	R01S04C10
7 CORBETTA	R01S04C11
8 CORBETTA	R01S04C13
8/A CORBETTA	R01S04C14
9 CORBETTA	R01S04C15
10 CORBETTA	R01S04C16
10/A CORBETTA	R01S04C17

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da EFREM GHEZZI e stampato il giorno 27/11/2025 da Gennaio Francesco.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

CANALE	CODICE SIBITER
11 CORBETTA	R01S04C18
12 CORBETTA	R01S04C19
12/BIS CORBETTA	R01S04C20
13 CORBETTA	R01S04C21
13/A CORBETTA	R01S04C22
13/BIS CORBETTA	R01S04C23
14 CORBETTA	R01S04C24
15 CORBETTA	R01S04C25
21 CORBETTA	R01S04C26
21/BIS CORBETTA	R01S04C33
22 CORBETTA	R01S04C27
22 TRENTINO CORBETTA	R01S04C30
DERIVATORE CORBETTA	R01S04C28
COLATORE MENADRAGO	R01S04C34
COLATORE DIVERSIVO COLATORI	R01S04C35
COLATORE OSSONA	R01S04C36
COLATORE RANTEGHETTA	R01S04C37
COLATORE CELESTINA	R01S04C38
COLATORE SANTO STEFANO	R01S04C39
COLATORE MALPAGA	R01S04C40
COLATORE VAIANA	R01S04C41
COLATORE POBBIA	R01S04C42
COLATORE CUCCO	R01S04C43
1/A ARLUNO	R01S05C01
2 ARLUNO	R01S05C02
3 ARLUNO	R01S05C03
4 ARLUNO	R01S05C04
5 ARLUNO	R01S05C05
6 ARLUNO	R01S05C06
6/A ARLUNO	R01S05C07
DERIVATORE ARLUNO	R01S05C08
1/B ARLUNO	R01S05C09
COLATORE VIAGO	R01S05C10
COLATORE GOMARASCA	R01S05C11
NAVIGLIO DELLA VALLE OLONA	R01S05C12
1 VITTUONE	R01S06C01
1/BIS VITTUONE	R01S06C02
2 VITTUONE	R01S06C03
3 VITTUONE	R01S06C04
3/BIS VITTUONE	R01S06C05
4 VITTUONE	R01S06C06
5 VITTUONE	R01S06C07
6 VITTUONE	R01S06C08
8 VITTUONE	R01S06C09

CANALE	CODICE SIBITER
7 VITTUONE	R01S06C11
7/BIS VITTUONE	R01S06C12
SONCINA VITTUONE	R01S06C13
9 VITTUONE	R01S06C14
10 VITTUONE	R01S06C15
13 VITTUONE	R01S06C16
DERIVATORE VITTUONE	R01S06C17
COLATORE ARLUNO	R01S06C18
COLATORE VITTUONE	R01S06C19
COLATORE SEDRIANO	R01S06C20
CANTONI BAREGGIO	R01S07C01
1 BAREGGIO	R01S07C02
1/A BAREGGIO	R01S07C03
1/C BAREGGIO	R01S07C04
1 VALDERENNE BAREGGIO	R01S07C05
1/F BAREGGIO	R01S07C06
2 BAREGGIO	R01S07C07
3 BAREGGIO	R01S07C08
4 BAREGGIO	R01S07C09
5 BAREGGIO	R01S07C10
3/BIS BAREGGIO	R01S07C11
6/A BAREGGIO	R01S07C12
6 BAREGGIO	R01S07C13
7 BAREGGIO	R01S07C14
8 BAREGGIO	R01S07C15
7/A BAREGGIO	R01S07C16
DERIVATORE BAREGGIO	R01S07C17
COLATORE CASCINA NUOVA	R01S07C18
COLATORE SAN PROTASO	R01S07C19
1/A VALLE OLONA	R01S08C01
1 VALLE OLONA	R01S08C02
1/B VALLE OLONA	R01S08C03
1/C VALLE OLONA	R01S08C04
1/D VALLE OLONA	R01S08C05
2 VALLE OLONA	R01S08C06
3 VALLE OLONA	R01S08C07
4 VALLE OLONA	R01S08C08
5 VALLE OLONA	R01S08C09
6 VALLE OLONA	R01S08C10
6/C VALLE OLONA	R01S08C12
6/B VALLE OLONA	R01S08C13
DERIVATORE VALLE OLONA	R01S08C14
1 SETTIMO	R01S09C02

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da EFREM GHEZZI e stampato il giorno 27/11/2025 da Gennaio Francesco.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

CANALE	CODICE SIBITER
2 SETTIMO	R01S09C03
2/BIS SETTIMO	R01S09C04
3 SETTIMO	R01S09C05
4 SETTIMO	R01S09C06
4/BIS SETTIMO	R01S09C08
5 SETTIMO	R01S09C09
6 SETTIMO	R01S09C10
4/D SETTIMO	R01S09C11
4/C SETTIMO	R01S09C12
7 SETTIMO	R01S09C13
8 SETTIMO	R01S09C14
9 SETTIMO	R01S09C15
10 SETTIMO	R01S09C16
12 SETTIMO	R01S09C17
DERIVATORE SETTIMO	R01S09C19
2 RHO	R01S10C01
3 RHO	R01S10C02
4 RHO	R01S10C03
6 RHO	R01S10C04
5 RHO	R01S10C06
DERIVATORE RHO	R01S10C07
13 PASSIRANA	R01S11C01
14/A PASSIRANA	R01S11C02
14 PASSIRANA	R01S11C03
PASSIRANA ALFA ROMEO	R01S11C05
10 PASSIRANA	R01S11C06
1 PASSIRANA	R01S11C07
2 PASSIRANA	R01S11C08
3 PASSIRANA	R01S11C09
3/2 PASSIRANA	R01S11C10
4 PASSIRANA	R01S11C11
4/BIS PASSIRANA	R01S11C12
5 PASSIRANA	R01S11C14
5/1 PASSIRANA	R01S11C15
5/BIS PASSIRANA-CAVO PAREA	R01S11C16
6 PASSIRANA	R01S11C17
7 PASSIRANA	R01S11C18
8 PASSIRANA	R01S11C19
10/N PASSIRANA	R01S11C20
11 PASSIRANA	R01S11C21
12 PASSIRANA	R01S11C22
DERIVATORE PASSIRANA	R01S11C23
DERIVATORE ARESE	R01S11C25
1/B GARBAGNATE	R01S12C02
1/4 GARBAGNATE	R01S12C03

CANALE	CODICE SIBITER
2 GARBAGNATE	R01S12C04
2/1 GARBAGNATE	R01S12C17
2/2 GARBAGNATE	R01S12C18
2/3 GARBAGNATE	R01S12C19
2/4 GARBAGNATE	R01S12C20
2/5 GARBAGNATE	R01S12C21
3 GARBAGNATE	R01S12C05
3/2 GARBAGNATE	R01S12C15
3/3 GARBAGNATE	R01S12C16
5 GARBAGNATE	R01S12C07
6 GARBAGNATE	R01S12C08
8 GARBAGNATE	R01S12C10
DERIVATORE GARBAGNATE	R01S12C11
DERIVATORE VIA D'ACQUA EXPO 2015	R01S12C13
1 VAL SEVESO	R01S13C01
17 VAL SEVESO	R01S13C02
18 VAL SEVESO	R01S13C03
18/A VAL SEVESO	R01S13C04
15 VAL SEVESO	R01S13C08
16 VAL SEVESO	R01S13C09
8 VAL SEVESO	R01S13C10
9 VAL SEVESO	R01S13C11
9/1 VAL SEVESO	R01S13C12
10 VAL SEVESO	R01S13C14
11 VAL SEVESO	R01S13C15
DERIVATORE VAL SEVESO	R01S13C18
1/A NOVA	R01S14C03
4A NOVA	R01S14C08
4/A NOVA	R01S14C09
3/4 NOVA	R01S14C11
3/5 NOVA	R01S14C12
3/3 NOVA	R01S14C17
3/2 NOVA	R01S14C18
3/1 NOVA	R01S14C19
DERIVATORE NOVA	R01S14C20
DERIVATORE SAN MARTINO	R01S14C23
1 VLP	R01S15C01
1/A VLP	R01S15C02
1/B VLP	R01S15C03
1/C VLP	R01S15C04
10 VLL	R01S16C03
1/A VLL	R01S16C04
2 VLL	R01S16C05
3/1 VLL	R01S16C06
3/4 VLL	R01S16C08

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da EFREM GHEZZI e stampato il giorno 27/11/2025 da Gennaio Francesco.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

CANALE	CODICE SIBITER
4 VLL	R01S16C10
6 VLL	R01S16C12
7 VLL	R01S16C13
9 VLL	R01S16C15
DERIVATORE BRUGHERIO	R01S16C16
1/1 CERNUSCO	R01S17C01
1/2 CERNUSCO	R01S17C02
1/3 CERNUSCO	R01S17C03
1/4 CERNUSCO	R01S17C04
2/1 CERNUSCO	R01S17C05
2/2 CERNUSCO	R01S17C06
2/3 CERNUSCO	R01S17C07
3/1 CERNUSCO	R01S17C08
3/2 CERNUSCO	R01S17C09
3/3 CERNUSCO	R01S17C10
5 CERNUSCO	R01S17C11
5/BIS CERNUSCO	R01S17C12
9 CERNUSCO	R01S17C13
7 CERNUSCO	R01S17C14
8 CERNUSCO	R01S17C15
8/BIS CERNUSCO	R01S17C16
6 CERNUSCO	R01S17C17
10 CERNUSCO	R01S17C18
11 CERNUSCO	R01S17C19
DERIVATORE CERNUSCO	R01S17C21
9/BIS CERNUSCO	R01S17C23
DERIVATORE CARUGATE	R01S17C24
COLLETTORE VILLORESI MARTESANA	R01S17C25
1/2 GORGONZOLA	R01S18C01
1/3 GORGONZOLA	R01S18C02
1/4 GORGONZOLA	R01S18C03
1/5 GORGONZOLA	R01S18C04
6/1 GORGONZOLA	R01S18C05
6/2 GORGONZOLA	R01S18C31
6/7 GORGONZOLA	R01S18C06
6/8 GORGONZOLA	R01S18C07
6/9 GORGONZOLA	R01S18C08
7 GORGONZOLA	R01S18C09
8/1 GORGONZOLA	R01S18C10
8/2 GORGONZOLA	R01S18C11
8/3 GORGONZOLA	R01S18C12
8/6 GORGONZOLA	R01S18C13
8/4 GORGONZOLA	R01S18C14
8/5 GORGONZOLA	R01S18C15

CANALE	CODICE SIBITER
10/3 GORGONZOLA	R01S18C18
10/4 GORGONZOLA	R01S18C19
11 GORGONZOLA	R01S18C20
11/BIS GORGONZOLA	R01S18C21
2 GORGONZOLA	R01S18C22
2/BIS GORGONZOLA	R01S18C23
3 GORGONZOLA	R01S18C24
4 GORGONZOLA	R01S18C25
5 GORGONZOLA	R01S18C26
9/1 GORGONZOLA	R01S18C27
DERIVATORE GORGONZOLA	R01S18C28
DERIVATORE PESSANO	R01S18C30
CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE VILLORESI	R01S19C01
DERIVATORE PARABIAGO	R01S19C02
DERIVATORE ARLUNO-VITTUONE- BAREGGIO	R01S19C03
IMPIANTO CASCINA SARONNA	R01S20C01
COLLETTORE SANT ANTONINO	R01S21C01
NAVIGLIO MARTESANA	R02S21C04
NAVIGLIO BEREguardo	R03S22C46
NAVIGLIO DI PAVIA ⁽²⁾	R04S23C45
CAVETTO RICOTTI	R05S24C01
COLATORE ALLACCIANTE LAMBRINO	R05S24C03
COLATORE NERONE GARIGA	R05S24C07
COLATORE OLONETTA	R05S24C08
ROGGIA USELLA	R07S17C22
ROGGIA MIRADOLA	R07S17C23
NAVIGLIO GRANDE ⁽¹⁾	R07S89C01
CANALE DEVIATORE ACQUE ALTE	R08S02C01
COLATORE REFUGO ROGGIONE	R08S02C02
COLATORE REALE ⁽³⁾	R08S02C03
CANALE SUD PEDEARGINALE	R08S02C05
NAVIGLIO DI PADERNO	R09S01C01
ROGGIA MOLINA DI ALBUZZANO	R11S07C01
CAVO RAVANO	R11S10C01
RAVANO ROGGIA DEI NOBILI	R11S10C02
RAVANO ROGGIA DELLE CAMPANE	R11S10C03
CAVO RILE (*)	R07S88C02
CAVO LISONE (*)	R07S88C03
TICINELLO MENDOSIO	R07S17C01
FOSSON MORTO (*)	R03S22C43
TOLENTINA	R07S17C09
MARZO	R07S17C12
NAVIGLIETTO	R06S21C01
CARONA	R07S17C13

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da EFREM GHEZZI e stampato il giorno 27/11/2025 da Gennaio Francesco.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

CANALE	CODICE SIBITER
9/2 GORGONZOLA	R01S18C16
9/3 GORGONZOLA	R01S18C17
TICINELLO USELLA	R07S17C21
COLATORE NAVIGLIACCIO	R07S17C50
ROGGIA TESORELLA ⁽⁴⁾	R02S21C62
ROGGIA CASATI CALDARA ⁽⁴⁾	R02S21C12
ROGGIA BARONA	R06S32C01
ROGGIA TICINELLO RESIDUO ^(*)	R07S88C01
COLATORE VERNAVOLA	R07S17C14
COLATORE VERNAVOLINO	R07S17C15
ROGGIA GAMBERINA ^(*)	R07S47C01

- (1) Tratto di competenza: da 300 metri a monte della Strada Provinciale per Turbigo alla passerella pedonale di via P.Paoli/Via Casale in Milano compresa
- (2) Tratto di competenza: dalla passerella di via Emilio Gola/via Giuseppe Lagrange in Milano compresa, all'area portuale di Pavia
- (3) Fine competenza alla chiavica del Reale in Chignolo Po
- (4) Ramo Est: Foglio 1 di Truccazzano a partire dal lato nord del mapp. 130, dall'intersezione del canale con il ponte della strada comunale Trecella Albignano, fino al lato est del mappale 466;
Rami Sud: Foglio 1 di Truccazzano a partire dal lato nord del mapp. 130, dall'intersezione del canale con il ponte della strada comunale Trecella Albignano, poi a sud fino al mapp. 809 e, da qui, a ovest sino al lato ovest del mapp. 774 e a est sino al lato sud del mapp. 754;
- (5) Foglio 1 di Truccazzano a partire dal lato nord del mapp. 130, dall'intersezione del canale con il ponte della strada comunale Trecella Albignano, poi a sud fino al mapp. 809 e, da qui, a ovest sino al lato ovest del mappale del mappale 767.

*A valere dalla data di perfezionamento del trasferimento.

Allegato B
Fasce di rispetto e altri vincoli

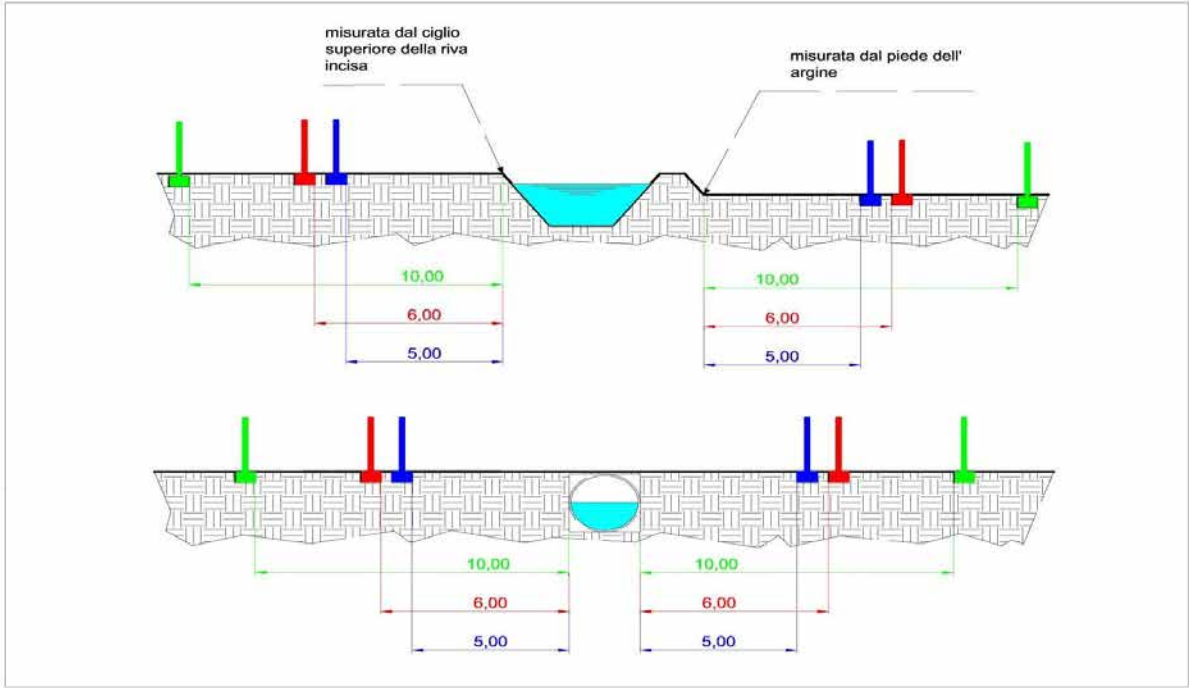
Canale	Fascia di rispetto (m)			Piani Paesagg. (*)	Elenchi acque pubbliche	R.R. n. 3 29.4.2015 - circ. nautica	Divieto posa cartelli pubbl.
	Rete primaria	Rete secondaria (derivatori e colatori)	Rete terziaria (diram.)				
Villoresi	10	6	5	X		X	X
Naviglio della Valle Olona (Villoresi - Nuovo derivatore di Parabiago)	10						X
Villoresi - Impianto di Castano - Cascina Saronna		5					
Villoresi - Collettore S. Antonino	6						
Naviglio Grande	10			X		X	X
Naviglio di Bereguardo	10			X		X	X
Naviglio di Pavia	10			X		X	X
Naviglio Martesana	10			X		X	X
Naviglio di Paderno	10			X		X	X
Cavetto Ricotti	10	5					
Cavo Ravano	10						
Ravano Roggia dei Nobili		10	5				
Ravano Roggia delle Campane		10	5				
Colatore Nerone Gariga	10						
Colatore Allacciante Lambrino	10						
Colatore Olonetta	10						
Colatore Deviatore Acque Alte	10						
Colatore Refugo Roggione	10						
Colatore Reale	10						
Colatore Sud Pedearginale	10						
Roggia Molina di Albuzzano		6					
Roggia Miradola			6				
Roggia Usella			6				
Roggia Ticinello Residuo (*)		10					
Cavo Rile (*)		10					
Cavo Lisone (*)		10					
Roggia Ticinello Mendosio		10			Mi8		
Fosson Morto (*)		10					
Roggia Tolentina		10			PV146		
Roggia Marzo		10			PV146		
Colatore Naviglietto		10			PV147		
Roggia Carona		10			PV162 - Mi21		
Roggia Barona		10			PV161		
Colatore Vernavola		10			PV149		
Colatore Vernavolino		10			PV149		
Cavo Ticinello o Ticinazzo		10			PV171		
Colatore Navigliaccio		10			PV145 - Mi8		
Roggia Gamberina (1)		10			Mi9		

(1) A valere dalla data di perfezionamento del trasferimento.
(*) Vedi Art. 21 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale, quale allegato al Piano Territoriale Regionale e fornisce gli indirizzi per i PTCP e i PGT.:
- ".....nei territori compresi entro la fascia di 100 metri lungo entrambe le sponde del naviglio Grande e di Pavia e 50 metri per il Canale Villoresi, il Naviglio di Bereguardo e il Naviglio di Paderno è fatto comunque divieto di prevedere e realizzare nuovi interventi per grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali e insediamenti che non siano di completamento del tessuto urbano e produttivo esistente;
- Per i territori compresi in una fascia di 10 metri, lungo entrambe le rive, sono in ogni caso ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione del verde, con specifica attenzione alla promozione della navigabilità della via d' acqua, alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati, fatti salvi interventi per la realizzazione di opere pubbliche da valutarsi con specifica attenzione non solo in riferimento all'attento inserimento nel paesaggio ma anche alla garanzia di realizzazione di correlati interventi di riqualificazione delle sponde, delle alzaie e delle fasce lungo i corsi d'acqua.

Per il Naviglio Martesana. Si applica la dichiarazione di notevole interesse pubblico e i relativi criteri di gestione, approvati con d.g.r. n. 3095 del 1 agosto 2006....."

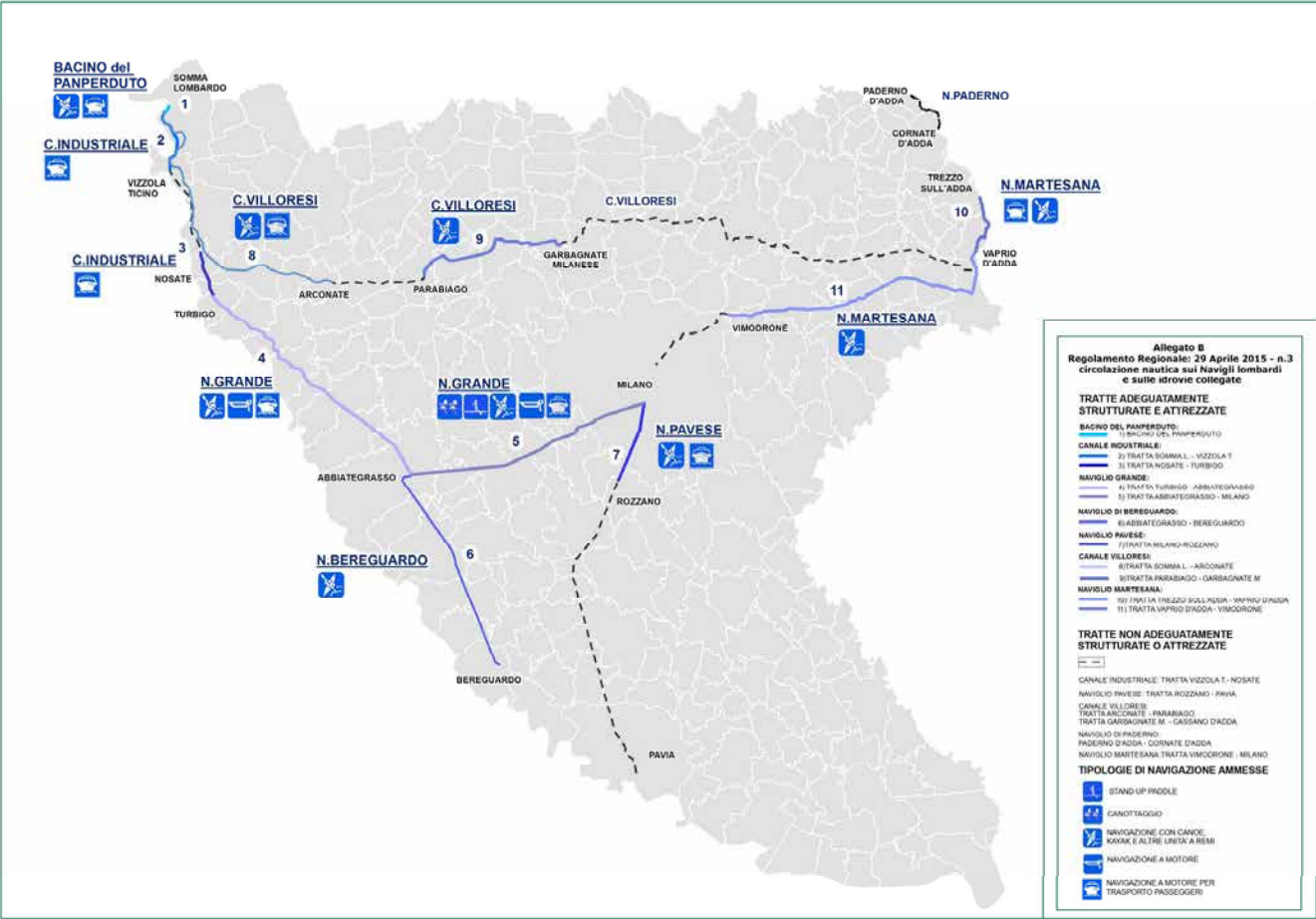
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da EFREM GHEZZI e stampato il giorno 27/11/2025 da Gennaio Francesco.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Allegato C
Modalità di calcolo fasce di rispetto



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da EFREM GHEZZI e stampato il giorno 27/11/2025 da Gennaro Francesco.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

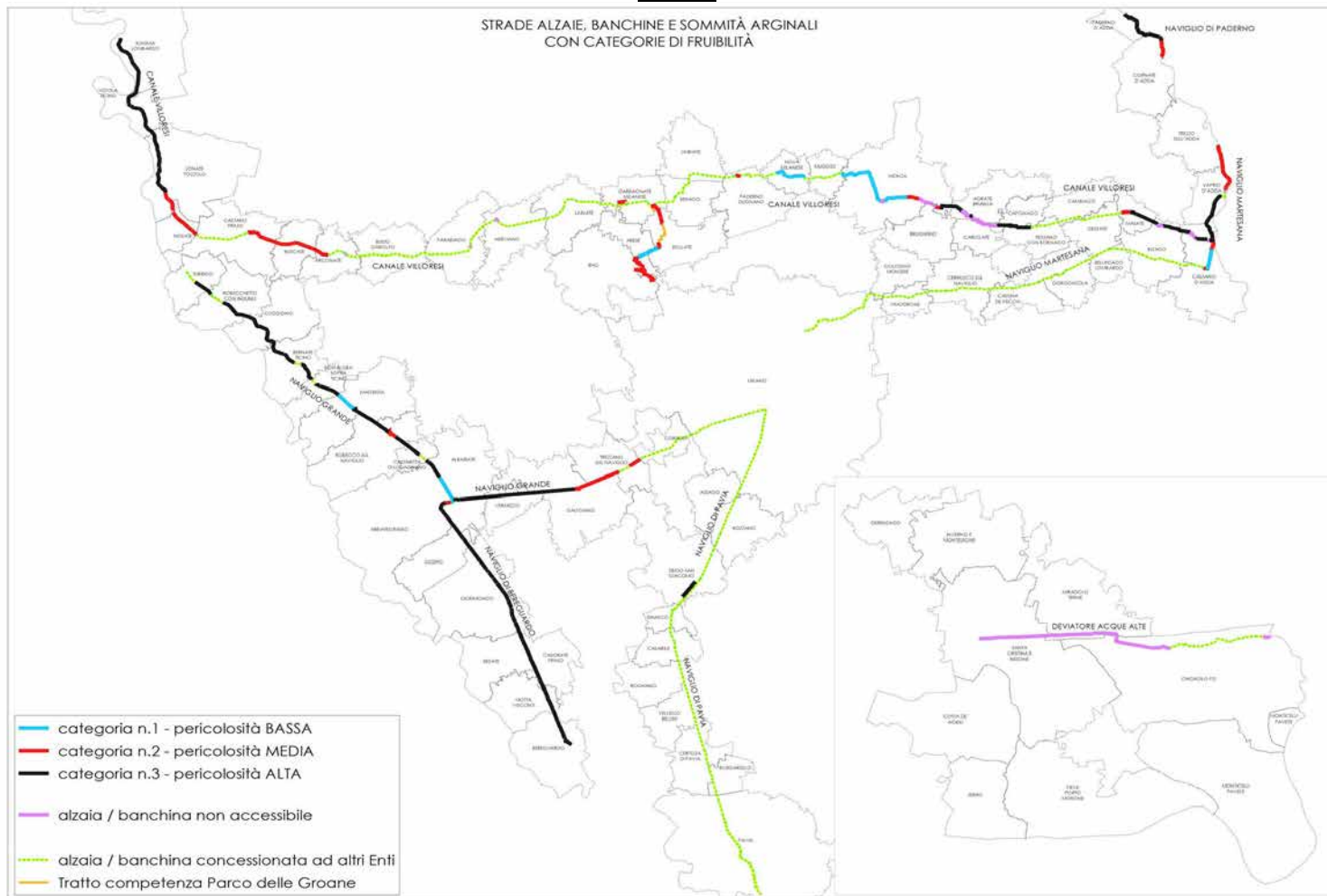
Allegato D
Tratte navigabili navigli lombardi e idrovie collegate



Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 30 dicembre 2016

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da EFREM GHEZZI e stampato il giorno 27/11/2025 da Gennaro Francesco.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Allegato E



Allegato F
Segnaletica

Segnaletica di pericolo

Procedere con prudenza	Strada alzaia con possibile transito di mezzi agricoli	Strada alzaia con fondo scivoloso	Curva pericolosa a destra	Curva pericolosa a sinistra
Strada alzaia con fondo sconnesso	Strada alzaia non protetta	Incrocio pericoloso	Restringimento della strada alzaia	Doppia curva pericolosa
Pericolo di caduta in acqua	Tenere la destra			

Segnaletica di obbligo

Velocità massima consentita 15 km/h	Velocità massima consentita 10 km/h	Obbligo di dare precedenza	Obbligo di transito con bici a mano	Obbligo di sosta nelle aree indicate

Segnaletica di divieto e di precedenza

Divieto di balneazione	Diritto di precedenza	Divieto di transito cavalli

Allegato G
Canoni e oneri

Descrizione		Canone di Concessione €		
		u.m.	Canone	Minimo
Attraversamenti e parallelismi aerei comprese le opere affrancate/agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti				
A.1	Con linee elettriche con tensione sino a 150.000 volt e linee tecnologiche ed impianti a rete con cavo o tubazione con diametro esterno fino a 100 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, recinzioni, ringhiere, parapetti	ml	2,00	77,00
A.2	Con linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volt e sino a 250.000 volts, linee tecnologiche ed impianti a rete con cavo o tubazione con diametro esterno superiore a 100 mm e sino a 300 mm	ml	3,00	154,00
A.3	Con linee elettriche con tensione superiore a 250.000 volt, linee tecnologiche ed impianti a rete con cavo o tubazione con diametro esterno superiore a 300 mm e sino a 500 mm	ml	6,00	308,00
A.4	Con linee tecnologiche ed impianti a rete con cavo o tubazione con diametro esterno superiore a 500 mm	ml	9,00	308,00
Per opere senza impatto paesaggistico - Attraversamenti, parallelismi in sub-alveo, interrati o inseriti in manufatti esistenti				
A.7	Con linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts e linee tecnologiche ed impianti a rete con cavo o tubazione con diametro esterno fino a 100 mm	ml	1,00	77,00
A.8	Con linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts e sino a 250.000 volts, linee tecnologiche ed impianti a rete con cavo o tubazione con diametro esterno superiore a 100 mm e sino a 300 mm	ml	1,50	154,00
A.9	Con linee elettriche con tensione superiore a 250.000 volts, linee tecnologiche ed impianti a rete con cavo o tubazione con diametro esterno superiore a 300 mm e sino a 500 mm	ml	3,00	308,00
A.10	Con linee tecnologiche e impianti a rete con cavo o tubazione con diametro esterno superiore a 500 mm	ml	4,50	308,00
Note per A	Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato al metro lineare. Per i manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie al diametro del cerchio: $S = 2^{\sqrt{A}} \cdot (\text{Area} / \pi)$ Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci dall'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. <u>Solo per le aree demaniali</u> , gli attraversamenti ed i parallelismi con linee di fibre ottiche ai sensi dell'art.43 c.2 della L.R. 18/04/2012 n. 7 modificato dall'art. 6 c.18 della L.R.31/07/2013 n. 5 sono esclusi dal pagamento dei canoni. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi.			
Coperture d'alveo - Passerelle - Ponti - Sottopassi				
B.1	Ponte di collegamento a fondi interclusi		77,00	
Note per B.1	Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5,00. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata su base catastale con l'identificazione del fondo nonché una copia dell'atto di proprietà			
B.2	Ponti, passerelle, sottopassi e tombinature	mq	6,00	200,00
Notes per B.2	La superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è di € 12,00 al mq indipendentemente dall'uso e dalla tipologia dell'opera. Per i ponti la superficie si calcola con la proiezione dell'impalcato sulla proprietà demaniale Le regole seguenti si applicano ai rinnovi delle concessioni sulle tombinature e sui ponti dei canali principali e sui corsi d'acqua trasferiti da Regione a ETVilloresi. Vedi anche <u>nota generale 4</u> Se il manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato ed il canone al mq. subirà una riduzione di € 3,00 al mq. Se il manufatto rispetta i dati di portata ma non il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce compatibile ed il canone non subirà variazioni. Se il manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce non compatibile ed il canone subirà un aumento di € 12 al mq. (di € 24,00 in presenza di un corpo di fabbrica). La compatibilità idraulica deve essere certificata a cura del concessionario con specifica relazione idraulica. Se tale documentazione è assente verrà applicato il canone maggiore.			
Transiti di sommità arginale ed alzaie, rampe di collegamento e guadi				
C.1	Singole autorizzazioni di transito escluso operatori agricoli		154,00	
C.2	Singole autorizzazioni di transito operatori agricoli esclusivamente per le attività direttamente connesse alla conduzione dell'azienda e dei fondi		Gratuito	
Notes per C.1, C.2	Sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo delle rampe/accessi di collegamento agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata su base catastale con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia da percorrere nonché una copia dell'atto di proprietà. Sono compresi i transiti di operatori addetti alla manutenzione e conduzione delle residenze, dei fondi agricoli, delle aziende agricole, industriali e commerciali, nonché i transiti occasionali di visitatori delle stesse.			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da EFREM GHEZZI e stampato il giorno 27/11/2025 da Gennaio Francesco.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da EFREM GHEZZI e stampato il giorno 27/11/2025 da Gennaio Francesco.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Descrizione		Canone di Concessione €		
		u.m.	Canone	Minimo
C.3	Uso viabilistico - solo enti pubblici	Km	1.540,00	500,00
Note per C.3	Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail, illuminazione, etc. e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata su base catastale con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.			
C.4	Transito ciclopeditonale per fruizione turistica		Gratuito	
Note per C.4	Sono rilasciate esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata su base catastale con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. Il canone è indipendente dalla lunghezza del tratto concesso.			
Scarichi				
D.1	Scarichi di acque fognarie da parte di privati e da depuratori del SII, acque meteoriche, scarichi provenienti da attività agricole, industriali, commerciali, scambio termico in impianti a pompa di calore, ecc.	cm.	154,00	154,00
Note per D.1	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 154,00; da 15,01 a 30 cm € 308,00; ecc...)			
D.2	Scarichi di troppo pieno delle reti fognarie	cm.	80,00	154,00
Note per D.2	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 10 cm € 80,00; da 10,01 a 20 cm € 160,00; ecc...)			
Note per D.1 e D.2	Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio: $S = 2*\sqrt{(Area/\pi)}$ Per tutte le tipologie di scarico, con esclusione degli scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane, qualora non già assolto con il contributo di bonifica idraulica, oltre al canone di polizia idraulica è previsto anche il canone di collettamento determinato ai sensi dell'art. 34 del regolamento di gestione della polizia idraulica.			
Occupazione di aree				
E.1	Aree per uso agricolo e venatorio con sfalcio erba e taglio piante	Ha	210,00	154,00
E.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali	Ha	170,00	154,00
E.3	Aree per uso non agricolo con sistemazione a verde	mq	0,20	154,00
E.4	Area ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	mq	4,00	154,00
E.5	Area ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	mq	2,00	1.000,00
E.6	Area ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	mq	1,00	2.000,00
E.7	Area ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	mq	0,50	10.000,00
Note per E.1	In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Gli interventi di sfalcio erba e il taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla osta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente			
Note per E.3	Tipo usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche. Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi. L'uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica, ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone			
Note per E.4, E.5, E.6, E.7	Il canone è indipendente dall'uso. Se sull'area è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato.			
E.8	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene		Gratuito	
Note per E.8	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione			
E.9	Cartelli di segnaletica stradale e/o pubblicitari	mq	150,00	77,00
Note per E.9	Per i cartelli di segnaletica stradale, il canone si applica esclusivamente se non già facenti parte di una concessione per uso viabilistico rilasciata ad un Ente pubblico I canali su cui è fatto divieto di installazione di cartelli pubblicitari sono indicati nell'allegato B al regolamento di gestione della polizia idraulica.			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da EFREM GHEZZI e stampato il giorno 27/11/2025 da Gennaio Francesco.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Descrizione		Canone di Concessione €		
		u.m.	Canone	Minimo
E.10	Difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso		Gratuito	
Note per E.10	Tali opere sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico			
Aggravio oneri manutentivi - Regolamento di gestione della polizia idraulica - art. 8 comma 3				
F.1	Aggravio per oneri manutentivi e gestionali per tombinature e coperture di canali fino a 50 ml	520,00		
F.2	Aggravio per oneri manutentivi e gestionali per tombinature e coperture di canali fino a 100 ml	520,00+(lunghezza (ml)-50 ml) x 15,60 €		
F.3	Aggravio per oneri manutentivi e gestionali per tombinature e coperture di canali oltre 100 ml	1.300,00+(lunghezza (ml)-100 ml)x20,80 €		
Note per F	Da applicarsi a tombinature e coperture di canali ove tali oneri fossero accertati in sede di istruttoria tecnica idraulica			
Spese di istruttoria - Regolamento di gestione della polizia idraulica - art. 38 comma 8				
G.1	Comma 7 - spese di istruttoria per istanze di concessione		320,00	
G.2	Comma 8 - spese di istruttoria per istanze di autorizzazione e/o nulla osta con esclusione delle attività senza fini di lucro		110,00	
G.3	Comma 9 - spese di istruttoria per rilascio dichiarazioni e attestazioni in merito ad aggiornamenti cartografici castali riguardanti il reticolo idrico e pareri preventivi		110,00	
Note per G	Gli importi sono soggetti a rivalutazione annua (art. 39 comma 10). L'aumento viene determinato al massimo ogni 3 anni e con arrotondamento ai 5 euro.			
NOTE GENERALI				
1	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m. e/o i.) viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.			
2	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzione non può essere inferiore al minimo in tabella.			
3	Nel caso di multi titolarità con singoli addebiti, la quota del canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a 15,00 €.			
4	Per i rinnovi delle concessioni sulle tombinature e sui ponti dei canali principali e sui corsi d'acqua trasferiti da Regione a ETVilloresi dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico de canale in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006. ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.			
5	Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del competente Direttore d'Area, che valuta di volta in volta la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato. Qualora non si riscontri la possibilità di applicazione di in canone previsto nella presente tabella, si rimanda alla valutazione della Commissione di polizia idraulica.			

ALL. 4

Aggiornamento dello strato vettoriale del Reticolo Idrico Principale (RIP) pubblicato sul Geoportale (RIRU)

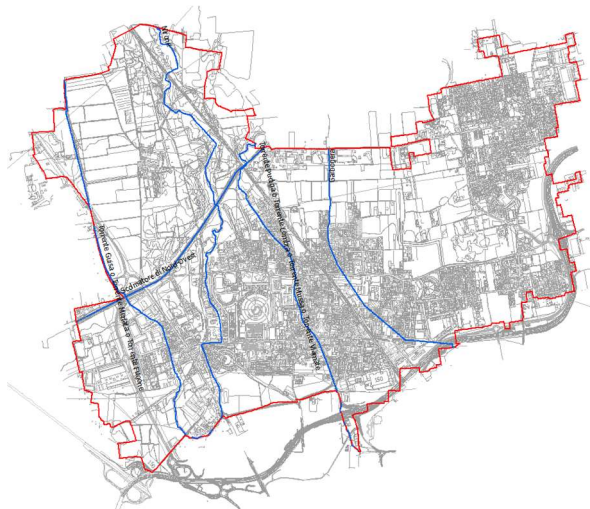
D.G.R. XII/3668/2024 – Allegato D1 - Allegato 1 - Scheda segnalazione

Tipo di Modifica	<i>Modifica del tracciato</i>
Comuni	<i>Bollate</i>
Codice identificativo e denominazione corso d'acqua (Allegato A D.g.r. di polizia idraulica vigente)	<i>MI032, MI012, MI008, MI009, MI010</i>
CODICE_CI_codice_PdG2021_EU*	<i>*campo facoltativo (codice del corso d'acqua individuato nel Piano di Gestione)</i>

Rappresentazione del RIP attuale nel RIRU

(riportare lo stralcio della cartografia – stato di fatto RIRU)

Indicare in **BLU** i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale (RIP)



Rappresentazione del RIP con modifica da effettuare

(riportare lo stralcio della cartografia – proposta di modifica)

Indicare:

BLU Corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale (RIP) non oggetto di modifica

VERDE Tratto del Reticolo Idrico Principale con tracciato aggiornato

ROSSO Tratto del Reticolo Idrico Principale da eliminare



Nome Shapefile*

*Allegare shapefile del nuovo tracciato indicando il nome del corso d'acqua oggetto di modifica

- Torrente_Garbogera.shp
- Torrente_Pudiga_o_Torrente_Lombra_o_Torrente_Mussa_o_Torrente_Viamate.shp
- Torrente_Guisa_o_Torrente_Merlata_o_Torrente_Fugone.shp
- Torrente_Nirone_o_Torrente_delle_Bargge_o_Bareggie.shp
- Canale_Scolmatore_Nord_Ovest.shp

Estratto DGR di polizia idraulica- Allegato (A)

La proposta di modifica non impatta sulle informazioni relative ai corsi d'acqua riportate nell'Allegato A alla DGR n. XII/3668 del 16/12/2024

Descrizione modifica da effettuare

I tracciati modificati proposti derivano sia dalla messa in congruità con l'aerofotogrammetrico comunale, sia da segnalazioni dell'ufficio comunale competente, sia da rilievi in sito

Documentazione allegata a sostegno della proposta di modifica

Di seguito si riportano stralci cartografici derivanti dalla cartografia catastale e da documentazione bibliografica



Figura 1 - Stralcio di cartografia catastale. I poligoni relativi al livello acque confermano gli andamenti tombinati dei corsi d'acqua riportati nella figura precedente per i Torrenti Nirone e Pudiga

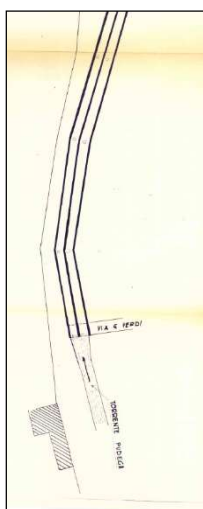
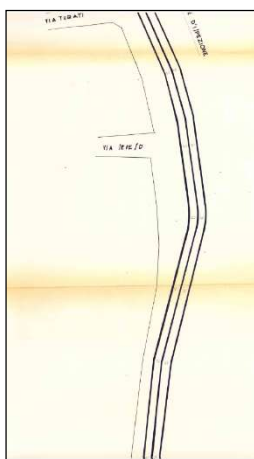
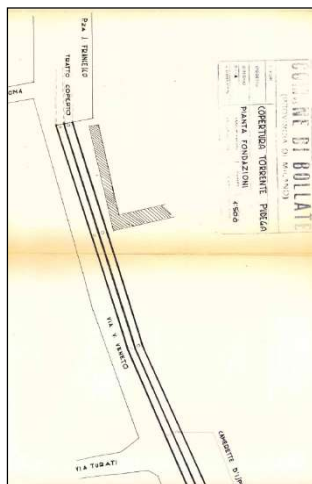


Figura 2 - Immagini tratte dal documento "Copertura Torrente Pudiga" – stralcio Piazza Santo Stefano – Via V. Veneto - Via Verdi. Il percorso del Pudiga illustrato in questa figura conferma l'andamento riportato nella figura precedente e in Tavole 2 e 3

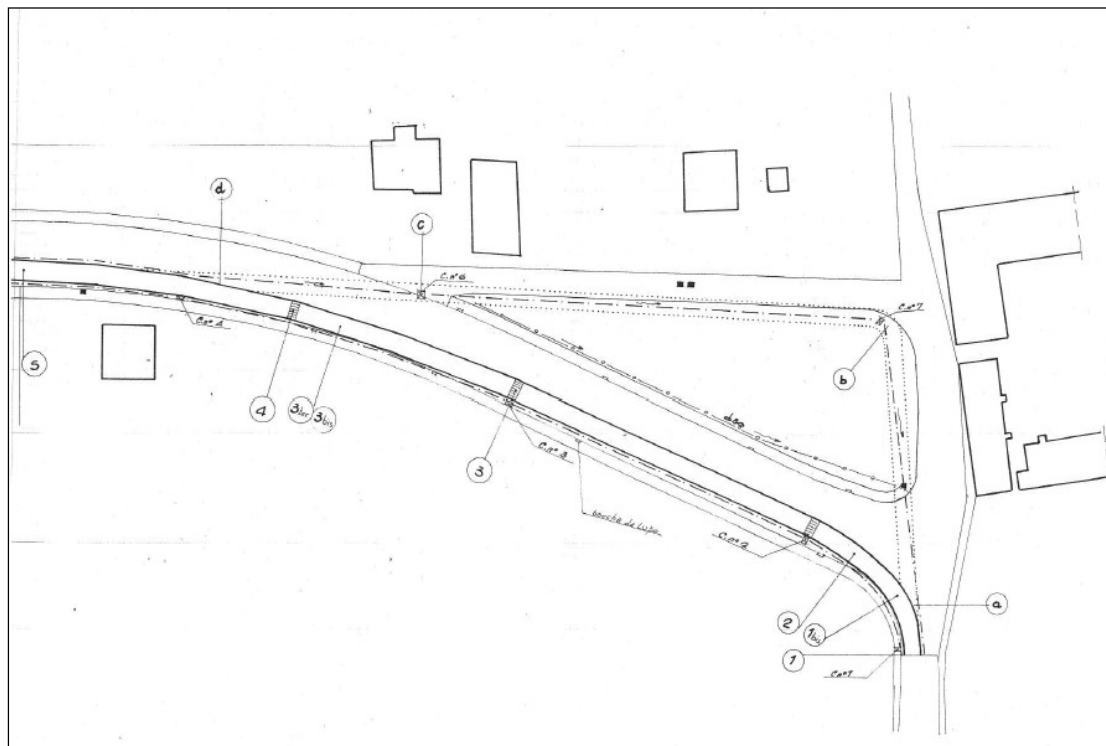
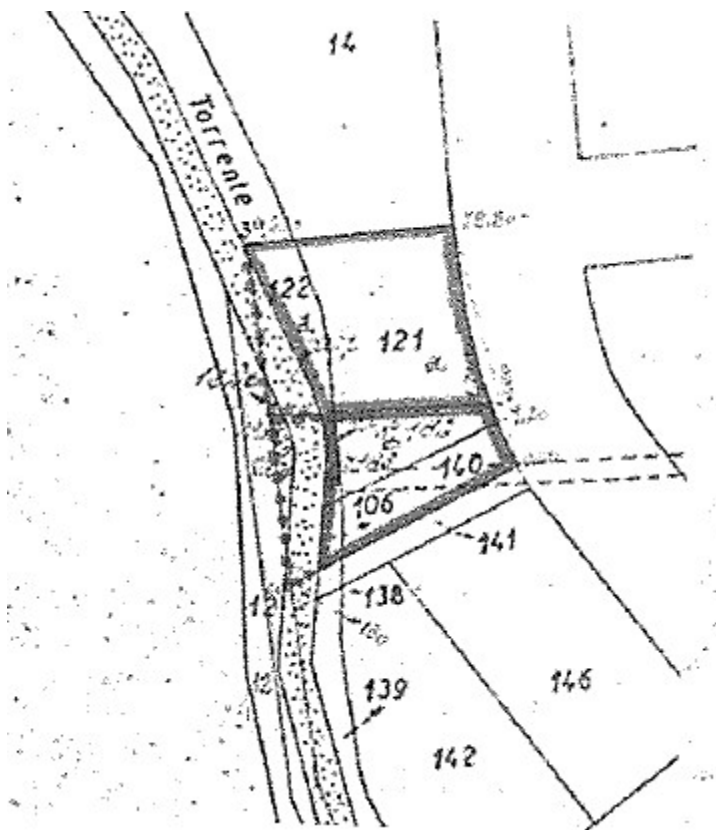


Figura 3 – Immagine tratta dal documento "Lavori di costruzione della strada di circonvallazione Nord di Bollate e copertura del T. Garbogera – Contabilità Finale" – stralcio Via Madonna di Campagna. L'andamento del T. Garbogera illustrato in questa figura conferma l'andamento riportato nella figura precedente e in Tavole 2 e 3 del RIM



a)



b)

Figura 4 - T. Nirone in via Dante (nei pressi delle case vicino la piscina): il tratto del torrente (in tratteggio nella figura a e in rosso nella figura b) è intubato e deviato rispetto al tracciato della cartografia catastale (puntinato nella figura a e in rosso nella figura b). La modifica del tracciato è stata riportata nelle Tav. 2 e 3 del RIM